PUNTI ECCLESIASTICI COMPILATI E TRASMESSI DA SUA ALTEZZA REALE A...

Toscana



PUNTI ECCLESIASTICI

COMPILATI E TRASMESSI

DA SUA ALTEZZA REALE

A TUTTI

GLI ARCIVESCOVI E VESCOVI

DELLA TOSCANA

E

LORO RESPETTIVE RISPOSTE.



IN FIRENZE L'ANNO MDCCLXXXVII.
PER GAETANO CAMBIAGI STAMPATORE GRANDUCALE

CON APPROVAZIONE.

INDICE

Delle Risposte date dagli Arcivescovi e Vescovi della Toscana ai 57. Punti di S. A. R.

PUNTI ECCLESIASTICI
COMPILATI E TRASMESSI
DA SUA ALTEZZA REALE
A TUTTI
GLI ARCIVESCOVI E VESCOVI
DELLA TOSCANA
E LORO RESPETTIVE RISPOSTE.

Lettera Circolare scritta da S. E. il Sig. Conte degli Alberti sotto dì 26. Gennajo 1786. agl' Illustriss. e Reverendiss. Monsignori Arcivescovi e Vescovi, con cui gli accompagna i Punti Ecclesiastici di S. A. R.

Illustriss. e Reverendiss. Sig. Sig. Padrone Colendiss.

SUA ALTEZZA REALE, la quale considera come suo primo e principal dovere di procurare, che l'esercizio della nostra Santa Religione sia purgato da tutti gli abusi, e pregiudizj, e da tutto ciò che impedisce, che la medesima venga ricondotta alla sua vera, e giusta perfezione, semplicità e splendore, ed avendo specialmente a cuore l' importantissimo e preciso obbligo che gli corre, di cercare che il Popolo sia bene istruito nei veri doveri della Religione medesima per i suoi veri principj, e che i Ministri della Chiesa, ed il Clero si renda sempre più rispettabile, ed utile al Pubblico nel loro Santo ed importante Ministero, il che non si può ottenere, che con l' esemplarità della condotta, dottrina, prudenza, ed istruzione;

ha fino da gran tempo, e maturamente considerato questi oggetti, distendendo varj Punti di vedute, e massime delle cose, che gli parevano necessarie farsi per ottenere a poco a poco questo tanto desiderato intento, e per ridurre le materie Ecclesiastiche conformi per quanto possibile ai Sacri Canoni, ed alla antica Disciplina della Chiesa tanto veneranda e rispettabile, dalla quale pur troppo nei tempi successivi è stato deviato con i varj abusi introdottivi, ò per ambizione, ò per interesse, ò per altri secondi fini politici, con danno spirituale della Chiesa medesima.

Per quanto questo grande, e premuroso oggetto sia da moltissimo tempo stato sempre massimamente a cuore, e presente agli occhj di S. A. R., e fosse l'oggetto dei suoi desiderj e premure, tuttavia lo hanno sempre rattenuto dal mettervi le mani le altre moltiplici occupazioni che lo distraevano, ed il timore, che in affari di tanta importanza la R. A. S. con la migliore intenzione potesse dare qualche ordine, ò disposizione in queste materie Ecclesiastiche, la quale potesse essere in qualchè parte contraria alle Leggi Ecclesiastiche, allo spirito della Chiesa, potesse dai male intenzionati, per malignità e secondi fini d'interesse essere mal' interpetrato per fare scandalizzare il Pubblico, e gl' ignoranti male a proposito, ed in questa maniera produrre un male maggiore del bene, che si voleva procurare.

Previe dunque tutte queste considerazioni, non ha voluto dare ulteriori ordini in queste materie, senza esser prima assicurato della utilità di queste sue ideate determinazioni per il bene spirituale, e l'edificazione dei Popoli, e della loro conformità ai Canoni, e Disciplina Ecclesiastica. E siccome importa moltissimo, che in affari di questa importanza, ed in specie di tutto quello che riguarda le materie Ecclesiastiche, i Libri da

prescriversi per le Istruzioni del Popolo, e le regole da prescriversi per li Studj del Clero siano uniformi in tutto lo Stato ed in tutte le Diocesi, così S. A. R. ha risoluto di comunicare queste sue vedute in materie Ecclesiastiche, come lo fa con questa Lettera circolarmente a tutti i Vescovi di Toscana, affinchè i medesimi per il loro zelo, per il vero bene della Religione, e per il bene, buon ordine, e Disciplina della Chiesa, ed attaccamento alla sana Dottrina in queste materie, potessero con i loro savj pareri e consiglj facilitare l' esecuzione di queste sue vedute.

A questo effetto S. A. R. ha risoluto di consultare confidentemente tutti i Vescovi di Toscana, ai quali in questo giorno ha ugualmente passati gl' istessi Punti per il medesimo effetto, giacchè ha risoluto di passare in appresso questi Punti per la discussione, e risoluzione ai Sinodi delle respettive Diocesi.

Questi Punti contengono quelli oggetti, che S. A. R. avrebbe in veduta in queste materie, notati semplicemente in aria di vedute, secondo che le si sono affacciate alla mente, essendo ben persuasa, che comunicandosi le medesime ai suoi Vescovi dotti, ed illuminati, non hanno bisogno i medesimi Punti nè di ulteriori schiarimenti, nè di citazioni, ò autorità per provare la conformità di varj dei medesimi colle Dottrine dei Santi Padri, le massime della Chiesa, i Sacri Canoni, ed i Decreti del Concilio di Trento.

La R. A. S. desidera, che ella li prenda in considerazione con tutta la maturità, ed il suo comodo, e dentro il termine di sei mesi fino al dì 31. Luglio venturo glieli rimandi direttamente, con dire sopra ogni Punto alla medesima il suo sentimento con la maggior libertà, fiducia, e confidenza, e con avere unicamente in vista il Bene della Chiesa, il vantaggio

ſpirituale dei Popoli a lei affidato, ed il riſtabilimento della Diſciplina, e ſana Dottrina, laſciando da parte qualunque riguardo, ed a queſto effetto unicamente, e direttamente gli rimetterà all'indirizzo di S. A. R. con aggiungervi tutte quell' altre rifleſſioni e notizie, che crederebbe vantaggioſe da aggiungere.

Nel dare il ſuo parere gradirà, che ella rappreſenti liberamente quelle di queſte propoſizioni, che ella crederebbe non poterſi eſeguire, e doverſi rigettare, e quelle che ella ſtimerebbe non prudenti ad eſeguirſi, ed in ſomma aggiungendovi tutte quelle coſe, che reputerebbe poterſi aggiungere per ottenere quell'intento, ed eſecuzione, con tutte quelle oſſervazioni, ed aggiunte, che giudicherà convenienti.

Sono col più diſtinto oſſequio.

Di VS. Illuſtriſs. e Reverendiſs.

Di Segreteria di Stato li 26. Gennajo 1786.

Monſignor

Devotiſs. Obbligatiſs. Servitore
Vincenzio degl'Alberti.

Punti Eccleſiaſtici compilati da S. A. R., e mandati circolarmente a tutti i Veſcovi di Toſcana.

I. E' Neceſſaria per il bene della Chieſa la convocazione dei Sinodi Dioceſani, affinchè i Veſcovi informati dai Parochi, e dalli Eccleſiaſtici più probi delli abuſi, che poſſono eſſerſi introdotti nel loro Gregge, unitamente col loro Clero vi poſſino in tempo efficacemente riparare. E perciò S. A. R. deſidera, che tutti i Veſcovi del ſuo Stato adunino il loro Sinodo almeno

ogni due anni incominciando dall'Estate del 1786. sperando, che si faranno un pregio, senza prendere i Sinodi fatti antecedentemente unicamente per modello, di uniformarsi unitamente con i loro Parochi alla sana Dottrina, ed alle Leggi dello Stato.

II. I Parochi tanto della Città, che della Campagna sono li Ecclesiastici che hanno il maggior Diritto d'intervenirvi in preferenza dei Canonici, e degli altri Benefiziati, ed Ecclesiastici della Diocesi. Ciò non ostante potendo fare una mancanza al servizio spirituale del Popolo l'intervento di tutti i Parochi, specialmente della Campagna, e potendo essere a molti di loro di disastro, ed in alcune Diocesi potendo rendersi per il troppo numero dei Proponenti e Votanti, più difficili e più lente le Deliberazioni, dovranno i Parochi esser convocati tutti al Sinodo, e dopo aver' esaminato le materie in ciaschedun Piviere, ò Vicariato, rimanere in libertà dei Parochi in ogni respettivo Piviere di scegliere un Uomo di probità, e dottrina, che come loro Deputato intervenisse al Sinodo, col Mandato di ciascheduno degli Assenti.

III. Per la necessaria uniformità S. A. R. incarica i Vescovi di proporre il sistema con cui crederanno, che tali Sinodi devano adunarsi, il metodo con cui vi si debbano fare le proposizioni, e con cui si deva sopra di esse deliberare, e distribuire le materie nei diversi Vicariati, e Pivieri, per avere più prontamente le Deliberazioni.

IV. Desidera pure, che ciascuno dei Vescovi faccia le sue proposizioni per fissare le materie, che crederà di competenza dei Sinodi Diocesani da trattarsi, e decidersi dai medesimi, trovandosi necessario il correggere le pubbliche preghiere quando contengono cose contrarie alle Dottrine della Chiesa.

Sarà uno dei principali carichi dei Sinodi di attendere alla riforma dei Breviarj, e Messali, togliendo le Leggende false, ed

erronee, e procurando che dentro l'anno si legga tutta intiera la Scrittura; dovendosi fare le spese dei nuovi Breviarj, e Messali a carico dei Patrimonj Ecclesiastici.

Esamineranno i Sinodi, e proporranno i metodi di ristringere l'abuso della frequenza dei Giuramenti fatti inutilmente senza circospezione, e per mera formalità.

Esamineranno, se fosse utile di amministrare i Sacramenti in lingua volgare per far entrare anche le persone ignoranti del Latino nello spirito delle preghiere della Chiesa.

Esamineranno i Sinodi, se non convenga abolire tutte le Cure di data di Popolo per impedire le frequenti simonìe, che succedono nelle medesime.

V. E credendo uno degl'importanti oggetti il rivendicare all' autorità dei Vescovi i Diritti originarj loro, statigli usurpati dalla Corte di Roma abusivamente, potranno prendere in esame, quali delle Dispense riservatesi dalla Corte di Roma possano riguardarsi come una usurpazione alla legittima Giurisdizione dei Vescovi, e da essi rivendicarsi, e tra queste specialmente le appresso.

La Dispensa agli Ordinandi dai difetti di Natali, e vizj Corporali.

Potrebbe fissarsi di non dispensar mai, ne accettar dispensa per gl'Interstizj, e per i Natali, nè mai per l'età a godere dei Benefizj semplici, anco di proprio Patronato.

La Dispensa per permutare l'Uffizio Divino in altre Preci.

Per dir la Messa Votiva agl'Impotenti.

Per eleggere gli Esaminatori Prosinodali,

Per l'uso della Perrucca, che potrebbe meglio abolirsi.

Di trasferire, diminuire, ridurre, e condonare, ò permutare obblighi d'Uffizj, e Messe in altre Opere pie di qualunque Benefizio, Cappella, Uffizio pio, ò Legato.

La Dispensa ò permuta dei Voti semplici.

La permissione di entrare nei Conventi alle Ragazze, ed ai Parenti in primo grado. Di ammettervi a convivere le Ragazze a tutte l'età, e le Vedove.

Di prorogare le Abbadesse, e Superiore.

Di permettere alle Monache di andare ai Bagni, e dai loro Parenti per giuste cause di salute, ò di permutarle di Convento, e dai Conventi nei Conservatorj.

La licenza di far supplire col Giuramento suppletorio alle fedi dello Stato libero.

Di secolarizzare i Regolari previa la costituzione del Patrimonio Ecclesiastico.

E tutte le altre sorti di Dispense, che crederanno di poter proporre.

VI. E rispetto alle Dispense Matrimoniali potrebbero prendere in esame, se fissando alcuni gradi di Cognazione, ed Agnazione, per i quali non potesse mai accordarsi Dispensa in verun caso; per gli altri competesse al Vescovo di accordarla di autorità propria, ma gratuitamente.

Se convenisse abolire intieramente l' impedimento della Cognazione spirituale, e ciò che convenisse rispetto agli altri impedimenti di Pubblica Onestà, Condizione, Errore ec.

VII. Importando moltissimo, che gli Ecclesiastici tanto Secolari, che Regolari abbiano i medesimi principj veri di Morale, e per conseguenza i medesimi Studj, e le stesse Massime, specialmente per il Confessionario sembrerebbe utile, che fosse prescritto un metodo uniforme di Studj Ecclesiastici, tanto nei Seminarj, Accademie Ecclesiastiche, ed Università, che nei Conventi dei Regolari. Sarebbe opportuno, che dai Vescovi venisse proposto questo metodo uniforme, e prescritti gli Autori, sopra dei quali principalmente convenisse studiare, tenendo

per massima, che tutti gli Studj Ecclesiastici, dovessero esser diretti secondo la Dottrina di S. Agostino, e chiunque non professasse la detta Dottrina in tutte le sue parti, fosse per l'avvenire incapace di Cura, del Confessionario, e della Cura di anime, nè potesse essere ammesso ai Concorsi.

VIII. Con l'unico oggetto di procurare alla Chiesa i Ministri i più abili, i più attivi, i più zelanti, ed i più morigerati, prenderanno in considerazione ciò che più convenga sopra i titoli dell' Ordinazione.

Le sole Rettorìe, e Cappellanìe Curate sarebbero il titolo il più legittimo all' Ordinazione, se non vi ostasse il pericolo di promuovere alla medesima, persona affatto nuova nel Ministero di Paroco, di Confessore, e di Sacerdote, e delle quali non sia stata abbastanza provata coll' esercizio la vocazione.

Il titolo dei Benefizj semplici, quando danno un avanzo che basti alla sussistenza, e molto più il titolo di Patrimonio proprio, forma il più delle volte dei Sacerdoti oziosi, i quali avendo già da vivere, non curano di prestarsi al servizio della Chiesa, e specialmente nelle Cure lontane dalla loro casa, ò in luoghi incommodi, e disastrosi.

Il titolo delle Ufiziature, e molto più il titolo introdotto per privilegio del servizio alla Chiesa è certamente il meno Canonico, ma dà alla Chiesa i Sacerdoti i più laboriosi, i più provati nelli Ecclesiastici Esercizj, e forse ancora i più dotti, mentre nel solo Chiericato non vedono altro mezzo per la loro sussistenza, che l'attività, e la dottrina.

Potranno i Vescovi prendere in considerazione tutte queste riflessioni, come pure le Costituzioni Canoniche, l'esperienze, le circostanze della loro Diocesi; esaminare, e fermare il sistema, che più convenga al bene della Chiesa, ed al servizio spirituale del Popolo, senz'altre mire, ò riguardi, e per

tenere in vigore i Canoni del Concilio Calcedonense, e del Concilio di Trento Sess. 23. Cap. 16. Essendo essi i soli debitori a Dio dei Ministri non buoni, che dessero alla medesima, qualunque fosse il sistema, che stabilissero, dovrebbero sempre rigettare dal Sacerdozio tutti quelli, nei quali benchè rivestiti di qualunque titolo, non trovassero la vera vocazione, l' onestà della vita, i talenti, e la dottrina da rendersi utili nel loro Ministero.

E nel caso che si ammetta per titolo di Ordinazione un Patrimonio privato non fittizio, dovrà questo essere della rendita libera, detratti gli aggravj, di scudi 60. almeno, giacchè il Patrimonio è voluto per l' Ordinazione unicamente, affinchè in tutti i casi di malattie, e disgrazie possa avere una sussistenza, senza contare sulla sola Messa, ed obbligare un Sacerdote a fare degl' impieghi non convenienti.

IX. Coerentemente a ciò è indispensabile, che non venga ammesso più nessuno alla Tonsura, ne all' Abito Clericale prima dell' età di 18. anni, fuori che quelli, che convivessero nei Seminarj, e se prima non avranno date sicure riprove della loro onestà, buona condotta, costumi, e buona disposizione, e vocazione per la carriera ecclesiastica.

Rispetto a quelli, che fossero investiti di qualchè Benefizio, converrebbe assicurarsi, che avessero per quanto comporta la loro età, una vocazione allo Stato Ecclesiastico, nè fosse il solo genio, e l' utile dei Genitori, che facesse domandare al figlio la Tonsura.

Che anche al servizio delle Chiese non vi possa essere addetto alcun giovine in qualità di Chierico, minore di anni 18.

Che i Vescovi proponghino la maniera di togliere questo minuto Clero di ragazzi dalle Cattedrali, e Collegiate, proponendo un altro sistema per far supplire al servizio delle Chiese.

Converrebbe pure assicurarsi dei buoni costumi, e del profitto in quelli studj corrispondenti alla loro età.

Rispetto a quelli, che domandassero la Tonsura senza Benefizio, oltre la vocazione, ed il buon costume potrebbe esigersi, che avessero compiti gli studj della Rettorica.

Che se il servizio delle Chiese Cattedrali, e Parrocchiali esigesse, che vi si ammettessero dei giovani di un età in cui non avessero potuto ancora compire il corso della Rettorica, potrebbero i Vescovi permettere a questi la sola delazione dell' abito Clericale, senza averli iniziati in quello stato con la Tonsura.

Ed in ciaschedun passaggio da un ordine all'altro dovrebbero rinnuovarsi con tutto il rigore gli stessi esami, e sulla vocazione, e sul costume, e sopra gli studj.

X. Per la promozione al Suddiaconato potrebbe esigersi, che siano stati fatti con profitto gli studj nelle Scienze sacre almeno per tre anni. Il corso di quattro anni in detti studj potrebbe esigersi per il Diaconato; e per il Sacerdozio si dovrebbe esigere, che fosse stato terminato l'intiero corso della Teologia; e che in oltre i Chierici non potessero essere ordinati, se non saranno stati nei Seminarj dei Vescovi, ò non avranno servito la Cattedrale, ò una Chiesa Parrocchiale. L'esame rigoroso, e le informazioni dei respettivi Lettori, e Maestri dovrebbero assicurare, che tali studj fossero stati fatti con profitto; e dovrà aversi una maggior deferenza alle informazioni dei Lettori, e Maestri, quando saranno di Professori di Università, ò Accademie Ecclesiastiche.

XI. Ogni qualvolta in qualunque promozione prima del Suddiaconato riconoscano i Vescovi in alcuno, ò mancanza di disposizione, ò poca attitudine agli studj sarebbe desiderabile, che in vece di differirgli soltanto l'Ordinazione, li avvertissero

con ſincerità, e carità a preſceglierſi per tempo qualchè altro indirizzo, piuttoſto che laſciarli per compaſſione nella luſinga, e farli perdere ogni altro ſtabilimento, e per importunità eſſere alla fine coſtretti ad ordinarli benchè incapaci.

XII. Lo ſtato ſacerdotale ha dei sì gravi doveri, che non è ſuperflüa la più lunga, e la più matura rifleſſione per abbracciarlo. Sembra in conſeguenza, che ſiano da rigettarſi tutte le Diſpenſe dall'età, e quelle pure degl' Interſtizj, rilaſciando queſti ultimi al prudente giudizio dei Veſcovi, ſecondo il diſpoſto del Concilio di Trento.

Degli altri Impedimenti canonici, potrebbero i Veſcovi eſaminare quelli di piccola conſeguenza, ai quali ſi poteſſe, ò ſempre, ò nelle circoſtanze derogare, e quelli dai quali non conveniſſe diſpenſar giammai.

XIII. Per l'ammiſſione ai Concorſi di Cure, Cappellanìe Curate, Canonicati, e Beneſizj potrebbe eſigerſi, che i concorrenti per tre anni almeno dopo l'Ordinazione aveſſero continuato gli ſtudj di Morale, ò in una Univerſità, ò in un' Accademia Eccleſiaſtica, ò preſſo un Lettore accreditato, di cui dovranno produrre gli atteſtati, come anche di eſſerſi eſercitati nella Cura ove abitano, ò nella Predicazione, ò nella Iſtruzione, ò nel Confeſſionario; di avere aſſiſtito ai malati, moribondi, di aver ſervito nelle funzioni Parrocchiali, e di eſſere intervenuti alle conferenze dei Caſi.

Riſpetto alle Cure, ed alle Cappellanìe Curate, ſi potrebbero eſigere queſti ſteſſi requiſiti nei Preſentati dai privati Patroni, mentre il loro Diritto non ſi eſtende a dare al Popolo un Miniſtro meno capace, ed è preferibile il Diritto che ha il Popolo ad eſſer bene iſtruito, ed aſſiſtito.

XIV. I Veſcovi prenderanno in conſiderazione ciò che convenga ſopra l'aumento dell' elemoſina della Meſſa, finchè la

necessità esiga che se ne conservi l'uso; come pure per la riduzione degli obblighi di Messe, ed Uffizj, nelle Uffiziature, e Benefizj, avendo il principale riguardo alla sussistenza di quel numero di Ecclesiastici, che sia necessario al servizio della sua Diocesi, ed al comodo del Popolo.

E nella riduzione, e trasporto degli obblighi di Messe converrebbe, che da quelle Chiese specialmente di Città, ove al comodo del Popolo sono superflue, ne trasportassero nelle Cure di Campagna un sufficiente numero per il Paroco, ed i Cappellani, onde per questo titolo non avessero mai ragione di assentarsi dalla Cura.

XV. Sembra che secondo lo spirito della Chiesa niuno potrebbe godere più di un Benefizio ancorchè semplice, ed assolutamente niuno goderne più di uno residenziale.

Rispetto a questi secondi può convenire di fissare per massima assoluta, che sia rigettata qualunque Deroga, ò Dispensa di qualunque sorte, che alcuno ottenesse.

Rispetto ai Benefizj semplici, potrebbero dispensarsi quelli di Patronato privato, non essendo possibile di fare sopra di essi delle variazioni senza pregiudicare ai Diritti di Patronato attivo, ò passivo, che vi abbiano le private Famiglie, ed alle condizioni formalmente stabilite nella loro fondazione per un quasi Contratto.

Ma rispetto a tutti i Benefizj semplici di data ordinaria, e di Patronato Ecclesiastico, Regio, Comunitativo, e Luoghi pij, converrebbe allorchè siano di tenue rendita, farne l'unione sì dei fondi, che degli Obblighi per formarne tanti, che ognuno avesse almeno di entrata netta scudi 60.

Per formarli tali vi si potrebbero unire anco le Uffiziature, e Legati di Messe; ed in tal forma ridotti e dotati, potrebbero unirsi alle Cure più bisognose di assistenza, riducendoli tutti

Residenziali, con l' obbligo al Benefiziato di prestar servizio alla Parrocchia nelle Sacre funzioni, nel Confessionario, nell' assistere ai malati, come vere Cappellanìe Curate, con insinuare ai Vescovi l'esatta osservanza delle ultime Circolari rispetto ai Patronati laici.

XVI. Per i Benefizj Residenziali non esclusi i Canonicati, e Cappellanìe delle Cattedrali, e Collegiate, si proibiranno qualunque sostituzione, e qualunque Dispensa per sostituire anco nel caso d' impotenza, per malattia, ò grave età, mentre in tal caso potrebbero esser dovute al Benefiziato tutte le rendite, considerandolo come presente, senza dare ad un altro il Diritto di succederli nel Benefizio per la sostituzione, il che sembra che repugni alle antiche Costituzioni Ecclesiastiche.

XVII. La Collazione dei Benefizj semplici tanto di quelli di Patronato Ecclesiastico, ò Regio, Comunitativo, e Luoghi pij, da ridursi come all' Articolo XV. a Benefizj di Residenza, che di quelli, se alcuno ve ne restasse, che per qualunque circostanza non potesse servire tal variazione, come pure la collazione di tutti i Benefizj semplici di Patronato privato potrebbe generalmente essere ristretta ai soli Diocesani, che fossero attualmente in Diocesi; e per quelli che non fossero di Patronato privato, limitarsi a quelli soli che prestano un servizio attuale in qualche Chiesa della medesima; e per tutti i Benefizj che si conferiscono al Concorso, e rispetto alle Cure ancorchè di Patronato privato, oltre alla qualità di Diocesano, resteranno fermi gli Ordini, che esigono altresì la qualità di Suddito.

XVIII. Col sistema indicato all' Articolo XV. sopra i Benefizj semplici, venendo a mancare ai Chierici nella massima parte la loro sussistenza dai detti Benefizj, finchè non siano giunti al Sacerdozio, e non siano in esso provveduti converrebbe, che i Vescovi proporzionatamente al bisogno delle re-

ſpettive Dioceſi, eſtendeſſero gli ſtabilimenti delle Accademie Eccleſiaſtiche, proponendo i mezzi per farlo, ed eſtendeſſero il numero dei poſti gratuiti nelle medeſime, affinchè non ſia per impotenza precluſa la ſtrada a quelli, che ad una vera vocazione uniſſero talento, e coſtume da renderſi utili alla Chieſa.

E qualora tali Accademie foſſero abbaſtanza eſteſe, prenderanno in conſiderazione ſe conveniſſe preſcrivere, che niuno poteſſe concorrere alle Chieſe Curate, ancorchè di Patronato privato, ſe non aveſſe fatto gli ſtudj maggiori in dette Accademie, ed ivi non ſi foſſe eſercitato per qualche tempo nei Miniſteri Parrocchiali.

XIX. Potranno i Veſcovi prendere in conſiderazione, ſe in ogni Dioceſi ſi poteſſe ſtabilire in un Convento ſoppreſſo un ritiro per i Preti, nel quale a tanti per volta tutti i Parochi, e Cappellani foſſero obbligati nell'anno a fare gli Eſercizj.

XX. Chiunque ſi ordina a Sacerdote, contrae con l'Ordinazione l'obbligo preciſo di ſervire il Popolo, e la Chieſa in tutti i miniſteri inerenti al Sacerdozio; e ſiccome non è il ſolo dovere del ſemplice Sacerdote la celebrazione della Meſſa, ma eſſendo altresì ciaſcuno di loro preciſamente obbligato al ſervizio della Chieſa, e dei Fedeli con la predicazione, l'amminiſtrazione dei Sacramenti in ſoccorſo dei Parochi, e l'aſſiſtenza ai malati, ſarebbe neceſſario che ſi penſaſſe al modo di renderli tutti operoſi ſecondo le loro forze, e capacità.

XXI. Tutti i Sacerdoti che abbiano Benefizio Reſidenziale, dovrebbero eſſere incardinati alla Chieſa ove ſia fondato il loro Benefizio, e tutti i Sacerdoti ſemplici alla Chieſa Parrocchiale ove abitano, ſotto la dipendenza del Paroco della Chieſa medeſima; ivi celebrare la Meſſa a comodo del Popolo, e nell' ora preſcritta dal Paroco, aſſiſtere alle Sacre funzioni, alle Confeſſioni, ſe ſaranno capaci per ottenere la Patente, ai malati a

richiesta del Paroco, ed a tutte le funzioni Parrocchiali, Messa, e Vespro, in abito da Chiesa, ed il Paroco dovrà dar conto ogni 6. mesi al Vescovo della loro condotta, e dell' adempimento dei loro doveri.

XXII. Sembra che meriti un riparo l'abuso dei molti Oratorj privati nelle Case, sì di Campagna, che di Città, per la maggior parte indecenti, e che distolgono le famiglie dall'intervenire senza alcun giusto motivo alla Cura.

XXIII. Gli Oratorj, e Cappelle private nelle Case, e specialmente in Città vanno tutte abolite non ostante qualunque Breve, Privilegio ò licenza senza distinzione veruna, giacchè le medesime non esistono che nelle Città, ed in case di persone, che hanno tutto il comodo di andare in tutti i tempi, e tutte le stagioni alle Chiese, ed oltre alla loro indecenza non servono, che a distogliere di andare alle funzioni Parrocchiali le famiglie, e servitù loro.

Delle Chiese, e Oratorj di Campagna non Curati potrebbero lasciarsi quei soli, che fossero in una qualchè lontananza dalla Cura, e fanno comodo alla Parrocchia, con renderli filiali, e dipendenti dal Paroco; e gli Oratorj delle Ville saranno considerati come Oratorj privati, riservando quelli, che per la lontananza della Villa facessero comodo al Popolo; e negli altri, che facessero comodo solo ai proprietarj ed abitanti delle Ville, verrà unicamente permesso di dirvi la Messa nel tempo, che vi sono i Padroni in Villa, con che non si facciano mai funzioni, ed essere dipendenti dal Paroco per le funzioni, che vi si vogliono celebrare, come pure per la decenza delle medesime, e degli Arredi Sacri; e dovrebbe prescriversi, che nelle Festività più solenni dovessero essere sicuramente serrati.

XXIV. Ai Preti di Stati esteri non impiegati in servizio di qualchè Chiesa della Diocesi, sarebbe espediente, che i Ve-

scovi non accordassero il *Celebret* (usate le dovute cautele) che per pochi giorni, e verificato il bisogno, che essi avessero di trattenersi per più lungo tempo converrebbe, che il *Celebret* fosse limitato ad una sola Chiesa, assegnandogli l'ora, e rendendoli dipendenti dal Paroco, finchè non fossero meglio sperimentati, e conosciuti.

XXV. Meritano di essere richiamati alla loro più perfetta osservanza gli antichi Canoni della Chiesa sull'onestà della vita degli Ecclesiastici, e coerentemente ai medesimi obbligarli all'uso costante dell'abito Ecclesiastico, e di vestire sempre di lungo nelle Città, ad astenersi dall'intervento a tutti gli spettacoli secolareschi, ai Teatri, ed ai Balli, come pure ai Caffè, ed ai pubblici Ridotti, Biliardi, l'intervento ai Mercati, l'uso della Caccia, Giuoco; la proibizione di fare l'Agente, Maestro di Casa, Riscuotitore, Sollecitatore, ed altre cose secolari; a non esercitare Impieghi di economica Amministrazione, che li obblighi al rendimento di conti, nè in altri esercizj indecenti al loro carattere; che oltre agli Uffizj meramente Ecclesiastici gli permetta solo l'Istruzione della gioventù, e gli impieghi nelle Istituzioni interessanti la pietà pubblica.

XXVI. Uno solo essendo in una Diocesi il Vescovo, nè altro essendo i Canonici, che quella parte di Clero, con cui conviveva per servirgli di consiglio, e di assistenza, e servizio nelle Sacre funzioni; non solo sembrerebbe conveniente, che una fosse in ciascheduna Diocesi la Cattedrale, ma che fossero altresì soppresse tutte le altre Collegiate, e loro Dignità, e Canonicati, ed invece vi fosse stabilito il Paroco col solo titolo di Paroco, titolo che è d'Istituzione Divina, e molto più rispettabile di tutti i titoli posteriormente inventati per pascolare la vanità degl' Individui, e quel numero di Preti, che esigesse il servizio della Chiesa, e del Popolo, col solo titolo di Cappellani, ò Coadiu-

tori; ed i Canonicati verranno permutati in tante Cappellanìe Curate per comodo del Popolo, riformando anche i troppo numerosi Canonicati, e Cleri delle Cattedrali, e Collegiate.

XXVII. Sarebbe opportuno, che si prescrivesse dai Vescovi un Regolamento per le Feste, e l'Esposizione del Venerabile nelle Chiese, Quarantore, Novene ec., uniforme in tutte le Cure, conservando la decenza, ed escludendo il lusso. Si fissassero quelle tali Feste, Novene, ed Esposizioni, che sole restassero permesse, attendendosi a quelle stabilite da un più antico pio costume; si proibissero nelle Domeniche, e Feste solenni, le Feste in onore dei Santi; potrebbero proibirsi le parature, la quantità inutile dei lumi, la musica tanto vocale, che istrumentale, all'eccezzione del Canto Corale, e dell'Organo. Ed il Governo penserà ad abolire le Feste profane, che si fanno d'intorno alle Chiese in occasione di Feste Sacre.

Prescriversi che tutte le Sacre funzioni, ed Esposizioni nelle Chiese devano essere terminate di giorno, ed avanti le ore 24.; che in Chiesa non si ammettessero le donne con abiti indecenti, stessero separate dagli uomini, incaricando i servi, ed i sagrestani delle Compagnie ad invigilarvi; che pure dentro le Chiese nessun povero vada a questuare, ma i soli Buonomini della Cura ricevino alla porta l'Elemosina per i poveri; che non vi si celebri, che una sola Messa per volta; che queste siano distribuite in ore fisse per il maggior comodo del Popolo; che specialmente in tempo della Messa Parrocchiale, e spiegazione del Vangelo, niun' altra Messa si celebri nella stessa Chiesa, ed il Paroco prescriva le ore in cui nella propria Chiesa devino celebrare la Messa i Preti da esso dipendenti.

XXVIII. Converrebbe che i Vescovi si prendessero la cura di rivedere tutte le Reliquie delle Chiese della loro Diocesi, togliendo tutte quelle, la di cui autentica fosse per qualunque ti-

tolo sospetta, e non permettendone l'esposizione anche nelle Chiese dei Regolari, e Monache.

Visitassero pure i quadri delle Chiese, e le Immagini, per toglier quelle che fossero indecenti, ò duplicate, e prescrivere, che restassero sempre scoperte tutte quelle, alle quali fin'ora si è malamente preteso di accrescere venerazione col tenerle coperte; e nell' Altar maggiore della Chiesa, dove deve conservarsi il Santissimo, dovrebbe togliersi ogni quadro di Santi, e non lasciarvi che una Croce.

Pare conveniente, che le Reliquie di maggior venerazione siano riposte sotto la Mensa dei respettivi Altari, e che tutte le Immagini, e Reliquie, le quali sono sotto la custodia di Magistrature vengano consegnate ai respettivi Vescovi.

XXIX. Sopra i suffragj per i Defunti, e gli effetti della Comunione dei Santi converrebbe, che il Popolo fosse meglio istruito e condotto alle pratiche più utili, e più ragionevoli.

Converrebbe in conseguenza prendere in esame se convenisse, che in ogni Chiesa Curata, e in ogni Chiesa di Regolari vi si celebrasse ogni mese solennemente l' Uffizio, e Messa di *Requiem* per tutti i Defunti, e restassero proibiti tutti i Mortorj, ed Anniversarj particolari, con la libertà per altro a ciascuno di far celebrare quel numero di Messe piane, che vorrà.

XXX. Continuandosi dal Governo ad avere tutta la premura, perchè i Parochi siano sufficientemente provveduti con gli assegnamenti, che perverranno nei Patrimonj Ecclesiastici, come anche dai respettivi Patroni, converrebbe, che i Vescovi secondassero per parte loro questo importante oggetto con quei mezzi, che da essi dipendono, perchè i Parochi siano provveduti del sufficiente numero di Cappellani in servizio del Popolo, e siano tutti provvisti in modo da poter vivere, e non

foſſero più nella neceſſità di ricorrere ai Popolani, ò di introdurre, ò continuare feſte, piccole divozioni, ufizj, nè di avvilire il loro miniſtero in altra forma. E converrebbe per quanto può combinarſi con la ſituazione delle fabbriche attuali, ò con quell' aumento di eſſe, che poſſa farſi con gli aſſegnamenti che ſi hanno, ò poſſono averſi, procuraſſero la più giuſta, e comoda diſtribuzione del Popolo a ciaſcuna Cura.

XXXI. Quando i Veſcovi ſiano perſuaſi, che i Beni conſacrati al Divin Culto ſiano principalmente obbligati a quelli, che per dovere del proprio Miniſtero devono iſtruire il Popolo nella Religione, ed amminiſtrargli i Sacramenti, troveranno più facilmente nelle loro Diocesi i mezzi, con i quali ſoccorrere al biſogno dei Parochi, ed avere queſti il più che umanamente poſſa ſperarſi abili, ed adatti a sì importante ufizio.

XXXII. Nel Paroco è neceſſaria oltre la ſantità dei coſtumi, e ſana Dottrina, una ſomma prudenza, conoſcenza, e pratica del mondo, e degli uomini, un diſintereſſe, un vero ſpirito di carità, ed amore del proſſimo. Il Paroco per eſſere utile deve ſaperſi far riſpettare, ſtimare, ed amare, lontano da tutte le brighe, parzialità, e converſazioni, in ſpecie trà i Popolani. Deve applicarſi a ſtudiare, e conoſcere il ſuo Popolo a fondo, e benchè debba per quanto è poſſibile, evitare d'internarſi nelle coſe domeſtiche delle famiglie, quando non è ſpecialmente pregato, deve eſſer pronto però ogni momento ad interporſi all' accomodamento delle diſſenzioni, che poteſſero eſſervi ſubito che ne viene ricercato.

XXXIII. Un buon Paroco previene nel ſuo Popolo moltiſſimi delitti, diſordini, e inconvenienti, i quali non prevenuti a tempo ne producono dei maggiori, e non ſi poſſono più rimediare.

Alieno da qualunque negoziazione, ò veduta d'intereſſe,

deve avere unicamente in mira l' istruzione del suo Popolo, astenersi dall' allontanarsi dal medesimo per andare ad altre feste, ville ec. in specie nei giorni di festa. Deve avere specialmente a cuore l' istruzione del suo Popolo nella vera, e soda morale, in specie della gioventù, e dei ragazzi, di procurare l' unione, e la pace nelle famiglie trà i parenti, di prevenire tutte le animosità, e dissenzioni con le sue ammonizioni, di procurare d' illuminare il Popolo sulla vera divozione, levandogli tutte le divozioni superstiziose, che potesse avere, di non ammettere ai Sacramenti chi non è sufficientemente istruito, e di non benedire i Matrimonj, quando non sia sicuro, che le parti contraenti siano sufficientemente, e convenientemente istruite nei veri doveri della Religione, e dello stato che abbracciano, e di essere esattissimo nell' assistenza dei malati, e moribondi.

XXXIV. Dovranno i Parochi tenere le loro Adunanze regolari per lo scioglimento dei Casi di Morale, e trasmetterli nei tempi, che saranno loro prescritti ai Vescovi; e sarebbe opportuno, che alle loro Adunanze, oltre i Parochi, Cappellani Curati, e Sacerdoti semplici, intervenissero tutti i Sacerdoti delle Cure, e del Piviere; e che ogni anno si facessero stampare le risoluzioni approvate dei detti Casi.

XXXV. Converrebbe rinnuovare gli Ordini proibenti ai Parochi di assentarsi dalla Cura, e specialmente in Campagna nelle Feste di precetto, senza ammettergli nessuna scusa, e molto meno quella di andare alle Feste, Tornate, Mortorj, ed Ufizj delle altre Chiese.

XXXVI. Mentre il Governo è nella disposizione di restituire alle Cure i beni, che gli sono stati tolti per le Abbazìe, Canonicati, e Benefizj fondati sopra le medesime, gradirà che i Vescovi secondino per parte loro questa massima, ò soppri-

mendo, ò facendo servire al miglior sostentamento, ò alla migliore assistenza delle Cure i Canonicati, e Benefizj di loro collazione.

E provveduti che fossero a sufficienza i Parochi, converrebbe proibirgli la percezione delle Decime, che gli rende odiosi, e la percezione di tutti i Diritti di Stola, e di ogni altro incerto di Chiesa, dalla quale si rende avvilito il loro ministero.

XXXVII. Sarebbe desiderabile, che i Vescovi avessero premura per la decenza delle Chiese, e delle Sacre funzioni, con togliere nel tempo stesso dalle medesime tutta quella pompa superflua, che non le rende, nè più rispettabili, nè più divote. In conseguenza di ciò in tutte le Cure di Campagna, potrebbe convenire di non lasciarvi che un solo Altare, ove non sia, che il Crocifisso, ed al più il quadro del Santo titolare, e forse un quadro rappresentante la SS. Vergine, con che si tolga l'uso di tener coperte ordinariamente le Immagini, ò del Crocifisso, ò della SS. Vergine, ò di altro Santo, il che altro non ispira, che superstizione.

Converrebbe parimente, che fossero tolte dalle Chiese tutte le tavolette, e voti delle grazie, e miracoli.

Converrebbe pure, che vi fossero tolti tutti i quadri, e pitture meno decenti.

Dovrebbero pure i Vescovi per onore delle Chiese, e della Religione essere impegnati per l'osservanza degli Ordini proibenti ogni sorta di questua nelle Chiese, ò in occasione di Predica, ò di Esposizione, e per qualunque titolo, all'eccezione di quella, che si faccia alla porta a benefizio dei poveri.

In occasione dell'Esposizione del Santissimo, Quarantore, ed Esposizione del Santo Sepolcro, potrebbe esser prescritto che non vi fosse un numero maggiore di 24. lumi, nè minore di 16; e per qualunque altra Festa non si potesse eccedere il

numero di 12. lumi, tolta in qualunque caso ogni pompa di paratura, di musiche, di distribuzione di sonetti ec. di spari ec.

XXXVIII. Dovrebbero i Vescovi prescrivere quelle Feste, Esposizioni del Santissimo, e Novene, che sole dovessero celebrarsi in ciascheduna Chiesa, e sarebbe utile, che tutte le volte, che si faccia l'Esposizione, e si dia la benedizione del Santissimo deva precedere un breve discorso morale al Popolo.

Qualunque Festa, ò Novena non dovrebbe mai impedire le solite funzioni Parrocchiali, il Catechismo, e la spiegazione del Vangelo, nei giorni d'intiero precetto.

Converrebbe che i Vescovi riducessero al minor numero possibile le Novene, e Feste straordinarie non stabilite dall'antico uso della Chiesa, e specialmente quelle per i nuovi Santi, per le quali il Popolo facilmente si allontana dalle pratiche più rispettabili, e dal culto più solido, che esige la nostra Religione.

Per conservare questo culto converrebbe, che i Vescovi si prendessero la pena di riscontrare ancora tutte le Reliquie, che si espongono alla venerazione in ciascuna Chiesa, e toglier quelle, che non avessero una bastante, e ragionevole autentica.

Eccettuate le Processioni del Corpus Domini, e delle Rogazioni, stabilite da un rispettabile uso fuori della Chiesa, e di quelle della Domenica delle Palme, del Santo Sepolcro, e della Purificazione in Chiesa, sembra che tutte le altre potrebbero abolirsi; ed assolutamente conviene abolire quelle, che si fanno per visitare qualche Madonna, ò altra Immagine, e che ad altro non portano, che a fare dei pranzi, e delle adunanze indecenti.

XXXIX. Le Funzioni Sacre, che devono farsi nelle respettive Cure sono quelle, che meritano ogni maggiore attenzione, come più utili per condurre il Popolo alla vera, ed illuminata divozione; e la santificazione dei giorni festivi, oggetto in

passato troppo trascurato, converrebbe che fosse ristabilita in migliore osservanza.

Per tale oggetto converrebbe stabilire, che in ogni Parrocchia tanto di Città, che di Campagna, in ora congrua al Popolo dovesse il Paroco nei giorni festivi eseguire le funzioni Parrocchiali nella seguente forma; e nelle Cure dove vi sia un Cappellano Curato, tanto il Paroco, che il Cappellano dovesse eseguirle in ore diverse per comodo del Popolo.

XL. Nessuno potrà confessare nelle Chiese Curate senza l'approvazione del Vescovo, e del Paroco, che è responsabile di chi confessa nel suo Popolo.

XLI. Prima della Messa il Paroco, ò il Cappellano farà al Popolo un breve discorso sopra il Sacrifizio della Messa, la maniera di assistervi, e di udirla con frutto, di unirsi al Sacerdote con lo spirito della Chiesa, sopra l'infinito suo merito, e l'applicazione per i bisogni della Chiesa, e del Popolo per i Vivi, e per il suffragio dei Defunti; e nelle particolari festività potranno fargli una breve spiegazione del Mistero, che la Chiesa celebra.

XLII. Reciterà in lingua volgare con il Popolo gli Atti di Fede, di Speranza, di Carità, e di Contrizione, con qualche altra preghiera, che dai Vescovi fosse prescritta per le pubbliche occorrenze.

XLIII. Incomincerà la Messa; sarebbe bene, che fosse detta adagio, ed a voce alta e intelligibile, e potrebbero i Vescovi dire se convenisse, che quella parte del Popolo, che intendendo il Latino ne comprende il senso, rispondesse pure ad alta voce.

XLIV. Dopo letto il Vangelo il Paroco, ò il Cappellano, voltandosi al Popolo lo leggerà in volgare, e dopo vi farà la spiegazione, ed un discorso, ricavandone quelli insegnamenti, e massime di Morale, che siano più utili al Popolo. Avrà premura, che tali discorsi siano brevi, di facile intelligenza, ed istrut-

tivi, e contengano una Morale pratica per il Popolo, senza perdersi in sensi mistici, e questioni dommatiche.

XLV. Continuando la Messa, comunicherà dopo la sua Comunione tutti quelli del Popolo, che si presenteranno, previo un piccolo fervore.

XLVI. Terminata la Messa reciterà col Popolo qualche preghiera in volgare per i vivi, e per i defunti, i malati, i bisogni del Popolo, e della Campagna, e col *Te Deum* terminerà la funzione. Lo stesso metodo terrà nella sua Messa il Cappellano.

XLVII. Il dopo pranzo dovrà farsi il Catechismo, quando non sia stato fatto la mattina al tardi, dopo terminata l'ultima Messa Parrocchiale, e dopo terminata in Chiesa l'amministrazione dei Sacramenti.

XLVIII. Il piccolo Catechismo per i ragazzi si farà a parte fuori di Chiesa, dove vi sia luogo opportuno, e dove sia il Cappellano, che possa attendere a questo, mentre il Paroco lo faccia in Chiesa agli adulti, ò viceversa.

XLIX. Il Catechismo per gli adulti dovrà durare almeno mezz'ora. Vi si dovranno spiegare tutti i doveri della Religione, e le massime necessarie a salvarsi; I comandamenti di Dio, e della Chiesa, il Simbolo degli Apostoli, e suoi Articoli, l'Orazione Domenicale, la virtù dei Sacramenti, la disposizione, e preparazione per i medesimi. Vi potrebbero leggere in volgare qualche capitolo della Sacra Scrittura, con una piccola spiegazione del medesimo ove sia necessario. Dopo si reciterà il Vespro, e dopo, ò si darà la benedizione del Santissimo, ò si farà la Buona Morte, secondo i diversi tempi, ò le circostanze diverse.

L. Ogni qualvolta nei giorni di precetto si esercitassero nelle Parrocchie tutte queste opere di Religione, vi potrebbe essere per i Vescovi una ragione maggiore di non permettere ogni

altra Festa piccola per i Santi, Esposizioni di Reliquie, e piccole Divozioni nelle Chiese. Potrebbero altresì essere abolite le Prediche nell'Avvento, e nella Quaresima, all' eccezzione di una, ò due nelle Chiese principali delle Città, con che le medesime debbino essere a guisa di Catechismo, e non altrimenti; ed assolutamente potrebbero proibire tutti i Panegirici per i Santi, che non altro rilevano, che una vana pompa oratoria senza alcun frutto.

LI. Nelle Domeniche a riserva di quelle commemorazioni, che la Chiesa permette nei Divini Ufizj, sembrerebbe conveniente, che fosse proibita in ogni Chiesa qualunque festa per i Santi particolari.

LII. Converrebbe che i Parochi fossero premurosi per l'educazione, ed istruzione della gioventù del suo Popolo, prestandosi in tutti quei modi e tempi, che sia loro permesso per dargliela.

LIII. Avendo zelo per illuminare il Popolo sulla vera divozione, distoglierlo dalle divozioni inutili, ò superstiziose, istruirlo sul valore delle Indulgenze, sulle disposizioni per acquistarle, sul modo di suffragare i Defunti non con le sole Messe, ma con tutte le altre opere di pietà, sull'applicazione delle Messe, sulla Comunione dei Santi, e sopra altri Articoli simili, ò totalmente ignorati dal Popolo, ò tramandati ad esso con l'aggiunta d'infiniti errori.

LIV. Per porre i Parrochi anco meno dotti in stato di esercitar bene il loro ministero, potrebbe essere utile il far tradurre, e stampare i libri che più potessero servire ad essi di guida, e d'istruzione, e distribuirgliene *gratis*.

Si propone un buon Catechismo breve, chiaro, e ragionato per i ragazzi, e si crede che possa esser buono, ò il piccolo Catechismo di Monsignor Colbert, ò quello stampato in Livorno.

Altro Catechismo per gli adulti più esteso, e si crede adattato il Catechismo universale detto di Genova.

Un Esemplare della Sacra Scrittura tradotta in volgare dall' Arcivescovo di Firenze Martini, ò quella tradotta dal Francese di Sacy.

L'Anno Cristiano di Tourneux.

L'Istruzione di Monsignor di Soissons sopra le Domeniche, e Feste dell'anno.

Il Trattato del Sacrifizio della Messa di Monsignor Bossuet, e quello di Tourneux, e del detto Monsignor Martini sulla miglior maniera di ascoltarla.

Il Rituale d' Alet, con una Istruzione per assistere i malati, e moribondi.

Le Opere spirituali di Gio. Domenico Cochin sopra le Assemblee di Carità.

Le Riflessioni Morali sul Vecchio e Nuovo Testamento di Quesnel.

L'Esposizione della Dottrina Cristiana di Monsignor Mezenguy.

Un libro che contenesse l' Epistole, ed i Vangeli come sono distribuite nelle Feste dell' anno in lingua volgare, con brevi spiegazioni morali facili ad intendersi, ridotti in punti da esporsi al Popolo della durata di poco più di mezz'ora.

Una raccolta di discorsi sopra le principali verità del Cristianesimo adattati alla capacità di tutti, sopra il Simbolo degli Apostoli, l'Orazione Domenicale, i Sacramenti, i Misteri principali della Fede, i Comandamenti, i Riti della Chiesa nelle diverse Solennità dell'anno.

Un libro sopra i principali doveri morali verso il Prossimo nella Società, obblighi dello stato per i Coniugati, educazione dei figlj, adempimento degli obblighi di tutti nel respettivo stato.

Un libro che insegni la maniera da tenersi con i malati, e moribondi per assisterli, e consolarli.

Un libro che contenga i principali doveri per i Parochi stessi, ed una Istruzione per l' esercizio del loro importante Ministero.

Quei libri di Teologia morale della più sana Dottrina, che fossero necessarj ai Parochi per le Confessioni, e per la risoluzione dei Casi.

Un esemplare dell' Opera della Regolata Divozione di Muratori.

Il corso della Teologìa morale del Professore Tamburini.

La Storia Ecclesiastica di Racine.

Il Rituale di Tolone.

I Discorsi di Lambert.

Gli Obblighi del Cristiano stampati in Roma.

I Costumi dei Cristiani, e degl' Israeliti di Fleury.

Ed i discorsi sulla Storia Ecclesiastica di Fleury.

Quando i Vescovi approvino tali libri, ò ne proponghino altri invece di questi nello stesso genere, si faranno tradurre quelli che occorra, e si faranno ristampare, e S. A. R. li farà regalare ai Parochi, con l'obbligo di conservarli, e consegnarli come cose sinodali ai successori.

LV. Nelle Chiese dei Conventi di Monache non vi sarà stabilita per quanto sia possibile la Cura.

Nelle Chiese loro ove non sia Cura, non vi dovrà essere che un solo Altare. Vi saranno proibite tutte le parature, e musiche. Non potranno farvi Feste per Santi, che con approvazione del Vescovo, e queste senza pompa. E le Prediche per esse vi si faranno a porte di Chiesa serrrate: e sembra opportuno, che tali Prediche si possino ridurre alla spiegazione del Vangelo, Catechismo, ad Istruzione morale in tutte le Feste d' intiero

precetto, da farglisi dal Confessore, ò Cappellano loro, ed alle Istruzioni, e Meditazioni in tre ò quattro tempi dell'anno per gli Esercizi spirituali, tolte le Prediche nella Quaresima, e nell' Avvento.

LVI. I Regolari nelle Chiese loro non potranno far mai funzione alcuna nel tempo, ed ora che si fanno alla Parrocchia, per non distrarre da essa la gente. E sembra espediente, che gli siano proibiti non meno i Panegirici, che altre Prediche.

Nelle loro Chiese non vi potrà essere, che l'Altar maggiore.

Potranno fare le Feste dei Santi del loro Ordine, ma non mai nei giorni di Festa d'intiero precetto, nè con apparato straordinario, nè musica.

Anco le funzioni della Settimana Santa dovranno farle in ora diversa dalle Cure, e nel Giovedì Santo converrebbe, che anco tutti i Regolari andassero a rendere obbedienza alle Cure, dove sono situate le Chiese loro.

Potrebbe convenire di obbligare i Regolari, quando non siano Curati, che essendo chiamati a fare qualche Predica, ò Discorso fuori della Chiesa loro, fossero obbligati a mostrarla al Vescovo, ò a chi esso delegherà per averne l'approvazione.

Potrebbe altresì prendersi in considerazione, se convenisse prescrivere ai Regolari di non predicare, nè confessare nelle Chiese Curate secolari, se oltre la permissione del Vescovo non abbiano quella del respettivo Curato.

LVII. I Vescovi fisseranno i Conventi dei Regolari nelle loro respettive Diocesi, che crederanno utili al servizio del Pubblico, ed il numero degl'individui Sacerdoti, Lettori, ò altri, che in ognuno dei medesimi crederanno necessarj.

Dovranno osservarsi gli ordini per la non ammissione nei Conventi di Toscana dei Frati forestieri, e non naturalizzati.

Prenderanno in considerazione, se sia più utile la dipenden-

za dei Frati dai respettivi Generali, e Provinciali per la facilità maggiore di poterli in tal caso permutare, secondo le occorrenze da un Convento all'altro, e per la maggior subordinazione, che in tal caso conserveranno verso il Superiore locale, ovvero di fare dei Conventi tanti corpi staccati senza relazione tra di loro, ed in tal caso come possa provvedersi al Noviziato, ed allo studio, giacchè non in ogni Convento può questo stabilirsi.

I Regolari per l'Ordinazione, e per li studj devono avere una totale subordinazione ai Vescovi, ugualmente, che i Preti secolari.

Non potranno esercitare Cura di anime, se non che quelle annesse al Convento.

Quando dai Vescovi saranno richiesti per esercitare altre Cure di anime, ò Cappellanìe, dovranno prima essere secolarizzati.

Per quanto le circostanze lo permettino converrebbe, che i Vescovi non destinassero i Regolari per Confessori di Monache.

Non converrebbe, che gli fosse permessa l'amministrazione della Confessione, e la Predicazione che nelle Chiese loro, ò in qualchè Cura in ajuto del Curato, con approvazione del medesimo, oltre la permissione del Vescovo.

Sarebbe necessario, che i Vescovi ogni anno da per loro stessi, ò per mezzo di Delegati, facessero la visita di tutti i Conventi della loro Diocesi, e si facessero dar conto non solo della regolar Disciplina, ma ancora degli studj che vi si fanno.

Nelle Chiese dei Regolari, oltre le Feste di Rito universale della Chiesa, dei Fondatori, e dei Santi loro, con che per altro, rispetto a questo non vi sia alcuna pompa superflua, nè Panegirici, e delle Novene nelle solennità principali della Chiesa sembra, che potrebbe essergli proibita ogni altra Festa.

Converrebbe restituire i Frati alla più regolar Disciplina, col non permettergli di andar soli, nè pernottar fuori del Convento, nè per titolo di villeggiatura in case di particolari, nè per altro. E seppure in qualchè caso volessero pernottar fuori, e ciò non fosse per assistere i malati, ò per viaggio, ò altra necessità, dovrebbero ottenere in scritto la licenza del loro Superiore, ed in questa essere espresso il tempo, ed il luogo per cui sia concessa.

Non si ammetteranno in Toscana le Dispense, e Privilegj, che ottenessero da Roma i Regolari per esenzioni, ranghi, e titoli nel loro Ordine.

Devono servire in ajuto del Paroco a qualunque sua richiesta, ogni qual volta il bisogno lo esige, intervenire alle funzioni di Chiesa, assistere i malati, e confessare; e per tal servizio saranno dipendenti dal respettivo Curato, nella di cui Cura è situato il loro Convento.

RISPOSTA

Dell' Arcivescovo di Firenze.

ALTEZZA REALE.

A Norma de' veneratissimi comandi dell' A. V. R. mi dò l'onore di presentarle le mie riflessioni sopra li Punti comunicati colla graziosissima Lettera de' 26. Gennaio intorno ai quali Ella ha voluto interrogare i Vescovi dello Stato, e sentirne il parere. Nel far trasmettere a tutti noi copia di detti Punti, l'A. V. R. si è degnata di esigere che si risponda colla maggior libertà, fiducia, e confidenza, e questo solo, quando non ne avessimo infinite altre prove, basterebbe a farci conoscere con quai pure e rette intenzioni l'A. V. R. desideri, e cerchi il vero, e il bene, e dopo di ciò un Vescovo che non dee parlare se non per la verità, nè avere altro obbietto che il vantaggio dell' anime, peccherebbe ora doppiamente e contro Dio, e contro il proprio Sovrano, se usasse altro linguaggio. Ponderate adunque le cose quanto per me si potea secondo la gravezza e importanza loro, e secondo i lumi che al Signore è piaciuto di concedermi, vengo ad esporre dinanzi al Real Trono con semplicità, e schiettezza li miei sentimenti, sperando che l'A. V. R. colla sua naturale benignità vorrà avere accetto quest' atto della mia ubbidienza, e della intima, devota ed umile venerazione con cui mi confermo

Dell' A. V R.

Di Casa 5. Luglio 1786.

Devotiss. Umiliss. Ossequiosiss. Servo, e Suddito
ANTONIO ARCIVESCOVO DI FIRENZE.

I. II. III. La convocazione dei Sinodi Diocesani ogni due anni sarà cosa molto lodevole. Fissato poi che ogni Pieve deputi un Paroco per volta al Sinodo, sarà bene che seguendo l'ordine che hanno tra loro i Parochi di ciascun Piviere, la deputazione vada continovando dal primo fino all'ultimo, cioè al primo Sinodo il Pievano, al secondo il Paroco, che gli và appresso ec. e ciò a fine di prevenire le dissenzioni, le invidie ec. Quanto ai Canonici della Cattedrale, questi in ogni tempo sono stati considerati come il Consiglio del Vescovo, che di essi dee servirsi negli affari più gravi, e non può negarsi che la condizione stessa delle persone componenti tali corpi le pone in grado di avere il comodo di avanzarsi più negli studj, del qual comodo sono stati privi la maggior parte dei Parochi, onde per quanto siano talvolta decaduti tali Corpi, vi si trova però sempre un numero di soggetti capaci di servire la Chiesa, di vedere e di consigliare quello che è utile al bene comune.

La uniformità sommamente desiderabile in tutto, si avrà anche nella maniera di procedere in questi Sinodi, quando si osservi il prescritto del Pontificale Romano, dal quale non si sono mai distaccati i più zelanti Prelati della Chiesa, tra quali S. Carlo Borromeo, li cui Sinodi Diocesani possono servire di gran lume anco a noi.

Per la preparazione delle materie, veggo che S. Carlo Borromeo dopo avere intimate preghiere pubbliche, affin d'ottenere gli ajuti divini per l'opera da trattarsi ordinava, che i Vicarj Foranei, (noi abbiamo i Pievani) e i Parochi tanto della Città, come della Diocesi gli presentassero delle Memorie sopra ciò, che credessero utile per lo spirituale vantaggio del Clero, e del Popolo. Questa stessa incombenza hanno quelli che diconsi testimoni sinodali.

IV. L'ordine delle pubbliche preghiere si ha primo nei Messali, e rispetto a questi non sò veder cosa che possa essere in qualche modo criticata. In secondo luogo si ha quest' ordine nel Breviario, ed in questo, benchè espurgato più volte da Sommi Pontefici, son rimaste alcune Lezioni storiche, Antifone ec. prese da fonti non sinceri, ma nei tempi addietro non conosciuti per tali. Questa materia però è

certamente troppo grave per un Sinodo Diocesano, e l'esperienza delle dissenzioni, e dei disturbi suscitati in qualche Diocesi di Francia, allorchè qualche Vescovo particolare ha voluto cambiare più ò meno il Breviario, può servirci di documento. Senza esporsi a tali inconvenienti, ed alla gravosa spesa di nuovi libri anche da Coro sembra, che potrebbero unirsi i Vescovi a valersi colle debite permissioni in luogo delle Lezioni, ò oltro che dispiaccia, valersi, dico, di quelle che si hanno nel comune dei Santi.

Per l'amministrazione dei Sacramenti in lingua volgare, ove i Parochi adempiano gli ordini del S. Concilio di Trento, il Popolo, che vuole essere istruito, lo potrà essere, e mediante la viva voce dei Sacerdoti, ed anche di tanti libri volgari. Nella mia spiegazione dei Sacramenti sono esposti i riti, e le orazioni tutte che accompagnano l'amministrazione dei Sacramenti in lingua volgare.

Si è sentito parlare in qualche luogo di dire la Messa in lingua volgare, ma chi ne parlava forse non considerò quel che volesse dire il mutare una consuetudine universale e perpetua in tutta la Chiesa di Occidente, la quale non hà mai celebrato l'Ufizio Divino, e la S. Messa se non in Latino, consuetudine tenuta ancora dalle Chiese, della Siria, dai Copti, Armeni, Greci, i quali nelle funzioni di Chiesa ritengono l'uso di quella lingua (quantunque non più intesa dal Popolo) nella quale ebber da prima le Divine Scritture; non considerò il pericolo dell'alterazione dei Dommi stessi della Fede, alterazione facile ad accadere nella traslazione delle pubbliche preghiere dal Latino al volgare, cioè a una lingua vivente soggetta a facile mutamento nella significazione delle frasi e delle parole; non considerò l'inconveniente di rendere estranea una Chiesa all'altra, dico delle istesse Chiese Italiane, attesa la differenza enorme dei dialetti che regnano nell'Italia medesima. Gli Ebrei dopo la cattività non intendendo più il testo originale delle Scritture, continuarono nondimeno a leggere nelle pubbliche loro adunanze la legge in Ebreo; per ajuto poi del Popolo furono fatte delle parafrasi Caldaiche, ò Siriache ad uso dei Giudei di Gerusalemme, e dei luoghi vicini dove

parlavasi il Caldeo ò il Siriaco, delle versioni Greche per li paesi d' Oriente dove il Greco era comune; costume che eglino han conservato, e conservano in tutte le parti del mondo. Ed è da notare che la versione latina delle Divine Scritture, versione nata insieme col Cristianesimo, hà tenuto e tien luogo di testo originale rispetto a tutta la Chiesa Occidentale.

Dei giuramenti che possono farsi nelle circostanze presenti alle Cancellerie Episcopali, non mi pare che ve ne sia degli inutili, ma la cosa potrà esaminarsi.

Per la collazione di Cure, e di Parrocchie di data del Popolo, dopo le savissime Leggi di S. A. R. non crederei così facile ad accadere l' enormissimo abuso della simonìa.

V. Sopra le dispense in generale penso, che quando ogni Vescovo si arrogasse l'autorità di concederle, si moltiplicherebbono le infrazioni nelle leggi, e per conseguenza si annienterebbono ben presto le leggi stesse. Per le Dispense Matrimoniali in particolare è stato osservato, e detto a me da qualche vecchio Prelato, che una voce casualmente sparsa di facoltà accordata a un Vescovo di dispensare, hà fatto subito nascere i casi di dispensa. *Nitimur in vetitum*. Dall' altro canto per molti dei punti notati in questo numero la Santa Sede hà accordato facilmente delle facoltà anche in qualche ampiezza, ai Vescovi che le hanno domandate, e le relazioni necessarie che dee conservare ogni Vescovo col Capo visibile della Chiesa, non pare che permettano di tenere altro stile.

Quanto alla secolarizzazione dei Regolari, questi pure hanno giuramento speciale di obbedienza al Romano Pontefice, onde un Regolare di buona coscienza non si acquieterà alla secolarizzazione concedutagli da un Vescovo.

VI. L' autorità di dispensare dagl' impedimenti dirimenti di Cognazione, Agnazione ec. fù riservata al Pontefice nei Concilj Ecumenici, e tal riserva fù riconosciuta e approvata anche nei Sinodi locali dai Vescovi. Per tacere dei Sinodi d' Italia, ecco come parla il Concilio di Tours dell' anno 1583. *In quarto consanguinitatis, & affinitatis, nec*

non Cognationis Spiritualis prohibitis gradibus Episcopis dispensare non licere declaramus. Tit. IX. de Matrim.; e il simile si hà nel Concilio Tolosano del 1590., e nel Lingoniense, e nel Trecense presso Natale Alessandro *Theolog. Dogm. lib. 2. de Matrim. Cap. IV.*, e vedi il Cabassuzio *lib. III. Cap. 27. Theor. & Prax. &c.*; ed ho anche letto che la stessa massima di questi Sinodi locali fù confermata in un Assemblea generale del Clero Gallicano del 1709.

VII. Nessuna cosa più desiderabile, nè più vantaggiosa pel bene dell' anime di quella che è quì proposta, cioè la uniformità del Clero secolare e regolare nella sana dottrina. Per il Clero secolare la Dommatica s' insegna col P. Berti, e la Morale col Genet, le cui massime attinte intieramente dai fonti purissimi delle Scritture, Padri della Chiesa, e Concilj possono darsi per sicure ed esenti da ogni errore; e per la Teologia, e per gli altri studj sacri, i Cherici vanno tutti al Seminario. Tra i Regolari sò esservi i Vallombrosani, e i Cappuccini che si tengono a S. Agostino, i Domenicani a S. Tommaso, che non è poi molto differente; gli altri non credo che abbiano finora regolamento fisso, ma non è da dubitare che si adatteranno a prendere anch' essi per guida S. Agostino. Importa però moltissimo, che questo grande, e S. Dottore sia preso per regola degli studj, e delle dottrine Teologiche, non tanto nelle materie della Grazia, ma anche in altre, che sono di gran conseguenza per il buon ordine, e per la pace della Chiesa.

VIII. IX. Sopra questi due punti osservo in primo luogo, che per lo più sono poveri quelli che si danno allo stato Ecclesiastico, onde non è possibile di procrastinare oltre i ventiquattro anni la promozione al Sacerdozio, perchè ciò defaticherebbe troppo le famiglie, nè si può in tale età far capitale dei novelli Sacerdoti per impiegarli al servizio delle anime; si comincia a fargli confessare per un poco di tempo, e così si provano; e quando si trattasse di darli per Cappellani Curati di qualche Paroco dotto e zelante, questi può stradarli a formarsi buoni Pastori. In secondo luogo osservo, che una non piccola porzione di mia Diocesi non hà veruna sorta di Benefizj fuori

delle Parrocchie; tali sono i Pivieri di tutto il Vicariato di Firenzuola, quello di Misilèo ec., e per li Cherici di tali luoghi (che saran sempre i soli dai quali si possan trarre Parochi e Cappellani per quei paesi) non sò vedere altro titolo di Ordinazione, se non quello di Patrimonio; e questo titolo essendo portato in questa Diocesi a scudi 50. annui di entrata, temerei che l'accrescerlo fino in 60. non fosse di troppo disastro alle famiglie, onde si allontanasse molti dallo stato Ecclesiastico. Dall'altro canto 50. scudi annui d'entrata per quei paesi dove si vive senza lusso, e con gran parsimonia, sembrano assegnamento sufficiente per mantenersi.

Del rimanente qualunque sia il Titolo d'Ordinazione, penserei che il miglior mezzo per non ordinare, quanto è mai possibile, se non Cherici abili, di buon costume, atti al buon servizio dell'anime, sia la giusta severità nelle Congregazioni dove si squittinano i loro requisiti, e negli Esami che si fanno sopra i loro studj.

IX. Non ammettendo all'Abito Clericale prima de' 18. anni si perderebbe un tempo di prova della vocazione, del talento, della onestà de' costumi, la qual prova si hà mediante le fedi de' Maestri, e le Scuole di spirito alle quali intervengono i Cherici subito che hanno preso l'Abito, e la delazione stessa dell'Abito diviene una economia di qualche considerazione per le povere Famiglie. Si può peraltro benissimo differire la Tonsura agli anni 18. ed esigere che i Cherici abbiano compiuta la Rettorica.

Il Clerò minuto poi delle Chiese di Firenze si riduce a quello di S. Lorenzo, di S. Felicita, e di S. Ambrogio. In S. Lorenzo vi è un buon numero di Cherici, ma si tratta di Chiesa Curata dove è un gran numero di Messe cantate e piane, e molte funzioni di Parrocchia, e molto da fare per la Sagrestia. Nell'altre due Chiese i Cherici non sono molti, e si tratta di Cure numerose di Popolo con molti obblighi di Messe cantate &c., e vuolsi considerare che la piccola utilità che ricavano questi Cherici dal servizio di quelle Chiese aiuta le Famiglie a sostentarli, come l'acquisto di qualche Benefizio ò Cappella, a cui pervengono mediante un tal servizio gli conduce all'Altare.

X. XI. XII. Tutto questo lo credo utile, e buono. Solamente riguardo alle Dispense per l'età e per gl' Interstizj si potrebbero eccettuare i casi, ò di vero bisogno della Chiesa, ò di straordinaria abilità e virtù.

XIII. Questo pure lo trovo utile; si potrebbe aggiungere che per li Preti Extradiocesani si richiedesse di avere abitato per due anni almeno, e dato saggio di se nella Diocesi dove chiedono d'essere ammessi al concorso. Hò potuto conoscere, che è seguito più d'un inganno nell'ammettere gli esteri, e dar loro le Parrocchie sulla semplice prova del talento, e sulle fedi delle Curie.

XIV. Si è fatta per la Metropoli la reduzione degli obblighi, e si è anco trasportato a varie Parrocchie di Campagna qualche numero di Messe, e ove vengasi una volta a dar sesto agli Obblighi delle Compagnie, si potran provvedere molte Cure e molti poveri Parochi, che sono in vero bisogno.

XV. Beneficio, e Ufficio vanno sempre di pari passo secondo i buoni Canonisti, perchè il Beneficiato hà da ufficiare, cioè servire la Chiesa, dove hà il Benefizio; onde siccome non è possibile che un uomo sia ed agisca in due luoghi al tempo stesso, ò faccia le parti di due uomini, così non può mai essere in regola che uno possegga più Benefizj. Essendo però grandissimo il numero de' Benefizj di tenuissima rendita, l'unione di questi fino al segno di averne un'entrata che basti alla sussistenza del Beneficiato sarà molto utile, salvi sempre gli Obblighi di Messe ec., e fatta l'unione il Rettore presti servizio alla Chiesa del Benefizio, ò come Cappellano Curato, ò come aiuto del Paroco.

XVI. Essendo tra noi per le Leggi Sovrane proibite le Coadiutorie, quello che resta di sostituzione riguarda i soli Cappellani del Duomo, e di S. Lorenzo, dove quei Cappellani che per altro impiego non possono andare al Coro, mettono in luogo loro un Sacerdote che soddisfaccia per essi; ma questi Sostituti non acquistano verun diritto di succedere nella Cappellania.

XVII. Per gli Extradiocesani crederei doversi esigere, che abbia-

no servito, come è detto N.° XIII. E per gli Diocesani da presentarsi a benefizio di Padronato privato, credo esser giusto che attualmente servano, ò siano prossimi almeno a poter servire la Chiesa.

XVIII. Stabilito nel Seminario Fiorentino tutto il corso degli studj sacri, come v' è di presente, e particolarmente lo studio della Scrittura Sacra con gli aiuti delle Lingue, la sola cosa che mi resta a desiderare si è, di potere mantenervi gratis per due ò tre anni una diecina di Ecclesiastici scelti, i quali fatti Sacerdoti, per due ò tre anni vi si applichino a comporre, e formarsi per l' istruzione del Popolo colla lettura dei Padri, per dare esercizj, fare missioni ec., e nel detto tempo vadano esercitando il talento della parola nella Città, dove le occasioni non mancano. A questo fine è in diritto l' accrescimento di un numero di camere che nelle prossime vacanze si spera coll' aiuto del Signore, previa la benigna approvazione di S. A. R., di fare al detto Seminario.

XIX. Non manchiamo di luoghi in questa Diocesi dove possano i Parochi a tanti per anno fare il loro ritiro, e sono non pochi quelli che se ne prevalgono.

XX. Si fà tutto quello che si può, perchè quelli ai quali s' impongono le mani, si rendano capaci di adempiere gli obblighi della loro vocazione. Egli è però verissimo che in questa, come in qualunque altra professione per avere un numero di soggetti veramente utili e attivi, converrà sempre di avere un numero maggiore di soggetti iniziati.

XXI. Si può cominciare dai Cherici a praticare quello che quì si propone, obbligando tutti quelli che non sono tenuti per altro titolo a servire altra Chiesa, a frequentare la Parrocchia in cui abitano, assistendo alle funzioni ec.

XXII. XXIII. Proporrei di proibire l' erezione di nuovi Oratorj privati nelle Città, lasciando stare quelli che vi sono, a condizione che non vi si celebri mai le Feste, eccettuato qualche caso urgente straordinario a cognizione del Vescovo. Quanto agli Oratorj di Campagna questi in molti luoghi hò veduto, che fanno un gran

comodo ai Parochi in molte occasioni, onde non può farsi legge generale: La dependenza dal Paroco per tutti questi Oratorj è stabilita nella Diocesi.

XXIV. Questo regolamento si osserva tra noi esattamente.

XXV. Il rinnovare sù tutti i Punti notati in quest' Articolo le leggi antiche e moderne della Chiesa sarà ben fatto; e singolarmente lo stabilire senza eccezione l' osservanza della regola fissata già dall' Apostolo: *Nemo militans Deo implicet se negotiis saecularibus*.

XXVI. Le Collegiate che esistono ò in Città, ò in alcune Terre grosse della Diocesi, hanno i loro buonissimi fini, e la loro grande utilità. Hanno in primo luogo il peso dell' Orazione pubblica, ò sia dell' Ufizio Divino col quale i Sacerdoti intercedono dinanzi a Dio per li bisogni e spirituali e temporali del Popolo, e dello Stato: oggetto di somma importanza, oggetto avuto in mira da più Fondatori, le volontà dei quali sono certamente da rispettarsi, sopra di che è da vedersi il celebre trattato *De la Priere Publique dell' Abate Duguet*.

In secondo luogo i Sacerdoti di tali Collegiate servono il Popolo nei Confessionarj, e nella direzione dell'anime, e colla predicazione della parola.

Ed è da notarsi che non tutti i Sacerdoti forniti altronde di virtù e di scienza sono buoni a servire ò da Cappellani Curati, ò da Parochi, chi per non avere sanità assai forte, chi per mancare di un certo coraggio ec., e dall' altro canto le incumbenze di Canonico lasciando tempo e comodo di avanzarsi nelle Scienze oltre la mediocrità, ne viene che si hanno e possono sempre aversi in tali Corpi dei Soggetti di capacità maggiore, capaci di promuovere il bene delle anime, e colla voce, e colla penna.

Aggiungo di più che questa Società di Sacerdoti stando sotto la ispezione di un Capo particolare, ogni volta che questo sia esemplare nella condotta, e zelante, sono più esatti, e in migliore disciplina. Per la qual cosa i Santi Vescovi animati di maggiore zelo per la riforma del costume Ecclesiastico, ebbero sempre per principio certo d'istituire simili Corpi a vantaggio delle loro Chiese: testimone

quello che fece S. Carlo Borromeo nella fondazione degli Oblati ec. Così fosse egli possibile di ridurre le nostre Collegiate a quel sistema di vita comune, che in certi Secoli fù tanto in voga!

Nella Diocesi Fiorentina avvi in primo luogo la Collegiata di S. Lorenzo, e il numero di quei Canonici non è certamente inutile (oltre il servizio del Coro) per l'assistenza di quella, forse troppo ampia Parrocchia, e per i Confessorati delle Monache, dei Conservatorj ec.

In secondo luogo, avvi la Collegiata d'Empoli, e questa a gloria di Dio debbo dire è servita da un Clero esemplare, attivo, che fà un gran bene, non solo per quella grossa Terra, ma anche per le Parrocchie adiacenti assai popolate, dalle quali gran parte concorre a quella Collegiata nei dì festivi per le Istruzioni, Sacramenti ec.

In terzo luogo, la Collegiata di Castel Fiorentino, e questa pure ha un numero di Canonici che servono quella grossa Parrocchia, e sono di grande aiuto ai Popoli circonvicini, essendovi in detta Collegiata degli uomini di eccellente condotta, e di non ordinario sapere, e un Proposto dotto e zelante.

Quarto finalmente, la Collegiata di S. Casciano con una Parrocchia di mille cinquecento e più anime, e con altre Parrocchie attorno dove è un solo Prete, onde quei Sacerdoti possono essere sempre di molta utilità pel servigio spirituale.

Si potrà rendere più utili queste Collegiate, fissando una regola da tenersi nella collazione delle Prebende ò tutte ò quasi tutte di Regio Padronato. Si dica che in Empoli, Castel Fiorentino, e S. Casciano tre Prebende saranno conferite in concorso; la prima per un Canonico che insegni le Belle Lettere; la seconda per un Maestro di Geometria, e Filosofia, la terza per un Lettore di Dommatica, e di Morale. Sarà così dato ai poveri Cherici di quei Paesi un aiuto di cui mancano, non potendo per le angustie domestiche portarsi a studiare alla Capitale, ò in Seminario.

Osservo finalmente, che la diminuzione omai considerabile dei Corpi Regolari viene a rendere più necessaria la conservazione, e

il ravvivamento di questi Corpi Ecclesiastici, che soli possono supplire a molte parti del servizio delle anime, nel quale erano molto occupati i Regolari.

XXVII. Nel Culto della Religione si può peccare anche per eccesso, ma quando questo eccesso non ha nulla di contrario alla giustizia, e al buon costume, sembra che questo sia più tollerabile che il difetto: perocchè la Carità e lo spirito di Religione con cui questo Culto si rende, non solo lo rende lecito, ma lo santifica. E Iddio medesimo con quello che ordinò rispetto alla formazione del Tabernacolo, e colla approvazione data a quanto Salomone fece e profuse nella edificazione e ornato del Tempio, ci fece conoscere come può a lui esser grata la magnificenza nel Culto esterno, quando proceda da un cuore pieno di riconoscenza, e che vuole impiegare in onore di Dio una parte di quello che ha ricevuto dalla sua benefica mano.

Per le Cure di Campagna, se qualche maniera di lusso si usava per lo passato, proveniva dalle Compagnie, Centurie ec.,

Si potranno senza veruno scapito della pietà sopprimere le Musiche.

Sarà anche lodevole la separazione degli uomini dalle donne secondo l'antico uso, osservato tuttora in non poche Parrocchie di questa Diogesi.

La distribuzione delle Messe è ordinata per tutte le Chiese, ma non sempre osservata, e se ne può rinnovare l'ordine.

XXVIII. Le Reliquie si esaminano a una per una in occasione di visita, e rigettansi le dubbie, ò non esattamente autenticate, come pure si visitano le Immagini, e i quadri dei Santi.

Per le pitture all'Altare maggiore mi ricordo di aver letto esservi state fin *ab antiquo* delle Chiese, dove tutto il *Sancta Sanctorum* era dipinto di figure, e di Storie Sacre.

XXIX. Per la Comunione dei Santi ella è l'unione di tutti i Fedeli in un solo mistico Corpo, di cui è Capo Gesù Cristo. I vincoli interiori di quest'unione sono la partecipazione del medesimo

Spirito, la dependenza dal Capo invisibile Gesù Cristo, la comunicazione delle Grazie; i vincoli esteriori sono la professione della stessa Fede e della stessa Speranza, la partecipazione degli stessi Sacramenti, la dependenza dall'istesso Capo visibile, che è il Romano Pontefice. Per questa Comunione i Fedeli che sono in terra hanno unione, primo con quelli del Cielo, perchè questi sono onorati da quelli che ricorrono alla loro intercessione, e i Santi del Cielo con le loro preghiere presso Dio impetrano ai Fedeli viventi sulla Terra gli aiuti, e le Grazie Divine.

In secondo luogo questa Comunione unisce i Fedeli viventi con quelli che stanno nel Purgatorio per mezzo dei Sacrifizj, delle Orazioni ec. Sopra di che mi giova di osservare, che non ha fondamento quello che talora si è sentito dalla bocca di qualcheduno, che avrebbe voluto far valere questa Comunione a supplire agli Obblighi di Messe, e Suffragj ordinati dai Testatori; la qual dottrina veramente (lo ripeto) non ha alcun solido fondamento: conciosiachè questa Comunione dei Fedeli viventi con li Defonti viene piuttosto a raccomandare la satisfazione di tali pesi, nella quale si adempie un debito proveniente dalla stessa Comunione senza parlare del dovere di giustizia rispetto alle ultime volontà, le quali sono state sempre nella Chiesa religiosamente osservate.

La Comunione fra i Fedeli viventi stà in questo che tutti hanno parte ai Sagrifizj, alle buone opere, alle grazie, alla Fede della Chiesa, e le buone opere di ciascun membro, e le grazie che questo riceve sono utili a tutti gli altri. *Aug. de Bapt. III. 17. Tract. 32. in Io.*

XXX. XXXI. Per quello che ho potuto conoscere, e da per me, e per mezzo delle relazioni, che mi sono procurate dello stato di questa Diocesi avevo motivo di lusingarmi, che dopo le pensioni conferite per beneficenza di S. A. R. nel 1782. e 1783. e dopo le disposizioni date dal R. Sovrano per le Cure di Padronato ò Ecclesiastico, ò Laicale, i Parochi anche più poveri fossero sufficientemente provveduti. Vi è adesso da calcolare quello che possono avere perduto nella soppressione delle Compagnie, Opere, Centurie ec. dalle

quali ricavavano i Parochi molti aiuti per le spese di cera, olio della lampana ec.

Mi farò quì lecito di osservare che le oblazioni volontarie furono nella Chiesa il primo fondo, e il primo capitale, tanto per la sussistenza dei Ministri Ecclesiastici, come per i bisogni delle Chiese medesime, e per quanto mi pare questa maniera di sussistenza, e di aiuto sembra molto adattata a conservare tra i Ministri ed il Popolo quella corrispondenza di Carità che anima il ministero, dando (come dice l'Apostolo) il Ministro di Cristo le cose spirituali, delle quali è dispensatore, e ricevendo dal Popolo il temporale. Parlo sempre delle oblazioni puramente volontarie, e la ragione, e l'esperienza ha fatto vedere, che ad un Paroco dabbene, zelante, attivo, e che sia veramente l'uomo di Dio, e del Popolo, e ne abbia a cuore tutto il bene (come è detto nei Num. XXXII. XXXIII.) non è mai mancato nulla del necessario per la sussistenza temporale mediante la riconoscente amorosa assistenza dei Popoli. A voler poi provvedere con fondi stabili, e fisse entrate alla pienezza delle Congrue, mantenimento di fabbriche Parrocchiali ec., non so qual Patrimonio, anche vasto, possa essere sufficiente.

XXXIV. Questo si fà nella Diogesi, e vi si fanno andare anco i Cherici.

XXXV. Sono fissate assai strettamente nei nostri Sinodi le cause per cui un Paroco possa assentarsi dalla sua Cura nei dì festivi.

XXXVI. Dei Canonicati e Benefizj ricchi di Prebenda non sò se ve ne sia di libera Collazione. I grossi Benefizj e Canonicati sono tutti, ò quasi tutti di Padronato privato.

XXXVII. Sopra l'ornato delle Chiese ho detto qualche cosa al Num. XXVII. Si può aggiungere, che una vera magnificenza si vede usata ne' Sacri Templi fino dal quarto Secolo; sopra di che può vedersi Eusebio, e Socrate in molti luoghi delle loro Storie, Du-Fresne nella Costantinopoli Cristiana ec. ec. Quanto poi a lasciare un solo Altare nelle Parrocchie di Campagna, chieggo perdono se dirò di non vedere alcuno assai grave motivo per fare una

tal mutazione; imperocchè quanto alla irriverenza ſol materiale che può venire dal celebrarſi talora due Meſſe inſieme ad Altari ò rimoti l'uno dall'altro od oppoſti, onde chi aſcolta l'una volti le ſpalle all'altra, può il Paroco con gran facilità impedire in più modi tale irriverenza. Dall'altro canto la novità e ſpecialmente queſta è odioſa al Popolo, nè ſi può eſeguire ſenza guaſtare la ſimetria delle Chieſe, nè ſenza un mancamento di riſpetto verſo un oggetto degno di ogni riguardo, perchè conſacrato e ſantificato colla oblazione del Corpo e del Sangue di Gesù Criſto, conſacrato a Dio colle Orazioni, Unzioni Sacre, e Riti della Chieſa, e decorato dalle Reliquie dei Santi. *Quod neque contra Fidem, neque contra bonos mores eſſe convincitur, indifferenter eſt habendum, & propter eorum inter quos vivitur ſocietatem ſervandum eſt*. Dice S. Agoſtino Epiſt. *ad Ianuar.* 54. Num. 2. Della pluralità degli Altari in una medeſima Chieſa ne abbiam documenti fino da primi Secoli in S. Ambrogio Epiſt. *ad Soror.*, e S. Gregorio ſcrivendo a Palladio parla di una Baſilica che avea tredici Altari, dei quali quattro non ancor conſacrati, e pei quali affinchè poteſſero conſacrarſi, il S. Pontefice manda allo ſteſſo Palladio delle Reliquie. Ma di più tutta la Chieſa Occidentale da molti Secoli è nel poſſeſſo, e nell'uſo di queſta pluralità, e S. Agoſtino ſtabiliſce per regola generale che *in iis rebus de quibus nihil certi ſtatuit Scriptura Divina, mos populi Dei, vel inſtituta majorum pro lege tenenda ſunt. Epiſt.* 36. *alias* 86. Num. 2., La qual regola egli applica a coſe anche più gravi di queſta di cui parliamo. Sò che i Greci ſono ſtati più tenaci nell'uſo di un ſolo Altare, ma aveano ed hanno dei piccoli Oratorj, ò ſia Cappellette appoggiate alle mura della Chieſa, e talora aventi comunicazione colla medeſima Chieſa.

Quando e i Veſcovi, e i Parochi iſtruiſcano eſattamente, e rettamente il Popolo ſopra il Culto dovuto alle Immagini Sacre ſecondo la Dottrina Cattolica, non potrà fare gran differenza che dette Immagini ſiano tenute ò coperte ò ſcoperte. *Con. Trid. ſeſs.* 25. *de Invoc. Sanctor.*

La proibizione delle queſtue nelle Chieſe per quanto è a mia notizia, ſi oſſerva puntualmente, e non ſarebbe gran coſa, che di cin-

quecento e più Cure di questa Diocesi in una ò in due fosse avvenuta qualche trasgressione accidentale, e questa è stata subito corretta.

Intorno al numero dei lumi nell'Esposizione del Santissimo Sacramento penso che le Cure di Campagna non saranno in grado di eccedere. Rispetto poi ad una Capitale come Firenze parrà duro che si voglia fissare una scarsa misura per cosa, che riguarda direttamente la divozione e la pietà verso il Divinissimo Sacramento.

XXXVIII. Si può fissare il numero delle Feste da celebrarsi in ciascuna Chiesa della Città. Per lo più in tali Feste vi è qualche discorso ò lettura di libro spirituale, ed è poi stile costantemente osservato in questa Diocesi, che quando si dà licenza di fare l'Esposizione del Sacramento pei dì festivi, si aggiunga nella stessa licenza che non siano mai intermesse le funzioni Parrocchiali, spiegazione del Vangelo, e Catechismo.

Delle Processioni ho cercato di levare quelle che uscendo fuori dei limiti della Parrocchia, espongono per la necessità della refezione al pericolo dei pranzi ec., e sopra ciò d'intelligenza coi Parrochi si potrà mettere un ordine fisso sopra tal punto. Non è però da tacersi, che di queste Processioni abbiamo la costumanza nel Popolo Cristiano provata fino dal principio della pace della Chiesa, e da quello che si ha nell'Ordine Romano presso il Mabillon (*Musaei Ital. Tom.* 2.) e nel Serario nel suo Trattato *de Procesf.* Si può vedere come le ragioni per cui si usano adesso le Processioni sono le stesse nè più nè meno che quelle per cui si usarono nei primi Secoli secondo le testimonianze dei Padri, e degli Scrittori Ecclesiastici.

XXXIX. Se fosse possibile che le Funzioni Parrocchiali si facesser due volte, una dal Paroco, l'altra dal Cappellano nella stessa mattina a ore diverse, dovrebbero farsi certamente, ma vuolsi considerare che in una Parrocchia numerosa di Popolo come sono quelle che hanno un Cappellano Curato, vi è sempre buon numero di persone da confessare, alle quali e il Paroco, e il Cappellano non possono negarsi, e queste nella campagna non possono sentirsi, se non nei giorni festivi.

XXXX. Questa regola si osserva nella Diocesi.

XXXXI. XXXXIX. In tutti questi punti si tratta di quello che sia da farsi nelle Parrocchie le Feste, e sù tal proposito dirò solamente che non sò se sarà possibile di fare tutto quello che è quì notato, quantunque tutto sia buono, nè se le forze di un Paroco possano reggere a tutto, e nemmeno se potrà aver tempo di far tutto dovendo nella stessa Festa ascoltare le Confessioni, come si è detto di sopra, e varj buoni Parochi che ho consultato in tal proposito mi hanno fatto la stessa difficoltà. Si potrà, credo io, dividere le materie d' Istruzione, destinando per esempio una Domenica d' ogni mese per fare il Catechismo ai grandi sopra la S. Messa, lasciando le altre per la continuazione delle materie che il Paroco ha tra le mani. Aggiungerò che sarà bene, che quelli i quali vogliono comunicarsi lo facciano alla Messa del Paroco che avranno ascoltata, ma per molte circostanze diverse può e dee accadere, che sia necessario di comunicare anche fuori della Messa.

L. Stimerò molto ben fatto che anche le Prediche nelle Città siano buone istruzioni, non iscompagnate da quella eloquenza che consiste non nelle parole ma nella sostanza delle cose, e nella maniera propria di dirle. Quanto a Panegirici dei Santi abbiamo l'esempio dei Padri della Chiesa i più illustri e dotti, i quali credettero molto utile il porre dinanzi agli occhj del Popolo gli esempj grandi di virtù, e di perfezione di quei santi uomini, dei quali fù e sarà in ogni tempo feconda la Chiesa di Gesù Cristo, la quale (come ognun sà) anche per questo motivo ha l' attributo, e il carattere di *Santa*. Seguendo l' orme dei Padri, i Panegirici avranno due parti. Nell' una le laudi del Santo, nell' altra l' applicazione, e la morale istruttiva, e non mancano trà gl' Italiani dei predicatori che seguano questo stile.

LI. La costante regola della Chiesa si fu di celebrare la memoria dei Martiri il preciso giorno della loro morte. Veggasi tra gli altri S. Cipriano Epist. 34. e S. Gregorio di Tours *de Mirac. Mart. lib.* 1. *cap.* 29. Cadendo adunque la morte del Martire in Domenica,

ſe ne faceva la feſta in Domenica; e quindi la conſuetudine praticata riſpetto ai Martiri, l'ha praticata, e la pratica la Chieſa riſpetto agli altri Santi.

LII. LIII. E' obbligo certamente, e de' Veſcovi, e de' Parochi d'illuminare i Fedeli ſopra tutte le parti della Dottrina della Chieſa e ſi procura di farlo quanto ſi può. Aggiungo che i Parochi particolarmente nelle Campagne debbono aver cura della educazione, e iſtruzione dei ragazzi, e della gioventù, inſegnando loro leggere, ſcrivere, ed anco un poco di Canto Eccleſiaſtico, e non mancano dei buoni Parochi che lo fanno con frutto.

LIV. Per ſervizio della Dioceſi Fiorentina avendo la beneficenza di S. A. R. diſpoſto che ſi ſtampino le *Inſtitutiones Catholicae* del Pouget, che ſono il Catechiſmo di Monſignor Colbert tradotto in Latino, e arricchito di molte note, e di copioſa erudizione Eccleſiaſtica, e che ſe ne doni una copia a ciaſcun Paroco, io tengo che un Paſtore d'anime, che abbia ſtudiato bene queſto libro, ſaprà bene la ſua Religione, e la Dottrina della Chieſa, e ſarà in iſtato d'inſegnarla agli altri.

Per il Popolo ho dato principio a ſtampare il mio Catechiſmo e ho cominciato dai Sagramenti, perchè di queſti ho parlato in tutto queſt'anno; e dopo queſti verrà la ſpoſizione del Simbolo, e quella del Decalogo, lavoro fatto già da molti anni. Si prepara ancora una Concordia Evangelica in due Tomi in duodecimo, con note letterali, e morali.

Vi è una Traduzione del Mezenguy in quattro piccoli Tomi ſtampa di Venezia, che potrebbe farſi riſtampare.

Bramerei una Traduzione dell' Enchiridio, ò ſia Manuale di S. Agoſtino, come pure del ſuo libro *de Catechizandis rudibus*.

Il Libro della Devozione regolata del Muratori.

Gli Obblighi del Criſtiano.

Il Catechiſmo del Concilio.

La doppia raccolta delle Vite dei Santi del Padre Maſſini, e i coſtumi dei Criſtiani ec. del Fleury.

Tali sono i libri che proporrei per adesso, aggiungendo che nell' abbondanza in cui siamo di buoni libri, sono di parere che vadano scelti da mettere nelle mani del Popolo quelli che siano per ogni parte esenti da qualunque critica.

LV. Degli Altari delle Chiese di Monache penso quello che ho detto di quelli nelle altre Chiese. I Confessori dei Monasteri fanno tutte le Feste il Catechismo. Rispetto alle Prediche, ò sia Istruzioni della Quaresima, e dell' Avvento è stato sempre costume nella Chiesa di preparare i Fedeli con la Divina parola a celebrare coi sentimenti convenienti di pietà li due grandissimi Misteri dell' Incarnazione del Verbo di Dio, e della Morte e Resurrezione del Salvatore, e non pare che siano da escludersi da tal pio costume le Monache.

LVI. I Regolari nello stato loro presente sono aiuti dei Parochi, e in una Capitale com' è Firenze sono aiuti troppo necessarj, non essendo quì possibile per la maggior parte dei Curati, che anche coll' aiuto di due ò tre Cappellani servano tutto il loro Popolo, per le Istruzioni, Confessioni, assistenza ai malati ec. Posto ciò non veggo motivo di cambiare il sistema delle loro Chiese, essendo essi, come è dovere, dependenti in tutto dai Vescovi per la Confessione, predicazione ec. Quando ho potuto aver dubbio sopra la capacità, ò buona dottrina di qualche Regolare ho chiesto di vedere gli scritti, e son restato soddisfatto.

LVII. Dei Conventi di Regolari non mi pare di averne degli inutili; come altra volta potei rappresentare passandoli a uno a uno in rivista. Il numero poi dei soggetti da stabilirsi per ciaschedun Convento non si può fissare, se non saputi gli assegnamenti che hanno per vivere.

Mi pare che in ridurre ogni Convento a far casa da se sarebbe lo stesso che annientarli tutti. Questi Corpi non può negarsi che abbiano renduto utile servizio alla Chiesa, nè che abbiano prodotti uomini di gran merito col sistema tenuto finora; ed è certo che la dependenza dei Superiori locali dal Provinciale, e di questo dal Generale contribuisce a mantener l' ordine e l' osservanza, e ad aiu-

tare e sostenere le case particolari, particolarmente mediante la comunicazione di tutte le parti del Corpo l'una coll'altra quanto ai soggetti; per la qual comunicazione le case particolari trovano uomini capaci di governare, e dirigere gli studj.

Per li Confessorati di Monache si procura di servirsi dei Preti Secolari fino che se ne hanno; ma in comparazione di Preti ò giovani, ò non molto adattati ò portati a tal ministero, che esige, oltre il sapere, pazienza e gravità di costumi, non si può non preferire dei Regolari di provata capacità e saviezza.

Sarà utile che i Vescovi visitino le case dei Regolari, particolarmente quelle nelle quali vi sia lo studio, per informarsi della Dottrina che ivi si insegna.

Sarà ancor bene lo stabilire che i Frati non vadano fuori soli, e molto più che non pernottino in case di Secolari per villeggiature od altro motivo.

RISPOSTA

Del Vescovo di Colle.

ALTEZZA REALE.

DOvendo io per ragione del mio Sacro Ministero avere tutta la premura, che l' esercizio della nostra Santa Religione sia purgato da tutti gli abusi, e pregiudizj, e da tutto ciò, che impedisce, che la medesima venga ricondotta alla sua vera, e giusta perfezione, semplicità, e splendore, tanto più mi renderei reo al cospetto di Dio, e degli Uomini se mancassi a questo mio primo, e principale dovere ora, che vi vengo animato con tanto zelo dalle religiosissime premure, e incitamenti di VOSTRA ALTEZZA REALE, le quali cure, e suoi pij desiderj si è degnata manifestarci per Lettera del Conte Vincenzio degli Alberti suo intimo Consigliere di Stato in data del 26. dello scorso Gennaro diretta a tutti i Vescovi di Toscana, colla quale ha passato ai medesimi un esemplare di varj Punti di Vedute, e Massime delle cose, che le sono parute necessarie farsi per ottenere a poco a poco questo tanto desiderato intento.

E giacchè V. A. R. ha avuto la degnazione prima di dare ulteriori Ordini in queste materie, di consultare confidentemente noi Vescovi suoi umilissimi Sudditi, affinchè con i nostri pareri facilitassimo l' esecuzione di queste sue sante Vedute, e di ordinare, che dopo averle prese in considerazione con tutta la maturità, e il commodo, le rimandassimo direttamente a V. A. R. dentro il termine di sei mesi fino al dì 31. dello stante Luglio, con dire sopra ogni Punto alla medesima il nostro sentimento; in esecuzione pertanto di sì giusti veneratissimi comandamenti, ho l' onore di rimettere

nelle sue Reali Mani l'esemplare quì annesso dei ridetti Punti con quelle riflessioni, che ho creduto dovervi fare, e umili miei, ma sinceri sentimenti, in vista del bene della Chiesa, del vantaggio spirituale dei Popoli a me affidati, e del ristabilimento della venerabile antica Disciplina, e del ravvivamento della sana, e soda Dottrina.

Io non farò altro adesso che far voti al Signore, perchè dia a tutti noi un sentimento uniforme, un medesimo spirito, e una medesima voce, affinchè sempre sia glorificato Iddio in tutte le cose, e per la prosperità spirituale, e temporale di un Principe sì Pio qual'è V. A. R., e di tutta la sua Reale Famiglia, mentre inchinato al Regio Trono mi glorio di essere

Di V. A. R.

Colle 3. Luglio 1786.

Umilissimo Servo, e Suddito
NICCOLÒ VESCOVO DI COLLE

Omesso ciò, che sensatamente si dice nei Punti primo, e secondo dell' annesso veneratissimo esemplare, ho l' onore di trasmettere a V. A. R. le mie umili riflessioni, e il mio debole sentimento sù i seguenti Punti.

III. Per la proposizione da farsi rapporto al sistema da tenersi nell'adunare il Sinodo, io non sò che approvare pienamente quello, che si dice nel Punto precedente, e vale a dire, che si convochino al Sinodo tutti i Parrochi, e che distesi i Punti, che V. A. R. si è compiaciuta proporci, e quelli dei quali, dopo sentito il parere dei Vescovi, si degnerà insinuarci, che se ne fissi la regola, e l' osservanza, e parimente le altre materie spettanti all' amministrazione dei Sacramenti, e alle disposizioni necessarie per degnamente riceverli secondo la sana Dottrina della Chiesa ec. si trasmettino ai Pievani, e Vicarj Foranei della Diocesi, intimando ai medesimi di radunarsi Piviere per Piviere in Congregazione una, ò più volte,

e che esaminati detti Punti, e dette materie d' unanime consenso, e raccolti i pareri di tutti colla formula *placet nobis*, deputino uno, ò due Ecclesiastici di probità, e di dottrina tra il loro numero, i quali intervenghino al Sinodo in nome di tutto il Piviere.

Sarà bene però, che questi Sinodi non si celebrino con quella pompa, e solennità, che prescrive il Pontificale Romano, ma si potrà soltanto fissare, che il Vescovo stampi la sua Indizione per il Sinodo con raccomandare ai Popoli le solite orazioni per l' ajuto, e il lume necessario da ottenersi da Dio in un affare sì importante, e che la mattina del Sinodo si celebri dal Vescovo la Messa dello Spirito Santo, si faccia dal medesimo, ò da altro Ecclesiastico da lui deputato la sacra allocuzione ai Convocati, si recitino le solite preci, e sentiti i pareri dei respettivi Deputati si proceda alla pubblicazione dei Decreti, e altro ec.

IV. Essendo io persuasissimo della necessità di riformare tanto il Breviario, che il Messale Romano, proporrei di adottare per la mia Diocesi la Riforma, che ne ha fatta il Vescovo di Pistoja e Prato, e prevalermi per stamparsi quà in Colle dei Libri degli Uffizj nuovi fatti stampare dal medesimo per la sua Diocesi in Pistoja.

Ma perchè il leggere nell' Uffizio tutta intiera la Scrittura dentro l' anno potrebbe portare della troppo lunghezza, e dall' altra parte prescrivendosi, che ciascun Prete dovesse avere indispensabilmente appresso di sè la Sacra Scrittura, e leggerla continuamente si otterrebbe il medesimo fine, che questo cioè fosse il familiare libro degli Ecclesiastici, onde sarei di sentimento dovèrsi soltanto fissare, che eccettuate alcune solennità, non s' interrompesse mai la Scrittura nell' Uffizio, e che sempre si leggesse secondo quello, che giorno per giorno corre nel Breviario Romano, di qualunque Santo ricorresse la Festa.

Non sarà se non che cosa ottima il restringere la frequenza dei giuramenti, e ridurli a pochissimi, e ai più necessarj.

Ed io sarei di parere, che il Principe ne esigesse per altro uno dai novelli Vescovi, e che si riformasse quello, che detti Vescovi

fanno a Roma in occafione della loro Confacrazione, quando V. A. R. non credeffe anche di comandare, che per l' avvenire i nuovi Vefcovi fi doveffero confacrare dal Metropolitano di ciafcuna Provincia della Tofcana per minorare così le gravi fpefe, che neceffariamente debbono fare in Roma i nuovi Vefcovi, e impedire, che non efchino dallo Stato tante fomme di denaro in quefta occafione, e allora il detto riformato giuramento fi faceffe dai refpettivi Ordinandi Vefcovi nelle mani del Metropolitano Confacrante, e l'altro nelle mani di V. A. R., ò di un fuo Regio Deputato.

Debbono tutti i Vefcovi riconofcere, e confeffare nel Papa per diritto divino un Primato di onore, e di giurifdizione infieme, a forma per altro dei Sacrofanti Canoni della Chiefa, e dei fuoi venerabili Concilj, onde debbono comunicare col medefimo come il primo tra i Vefcovi, e il Capo Minifteriale della Chiefa, far parte al medefimo delle cofe più importanti delle loro Diocefi, chiedere il di lui configlio nelle ricorrenti occafioni ec., ma non par poi neceffario che debbano i medefimi indifpenfabilmente, per non reftare fpergiuri, mandare a Roma ogni tre anni la Relazione delle loro Chiefe, e Diocefi, quindi farei di fentimento, che fi doveffero liberare i Vefcovi da queft' obbligo, e togliere dal ridetto giuramento la folenne promeffa, che ivi fe ne fà.

Avendo il Concilio di Trento alla Seffione 22. *de Sacrificio Miffae* comandato a tutti i Paftori, e Curati d'anime, che frequentemente fpieghino, ed efponghino al Popolo tra la celebrazione della Meffa quelle cofe, che in detta Meffa fi leggono, e foprattutto il Miftero del detto Sacrifizio, non parrebbe convenire, che generalmente fi amminiftraffero tutti i Sacramenti in lingua volgare, ma che s'infinuaffe ai Parochi che qualunque volta debbono amminiftrare il Sacramento del Battefimo, del Matrimonio, e dell'Olio Santo faceffero una breve, ma fugofa fpiegazione dei riti e ceremonie prefcritte da S. Chiefa per i detti Sacramenti, e che ne proferiffero in volgare foltanto la forma, e così uno fi difpenferebbe dal dovere tradurre tutti i Rituali in lingua noftrana e farne con grave fpefa una generale riftampa.

A forma delle veglianti Leggi per le Cure di data di Popolo da quì in avanti, rimanendo fermo l'Ordine dell'affiffazione degli Editti da farfi dai refpettivi Cancellieri della Comunità per prefentarfi dai Concorrenti le folite fuppliche a V. A. R., e fatta la fcelta degli ammeffi, faranno i medefimi efaminati, e gli efami uniti ai neceffarj requifiti faranno trafmeffi a V. A. R., e V. A. R. in cui rifiede radicalmente il diritto di nominare, deverrà alla nomina del prefcelto, fenza che quefto debba fottoporfi al partito del Popolo, il quale per ordine Sovrano farà per l'avvenire efclufo dal partitare i Concorrenti alle Cure di Popolo.

V. Oggimai, almeno per chi non vuol chiudere oftinatamente gli occhj al lume della più chiara verità, è cofa provata ed evidente, che ciafcun Vefcovo nella fua Diocefi ha ricevuto originariamente da Dio il diritto, e il potere di governare la fua Chiefa fecondo le regole, e i Canoni indipendentemente dal Papa, quindi il Vefcovo nella fua Diocefi alla tefta del fuo Clero è giudice naturale della Fede, e delle materie riguardanti la Difciplina Ecclefiaftica, che però farà cofa utiliffima, che i Vefcovi protetti fpecialmente dal loro Sovrano, ch'è il difenfore dei Canoni, rivendichino a fe quei diritti ftati loro ufurpati dalla Corte di Roma.

Io dunque perfuafiffimo di quefte verità più che di buon animo proporrò nel Sinodo il progetto di quefta sì giufta rivendicazione, e fpecialmente il diritto fulle Difpenfe nominate in quefto V. punto.

Mi fi permetta quì domandare rifpettofamente cofa fi fia voluto dire nella enumerazione delle dette Difpenfe, quando nell'individuare quella per l'ufo della parrucca fi è aggiunto; *che potrebbe meglio abolirfi*, fe quel *potrebbe abolirfi* fi riferifce alla Difpenfa, ò all'ufo. Che fe fi referifce alla Difpenfa, a me parrebbe conveniente che quefta Difpenfa fi doveffe chiedere al Vefcovo da ciafcuno Ecclefiaftico, perchè almeno il detto Vefcovo foffe giudice del giufto motivo di farne ufo; che fe poi fi riferifce all'ufo, mi fembrerebbe un poco duro il doverlo abolire affatto in certi cafi fpecialmente di un vero bifogno, come di calvedine, d'infermità, e altro danno notabile, rimettendomi per altro ad ogni più favio giudizio.

Rispetto alle Dispense Matrimoniali io sarei di sentimento, che dai Vescovi della Toscana si proponessero nel Sinodo le sapientissime normali Leggi sù questo proposito dell' Augusto Fratello di V. A R. e che concordemente si fissasse che i Vescovi *jure proprio*, richiedendolo il caso, accordassero *gratis* ai suoi Diocesani, senza attenderne la facoltà da Roma, le Dispense Matrimoniali dagli impedimenti canonici, che non son fondati sul diritto divino, ò naturale, avendo i Vescovi questa potestà derivata in loro per concessione espressa, ò tacita dei Principi secolari, nè dovendosi i medesimi prendere alcuna scrupolosa pena dell' obbligazioni, che credessero aver contratte in qualsivoglia modo colla Sede Pontificia, le quali obbligazioni, sebben confermate con giuramento non possono nè sussistere, nè aver alcun vigore, se non salvo il diritto del terzo, e in conseguenza salvo ancora il diritto del Principe.

Fermo pertanto, e illimitato l' impedimento della consanguità tra gli ascendenti, e discendenti nella linea retta, dal quale impedimento non si dipenserà mai in verun caso: si potrebbe fissare

1. Che tra i consanguinei nella linea laterale, eccettuati i primi due gradi, che sono il Fratello colla Sorella, il Fratello colla Figlia del Fratello, e della Sorella, e primi Cugini tra loro, ò questi siano procreati dalli stessi Genitori, ò che abbiano comune il Padre, ò la Madre soltanto, ò questa parentela proceda da legittimo Matrimonio, ò da copula illecita, dai quali impedimenti non si accorderà mai la dispensa secondo il prescritto del Concilio di Trento, se non rarissimamente, e per causa pubblica, e tra i gran Principi. Negli altri gradi inclusive fino al quarto, purchè il terzo grado non sia unito al secondo, si accordasse dai Vescovi per legittime cause la Dispensa.

2. Che l' istessa regola si osservasse riguardo all' affinità, e vale a dire, che nel primo, e secondo grado non si accordasse mai alcuna dispensa, se non ai gran Principi; ma che negli altri due per cause legittime si accordasse.

3. Che i Vescovi dispensassero *jure proprio* dagli impedimenti

occulti nati da delitto, senza cercarne la facoltà dalla Penitenzerìa di Roma, usando però la cautela d'implorare la detta dispensa dai Vescovi per mezzo del Paroco, ò del Confessore, taciutone sempre il nome del postulante, come si costumava di fare colla detta Penitenzerìa.

4. Che non si dispensasse nell'impedimento del *Ratto* finchè la Rapita sarà nelle mani del Rapitore, ma se messa in luogo sicuro acconsentirà la medesima liberamente a sposare il Rattore, si possa allora dispensare.

5. Che nemmeno si dispensasse nell'impedimento *Criminis*, come neppure nell'impedimento annesso agli Ordini Sacri, e alla Professione dei Voti Religiosi detto impedimento *Voti*.

6. Che facilmente si dispensasse nell'impedimento della *pubblica Onestà*; purchè sia cagionato dai soli Sponsali *de futuro*, ma non si dispensasse da quello originato dal Matrimonio rato, e non consumato, a riserva del 3., e 4. grado dai quali si potrà dispensare.

7. Si dispensasse agevolmente nell'impedimento della *Cognazione spirituale*. Il quale impedimento, in vece di abolirlo, si potrebbe piuttosto procurare che non si contraesse così facilmente, e indifferentemente da qualsivoglia persona coll'introdurre l'uso, che in avvenire i Padrini ad alzare al Sacro Fonte, ed a tenere alla Cresima specialmente nella Città, Terre murate, e Castella esser dovessero i soli Parrochi, ò i loro Coadiutori, e Cappellani, e solamente per i loro Parrocchiani, giacchè questi sono *ex officio* i loro Padri spirituali, e i più atti ad assisterli, e i più pratici ad istruirli.

Ma in qualunque maniera si fissasse sù questo punto, sarebbe bene di proibire a tutti i Compari di qualunque condizione si fossero il fare presenti, e regali in occasione di Battesimo, ò di Cresima alle puerpere, e loro famigliari, alle Ostetrici, ò ai tenuti a questi Sacramenti, e ai medesimi di riceverli, per torre così quell'anzietà specialmente nella povera gente, non sò quanto lodevole, di cercare persone commode, e ricche, le quali alzino al Sacro Fonte, e tenghino alla Cresima i loro figliuoli, e perchè molte volte la dif-

ficoltà di trovare questi facoltosi Padrini, ò lo aspettare i loro comodi son cagione, che vien differito oltre il dovere il Battesimo con pericolo che i Bambini muojno senza di esso, ò almeno battezzati a precipizio, e Dio sà da qual mano, e senza le Sacre Unzioni sì venerabili nella Chiesa di Gesù Cristo.

Per ovviare a molti inconvenienti, che nascono dalle promesse dei futuri Matrimonj chiamate sponsali sarebbe molto a proposito, che col consenso di V. A. R. si determinasse concordemente nei Sinodi, che in avvenire non avesse alcuna forza d' obbligo, e fosse nulla, e di nessuno effetto qualunque promessa di futuro Matrimonio sebbene fatta, e stipulata solennemente; e con giuramento, e quando anche ne fosse accaduta posteriormente defiorazione, e gravidanza, se detta promessa non venga dichiarata dal reciproco consenso dei contraenti alla presenza del Parroco, ò altra persona delegata dal detto Parroco, nella di cui Parrocchia, ò Distretto abiteranno gli sposi, e in presenza di due testimonj, e qualora gli sposi appartenghino a due diverse Parrocchie basterà, che detta promessa venga dichiarata in presenza di uno dei due Parochi.

E perchè oggimai è all' evidenza provato da irrefragabili monumenti dell' Istoria tanto Ecclesiastica, che Civile, esser sempre risieduto, e risiedere ancora nella Potestà secolare l' autorità suprema e il diritto di fare delle Leggi dirimenti il Matrimonio come contratto civile, e per conseguenza spettare anche alla medesima Potestà secolare il diritto di dispensare da queste Leggi, quando lo richieda la necessità, ò il ben pubblico, la salute dell' anime, ò la carità, sebbene dipoi anche la Chiesa abbia acquistata questa medesima autorità per concessione ò espressa, ò tacita dei Principi, sarei di sentimento, che per torre nei Vescovi ogni sospetto d' accettazione di persone, e ogni odiosità, si dovesse da tutti quelli, che volessero essere dispensati dai detti impedimenti nei gradi, e nel modo espresso di sopra, presentare prima una loro supplica a V. A. R., e che V. A. R. si degnasse rimettere la medesima per informazione ai Vescovi respettivi per il canale della Regia Segreteria di Stato, e che

informata la supplica, e sentiti i motivi, ò favorevoli, ò contrarj, si compiacesse fare intendere al Vescovo che dispensasse, oppure rescrivere *agli Ordini ec.*

Sarebbe parimente bene, che restassero aboliti i Matrimonj segreti detti di coscienza, e che i medesimi venissero soggetti come gli altri Matrimonj alle solite pubblicazioni, ò siano proclame, e a tutti gli altri obblighi ec.

Finalmente ogni volta, che le Comunità, ò i Corpi Civici stimeranno necessaria, ò conveniente al bisogno la dispensa dai cibi proibiti nella Quaresima in una Diocesi, non si debba ricorrere più a Roma per tal Dispensa come si costumava per il passato, ma che detti Corpi s'indirizzino per un tal motivo al Governo, e che il Governo esaminate le ragioni di una tale istanza, sentito chi occorre, e verificato il bisogno, si preghino i respettivi Vescovi, che in vigore della loro ordinaria autorità, e in nome della Chiesa concedino paternamente detta Dispensa.

VII. Siccome nella mia Diocesi non ho che il Seminario dei Chierici nella Città di Colle dove prescrivere un metodo uniforme di studj ecclesiastici, così ho pensato di adottare in esso per lo studio della Teologia Dommatica, primo, le Istituzioni Teologiche ad uso delle Scuole di Lione, e dipoi l'intiero corso Teologico parimente di Lione, e per la Teologia Morale, prescegliere quella del Professore Pietro Tamburini, libri tutti appoggiati alla dottrina di S. Agostino, la qual dottrina mi farò un dovere di esigere, che sia professata in tutte le sue parti da tutti quelli, che vorranno concorrere alle Cure, ò ottenere la facoltà di confessare.

VIII. E' cosa certa che secondo l'antica Disciplina non si ordinava mai alcun Prete se non si addiceva, e s'incardinava ad una Chiesa, e questa con Cura d'anime, ed è pur certo, che tali Preti così ordinati, addetti a queste Chiese, erano i più sperimentati, e dei quali si era provata la vocazione con un lungo esercizio, perchè erano stati nell'Ordine del Diaconato, e degli altri minori Ordini pel corso di più anni, e non si erano presentati all'Ordinazione se non chia-

mati, e prescelti dal Vescovo, la qual chiamata del Vescovo teneva luogo della voce del Cielo.

E il Concilio Calcedonense fece questa savia costituzione nel Canone VI. dove decretò: *Nullum absolute ordinari nec Praesbyterum, nec Diaconum, nec omnino aliquem eorum, qui sunt in Ordine Ecclesiastico nisi specialiter in Ecclesia Civitatis, vel Pagi, vel Martyrio, vel Monasterio is, qui ordinatur, designetur.*

E ultimamente il Concilio di Trento tenendo dietro alle vestigia del sopraddetto sesto Canone del Concilio Calcedonense stabilì: *Ut nullus in posterum ordinetur, qui illi Ecclesiae aut pio loco, pro cujus necessitate, aut utilitate assumitur, non adscribatur, ubi suis fungatur muneribus, nec incertis vagetur sedibus.*

Ma essendo stata anticamente diversa la distribuzione dei beni temporali della Chiesa per la sussistenza dei Cherici, erano questi dall' infimo grado al maggiore provveduti del necessario sostentamento a ragione del servizio, che prestavano alla Chiesa, onde non ambivano di salire a gradi maggiori per campare, come si costuma oggi giorno, che i Cherici almeno la maggior parte non ricavano dalla Chiesa il loro necessario mantenimento; se non quando son Sacerdoti e dicono la Messa.

I Seminarj, e le Accademie Ecclesiastiche qualora avessero entrate bastanti da mantenere in ogni Diocesi tanti Cherici, quanti potessero col tempo essere necessarj per coprire le Chiese Curate e le loro Cappellanie, per i Canonicati delle Cattedrali, e Manzionarj, Cantori, e Sagrestani delle medesime, potrebbero supplire al sopraddetto inconveniente, ma non avendo per ora questi Seminarj, e Accademie tali forze, sarebbe bene, che col sopprimere nelle Diocesi dei Conventi di Frati, e di Monache inutili, e superflui le rendite dei medesimi si assegnassero ai detti Seminarj, e Accademie, per il sopradetto utilissimo effetto. E in tanto fissarsi nei Sinodi, che generalmente, e ordinariamente non si promovessero da quì in avanti ai sacri Ordini, se non quei, che conviveranno, ò saranno convivuti per un certo corso d' anni nei ridetti Seminarj, e Accademie, e chiamati

particolarmente dal proprio Vescovo per la utilità, e necessità della sua Chiesa.

Se ad ogni vacanza dei Benefizj semplici, ò questi siano di Patronato Ecclesiastico, ò di Patronato Regio, ò Comunitativo, ò di Luoghi pij ec., e di libera Collazione, (qualora questi non diano la rendita di sessanta scudi l'anno,) si terranno i medesimi vacanti fino a che riuniti due, ò tre insieme non ammonteranno alla ridetta rendita di sessanta scudi annui, e così si renderanno Benefizj residenziali coll'unirli, e annessarli a qualche Chiesa Curata per ordinarvi un Cappellano, ò Coadiutore Curato; in questo modo, e con questo temperamento si ovvierà al disordine di ordinare per l'avvenire dei Sacerdoti oziosi; come pure si rimedierà al ridetto inconveniente se di radissimo si accorderà il potersi ordinare a titolo di patrimonio ancorchè sia proprio dell'Ordinando, e non fittizio, e libero da ogni aggravio, e della rendita libera di scudi sessanta l'anno, se non nel caso di una vera, e provata vocazione, della probità, e dottrina particolare dell'Ordinando, e in veduta dell'utilità della Chiesa.

Nella mia Diocesi non vi è l'uso di ordinare i Chierici a titolo del servizio della Chiesa, e non solo non dovrò riformare nella mia Cattedrale il minuto Clero dei ragazzi, che anzi sarei in necessità di proporre di ammettervi almeno numero quattro Cherici, per il servizio giornaliero, giacchè i Cherici del Seminario dovendo nei giorni feriali attendere allo studio, solo le Feste sono in grado di servire la Cattedrale suddetta, e ciò propongo perchè presentemente due, ò tre ragazzi secolari scarsissimamente pagati son quelli, che indecentemente servono la Chiesa maggiore nei dì feriali.

Ma alla Cattedrale mancano gli assegnamenti per dare un onesto onorario a questi Cherici, ch'io proporrei, onde supplico V. A. R., che si degni comandare, se lo crede opportuno, che siano assegnati a questi Cherici da prescieglierfi dal Vescovo dieci scudi l'anno per ciascheduno da questo Patrimonio Ecclesiastico.

Riguardo a quello, che con tanta saviezza s'insinua ai Vescovi di assicurarsi cioè e della vera vocazione, e della onestà della vita,

e talento, e dottrina in quei, che vorranno esser promossi ai Sacri Ordini, questo è un dovere sì indispensabile del loro Ministero, che si renderebbero rei di una gravissima mancanza se ne trascurassero l' esecuzione.

IX. X. XI. Sono questi Punti così ragionevoli, e giusti, che meritano di essere abbracciati in tutte le sue parti, e di proporsi nel Sinodo, per essere inviolabilmente osservati per quanto lo comporteranno le circostanze dei tempi, e dei luoghi.

XII. Sarà ottima cosa, che per l'avvenire non si accordino le dispense dall' età per salire al Sacerdozio, ò la dispensa dagl' Interstizi se non in qualche caso straordinario e di un vero bisogno di provvedere una Chiesa, dopo per altro di essersi assicurato della probità, e dottrina del promovendo.

XIII. Non sempre si potrà generalmente ottenere, specialmente nelle piccole Città, e Diocesi, ò sino a tanto, che non sarà proveduto in altra forma, che anche gli Ecclesiastici di dette Città, e Diocesi, ove non si sarà in grado di erigere delle Accademie, possino in un certo numero essere mantenuti dai Patrimonj Ecclesiastici in qualche estera Accademia, onde poi esigere dai medesimi l' aver continuato per tre anni almeno dopo la loro Ordinazione gli studj di Morale in queste Accademie per essere ammessi ai concorsi di Cure, Cappellanie Curate, Canonicati, e Benefizj ec. Ma non ostante sarà bene fissarsi nei Sinodi questa regola in generale.

Rispetto alle Cure, Cappellanie Curate, Canonicati, e Benefizj di Patronato privato, perchè venissero sempre scelti a quegli Benefizj gli Ecclesiastici più abili, e perchè nel tempo stesso vengano conservati nel loro diritto di presentazione quelli, che ne hanno il Giuspatronato, sarebbe bene stabilire, che alla vacanza di ciaschedun di questi Benefizj fosse intimato il concorso al vacante benefizio dal respettivo Ordinario del Luogo, e che al Proprietario del Giuspatronato fosse soltanto riservata la libera nomina di uno dei due Concorrenti Ecclesiastici, che averanno dato prove per mezzo dell' esame e necessarie informazioni di avere i necessarj requisiti per tali Ministeri, co-

me appunto si degna di costumare V. A. R. nei Benefizj di suo Regio Patronato.

XIV. Nella mia Diocesi già si è convenuto sopra l'aumento dell'elemosina della Messa, e si è fissata a forma della Benedettina a tredici crazie e un quattrino, assegnamento sufficiente per riguardo a questa Diocesi, e in occasione della soppressione delle vecchie Compagnie si son ridotti molti obblighi di Messe, e Uffizj, e trasmutati alcuni in opere più utili, coll'approvazione graziosa di V. A. R.

XV. Questo Punto essendo in tutto conforme alle Regole Canoniche, e all'antica, e venerabile Disciplina della Chiesa è cosa necessaria, che si abbracci, e se ne fissi l'inviolabile osservanza nei Sinodi; ad eccezione (come ivi s' insinua) dei Benefizj semplici di Patronato privato, sebbene anche riguardo a questi, usando tutta la convenienza coi Patroni, e per quanto lo comporteranno le circostanze, si procurerà di riformare l'abuso di possederne più d'uno, potendosi questi pure riunire per formarne uno da più, residenziale dell'annua rendita di sessanta scudi.

XVI. E' conforme i Canoni e la Disciplina Ecclesiastica il proibire le sostituzioni ai Canonicati, e Cappellanie delle Cattedrali, e Collegiate, e qualunque dispensa per sostituire anche nel caso d'impotenza, per malattia, ò grave età per le ragioni, che saviamente quivi si adducono, e colle condizioni, che vi si enunciano.

Ma dette sostituzioni sembrano però necessarie nel caso d' impotenza, ò grave età di un Parroco, perciocchè allora ne risente grave danno il bene spirituale del Popolo quando il suo Pastore non è più in grado di poterlo istruire, assistere nelle sue infermità, e prestargli tutto quel buon servizio, che gli deve. Che però in questi casi io sarei di parere che a tali Parrochi ridotti impotenti, e dei quali non sia più sperabile la guarigione, si dovesse accordare una onorata giubbilazione col dichiararli emeriti, coll'assegnarli dai Patrimonj Ecclesiastici un'annua decente pensione, con che renunziassero alla Cura, onde si dasse luogo al concorso alla medesima, e qualora detti Parrochi non avessero Congiunti da poterli ricevere in

Casa loro, si obbligassero i Frati a ricettarli nei loro Conventi, e dar loro l'alloggio *gratis*.

Sarebbe parimente bene, che si fissasse, che alla nomina dei Canonicati delle Cattedrali tanto di libera Collazione che di Patronato Regio, e Comunitativo, come pure di Patronato Ecclesiastico, e privato si preferissero generalmente quei Parochi, i quali avessero travagliato con lode almeno per dieci anni nelle loro Cure, e che per maggiore loro quiete, ed onesto riposo domandassero, ò concorressero a detti Canonicati.

XVIII. Lo stabilire in questa Diocesi un' Accademia Ecclesiastica la vedo cosa di difficile esecuzione sì per la difficoltà di trovare abili Direttori, e Maestri, che voglino stabilirsi per il servizio della medesima in questa piccola Città, come pure per la mancanza dei mezzi necessarj a erigere la decente fabbrica.

Il Seminario potrebbe supplire in qualche parte al difetto di detta Accademia in questa Diocesi, ma non può bastare per tutti gli studj da farsi necessariamente dagli Ecclesiastici, perchè mancante e di Libri, e di Lettori, e di entrate, sebbene mediante le provide cure di V. A. R. accresciuto di fabbrica, e di qualche rendita sia in grado presentemente di far comodo ai giovani Cherici degli studj minori, e dei principj almeno della Filosofia, e Teologia.

Che perciò io proporrei sopprimersi il Convento dei Domenicani di S. Gimignano come non necessario in quel Paese, ove vi è un altro Convento di Agostiniani situato nel confine del Paese, il quale per questo fa comodo alla gente di Campagna, e che s' incorporassero le rendite di questo soppresso Convento dei ridetti Domenicani al Patrimonio Ecclesiastico di Colle, e che con parte di dette rendite si formassero, ed erigessero dei posti gratuiti tanto per questo Seminario, quanto per mandare nelle Accademie delle vicine Città di Siena, e Pistoja dei Cherici di questa Diocesi di buona espettativa, di talento, e di probità da rendersi utili alla Chiesa.

Proporrei in oltre affine di accrescere maggiormente l' Entrate a questo Regio Patrimonio Ecclesiastico per gli occorrenti bisogni, che V. A. R. si facesse render conto da chi occorre cosa sia un certo Collegio Mainardi esistente in S. Gimignano, quali siano le di lui rendite, e i respettivi pesi, per incorporare pure, quando lo credessero opportuno, l' entrate di questo Collegio al ridetto Patrimonio Ecclesiastico, salvo l' adempimento dei pesi, ed oneri al medesimo annessi.

E in questa forma si potrebbe, se non in tutti i casi, almeno generalmente prescrivere che in questa Diocesi non si ammettesse alcuno al concorso delle Chiese Curate, sebbene di Patronato privato, se non avesse fatto gli studj maggiori ò nel Seminario ò nelle dette Accademie.

XIX. Il Convento dei Domenicani, che si crederà doversi sopprimere in S. Gimignano, sarà opportunissimo per fissarvi un ritiro per i Preti ec. per farvi a capo l' anno i Santi Esercizj spirituali.

XX. XXI. Questi due Punti son così giusti che meritano di essere abbracciati, e che se ne fissi l' osservanza, perchè in tutto conformi al vero spirito della Chiesa, ed utilissimi al servizio spirituale dei Popoli.

XXII. e XXIII. Gli Orarorj, e Cappelle private dentro le Case di Città, Terre murate, e Castella sarà bene che siano generalmente proibite, e che si abolischino quelle, che già vi esistono.

Crederei però, che si potessero eccettuare da questa generale determinazione, e privilegiarsi quei Sacerdoti, che resisi impotenti, per portarsi alla Chiesa, a celebrare la Messa, ò non potendola celebrare con tutte quelle ceremonie prescritte dalle Rubriche fossero per cagionare ammirazione nel Popolo, ai quali per questo, ò altri giusti motivi da conoscersi dall' Ordinario del luogo, si permettesse di erigersi in casa propria, e in luogo decente un Altare portatile per celebrarvi per loro spirituale consolazione la Messa, dichiarandosi per altro nel necessario Decreto da farsi a quest' effetto dal Vescovo, che non soddisfaranno al precetto di udire la Messa quei, che vi assisteranno nelle Feste dette intiere.

Riguardo poi agli Oratorj, e Chiese di Campagna, qualora queste non servano di comodo al Paroco per il miglior servizio del suo Popolo dovranno abolirsi, e profanarsi, come già in questa Diocesi si è fatto rispetto a molti Oratorj, ch' erano affatto indecenti, e rovinosi, e che non erano di alcun comodo nè al Paroco nè al Popolo, lasciando in piedi soltanto quelli, i quali situati in qualche lontananza dalla Cura, possono essere di comodo alla Parrocchia colle condizioni, che nel detto Punto si notano.

XXIV. Il Punto presente, usate le dovute cautele, e messo prudentemente in esecuzione in tutte le Chiese, torrà di mezzo molti inconvenienti, che pur troppo sono accaduti coll' ammettere indistintamente, e alla cieca alla celebrazione della Messa i Sacerdoti esteri.

XXV. Quello, che si dice in questo Punto per rapporto all' onestà della vita dei Chierici, è tutto conforme ai Canoni dei più celebri Concilj, e specialmente del Tridentino, e dei Concilj Provinciali tenuti dall' Arcivescovo di Milano S. Carlo; sarà dunque un preciso dovere dei Vescovi di richiamare i Chierici per mezzo delle loro Sinodali Costituzioni a una più esatta osservanza di questi Canoni.

XXVI. Essendo per lo più inutili al servizio spirituale dei Popoli certe Collegiate, i di cui Canonici, e Cappellani non altra incombenza hanno, che di cantare delle Messe, e dei Salmi, sembra convenientissimo il sopprimerle, e in vece stabilire in dette Chiese un Paroco fisso, ed inamovibile con un numero di Cappellani Curati proporzionato al bisogno della Parrocchia, i quali uniti al Paroco dovessero nelle Feste, oltre all' obbligo di fare la Dottrina, spiegazione del Vangelo, e l'istruzione Catechistica per gli Adulti, uffiziare la detta Chiesa con Messa cantata la mattina, e il dopo pranzo i soliti Vespri ec.

E a quest' effetto riunire tutte l' entrate, e rendite tanto di Prebende, che di distribuzioni di dette Collegiate, e formarne la somma per la Congrua del Paroco, e dei ridetti Cappellani Curati.

Due Collegiate esistono in questa Diocesi una in S. Gimignano, la quale essendo montata in un piede molto lodevole, perchè tutti

i Canonici della medesima sono come tanti Cappellani Curati, che a vicenda fanno le funzioni tutte Parrocchiali con molta decenza, e utilità di quella Parrocchia annessa alla medesima, io non giudicherei opportuno sopprimerla; ma poichè, essendo la medesima Collegiata poverissima di entrate, tenuissime le Prebende dei Canonici, e scarsissime le loro quotidiane distribuzioni, non passano ai due Canonici Curati che scudi nove l' anno per ciascheduno, e nulla agli altri Canonici, che pure aiutano *gratis* nei ricorrenti bisogni detti Canonici Curati, perciò sarebbe cosa giusta, quando non si credesse doverla sopprimere, che fosse assegnato ai due ridetti Canonici Curati un più onesto emolumento da questo Patrimonio Ecclesiastico.

L' altra Collegiata è in Poggibonsi, la quale a propriamente parlare, non si può dire vera Collegiata, essendo composta di soli quattro Canonici con tenuissima Prebenda, che piuttosto potrebbero chiamarsi Cappellani, e due tra questi infatti sono del numero di quei quattro Cappellani Curati, che ultimamente sono stati aggiunti al Proposto Curato dopo la soppressione del Convento degli Agostiniani in quella Chiesa di S. Lorenzo; onde neppur questa pare, che meriti sopprimersi, quando non ostante in quella Terra dovrebbero mantenersi questi medesimi Cappellani per uffiziare quella Chiesa almeno nelle Feste.

XXVII. XXVIII. I Regolamenti, che s'insinua ai Vescovi di prescrivere in questi due punti per le Feste, Esposizione del Venerabile, Quarantore, Novene, e tutt' altro, di cui ivi parla, io li reputo tanto utili, che già molti dei medesimi gli ho incominciati a prescrivere nelle Chiese di questa mia Diocesi, onde mi darò tutta la premura di continuare a prescriverne la generale osservanza dei medesimi, e di convincere i miei Parochi della loro convenienza.

XXIX. La soda, e pia Dottrina contenuta nel Catechismo di Napoli, che ho adottato per la mia Diocesi, e alcune mie Pastorali Istruzioni confido, che possino illuminare i miei Diocesani sulle massime, che si descrivono in questo punto, e già a norma delle Co-

ſtituzioni delle nuove Compagnie della Carità in ogni Chieſa Curata ſi celebra ſolennemente ogni meſe l'Uffizio, e Meſſa di *Requiem* per tutti i Defonti, e ſi preſcriverà il medeſimo ordine per tutte le Chieſe dei Regolari.

Ma per rapporto a proibire tutti i Mortorj, e Anniverſarj generalmente, crederei, che ſi laſciaſſe in piena libertà dei Fedeli il farli, ò non farli per i loro Defonti, inſinuando per altro ai Parorochi, che dal canto loro non ve li eccitino in verun modo, e che piuttoſto conſiglino i loro moribondi Parrocchiani a fare in quella vece dell'elemoſine ai Poveri della loro Parrocchia.

XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. Gli avvertimenti, e le maſſime contenute in queſti punti tendono tutte a formare un ottimo e utile Paroco, onde ſenza fare sù di eſſi ulteriori rifleſſioni, baſterà farle leggere, e raccomandarne l'adempimento ai Parochi, perchè vi ſono tenuti per ragione del loro iſteſſo Miniſtero, ed Uffizio.

XXXIV. Appena venuto al ſervizio di queſta Chieſa mandai una Lettera, e un'Iſtruzione Paſtorale a tutti i Parochi della mia Dioceſi, nella quale preſcriſſi loro il metodo, e la forma di tenere ogni meſe in ciaſchedun Piviere le Conferenze dei Caſi di Morale, e nella medeſima ordinai che interveniſſero a dette Conferenze anche i ſemplici Sacerdoti, come pure tutti i Chierici del detto Piviere, e queſto medeſimo metodo ſi oſſerva nella Città. E in queſta Dioceſi già vi è il coſtume di ſtampare ogni anno le deciſioni dei detti Caſi.

XXXV. Son così perſuaſo della giuſtizia di queſto importantiſſimo Punto, che il primo anno del mio Epiſcopato avendo riformati, e tolti molti caſi, e cenſure riſervate, ch'erano notate nell'antica tabella di queſta Dioceſi, riſervando ſoltanto i più gravi, ed enormi peccati, avevo però penſato di obbligare i Parrochi a non laſciare la loro Chieſa nelle Feſte ſenza la Meſſa, nè aſſentarſi dalla loro Cura più di due giorni, e due notti ſenza ò una vera neceſſità, ò ſenza chiederne la permiſſione ſotto la pena della ſoſpenſione, qualora avvertiti ſalutarmente aveſſero perſiſtito nel mancare a queſto loro dovere, ma fui conſigliato a farne bensì loro un comando, ma

fenza la tanto grave pena della fospenfione, come in fatti feci.

XXXVI. I Canonicati di questa Cattedrale essendo stati ridotti al numero foltanto di quindici, ed essendo i medesimi di tenuissime Prebende, non si possono col sopprimerli unire alle Cure bisognose di aumento di congrua; potrebbero bensì unirsi alle medesime i Benefizj semplici, ma di mia collazione non ne ho quasi alcuno, essendo per la maggior parte in questa Diocesi ò di Regio, ò di Patronato privato.

Provveduti, che faranno i Parrochi, farà ottima cosa il proibire ai medesimi la percezione delle Decime. Ma mi sia permesso di far riflettere, che la Congrua di ottanta scudi per un Parroco specialmente di campagna non può certamente bastare per il suo decente sostentamento e per il mantenimento di un necessario servizio, e in molti luoghi di una cavalcatura, quindi sarebbe conveniente fissare la detta Congrua a 120. scudi l'anno almeno, e allora si potrebbe ottenere dai medesimi, che con spirito di vero ecclesiastico disinteresse rinunziassero ancora ad ogni incerto, ò sia dritto di Stola, e di Chiesa.

XXXVII. fino al LIV. I seguenti punti son così conformi allo spirito di S. Chiesa, alla vera, e soda devozione, e così utili al Popolo cristiano, che meritano di esser messi in esecuzione, e specialmente quello, in cui si prescrive la riforma di tante inutili Processioni, e il ridurle alle sole Processioni di S. Marco, delle Rogazioni, del *Corpus Domini*, e di qualche altra straordinaria Processione in caso di bisogno da prescriversi dal Vescovo.

Il metodo poi, che dovranno tenere i Parrochi, e i Cappellani Curati in tutte le Funzioni Parrocchiali, spiegazione del Vangelo, Dottrina, e Catechismo, e Sacre Preci nelle Feste in ciascuna Parrocchia è così bello, che spero doversi con tutto l'impegno abbracciare, e seguire da tutti i Parrochi della Toscana, ed io ho la consolazione, che se non in tutte le sue parti, almeno in alcune, già si osservi nelle mie Parrocchie.

LIV. Giacchè la religiosa pietà di V. A. R. si degna di voler

regalare ai Parrochi una raccolta di libri utili per il loro Ministero, io prescegliereì per il piccolo Catechismo per i ragazzi quello stampato in Firenze ad uso delle Scuole Regie, giacchè questo si è incominciato a insegnare nella mia Diocesi, e per il Catechismo per gli Adulti quello, che io ho già introdotto nell'istessa mia Diocesi stampato ultimamente in Venezia, e che è lo stesso di quello detto di Genova, ò di Napoli.

Per la Scrittura tradotta adotterei quella tradotta dal Francese del Sacy.

Le Istruzioni sopra le Domeniche, e Feste di tutto l'anno di Monsignor di Soissons, di cui per mio consiglio già si son provveduti alcuni dei miei Parrochi.

Il Trattato del Sacrifizio della Messa di Monsignor Martini.

Il Rituale d'Alet, con una istruzione per assistere ai malati, e i moribondi.

Le Opere spirituali di Cochin sopra le Assemblee di carità.

Le Riflessioni Morali sul nuovo, e vecchio Testamento del P. Quesnel, specialmente quelle, che si promettono tradotte in lingua Italiana.

L'esposizione della Dottrina Cristiana del Mezenguy.

Un libro dei principali doveri dei Parrochi, e un'istruzione per l'esercizio dei loro principali doveri.

La Regolata Devozione del Muratori.

Il Corso della Teologia Morale del Professore Pietro Tamburini.

Le Istituzioni Teologiche di Lione.

I Costumi dei Cristiani e degli Israeliti del Fleury;

Ed i Discorsi sull'Istoria Ecclesiastica del medesimo.

Il Rituale di Tolone.

I Discorsi di Lambert.

E finalmente gli Obblighi del Cristiano stampati in Roma.

Sono in dovere di notare che il numero dei Parrochi in questa mia Diocesi è di 70.

LV. LVI. Di ciò, che si prescrive in questi due punti riguardo

alle Chiese dei Frati, e delle Monache sarà mio preciso dovere di ordinarne la piena osservanza.

Ma inoltre io crederei bene, che si dovesse proibire da quì in avanti, che nell'ora in cui nelle Chiese Parocchiali nei giorni festivi d' intiero precetto si celebrerà la Messa, si spiegherà il Vangelo, si farà la Dottrina ai fanciulli, e il Catechismo agli Adulti, si celebrassero altre Messe ò sia della Chiesa Parrocchiale medesima, ò in altre Chiese non Parrocchiali, ò siano Oratorj pubblici, ò Chiese di Frati, ò di Monache, e similmente si proibisse il farsi nel detto tempo qualunque altra funzione nelle sopraddette Chiese non Parrocchiali.

E a quest'effetto, e perchè il Popolo non fosse distratto dall' andare alla propria Parrocchia nelle Feste, si ordinasse che nelle Chiese dei Frati, e delle Monache le Messe si celebrassero a porte serrate nelle Feste d' intiero precetto, e quindi si proibisse a quei Sacerdoti sì Secolari, che Regolari, che hanno obbligo di celebrare in dette Chiese, di permettervi l' ingresso a qualsivoglia persona per ascoltarvi la Messa a riserva del necessario servente, e che dette Chiese si dovessero dichiarare come Oratorj privati domestici, onde non si soddisfacesse in esso al precetto della Chiesa ascoltandovi la Messa nelle Feste intiere.

Se poi nelle Chiese dei Conventi dei Frati un pio, e dotto Religioso nelle Feste si obbligasse alla Messa Conventuale di spiegare il Vangelo in forma d' istruzione, di fare avanti la medesima Messa la Dottrina a quei fanciulli specialmente della Campagna, che ivi concorrono, e il Catechismo agli Adulti, e in somma tutto quello, che in questi punti si prescrive doversi fare dai Parrochi, si potrebbe permettere, che per comodo dei Popoli almeno della Campagna, le loro Chiese fossero a tutti aperte nelle ridette Feste.

Si potrebbe ancora ordinare, che in ciascuna Chiesa ò questa sia Cattedrale, ò Collegiata, ò Parrocchiale, ò di Religiosi, ò finalmente di Monache particolarmente nelle Feste d' intiero precetto, non si celebrasse che una Messa per volta da qualunque Sacerdote per qualunque privilegio, che avesse; ò di qualunque dignità esistesse, distribuendosi in ciascuna Chiesa dal Sagrestano, ò dal Parroco, ò da

qualunque altro, cui incombeſſe l'ore fiſſe ai Sacerdoti, che ſogliono, ò debbono ivi celebrare, per comodo del Popolo.

E che finalmente ſi decretaſſe nei Sinodi di fare un dovere di coſcienza ai Fedeli di aſſiſtere nelle Feſte alla Meſſa del proprio Parroco, aſcoltarvi la ſpiegazione del Vangelo, e il Catechiſmo, e che mancando ſenza un giuſto motivo i medeſimi di aſſiſtervi, e intervenire alla Parrocchia per tre conſecutive Feſte, ſi aſcriveſſe loro queſta mancanza a colpa grave.

LVII. Riſpetto a queſto Punto, in cui ſi parla dei Conventi di Frati, qualora V. A. R. ſi degni di approvare la mia propoſizione di ſopprimere in S. Gimignano il Convento, che ivi eſiſte dei PP. Domenicani, ſoli ſette Conventi di Frati rimarranno in queſta Diioceſi.

In Colle un Convento di Minori Conventuali di S. Franceſco, che per Sovrano Motuproprio di V. A. R. ſon tenuti a dare due Lettori per queſto Seminario, che uno di Teologia, l'altro di Filoſofia, e un' annua preſtazione di dugento ſcudi al ridetto Seminario.

Un Convento di Agoſtiniani, cui è anneſſa la Cura dell'Anime.

E fuora della Città un Convento di Cappuccini, ove per comodo di quel Contado un Religioſo nelle Feſte inſegna la Dottrina ai ragazzi, che ivi concorrono, fà la ſpiegazione del Vangelo, e il giorno dopo il pranzo fà il Catechiſmo agli Adulti.

In S. Gimignano un Convento di Agoſtiniani. In queſto Convento proporrei, che veniſſe comandato doverſi tenere un Religioſo abile a ſpeſe del Convento, che inſegnaſſe la Teologia Morale per comodo degli Eccleſiaſtici di quel Paeſe.

E fuora di S. Gimignano un Convento di Cappuccini, i quali per vero dire non fanno gran comodo, per eſſere a detto Convento proſſima la Cura di S. Michele a Strada, e il quale, qualora ſi credeſſe opportuno ſopprimere, ſi potrebbe deſtinare per il ritiro dei Santi Eſercizj, in vece di quello dei Domenicani, che pure ſopprimendoſi potrebbe per maggior vantaggio del Patrimonio Eccleſiaſtico venderſene la Fabbrica.

In Poggibonſi un Convento di Minori Oſſervanti, i quali fanno

molto comodo agli abitanti di quei contorni, purchè quivi pure si tenga un Religioso pio e dotto, capace d'istruire il Popolo, e un altro Religioso, che insegni la Teologia Morale, per comodo degli Ecclesiastici di detta Terra, secondo la Dottrina di S. Agostino, e non dei rilasciati Salmaticensi, come per lo più malamente costumano questi Frati.

E finalmente a S. Antonio del Bosco un Convento di Agostiniani, che per Sovrano Rescritto passano 120. scudi l' anno per i quattro Cappellani Curati di Poggibonsi, e detto Convento fa gran comodo a più di dodici Famiglie di Contadini, che lontane dalle loro Chiese Curate, e prossime a detto Convento concorrono nelle Feste a quella Chiesa, ove s' introdurrà il costume, che un Religioso instruisca il Popolo, faccia la spiegazione del Vangelo, e tutt' altro, che si prescrive per le Chiese Parrocchiali; i medesimi Religiosi fanno comodo della Messa tutte le Feste nell'Oratorio, che esiste in Castiglioncello per quella Posta, e in Staggia per una Messa di più nelle Feste necessaria in quel luogo di gran passo, per i quali luoghi, non esistendo questo Convento, resterebbe quasi impossibile trovare un Sacerdote Secolare, che volesse addossarsi questo peso.

La dipendenza poi dei Frati dai respettivi loro Provinciali la credo più utile appunto per le ragioni, che quivi si adducono; fermi per altro tutti gli altri Ordini veglianti riguardo alla loro subordinazione ai Vescovi. E sarà premura dei Vescovi di mettere in esecuzione i savj regolamenti, che per detti Frati quì si prescrivono.

RISPOSTA

Del Vescovo di Fiesole.

ALTEZZA REALE.

Poichè piace a Vostra Altezza Reale, che io le esponga il mio parere sopra varj punti relativi alla Disciplina Ecclesiastica, e si degna clementissimamente di accordarmi tutta la libertà che l'importanza della materia può esigere, imploro umilmente dal Cielo il suo santo lume, e protesto con tutta la forza dello spirito che in questo scritto avrò per sole, ed uniche guide la quiete della mia coscienza, i doveri invariabili che mi astringono a Dio, ed al mio Popolo, e il desiderio di corrispondere non meno alle religiose intenzioni, che alla benigna fiducia, con cui V. A. R. si compiace di consultarmi.

La testimonianza della mia condotta nel corso di tredici anni successivamente impiegati al governo di due Diocesi differenti, mi fa sperare con qualche ragione che non possa dubitarsi della giustezza di quei principj, con cui ho creduto finora di dovermi regolare nel mio difficile Ministero: nondimeno prima di dare una particolar risposta alle dimande che mi vengono indirizzate, stimo opportuno di stabilir brevemente questi stessi principj per non esser costretto di ripetere ad ogni passo le ragioni fondamentali che mi determinano.

Principio I.

Consultando i Libri Santi, e gli scritti dei più antichi Padri, osservo che la Chiesa primitiva ebbe delle pratiche e dei costumi che in oggi non si troverà probabilmente ben fatto di ravvivare.

Allora le Diocesi non erano distinte, gli Ecclesiastici non si obbligavano al celibato, i Secolari di qualunque rango non potevano metter piede nel luogo più santo del Tempio, le facoltà della Chiesa si amministravano da persone destinate dal Vescovo, i Sacerdoti vivevano alla giornata coll' offerte dei Fedeli, si facean dal Popolo delle cene, e delle veglie notturne nelle Chiese, la Comunione era sotto ambedue le specie, si imponevano ai pubblici peccatori delle lunghe, e pubbliche penitenze, i Ministri della Chiesa erano esenti dai tributi, e dal Foro Secolare ec. Questi usi ò formalmente tolti dai Canoni, e dai Principi, ò andati da se stessi in dimenticanza senza che la sana Morale abbia punto sofferto del cangiamento, mi hanno sempre dimostrato ad evidenza che può mutarsi la Disciplina Ecclesiastica, e che non è espediente il ristabilirne le vecchie Leggi, quando per buone ragioni sono state una volta abbandonate. Anche l' immortal Fleury che pur si dichiara tanto propenso per l' usanze della primitiva Chiesa, è costretto a convenire che la Disciplina può variarsi secondo i tempi (1).

Di tanti Canoni che la Chiesa ha promulgati nel corso di diciotto Secoli pochissimi son quelli di cui ò si conosca ben chiaro, ò ci sia stato autenticamente trasmesso il motivo. I Canonisti pretesero molte volte d' indovinarlo, e non avendo lo spirito dei Pontefici, e dei Vescovi Legislatori spacciarono per fini della Chiesa i fini lor suggeriti dalla fantasia, e così screditarono le mutazioni che con maturo esame, e per ragioni giustissime si erano fatte all' antica Disciplina. Perciò i Riformatori Evangelici del Secolo XVI. trovarono scusa presso tutti quelli a cui poterono persuadere che i Papi, ed i Vescovi ò per un dispotismo capricciosо, ò per motivi frivolissimi si erano allontanati dalle costumanze Apostoliche: ma Erasmo, quantunque si equivoco in materia di Cattolicismo, non potè mai risolversi ad entrar nel partito, e in una sua lunga lettera agli Pseudo-Evangelici, della quale farò spesso uso in questo scritto, perchè l' Au-

(1) Istor. Eccl. L. XXII. n. IV.

tore in simili punti non può stimarsi parziale, si esprime al mio proposito con queste importanti parole: *Avendo la Chiesa un principio, un progresso, ed un fine, il richiamarla ora ai giorni della sua nascita non è meno assurdo che il ricondurre un Adulto alla cuna, ed all' infanzia. Il tempo, e le circostanze hanno mutate molte cose in meglio. Una volta pochi Cristiani si adunavano di nascosto in case private; ora si riuniscono in una Chiesa pubblica, e consacrata: quale dei due usi è più decente? Una volta si riceveva l' Eucaristia nelle cene, ove per testimonianza di S. Paolo non aveva taluno con che sfamarsi, mentre un altro era ubriaco; ora si riceve a digiuno nella Sacra Mensa: quale dei due usi è più religioso? Una volta per le Chiese quello cantava un Inno, questo intonava l' Apocalisse, uno recitava un Salmo, un altro parlava le lingue straniere, un altro profetizzava, e intanto le donne ciarlavano; ora i divini Uffizj son distribuiti a determinate persone, e tutti gli altri con silenzio, e compostezza ascoltano ò pregano: quale dei due usi è più pio? Una volta nelle veglie notturne i fanciulli, le ragazze, gli uomini, i monaci, le conjugate, le sacre vergini andavano quà e là girando ai Sepolcri dei Martiri: ma le scelleratezze che sotto ombra di pietà si commettevano, obbligarono in fine alla proibizione di queste veglie. Una volta il Popolo andava processionalmente di notte con candelabri accesi cantando degli Inni, e spesso avveniva, che incontrandosi dei cori di diverse classi, gli Inni si cangiavano in risse, e i candelabri in armi: non fu dunque ben fatto di abolir quest' usanze? . . . In una parola se oggi vivesse S. Paolo, penso che non disapproverebbe lo stato presente della Chiesa, e solo griderebbe contro i vizj degli uomini* (1).

Sulla solenne testimonianza di un uomo qual era Erasmo non ho mai dubitato di affermare, che qualora la Chiesa ha cangiato di disciplina, lo ha fatto per motivi santissimi, e con purissime intenzioni, e che il tornare all'antiche usanze per la sola ragione che sono antiche, è un cader nell' assurdo che è stato rimproverato agli Evangelici di tutti i tempi. In conferma del mio principio aggiun-

(1) Erasm. Op. Tom. X.

gerò l'autorità di uno Scrittore poco diverſo da Eraſmo; queſto è Monteſquieu, in cui ſi legge una maſſima generale che può bene applicarſi al noſtro caſo: *Quando il Governo*, dice egli, *è giunto appoco appoco ad una certa forma, e gli affari hanno preſa una certa ſituazione, è quaſi ſempre prudenza il laſciarvegli, perchè le ragioni incognite, e complicate che hanno fatto ſuſſiſtere un ſimile ſtato, fanno ancora che ſi mantenga: ma quando vuol roveſciarſi il ſiſtema totale, non ſi può rimediare che agli inconvenienti che ſi preſentano nella teoria: mille altri ne naſcon poi che la ſola pratica può ſcuoprire* (1).

Ecco dunque il mio primo principio: la Diſciplina Eccleſiaſtica non è immutabile, vi ſi ſon fatti dei cangiamenti per giuſte ragioni, ed è coſa prudente il laſciarla nello ſtato in cui ſi trova.

Principio II.

Convengo che biſogna purgarla dagli abuſi che tacitamente vi ſi introducono, e riguardo queſt' opera come la più glorioſa per un Sovrano, e come la più indiſpenſabile per ogni Veſcovo: ma ho ſempre creduto doverſi diligentemente diſtinguere tra l' abuſo d' una coſa, e la coſa ſteſſa. Se l' abuſo è tanto inerente a certe pratiche da non poterſi diſtruggere l'uno ſenza la diſtruzione dell' altre, è fuor di dubbio che non dee perdonarſi a coſa alcuna, perchè l' abuſo ſi tolga: così vediamo vietate affatto le coſe eucariſtiche, e le veglie notturne, perchè ſenza ciò non era poſſibile di riparare agli ſcandali e alle indecenze. Ma ſe l' abuſo può ſepararſi in qualche modo dalle coſtumanze legittimamente introdotte, io crederei di tradire il mio miniſtero ſe per timore di qualche abuſo concorreſſi ad abrogarle, poichè non eſſendovi coſa sì ſanta, non la limoſina, non la preghiera, non il Sacramento, di cui la perverſità degli uomini non poſſa abuſare, avrei ſempre il rammarico di eſſer concorſo, per quanto era in me, a ſtabilire una maſſima che porta ad un eſſenzial cangiamento nel culto eſterno con graviſſimo danno della Religione. *Se*

(1) Monteſq. della grandezza e Decad. de' Romani c. 17.

vi è qualche abuso, dice il citato Erasmo, *si faccia quanto suol farsi dai buoni Medici; si tolgano i vizj delle cose, non le cose medesime = e i vizj ancora debbon toglierſi senza tumulto, cioè senza scandalo, e guardarsi bene che i rimedj non siano più atroci del male. = La Chiesa*, prosegue egli, *non è mai stata tanto felice da non aver tra pochi buoni una moltitudine di cattivi. Quante volte rammenta S. Paolo i falsi Profeti, i cani, i malvagi Operaj, i finti Fratelli, i Servi del ventre? Eppure tutti i principj delle cose sogliono essere ferventi: era piccolo allora il Gregge della Chiesa, e nondimeno regnavano le discordie, le fazioni, le contese; chi prendeva la Matrigna per Moglie, chi abbandonava il Vangelo per seguire il Secolo, chi predicava un Vangelo illegittimo, chi mentiva, chi ingannava, chi defraudava i Fratelli, chi si circoncideva: vi erano delle donne oziose che andavano in giro per le case altrui, delle garrule, delle curiose, delle piene di peccati, delle vedove che divenute lascive per i soccorsi avuti dalla Chiesa, lasciavan Cristo e tornavano a Satana; vi erano dei seduttori, dei visionarj, e molti altri che di tutto abusavano, come si raccoglie dalle Epistole Apostoliche. La Chiesa ancor piccola e bambina soffrì tutti questi mali, e ci stupiremo che in essa sì numerosa, e si ampiamente sparsa vi siano delle cose che dispiacciono ai buoni? E per alcuni abusi che vi dominano, crederemo di doverla cangiare da cima a fondo? Finchè la rete della Chiesa è tra i flutti di questo Secolo, finchè non giunge al lido, bisogna soffrir la mescolanza dei buoni, e dei cattivi* (1).

Tralascio le lunghe, e toccanti querele dei S. Padri, e specialmente di S. Cipriano sopra gli abusi, e le enormità dei lor tempi, perchè taluno potrebbe crederle piuttosto esagerazioni di un Predicatore che racconti d'un Istorico.

Non debbo però tralasciare tre rispettabilissime autorità di S. Agostino, le quali formano in certo modo un corpo completo di dottrina in proposito degli abusi. Io prescelgo tanto più volentieri i sentimenti di questo gran Santo, quanto che veggo che il pio, ed

(1) Erasm. loc. cit.

illuminato zelo di V. A. R. desidera che essi divengano sì familiari agli Ecclesiastici da servire di un segno indubitato per distinguere gl'idonei dagl' insufficienti.

La prima autorità ci mostra il contegno prudente del S. Dottore, allorchè ritrovava qualche abuso nella sua Chiesa. *Io non posso approvare*, dice egli, *la superstiziosa osservanza di certe pratiche istituite contro il costume già ricevuto; e frattanto non ardisco di disapprovarle con troppo strepito per evitar lo scandalo di alcune persone ò sante ò turbolente. La Chiesa di Dio mescolata con molta paglia, e con molte zizzanie soffre molte cose; ma non ne approva, e non ne fa alcuna contro la Fede, e il buon costume* (1). Mi son sempre fatto una gloria di uniformarmi a questa massima importante, e non ho mai cessato d' inculcare ai Parochi della mia Diocesi che reprimendo gli abusi, si guardassero bene dallo scandalo, e dalla contesa che debbono stimarsi il più grande di tutti gli abusi.

La seconda autorità riguarda le varie pratiche religiose che fin dai tempi del S. Vescovo si andavano insensibilmene introducendo nelle particolari Chiese della Cristianità. *Intorno a quelle pratiche*, scrive nel luogo stesso, *le quali in diverse Chiese variamente si osservano, ecco la regola salutevolissima da seguirsi: se non sono contro la Fede, ò contro il buon costume, ed hanno in se qualche cosa che stimoli ad una vita più santa, non solo non le disapproveremo, ma le loderemo, e le imiteremo; quando però l' altrui debolezza non lo impedisca* (2). Era dunque tanto lontano S. Agostino dall' abolire le pie usanze della sua Diocesi, che anzi bramava che vi s' introducessero tutte quelle che senza pregiudizio dei più deboli, potevano rinvigorire, e promuovere la pietà. Anche da questo insegnamento non sò di essermi mai allontanato.

L' ultima, e più celebre autorità è diretta a fissare la vera intelligenza di questa voce *abuso*, a cui talora si dà un estensione che non può convenirle. Se è sempre giusto il distrugger gli abusi

(1) S. Aug. ad inquis. Ian. lib. II. Ep. 55. al. 119. c. 19. n. 35.
(2) Ibid. cap. 18. n. 34.

nel ſenſo, e colle limitazioni accennate, non è mai permeſſo di riguardar come abuſi le pratiche generalmente ricevute dalla Chieſa univerſale, e quindi dovrebbe ſtimarſi un deplorabile attentato l'annichilarle. *E' una inſoffribiliſſima ſtoltezza*, dice S. Agoſtino, *il diſputare ſe debba farſi ò nò tutto quello che dall' intiera Chieſa concordemente ſi pratica* (1). A queſto fondamentale aſſioma ricorrerò frequentemente, affinchè ſempre meglio ſi veda che non ſono ò i pregiudizj, ò le volgari opinioni dei Teologi e dei Canoniſti ma le ſane, ed inconcuſſe maſſime della più venerabile Antichità che mi hanno guidato finora. Riſulta intanto per ſecondo principio che gli abuſi non ſono una baſtante ragione per togliere le coſtumanze Eccleſiaſtiche ſe non nel caſo, che gli uni ſieno aſſolutamente inſeparabili dall' altre; che nel diſtrugger gli abuſi conviene evitar con premura gli ſcandali, ed il funeſto pericolo dell' irreligione; e che non può ſenza una ſpecie di follia chiamarſi abuſo ciò che ſi pratica da tutta la Chiſa.

Principio III.

Se i Romani Pontefici abbiano in qualche modo contribuito alla general diffuſione di certe pratiche di Diſciplina, non è la queſtione che quì dee farſi, perchè S. Agoſtino parla ſenza diſtinzione alcuna di tutte l' uſanze univerſalmente abbracciate nella Chieſa di Dio. L' altra queſtione, ſe il Papa abbia una ſopraintendenza univerſale ſopra tutte le Chieſe, e ſe il ſuo Primato ſia ſolamente onorifico ovvero anche autorevole, è ſtata ormai deciſa con tanta evidenza, che gli Eretici impugnatori della Pontificia Giuriſdizione, e talun dei Cattolici, a cui forſe ſembrò dubbioſa, hanno infine dovuto arroſſirſi di avere ignorata una verità sì manifeſta, e in tutti i loro libri ſi leggono in oggi delle ben chiare ritrattazioni. *Poichè Dio è il Dio dell' ordine*, dice il famoſo Leibnizio, *e poichè il Corpo della Chieſa, Una, Cattolica, ed Apoſtolica, ſotto un Governo che ſia uno, e con una Gerarchia che tutti comprenda i Membri, è di diritto di-*

(1) S. Aug. Ep. 54. al. 118. ad Ian. cap. 5.

vino nel medesimo Corpo un Capo spirituale da giusti limiti circoscritto, provveduto d' una potenza direttrice, e della facoltà di fare quanto è necessario per compiere il suo ufizio in prò della Chiesa (1).

Ma molto meglio di Leibnizio si esprime sù questo articolo un Padre del quarto Secolo S. Ottato Milevitano, allorchè rinfaccia ai Donatisti il loro scisma: *Voi non potete negar di sapere*, scrive egli, *che la Cattedra Episcopale fù data primieramente a Pietro nella Città di Roma, e che in essa hà seduto Pietro, il capo di tutti gli Apostoli. In questa sola Cattedra dovea custodirsi da tutti gli altri l' unità, affinchè ciascun Apostolo non s' inalzasse una Cattedra principale, e fossero tenuti per peccatori, e scismatici tutti quelli che ergessero un' altra Cattedra contro questa Cattedra singolare* (2).

Che più! lo stesso celebratissimo Bossuet che pur da alcuni si è creduto contrario ai diritti della Chiesa Romana, in un discorso all' Assemblea del Clero di Francia proruppe in queste memorabili parole: *Quale acciecamento, allorchè alcuni Regni Cristiani hanno creduto di rendersi liberi scuotendo, dicevano essi, il giogo di Roma, chiamandolo un giogo straniero, come se la Chiesa avesse cessato di essere universale ò potesse il comun vincolo, che di tanti Regni forma un sol Regno di Gesù Cristo, divenire straniero ai Cristiani! Quale errore quando alcuni Re hanno creduto di rendersi più indipendenti col farsi padroni della Religione, mentre al contrario la Religione che rende inviolabile la loro Maestà, non può esser mai troppo indipendente per loro proprio vantaggio! Dio preservi i nostri Re Cristianissimi dal pretender l' impero delle cose sacre: ma essi non vi hanno mai pensato; invincibili a fronte d' ogn' altra Potenza, sempre però umili verso la S. Sede, ben sanno in che cosa consista il vero orgoglio. Santa Chiesa Romana, Madre comune delle Chiese e Madre di tutti i Fedeli, Chiesa prescelta da Dio per unire in una medesima fede, e carità tutti i suoi Figlj, noi sempre col più intimo sentimento delle nostre viscere ci terremo attaccati alla tua unità.*

Queste forti espressioni che sicuro di non errare, ho da gran

(1) Esprit. de Leibnitz T. II. p. 3.
(2) Opt. Milev. cont. Parmen. L. II.

tempo adottate in tutta la loro estensione, potranno forse dar luogo a taluno di caratterizzarmi, come volgarmente dicono, per un *Papista*. Non mi appartiene l' indagare il vero fine, per cui alcuni privati Autori si son mossi ad impugnare in oggi il Primato di Giurisdizione del Romano Pontefice, giacchè non manca chi ha già troppo ben dimostrato, che l' unica mira di questi Scrittori è di scuotere ogni giogo religioso, e politico, rovinando l' autorità dei Papi con la potenza dei Rè, e distruggendo il Trono dei Sovrani con le forze riunite dei Popoli. (1) Quanto a me per purgarmi da un' accusa, che giustamente mi affliggerebbe, supplico V. A. R. a degnarsi di prendere in considerazione la mia condotta dal momento in cui, prestato il solenne giuramento alla S. Sede, intrapresi il governo della Diocesi che mi fù destinata; son consapevole a me stesso di non aver mai sostenuti i diritti di Roma, a danno dei diritti del mio Sovrano, di aver rispettata del pari e la Maestà del Trono, e l' Unità della Chiesa, di essermi in somma guidato sempre con quelle regole inalterabili, che insegnano i veri mezzi di rendere non meno a Dio, che a Cesare quanto lor si conviene, e di obbedire alla Potestà Ecclesiastica senza far torto alla Temporale. Infatti niuno ha mai pensato di chiamar Papisti ò Leibnizio, ò S. Ottato, ò Bossuet, alle cui autorità mi ristringo; e se Personaggj sì superiori ad ogni eccezione non dubitarono dell' influenza autorevole della Chiesa Romana sopra le Chiese particolari del Cristianesimo, io debbo concludere in forza del mio secondo principio, che lo scostarsi da una pratica stabilita da tanti Secoli, e riconosciuta per legittima dai Vescovi antichi, e moderni, e persino dai Protestanti, sarebbe un incorrere nella stoltezza che S. Agostino rimprovera ai Novatori. Del rimanente protesto a V. A. R., che non ho mai approvate, e molto meno seguite le massime stravaganti di quei fanatici Canonisti, i quali attribuirono ai Romani Pontefici una potestà illimitata, e capricciosa. Quei

(1) Vedasi la supplica diretta al Rè di Napoli dalle Chiese vedove di Sicilia nella confutazione del libro intitolato = *Corrispondenza Universale ec.* =

vili, ed ignoranti Scrittori non videro a quali tempeste esponevano la Religione, immaginando dei diritti che Gesù Cristo non dette ai suoi Vicarj; e spero che questa mancanza di lumi e di previdenza, avrà loro ottenuto da Dio il perdono dell'immenso male, che hanno fatto alla sua Chiesa: ma mentre obbligato dalla carità Cristiana, imploro misericordia per loro, abomino i loro scritti, detesto le perniciose dottrine che vi hanno seminate, e come non ho fatto mai il più piccolo uso di tali libri, così son sempre per riguardarli con quell'orrore medesimo, con cui riguardo lo scisma, e l'eresia.

Presupposte, come essenzial fondamento, queste incontrastabili verità, passo ad umiliare a V. A. R. il mio parere sulle differenti dimande, ò vedute che le è piaciuto di espormi.

I. *Convocazione del Sinodo*.

Premuroso di obbedire ai veneratissimi Ordini Sovrani comunicatimi per Lettera della Segreteria del Regio Diritto sotto il dì 2. Agosto 1785., immaginai d'intimar con particolare Enciclica le opportune Congregazioni preparatorie, presentando ampia materia di discussione allo zelo, e all'esperienza de'miei Parochi. Ma poichè non piacque a V. A. R. che quell'Enciclica si pubblicasse, restò necessariamente sospesa l'intimazione, ed i Parochi non si sono mai riuniti per convenire sui particolari bisogni della Diocesi.

Frattanto questa riunione è un articolo essenzialissimo per un buon Sinodo, mentre ogni Diocesi hà sicuramente i suoi proprj, e particolari bisogni, dei quali niuno è al fatto meglio dei Parochi, e di tutti quelli Ecclesiastici che per ragione di Uffizio, ò di Dignità, hanno qualche parte nell'immediata spiritual condotta del Popolo. Sembrandomi dunque indispensabili queste previe Adunanze, e riflettendo che non è sì facile il raccogliere, e combinare con qualche maturità i sentimenti di 48. Pivieri, e di 244. Parochi quanti se ne contano nella mia Diocesi, stimerei necessario di differire il Sinodo a miglior tempo, affinchè dato luogo per quanto conviene alle prudenti considerazioni di chiunque ha diritto d'intervenirvi, si possa

ſperare una maggiore aſſiſtenza di Dio, un più pieno conſenſo dei Conſultori, ed una più felice riuſcita delle Sinodali Deliberazioni.

II. *Intereſſati nel Sinodo*.

Ho detto, *un più pieno conſenſo dei Conſultori*, poichè i Parochi, i Canonici, e gli altri Ordini del Clero, che ò per diritto, ò per conſuetudine intervengono al Sinodo, poſſono bene coi loro ſaggj conſiglj fiſſare il ſentimento, e le riſoluzioni del Veſcovo, ma non già pretendere al Voto deciſivo, eſſendo ormai definito contro l'ereſia di Calvino, che i Veſcovi ſon ſuperiori ai Parochi nella poteſtà non meno d'Ordine, che di Giuriſdizione (1). In queſto appunto conſiſte l'eſſenzial differenza tra il Sinodo Dioceſano, ed il Provinciale; poichè laddove nel Provinciale tutti i Veſcovi congregati, come eguali in dignità hanno il Voto deciſivo, nel Dioceſano il ſolo Veſcovo è il giudice che forma, e promulga i Decreti, nè può eſſere aſtretto dal Voto dei Convocati ad abbracciare un ſentimento che non approva.

Del reſto io non credo che ſi poſſano allontanare i Parochi dal Sinodo Dioceſano ſenza offendere i loro originarj diritti, ſenza violare l'antichiſſima Diſciplina della Chieſa e ſenza eſporre tutti gli Atti del Sinodo all'eccezione di ingiuſtizia, e di nullità. Non mi allungherò a dimoſtrar queſto articolo che niun Canoniſta ha mai meſſo in dubbio, e vaglia per tutte l'autorità di S. Carlo Borromeo che meritamente è riguardato come il riſtauratore delle primitive Leggi Canoniche. Egli dopo aver comandato a ciaſcun individuo intereſſato nel Sinodo di trovarviſi in perſona, eſpreſſamente ſoggiunge: *Vengano da ſe medeſimi tutti coloro che ſono in obbligo d'intervenire, nè mandino altri in lor nome, ſe pur non foſſero impediti da legittima cauſa che dovranno giuſtificare* (2).

Lo ſteſſo dirò dei Canonici, i quali formando un ſol corpo col Veſcovo, ed eſſendone i Conſiglieri immediati, non ſolo non poſſo-

(1) Conc. Trid. ſeſſ. 23. de Sacr. Ord. Can. 6.
(2) Syn. Med. IV. Decr. 45.

no escluderſi dal Sinodo, ma debbono anzi obbligarſi ad aſſiſtervi. E' ben vero che a loro non è commeſſa una ſpecial cura dell' Anime: ma i generali doveri di viſitar col Veſcovo le Parrocchie, di aſſicurarſi dei requiſiti opportuni in chi aſpira alle Chieſe Curate, di vegliare ſulla condotta, e ſulla dottrina dei Parochi, e di governare aſſolutamente la Diocesi in tempo di ſede vacante, hanno determinata la Chieſa a riguardarli come i ſoprintendenti del Sinodo, e a dar loro il primo luogo in tutte le incumbenze, e diſcuſſioni Sinodali. Tralaſcio per brevità le prove della mia aſſerzione: ma potrei, quando occorreſſe, appoggiarla con gli Statuti di tutti i Sinodi dell' Italia, e della noſtra Toſcana, dai quali ſi deduce che almeno da ſei Secoli in quà niun Veſcovo ha mai ſtabilita ſinodicamente alcuna Legge ſenza la preſenza, ed il conſenſo del ſuo Capitolo.

Fondato pertanto ſull' aſſioma di S. Agoſtino, già riferito nel mio ſecondo principio, crederei che per evitare le querele, e le innovazioni, che ſono sì oppoſte allo ſpirito della Chieſa, doveſſe convocarſi il Sinodo ſecondo il coſtume, e provvederſi in tal tempo al biſogno delle Parrocchie con quelle cautele che ſempre ſi ſon praticate con buon ſucceſſo in ſimiglianti occorrenze.

III. *Siſtema del Sinodo*.

Non parlerò del ſiſtema con cui mi ſembra doverſi adunare il Sinodo Diocesano, giacchè ſi trova egli chiaramente preſcritto nel Romano Pontificale, da cui in viſta della neceſſaria uniformità non ho motivo di allontanarmi. Del pari non ho che aggiungere alla norma antichiſſima dei Sinodi, che S. Carlo Borromeo (1) eſpoſe con tanta preciſione, e ſeguitò coſtantemente con tanto vantaggio: ella è ſtata autenticata dalla pratica di tutti i Veſcovi Cattolici, ai quali ha ſervito d' una guida ſicura nel far le propoſizioni, nel diſtribuir le materie, e nel formare le Sinodali deliberazioni.

(1) Loc. C. & Aſt. Med. Eccl. P. VIII.

IV. *Materie di competenza del Sinodo*.

Supplico bensì V. A. R. a permettermi che in ordine a ciò che può competere al Sinodo Diocesano, io richiami quì brevemente quelle osservazioni, che pensai di esporre ai miei Parochi nella citata Enciclica degli 8. Dicembre 1785. I limiti del Sinodo Diocesano sono esattamente fissati dai Canoni, e finchè la Chiesa non si aduni per formare un nuovo Corpo Canonico, sarà impossibile di oltrepassar quei limiti senza dare al Popolo un pericoloso esempio del poco conto che si fa delle Leggi veglianti. Gli stessi Canonisti Oltramontani, ordinariamente considerati come i meno sospetti, non hanno sapute accordare al Sinodo Diocesano che due sole facoltà, l' una di riformare i costumi, l' altra d' insistere sulla perfetta osservanza di quanto già nei Concilj Provinciali, ed Ecumenici fu decretato (1).

Da questo solenne principio mi parve di poter concludere nella nominata Enciclica, che il Sinodo Diocesano dee limitar le sue vedute ai costumi particolari della Diocesi, nè mai arrogarsi il diritto di abolir le consuetudini ò tollerate, ò approvate dalla Chiesa Universale; che il Sinodo Diocesano dee riformare i costumi in guisa che restino intatte quelle antichissime pratiche di pietà, le quali riguardano il culto esterno, e servono al Popolo di un sensibile incitamento per dare a Dio il ragionevole ossequio, che gli conviene e per adorarlo in ispirito, e in verità; e finalmente che il Sinodo Diocesano dovendo il primo uniformarsi alle Decisioni dei Concilj Ecumenici, non può fare innovazioni, affinchè con una specie di profana curiosità non dia fomento ai disordini, ed agli scandali.

Riforma dei Messali e Breviarj.

Crederei pertanto che il Sinodo dovesse astenersi dalla Riforma dei Messali, e dei Breviarj. Il Santo Concilio di Trento riconobbe

(1) Van-Esp. Iur. Eccl. univ. P. I. Tit. 18. §. 9. 10. Tommas. vet. & nov. Eccl. Disc. T. II. Lib. III. cap. 73. §. 1. 2.

la necessità di correggere questi due Libri: ma per evitare le discordanze mostruose che vi si sarebbero introdotte, se ciascun Vescovo gli avesse corretti a sua voglia, stabilì che questa cura fosse rimessa al Primate della Chiesa Cattolica (1). Infatti tre Sommi Pontefici Pio V., Clemente VIII., ed Urbano VIII. pubblicarono i nuovi Messali, e Breviarj, che le Chiese di tutta Italia, e della maggior parte d' Europa concordemente accettarono. E' verissimo che le recenti scoperte in materia di sacra erudizione, e il più grande affinamento dell' arte critica hanno fatto vedere che quelle correzioni non eran complete, e che i libri Liturgici mancan tuttora di perfezione: ma se i religiosi, ed illuminati Sovrani unitamente al Corpo dei Vescovi Cattolici faranno istanza al S. Padre per l'intiera espurgazione delle improprietà che vi restano, non è da credere che Egli prescelto a quest' Opera dal Concilio Ecumenico sia per rigettare una sì giusta dimanda; e allora non solo si avrà l' intento per le legittime strade, ma sarà anche in sicuro la necessaria uniformità degli Uffizj, e preghiere Ecclesiastiche.

Frequenza dei Giuramenti.

E' poi piissimo il pensiero di V. A. R. intorno ai giuramenti, dei quali pur troppo si fa tutto giorno un abuso intollerabile. Osservo per altro che la Chiesa non adottò la solennità del giuramento se non in conseguenza delle Leggi Civili, e specialmente delle Romane, che fin dai tempi di Costantino si seguirono comunemente da tutti i Dominj Cristiani; onde giacchè dalla Potestà Temporale passò il costume nell' Ecclesiastica, mi sembrerebbe che i Principi dovessero i primi abolire il giuramento in tutti quei casi che potessero renderlo ò inutile, ò temerario, e ciò basterebbe perchè egli cessasse ancora nella maggior parte degli Atti Ecclesiastici. In fatti per quanto fossero buone in questo proposito le intenzioni, e i provvedimenti del Sinodo Diocesano, non si troverebbe un solo Giusdicente, ò un solo Notajo che si credesse obbligato a soggettarvisi: credo

(1) Sess. XXV. c. 21.

anzi che potrebbe esser giustamente riconvenuto se per obbedire al Sinodo abbandonasse i Formularj prescritti dalla pubblica autorità.

Liturgia in lingua volgare.

Ma l' introduzione della lingua volgare nella sacra Liturgia è chiaramente vietata dal Sacrosanto Concilio di Trento. I Luterani che rimproverarono i primi alla Chiesa di servirsi nei Divini Misterj di una lingua non intesa dal Popolo, si fondavano probabilmente sopra un luogo di S. Paolo (1), che certamente non intesero, come ben dimostra il dotto Pouget (2): Onde è che il Concilio, esaminato tutto, si dichiarò infine per l' uso antico. *Benchè la Messa*, dice egli, *contenga dei grandi ammaestramenti per i Fedeli, non parve però ben fatto ai Padri che ella si celebrasse comunemente in lingua volgare. Perciò ritenuto in ogni Chiesa l' antico rito, approvato dalla Santa Chiesa Romana Madre, e Maestra di tutte le altre, comanda il S. Sinodo ai Pastori, e Curati, che per non lasciare affamate le pecorelle di Cristo, spieghino frequentemente, e soprattutto nei dì festivi alcune di quelle cose che si leggono nella Messa, e tra le altre qualche mistero di questo Santissimo Sacrifizio* (3). Le ragioni che mossero la Chiesa Universale adunata in Trento ampiamente trovansi esposte dal Cardinal Bona (4), e sono la pratica antichissima non solo della Chiesa Ebraica, ma fin degli stessi Gentili; il cangiamento inevitabile a cui di Secolo in Secolo son soggette le lingue vive; il grave scapito della venerazione dovuta ai Sacri Misteri; il pericolo evidente di depravazione nelle espressioni, e nei sentimenti; l' interrompimento della comunicazione tra le varie Chiese sì necessaria all' unità della Fede ec. A questi motivi più altri ne aggiunge il gran Bossuet, e quello specialmente che ad onta delle versioni che si facessero del Messale, la maggior parte delle cose supererebbe sem-

M

(1) I. Cor. 14.
(2) Inst. Cath. P. III. sect. 1. c. 6. §. I.
(3) Sess. XXII. c. 8.
(4) Rer. Lit. lib. 1. c. 5.

pre l'intelligenza del Popolo, onde ha quì veramente il suo luogo quel celebre raziocinio di S. Agostino. *La sola mutazione delle usanze quand' anche sia utile, già turba, e sconvolge con la sua novità; dunque la mutazione che non è utile, turbando, e sconvolgendo infruttuosamente, dee riguardarsi come nociva* (1).

Tutto ciò ha luogo del pari nell' amministrazione dei Sacramenti: poichè gli stessi Pastori che spiegano al Popolo i Misteri del Divin Sacrifizio, e la celeste Dottrina dell' Evangelio, dichiarano con egual precisione l'essenza dei Sacramenti, la grazia che producono, gli obblighi che impongono, e le sante ceremonie che impiega la Chiesa nell' amministrarli. *Di che mai vi dolete*, diceva l' illustre Bossuet sù questo proposito ai Protestanti, *perchè non riconoscete piuttosto l' amor dell' antichità nel linguaggio di cui si serve la Chiesa Romana? Avvezza allo stile, alle espressioni, e allo spirito dei Padri antichi che riguarda per suoi Maestri, ella gode di aver tuttora in bocca, e di conservare illibate le Preghiere, le Collette, le Liturgie, le Messe che i gran Pontefici S. Leone, S. Gelasio, S. Gregorio proferivano al Sacro Altare son già dieci, ò dodici Secoli . . . . Già vi abbiamo avvertiti che il Concilio di Trento ha pensato alla vostra istruzione; noi vi abbiamo data un esposizione della Dottrina Cattolica, il Catechismo, la spiegazione di tutti i Misteri, un Uffizio ove sono in volgare le più comuni preghiere della Chiesa, e se ciò non basta, siamo pronti a darvi in iscritto, e a viva voce la lettera, e lo spirito di tutte le preghiere Ecclesiastiche parola per parola . . . . Riconoscete dunque che i vostri Ministri coi loro vani lamenti non pensano che a muover lite alla Chiesa nascostamente, e non cercando che un' occasione di romperla coi loro amici, e coi loro Fratelli; la pace, e la carità non è in essi* (2).

Crederei pertanto, che l'unico provvedimento da prendersi per ovviare all' ignoranza del Popolo fosse quello stesso, che Bossuet proponeva, e che difatto lo somministra con la sua celebre Opera = *Le preghiere Ecclesiastiche per ajutare il Cristiano a bene applicarsi al servizio*

(1) Ad inq. Ian. L. 1. Ep. 54. al. 118. c. 5. num. 6.
(2) Bofs. Oeuvr. Tom. VI. Instruct. Past. sur les promess. &c. §. 40.

della Parrocchia nelle Domeniche, e nelle altre Feste principali = della quale a comune utilità potrebbesene fare una nuova edizione.

Cure di data di Popolo.

Finalmente quando piacesse a V. A. R., di conservare al Popolo il diritto di conferir le Parrocchie, basterebbe che per evitare ogni patto simoniaco si degnasse di comandare, che venisse proposto al Popolo quello solo tra i Concorrenti, il quale e fosse munito delle migliori attestazioni dell' Ordinario, e avesse riportato nel suo Concorso il più pieno suffragio degli Esaminatori: poichè tolta la moltiplicità dei partiti, si allontana sicuramente il pericolo della simonìa.

Ardisco poi di supplicare in questo proposito V. A. R. a prendere in considerazione, e per effetto del suo clementissimo cuore farsi rendere un conto esatto delle gravi spese a cui è sottoposto chiunque ottiene una Parrocchia di Patronato del Popolo; esse sono assai considerabili, e disestano per lungo tempo gli affari del nuovo Paroco, onde il moderarle sarebbe un' opera ben degna della Sovrana Clemenza.

V. e VI. *Diritti originarj dei Vescovi.*

Da quanto ho detto poco sopra intorno ai limiti, e potestà di un Sinodo Diocesano, mi sembra che non possa esser questa la circostanza, ò l' occasione di rivendicare i diritti dei Vescovi; poichè è manifesto, che una tal rivendicazione non riguarda nè la riforma dei costumi del Popolo, nè l' osservanza dei Decreti promulgati nei Concilj Ecumenici, alle quali due incumbenze è ristretto il Sinodo Diocesano. Per valermi però di tutta la libertà che V. A. R. mi accorda, sono obbligato ad aggiungere, che il rivendicare i diritti Vescovili nel Sinodo, sarebbe un allontanarsi da tutti insieme i tre principj che ho stabiliti da prima, un trasgredire i solenni Decreti dei Concilj Ecumenici, e un rendere più malvagj i costumi anzichè migliorarli.

Infatti la traslazione di alcuni diritti Vescovili nel Papa dee riguardarsi come un cangiamento avvenuto nella Disciplina Ecclesiastica; onde tutto si riduce ad esaminare se questo cangiamento sia fon-

dato sopra buone ragioni. Ora è fortissima la ragione che obbligò la Chiesa al cangiamento. I Vescovi situati assai spesso in mezzo ad un Popolo indocile, si viddero non di rado nella terribile alternativa ò di sacrificare vilmente il Ministero, e la coscienza accordando dispense, e facoltà senza i giusti, e canonici motivi, ò di divenire il bersaglio della persecuzion dei privati. Ecco il motivo giustissimo per cui vollero rinunziar piuttosto ad una parte dei loro diritti, che esporsi al pericolo di tirarsi sul capo ò la maledizione di Dio, ò l' odio del Popolo. Perciò lo stesso Febronio dovè confessare che *i Pontefici quasi per un certo straordinario titolo di devoluzione, giustamente si arrogarono molte cose costretti dalla necessità, e persuasi dall' utilità manifesta della Chiesa* (1). Ed altrove: *Le facoltà Pontificie presero la loro forza dal consenso dei Vescovi che trasferirono nel Pontefice il proprio diritto* (2). In veduta di sì soda ragione, deduco dal mio primo principio che è cosa prudente il lasciar questa parte di Disciplina nello stato in cui presentemente si trova.

A questa medesima conseguenza mi guida il secondo principio. Poichè se è vero che i Vescovi di comun consenso hanno ceduti al Papa alcuni loro diritti, come attesta Febronio, e come chiaramente si vede espresso in tutti gli Atti del Sacrosanto Concilio di Trento, non può dubitarsi che sia questa la pratica antica della Chiesa universale. Ora S. Agostino chiama una stoltezza insoffribile l' allontanarsi da questa pratica.

Che se è certo che il Romano Pontefice è Capo della Chiesa non solo per Dignità, ma anche per Autorità, come ho dimostrato nel terzo principio, io non posso indurmi a pensare che sia lecito di alterar quelle regole in cui consiste l' unità della Chiesa. Forse taluno dei Pontefici avrà qualche volta abusato della sua potestà: ma sarebbe un abuso ancor più grande il fare insieme da querelante, e da giudice, e contro tutte le Leggi naturali, divine, ed umane amministrare a se medesimo una giustizia, non intimar la parte pretesa rea,

(1) De Stat Eccl. cap. 3. §. 2. Num. 4.
(2) Ib. cap. 7. §. 6. Num. 6.

non udirne, e non esaminarne le difese, e trascurare ogn' altra forma di retto giudizio.

Dispense Matrimoniali.

Sarebbe poi un esporlo ad una certissima invalidità il variar qualche cosa intorno agli impedimenti del Matrimonio. Furono essi dopo lungo dibattimento solennemente fissati dal S. Concilio di Trento, ed un Sinodo Diocesano, che con un total rovesciamento dell' ordine distruggesse i Decreti di un Concilio Ecumenico, sarebbe chiamato nell' antico linguaggio Ecclesiastico un *Conciliabolo*.

Posso assicurare V. A. R. per le molte esperienze fattene da gran tempo che per la felicità dello Stato, e per la purità del costume non solo è vantaggioso, ma forse è necessario che certe facoltà non sieno nelle mani dei Vescovi. Il Popolo si figura di trovare in questi una facilità, che vanamente spererebbe nel Romano Pontefice, e tanto basta perchè si abbandoni senza ritegno a mille enormità, perchè faccia nascere maliziosamente i più strani disordini, e perchè perda appoco appoco ogni sentimento di religione, e di timor di Dio. I fatti accaduti nella mia Diocesi alla sola voce di un ampliamento delle facoltà Vescovili, ne fanno una indubitata testimonianza.

In fine se le circostanze delle persone, e dei tempi hanno resa perniciosa qualche Pontificia riserva, ò qualche canonica disposizione, e se talvolta la troppa facilità nell' accordare le Dispense ha snervata la Disciplina, non sarà mai difficile il rimediarvi per le vie regolari delle suppliche, e dei concordati. Con questi mezzi provvidero ai loro bisogni tutte le antiche Chiese Cattoliche, con questi vi hanno provveduto le moderne, e quelle specialmente della Spagna; di modo che senza turbare l' economia della Disciplina Ecclesiastica possono aversi gratuitamente dal Sommo Pontefice tutti quei favori che V. A. R. stimerà ragionevoli, ed opportuni alla miglior condotta, e alla più compiuta felicità de' suoi Sudditi.

VII. *Uniformità della Dottrina.*

Ottima è la Dottrina di S. Agostino, come già mi sono spie-

gato di sopra, e la rara pietà di V. A. R. ha ben ragione di desiderare che tutti gli Ecclesiastici vi si uniformino; poichè come una è la Legge, uno il Vangelo, una la Fede, così deve essere una la Dottrina. Due cose solamente crederei meritevoli di riflessione. L'una è, che incontrandosi in S. Agostino molte opinioni ò particolari di lui, ò comuni ai suoi tempi, sulle quali la Chiesa non ha mai pronunziato alcun giudizio, non converrebbe obbligare gli intelletti, e le coscienze ad abbracciarle, e molto meno sarebbe a proposito di dar loro il peso stesso dell' altre già ricevute, e definite nei Concilj Ecumenici; poichè nulla è più dannoso alla verità quanto il metterla a livello con l'opinione, e nulla è più contrario alla pace, e alla concordia quanto l' innalzar l'opinione al grado, e all' onore della verità. L' altra cosa da osservarsi è che S. Agostino ha scritto tanto, e ha trattato di materie tanto diverse, che non bisogna stupire se anche gli Eretici sono andati a cercarvi dell' armi contro i Cattolici, e se hanno creduto di vedere in questo gran Padre il loro Difensore. Se dunque si divulghi tra i giovani Ecclesiastici la sua Dottrina senza la scorta di un buono, e sicuro commento, vi è ogni ragione di temere che si rinnovino tra noi gli scandalosi litigj, e le deplorabili scissure che nei passati tempi sconvolsero sì miseramente le Chiese di Francia, e che non son forse per anche interamente composte.

Ora io non conosco che il Concilio di Trento, il Catechismo Romano, e S. Tommaso che ci abbiano dato il vero metodo di fare un uso sobrio, e di commentare collo spirito della Chiesa la Dottrina di S. Agostino: L' Abbate Racine (1), che certamente è uno Scrittore non sospetto di parzialità ha fatto alla Somma di S. Tommaso (2) un elogio brillante, e quasi non fosse contento del suo proprio giudizio; vi ha unito quello dell' Abate Duguet, altro Scrittore imparzialissimo: onde non può dubitarsi del vantaggio che sono per

(1) Compendio della Storia Eccl. T. 6. p. 69.

(2) Si veda Monf. Bossuet nell' Opera della difesa della Tradizione, e dei Santi Padri.

ricavare i giovani dalla lettura, e dallo studio di questo Santo, ed insigne Teologo.

Gli Autori che dopo i tre riferiti potrebbero proporsi alla Gioventù sono specialmente due, cioè *l'Opera delle Discipline Teologiche* del P. Lorenzo Berti Agostiniano, della quale fu pubblicato anche un buon compendio, e il *Saggio d' Istruzione Teologica per un Convitto Ecclesiastico* del Cardinal Gerdil. Vi si potrebbe aggiungere il Trattato *de Studiis Monasticis* del P. Mabillon, e più altri Autori egualmente sicuri, ed estesi, se la moltiplicità dei libri non fosse per riuscire troppo dispendiosa ai poveri Ecclesiastici. Convengo poi interamente, che chiunque non professi queste Dottrine debba assolutamente rimuoversi dai Sacri Ordini, e dall' amministrazione dei Sacramenti.

VIII. *Titoli dell' Ordinazione.*

L' esatta osservanza dei Canoni è quella sola che finora ho presa per regola nelle mie passate risposte; onde è ben certo che non posso partirmi da quella relativamente al Titolo dell' Ordinazioni. I Canoni del Concilio di Trento in cui questo punto fu molto dibattuto, come racconta il Sarpi (1), posson riguardarsi come il modello, e la norma di tutte le Episcopali deliberazioni. Rimettendomi pertanto a tutto quello che ivi dopo lungo, e maturo esame fu definito sui diversi titoli dell' Ordinazione, mi ristringo ad osservare che la Diocesi di Fiesole tutta quasi è composta di poveri, e si estende per la massima parte sopra poggi erti, e difficili ove vanamente si tenta di inviar qualche Paroco se non sia nativo di quei paesi. Sembra dunque che tutta la premura si debba ridurre a toglier l' abuso di vedersi dei Preti oziosi, il che facilmente si ottiene limitando le Ordinazioni al bisogno: del resto siccome i Vescovi ben sanno lo stretto conto, che dovranno rendere a Dio d' una temeraria imposizion delle mani, sembra che quest' articolo debba rilasciarsi interamente al loro zelo, e alla loro prudenza, che regolandosi a misura dei tempi, dei luoghi, e delle diversissime circostanze, e bisogni di ciascuna

(1) L. 6. Ed. Ven.

Dioceſi, ſaranno liberi dal caſo veramente deplorabile in cui anche al preſente ſi trovano, di vederſi per mancanza di perſone obbligate a confidar la Cura dell' anime a ſoggetti immeritevoli. Crederei anche ben fatto, che i Veſcovi ſecondando ſempre lo ſteſſo S. Concilio di Trento, doveſſero incaricare ſucceſſivamente i privati Eccleſiaſtici a ſervir la Parrocchia nei giorni Feſtivi, e preſtarſi al ſervizio del Popolo nei caſi almeno di maggiore urgenza.

IX. *Ammiſſione allo ſtato Eccleſiaſtico.*

Se voglia ſtarſi alla Diſciplina antichiſſima della Chieſa, che in queſta parte imitò la più antica Chieſa Giudaica, non ſolo troveremo aſſai frequente l' uſo di ammettere i giovanetti al Clericato, ma non ci mancheranno molti Sinodi, ſpecialmente di Francia (1), ove ſull' eſempio della Chieſa Romana, viene inculcato ai Parochi di raccogliere preſſo di loro dei Fanciulli Lettori, di nutrirli ſpiritualmente coi ſalmi, di aſſuefarli alle divine lezioni, e di iſtruirli nella ſanta Legge del Signore. Infatti il Profeta (2) ci avviſa, che nulla vi è di meglio per l'uomo quanto il portare il giogo dalla ſua prima gioventù, e per altra parte la Tonſura, che è un ſemplice diſtintivo, e una diſpoſizione agli Ordini, non induce alcun vincolo determinato, ò alcun peſo in chi la riceve. Poichè dunque ſenza aggravio dei Tonſurati, poſſono eſſi formarſi di buon ora allo ſpirito dello ſtato Eccleſiaſtico, avvezzarſi dall' infanzia alla vita Clericale, e creſcendo in età, in dottrina, ed in virtù all' ombra degli Altari, divenir capaci dei gravi Miniſterj Sacerdotali, crederei che atteſe le molte difficoltà che manifeſtamente ſi incontrerebbero a piegarli in età più matura, doveſſe ritenerſi il primitivo coſtume, riſerbando alle particolari circoſtanze delle perſone la propoſta età di diciotto anni. I regolamenti della mia Dioceſi sù queſto punto ſono ſaviſſimi, e baſta procurarne l' intera oſſervanza per tener lontano ogni diſordine, ed ogni abuſo.

(1) Conc. Vaſion. Can. 11.
(2) Jerem. Thren. 3. 27.

Clero di Ragazzi.

Ciò è tanto vero che nella mia Cattedrale, e nelle due Collegiate non sono Cherici stipendiati, e solo nei dì festivi prestano servizio alla Chiesa quei giovani che senza essere ascritti ad un Clero determinato, portano l'abito Clericale. L'esperienza ha fatto vedere che mancando talvolta questi Cherici di servizio, e convenendo supplire con persone Secolari, nascono degli sconcerti, che ben rilevano i vantaggj dell'uso antico.

X. XI. XII. XIII. *Promozioni agli Ordini, e Benefizi.*

I riflessi contenuti sotto questi numeri debbono meritamente servir di regola a tutti i Vescovi: onde mi contenterò di aggiungere alcune considerazioni che mi sembrano molto importanti. La prima è che non sempre dipendendo il profitto dalla lunghezza dello studio, nè sempre riuscendo più virtuoso, e più probo quello che hà maggior dottrina, non converrà fissare una regola generale, e senza eccezioni, ma rimettersi alle informazioni, e all' esperienza dei Vescovi, e di coloro a cui essi raccomandano l'educazione degli Ecclesiastici. L'altra è che come certi studj sono opportunissimi per un Paroco d'una Città, ò d'una Terra, così non sembrano necessarj per quello che dee stabilirsi sulle rupi scoscese del Casentino, della Sieve, e del Chianti; tanto più che sarà ben difficile di trovare un Ecclesiastico di sublime dottrina, e nel tempo stesso sì generoso da confinarsi volentieri tra un Popolo rozzo in mezzo ad una Selva, ò nella cima d'un Monte. La terza è che per aver dei dotti, e periti Ministri, bisognerebbe che la paterna clemenza di V. A. R. si degnasse di provvedere al disordine estremo, in cui nelle Terre, nei Castelli, ed in altri luoghi popolati, si trovano di presente le Scuole minori di Grammatica, e d'Umanità, dalle quali dipende quasi interamente il buon successo delle maggiori Scuole della Rettorica, e delle Scienze. Son sì tenui nelle piccole Comunità gli assegnamenti del Pubblico Maestro, che in vano si cerca un abil soggetto per questo impiego: molti luoghi ne mancano affatto, in molti si sce-

glie il primo che si presenta, il quale non è sempre nè il più capace, nè il più esemplare; perciò tanti giovani, che pur sarebbero di talento, restano vittime della trascuratezza, e della povertà, e raccolti talora nel Seminario, perdono un tempo incredibile a disimparare ciò che malamente appresero, e restano poi sempre in uno stato di languidezza, e di confusione che impedisce loro ogni progresso. L' ultima considerazione è che posson bene obbligarsi a continuare dopo l' Ordinazione i loro studj quegli Ecclesiastici, che abitano nella Città, e nelle Terre, se vogliono ottare ai Benefizj, ò ad altri impieghi: ma riguardo ai Sacerdoti di Campagna, e di povere famiglie, sembrerebbe più praticabile, e più vantaggioso di obbligarli appena ordinati ad assistere il Paroco nel servizio del Popolo; e dico espressamente *obbligarli*, perchè la sola pena di non poter conseguire i Benefizj ò gl' impieghi non basterebbe a determinare gli oziosi, e contribuirebbe piuttosto a lasciarli nella lor libertà.

Del resto posso assicurare a V. A. R., che nel promuovere i Cherici al Suddiaconato non hò mai omesse le più scrupolose attenzioni; che hò conservata nel suo vigore la particolar Costituzione della mia Diocesi, non ammettendo alcuno all' Ordin Sacro senza averlo per due, ò tre anni educato, ed osservato nel Seminario Episcopale; che hò preventivamente licenziato chiunque non hà date delle certe testimonianze del suo profitto nella pietà, e nello studio; che da dieci anni in quà non sò di aver promosso alcuno al Sacerdozio prima dell' età prescritta dal S. Concilio di Trento; e che senza urgentissimi motivi non hò mai conferiti gli Ordini fuori dei soliti tempi, usando solo qualche carità, secondo le circostanze relativamente agli Interstizj. Questi savj regolamenti possono solennemente rinnovarsi, e prescriversi nel Sinodo Diocesano.

XIV. *Limosina, riduzione, e trasporto di Messe.*

La limosina delle Messe che è l' equivalente delle primitive Oblazioni, diretta per se medesima al Divin Culto, come dice S.

Carlo Borromeo (1), potrà facilmente ſtabilirſi ſecondo i deſiderj di V. A. R., dopo avere udito il ſentimento dei Parochi, e così pure la riduzione, ed il traſporto delle Meſſe a vantaggio, e comodo di quelle Chieſe che ſembreranno le più biſognoſe, e che con queſto mezzo potranno procurare al Popolo un miglior ſervizio.

Non trovo che commendabile l'oſſervanza del diſpoſto del Concilio di Trento relativamente a non ammettere nello ſteſſo ſoggetto la pluralità dei Benefizj, con non dar luogo nè a Deroghe nè a Diſpenſe.

XV. *Unione di Benefizj, Legati, ed Uffiziature.*

Quanto poi all'unione dei Benefizj, Legati, ed Uffiziature, biſogna oſſervare, che la propoſta trasformazione di Benefizj ſemplici in Reſidenziali, con obbligo al Benefiziato di preſtar ſervizio alla Parrocchia nelle ſacre Funzioni, nel Confeſſionario, e nell'aſſiſtenza ai Malati, coſtringerà i Veſcovi a fare dei novelli Sacerdoti altrettanti Curati, cioè ad accordar loro la libera amminiſtrazione dei Sacramenti, il che non ſolo ſi oppone alla Diſciplina della Chieſa, che ſempre ha provati i ſuoi Miniſtri, prima di affidar loro la Cura dell'Anime; ma mi ſembra anche contrario alle comuni regole della prudenza, che negli affari importanti, quali ſon quelli dello ſpirito, non adopra mai chiunque ſi preſenta, ma ſceglie tra molti i più ſperimentati, e i più ſicuri.

L'adottare il ſiſtema di moltiplicare il numero dei Cappellani Curati, e renderli inamovibili, ſebbene a prima viſta ſembri utile, io lo credo ſommamente dannoſo al buon ſervizio ſpirituale de' Popoli: non ſembra queſto il luogo per eſtenderſi nell'addurre delle ragioni; chi ha eſperienza potrà farlo ad ogni richieſta per porre nella ſua evidenza queſta verità.

Crederei anche degno di rifleſſione il dovere in cui è un Veſcovo di rimunerar coloro, che lo hanno aſſiſtito nel general ſervizio della Diœceſi, nella condotta del Seminario, nell'iſtruzione dei Seminariſti, e nell'eſercizio delle Funzioni Epiſcopali; onde il toglierli la Col-

(1) Conc. IV. Mediol. p. 2. c. 5.

lazione di certi Benefizj semplici di sua data, sarebbe un privarlo dei mezzi di aver Ministri utili, e Dispensatori fedeli; giacchè questi dopo avere spesa la loro migliore età in somiglianti impieghi, non sono in grado di accettare per loro riposo un Benefizio Residenziale con Cura d' Anime (1).

XVI. *Delle Coadiutorie*.

I soli Parochi avrebbero bisogno di un Coadiutore nel caso d'impotenza, ma per non introdurre innovazioni nella Disciplina Ecclesiastica, sembra opportuno di stabilir nel Sinodo, che nei casi d' infermità ò di vecchiezza, gli si dia un Cappellano da gratificarsi con gli assegnamenti del Patrimonio Ecclesiastico.

Quanto poi ai Canonicati, e Cappellanìe, siccome i veglianti Ordini Sovrani vietano di ricorrere a Roma per ottenere un Coadiutore, e per altra parte nel caso d'infermità, ò d' impotenza non è in obbligo il Benefiziato di sostituire, così stimerei che non occorresse trattar nel Sinodo questa materia, che già bastantemente è dichiarata.

XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. *Provvedimenti intorno ai Sacerdoti*.

Mi sembrano giustissime le regole, che si propongono sotto questi numeri, tanto più che già da gran tempo si riguardano come Leggi nella mia Diocesi; ma son degne di esame alcune circostanze, le quali, per quanto mi pare, impediscono di generalizzare interamente i proposti provvedimenti.

Benefizj per i soli Diocesani.

La limitazione di conferire i Benefizj ai soli Diocesani, non si incontra in alcun Canone della Chiesa, e stimerei, che chiunque ebbe la sorte di nascer Suddito di V. A. R. dovesse godere senza eccezione di tutti i vantaggj, che possono convenirgli in questi felicissimi Stati. Ciò sembra divenire presso che necessario nella mia

(1) Nella Diocesi di Fiesole sono circa 15. i Benefizj semplici di libera Collazione, che lodevolmente dai Vescovi furono sempre conferiti ad Ecclesiastici, che per lungo tempo si erano prestati al servizio universale della Diocesi.

Diocesi, la quale non ha mai potuto provvedere le sue Parrocchie coi suoi soli Sacerdoti, ed è stata costretta a ricorrere a quelli delle Diocesi confinanti. Potrebbero per altro evitarsi gli inconvenienti, e gli abusi prescrivendo, che niun Ecclesiastico senza licenza del proprio Ordinario potesse ricevere un Benefizio di Diocesi straniera, e che nei Concorsi fosse prescelto il Diocesano, il quale avesse riportato se non il miglior partito, almeno il suffragio, e l'approvazione della maggior parte degli Esaminatori.

Provvedimento per i Cherici.

E per rendere i Cherici Diocesani sempre più capaci di esercitare gli Uffizj Parrocchiali, potrebbe stabilirsi per legge costante, che tutti gli Ordinati continuino i loro studj nel Seminario finchè non vengono destinati dal Vescovo al servizio di qualche Chiesa, in modo però che la Cassa del Patrimonio Ecclesiastico supplisca al loro mantenimento dopo che saranno giunti al Sacerdozio.

Esercizj Spirituali.

Del resto la Diocesi di Fiesole in vigor di un Legato Pio profitta annualmente della Casa degli Esercizj del Monte di Firenze, ove in un tempo proprio vanno a raccogliersi i Sacerdoti Diocesani a otto per volta, e gratuitamente vi ricevono il trattamento; il detto numero si aumenta a disposizione del Vescovo.

Ministerj dei Sacerdoti.

Ed è ben vero che questi esercizj rinnuovano lo spirito degli Ecclesiastici, e gli rendono sempre più capaci dei gravi Ministerj del Sacerdozio: ma poichè sappiamo che non a tutti accorda il Signore le grazie, e i doni medesimi, ed anzi è certo che molti ne scarseggiano assai, perciò crederei che non dovesse stabilirsi per legge, e regola generale che tutti i Sacerdoti si impieghino indistintamente in tutti gli Uffizj proprj del loro stato, ma bensì che sia cura del Vescovo adattare a ciascuno le particolari incumbenze a cui sem-

brerà più disposto. In una infinità di casi mi ha fatto vedere l'esperienza che molti giovani appena giunti al Sacerdozio hanno cangiata condotta, e son riusciti affatto diversi da ciò che promettevano in principio, e che laddove un savio, ed abile Sacerdote manca in un momento, per formarne uno come lui, non basta talora l'intera vita di un Vescovo. Concludo pertanto che dovranno bensì promuoversi ai Sacri Ordini quei soli, che daranno una speranza probabile di una felice riuscita, ma che si troveranno in pratica delle numerose eccezioni, che obbligheranno sempre a condursi secondo le circostanze.

Servizio della Chiesa.

In fine debbo assicurare V. A. R. che quanto si degna propormi intorno ai Sacerdoti da impiegarsi al servizio delle Parrocchie, è tutto in osservanza nella mia Diocesi.

XXII. XXIII. *Oratorj privati.*

L'uso dei privati Oratorj allorchè son destinati al solo Culto Divino coll'intelligenza, ed approvazione del Vescovo, non sembra condannato in generale dal Sacrosanto Concilio di Trento (1); mentre è fuor d'ogni dubbio che egli è antichissimo nella Chiesa, trovandosi nominata la celebrazione dei Divini Misteri negli Oratorj domestici non solo dai Santi Gregorio (2), Agostino (3), Ambrogio (4), Gio. Grisostomo (5), Gregorio Nazianzeno (6), e da varj Concilj (7), ma anche negli stessi Atti degli Apostoli. In fatti son

(1) Sess. 22. Decr. de observ. & evit. in celeb. Miss.

(2) Lib. 1. Ep. 43. ove comanda a Giovanni Vescovo di Siracusa. *Ut Missas agi permittat in domo Venantii Patricii.*

(3) Lib. 22. de Civit. Dei cap. 8. & lib. 3. adversf. Cresc. Donat. c. 23.

(4) Ap. Paul. Presb. in eius vit. ove si legge che essendo S. Ambrogio in Roma, *cum trans Tiberim apud quamdam clarissimam foeminam invitaretur, ut sacrificium in domo offerret, quaedam balneatrix, quae paralytica in lecto jacebat, sellula ad eamdem domum portare se fecit, & osculatis ibidem S. Viri vestimentis sanata est.*

(5) Hom. 3. in Epist. ad Eph.

(6) Orat. 19.

(7) Conc. Agath. can. 21. & Conc. Ladoic. Can. 58.



sì varie le circostanze dei luoghi, dei tempi, e delle persone, per cui spesso avviene che molti dei Fedeli non possano affatto, ò almeno senza gravissimo incomodo condursi alla Parrocchia, che la Chiesa adattandosi da buona Madre alla debolezza, e ai bisogni dei suoi figliuoli, per non rendere odioso il giogo soave di Gesù Cristo, si piegò a conceder loro la facoltà di sodisfare privatamente ai doveri di Religione, in specie nei dì feriali in cui non vi è obbligo alcuno di assistere al pubblico servizio della Parrocchia. Crederei dunque degno della pietà di V. A. R. il lasciare questo fomento alla divozione del Popolo, onde anche nelle case private si faccia qualche buona opera, che senza di ciò non si farebbe; e per togliere i varj abusi che forse si sono insinuati in questo costume, potrebbero rinnovarsi, e rinvigorirsi le Leggi promulgate altre volte nei Sinodi Diocesani sù questo Articolo, cioè che nei dì festivi sieno obbligati di portarsi alla Parrocchia tutti quelli che non sono per risentirne un grave incomodo; che nei giorni più solenni non sia lecito di celebrare negli Oratorj privati; che in niuna occasione vi si amministrino i Sacramenti; che le persone a cui è conceduto di ascoltarvi la S. Messa sieno ristrette ad un numero determinato; che i Parochi visitino di tempo in tempo questi Oratorj, ed osservino che tutto vi sia conforme alla decenza del Santo Sacrifizio, e alla purità della Religione ec.

XXIV. *Sacerdoti Forestieri*.

Riguardo ai Sacerdoti Forestieri, sarà bastantemente provveduto con tenere in osservanza ciò che fù prescritto sù questo proposito nell'Istruzione data nell'Enciclica de'21. Ottobre 1778.

XXV. *Costumi degli Ecclesiastici*.

Ma non sarà egualmente facile di richiamare gli Ecclesiastici traviati ai doveri della lor vocazione. Tutta la facoltà dei Vescovi si riduce a fare al loro Clero delle frequenti ammonizioni, e ad inculcar l'osservanza delle molte Leggi che la Chiesa universale ha

stabilite sulla vita, ed onestà dei Cherici, e dei molti utilissimi Regolamenti particolari delle Diocesi: nel resto essi mancano dei mezzi di risapere giuridicamente i disordini, non hanno alcuna strada di verificarli in buona forma, ed è tolta loro la libertà di procedere contro i colpevoli con quelle pene, la cui minaccia insinua il rispetto, ed avvalora il comando degli antichi Canoni.

XXVI. *Chiese Collegiate*.

In vista di quanto insegna S. Paolo ai Corinti, ove distinguendo i diversi gradi, e Ministerj della Chiesa, vi include non solo gli Apostoli, ma anche i Profeti, i Dottori, le Virtù, le Grazie di risanare, gli ajuti, i governi, i generi delle lingue, e l'interpetrazione (1), crederei che non potesse dirsi inutile nella Chiesa ogn'altro Ministero fuorchè quello dei Parochi. E giacchè il S. Concilio di Trento nomina più volte con onore le Collegiate, e in esse non meno che nelle Cattedrali, vuole un Interpetre della Sacra Scrittura (2), stimo che non sia nella facoltà di un Vescovo di sopprimerle. Aggiungo anzi che per due principali ragioni mi sembra dannosa questa soppressione: la prima è, perchè le Collegiate offrano ai Vescovi un mezzo molto conveniente, e decoroso di ricompensare il lungo servizio di alcuni Parochi che l'età riduce impotenti alla Cura; mentre un degno Ecclesiastico invecchiato nelle fatiche, si crederà bastantemente provvisto con un Canonicato, laddove una Cappellanìa Curata non farebbe che degradarlo, e gli impedirebbe il riposo di cui bisogna. L'altra ragione è che per la società è indifferente il titolo così di Canonico come di Cappellano, ma non lo è già al miglior servizio di una Chiesa, e di una Popolazione; poichè il Cappellano dopo aver compiti i suoi determinati doveri nei giorni a lui assegnati, non si interessa ordinariamente più che tanto per un gregge non proprio: ma il Canonico giornalmente richiamato alla Chiesa, si affeziona al suo servizio, si interessa nei vantaggj del Popolo che le appartiene, e appunto perchè non ha col Popolo una relazione immediata, ne ac-

(1) 1. Cor. 12. 28.   (2) Sess. 5. de ref. cap. 1.

quista la confidenza, e riesce talora a regolarne con più profitto le coscienze.

E' però giustissimo che i Canonicati si riducano al solo numero che sembrerà necessario non meno al servizio del Popolo che alla sodisfazione della quotidiana Salmodia, ed uno dei regolamenti da prescriversi per rendere attivi i Canonici potrà forse essere lo stabilimento di una certa distribuzione per quei solamente che si occuperanno a vicenda nella spiegazion del Vangelo, nell'amministrazione dei Sacramenti ec. (1).

XXVII. XXVIII. *Esposizioni del SS. Sacramento.*

Riguardo all'Esposizioni del Venerabile possano rinnovarsi i savissimi regolamenti del fù Monsignor Ginori, quantunque in verità sieno questi nella lor piena osservanza per tutta la Diocesi.

Feste dei Santi nelle Domeniche.

Ma riguardo alle Feste dei Santi, che si celebrano in giorno di Domenica, non è questa una pratica particolare di qualche Chiesa, ma è un costume antichissimo della Chiesa universale che avendo dedicato un certo giorno alla memoria dei Martiri, e dei Confessori, non si trova che usasse di trasferir la Festa allorchè quel giorno concorreva con la Domenica. La ragione è manifesta; poichè ò vi è generalmente della superstizione nel solennizzare i natalizj dei Santi, e in tal caso converrebbe abolirne l'usanza non meno nei dì feriali, che nei giorni di Domenica, ò è cosa religiosa il benedire il Signore che si è mostrato sì mirabile nei suoi servi, e allora non può esservi alcun motivo di astenersi da questo culto nelle Domeniche minori, che la Chiesa non ha punto eccettuate, e in cui non si rammenta alcun Mi-

o

(1) Nella Diocesi di Fiesole due sole sono le Collegiate, che una nella Terra di Figline, l'altra in quella di Montevarchi. La proposizione per ridurre il numero dei Canonicati fù fatta nell'occasione di formare il piano per la miglior sistemazione delle Parrocchie.

stero speciale di Religione; poichè: *insomma*, dice Monsignor Bossuet, *quando onoriamo la memoria degli Apostoli, dei Martiri, e degli altri servi di Dio che regnano con lui nella sua gloria, noi lo preghiamo nel nome del suo Divin Figliuolo che accetti le Orazioni che gli offeriscon per noi i Santi suoi Servi. Non è forse questo un dichiarar manifestamente, che noi nulla speriamo dalla loro assistenza se i loro voti non son presentati a Dio dal nostro Salvatore?* (1) Questa semplice riflessione da cui viene avvalorata sì bene la consuetudine di tutta la Chiesa Cattolica, mi riconduce all' assioma di S. Agostino già tante volte accennato, e mi obbliga a concludere che la memoria dei Santi essendo un nuovo motivo di glorificare il Signore, non sembra vantaggioso alla pietà del Popolo il cangiamento del Rito Ecclesiastico.

Reliquie, ed Immagini.

Crederei che con egual cautela dovesse procedersi sull'articolo delle Reliquie, e dell' Immagini, il cui culto è fondato sull' invocazione dei Santi già tante volte contro gli sforzi degli Eretici definita dai Concilj Ecumenici per buona, e vantaggiosa (2). Ma di ciò dovrò parlare più distesamente ai numeri XXXVII., e XXXVIII.; per ora mi restringo ad osservare che il S. Concilio di Trento previde tutti gli abusi che potean farsi delle Reliquie, e delle Immagini, ed incaricò gravemente i Vescovi a togliere i disordini, le profanazioni, e le disonestà che possono per questa strada insinuarsi nella Casa di Dio (3); onde un Vescovo in tal guisa autorizzato può certamente proibire nel suo Sinodo Diocesano che non si espongano al pubblico culto ò Reliquie, ò Quadri, ò nuove Immagini senza la precedente approvazione, e licenza dell' Ordinario.

XXIX. *Suffragj per i Defunti.*

In forza della medesima autorità si può vietare ogni avarizia, ogni irriverenza, ed ogni superstizione che si fossero per avventura

(1) Confut. del Cat. di Ferry sez. 1. cap. ult.
(2) Concil. Trid. sess. 25. de inv. & ven. Sanct. (3) Ibidem.

introdotte nella celebrazione dei suffragj per i Defunti (1): ma se conviene adempire ai comandi del S. Concilio per una parte, mi par giusto di eseguirli anche nel rimanente, ed in particolare riguardo agli Anniversarj, e Legati Pii, che son fondati in una specie di contratto, e che importano un obbligo di giustizia per quei Regolari, ed altri Corpi Ecclesiastici che col favore delle pubbliche Leggi acquistarono una volta, e posseggon tuttora i fondi corrispondenti. Ora riguardo al permutare le ultime volontà prescrive il Sacrosanto Concilio che i Vescovi non ardiscano di venire a questo passo senza giusta, e necessaria cagione (2); gl' incarica inoltre d' invigilare che quanto è dovuto ai Defunti per disposizioni testamentarie non sia fatto alla peggio, ma diligentemente, ed accuratamente dai Ministri della Chiesa che vi saranno obbligati (3), e vuole in fine che per non render vane le pie volontà dei Testatori possano i Vescovi prendere un compenso per la piena sodisfazione degli obblighi nel solo caso che il numero delle Messe sia così grande, ò l' elemosina sia così piccola da non potersi trovar facilmente chi sodisfaccia (4). Quando dunque non abbia luogo quest' ultima circostanza, stimerei che i suffragj per i Defunti dovessero lasciarsi intatti.

XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.
Proposizioni sopra i Parochi.

I regolamenti sopra i Parochi tante volte stabiliti, e fissati dalla saviezza, e dalla vigilanza dei Vescovi miei Predecessori sono innumerabili; nulla vi è trascurato di quanto si può prescrivere intorno alla Residenza non interrotta, e sollecita dei Pastori; vi si vieta espressamente l' assentarsi nei dì festivi per qualunque titolo dalla Parrocchia; vi si comandano le Conferenze dei Casi di coscien-

O 2

(1) Conc. Trid. sess. 22. Decr. de observ. & evit. in celebr. Miss.
(2) Sess. 22. de ref. c. 6.
(3) Sess. 25. in princ. Decr. de Purg.
(4) Ibid. de ref. c. 4.

za con l' esattezza la più scrupolosa: in somma i Canoni tutti che hanno qualche relazione colla cura dell' anime, vi si trovano richiamati al primitivo vigore. Tutto ciò si potrà nuovamente, e più solennemente ordinare nel Sinodo Diocesano: ma son di parere che questi ordini sì rispettabili non saranno meglio eseguiti di prima. La poca dipendenza che hanno i Parochi, e la falsa opinione che da poco in quà si è divulgata che la loro istituzione è di gius divino immediato (1), gli persuaderà sempre di non esser tenuti alle vecchie regole, e di essere gli arbitri non meno della loro Parrocchia che delle loro azioni. Non mi resta dunque che a fare alcune brevi osservazioni sopra quanto viene ora proposto a loro riguardo.

Piccole Feste.

E' male di sua natura l' impiegare il Popolo in Feste, in Uffizj, ed in piccole Divozioni per puro spirito d' interesse, e per una vile avarizia; onde subito che si scuopra nei Parochi questo fine basso ed umano conviene assolutamente vietar loro tutti i mezzi per giungervi, quand' anche non fosse stato finquì sufficientemente provveduto alla loro piena sussistenza.

Mezzi di provvedere i Parochi.

Il modo di provvedervi è stato in varj luoghi insegnato nel Concilio di Trento. Primieramente nel caso di doversi erigere qualche nuova Parrocchia vuole che il Vescovo assegni al Paroco una competente porzione dei frutti di qualunque maniera appartenenti alla Chiesa Matrice, ovvero che costringa il Popolo a somministrare al suo Sacerdote un sufficiente assegnamento (2). In secondo luogo per-

(1) Il Clero di Francia che ben conobbe le funeste conseguenze di questa opinione, e i danni irrimediabili che ne avrebbe risentiti non solo l' Autorità Episcopale, ma anche tutta l' economia della Chiesa, non tardò punto a censurar solennemente un Opera intitolata: *Obbligo dei Fedeli*: che non portava il nome dell' Autore, e nella sua Assemblea del 1655. dichiarò il proprio sentimento su questo importante Articolo.

(2) Sess. 21. c. 4.

mette al Vescovo di fare una perpetua unione di Chiese Parrocchiali, e di altri Benefizj Curati ò non Curati, benchè generalmente, ò specialmente riservati (1). In terzo luogo comanda sotto pena la più grave di tutte le pene Canoniche l' intero pagamento delle Decime a quelle Chiese ò persone a cui legittimamente son dovute (2). Finalmente esorta ciascuno che a titolo non solo di Cristiana carità, ma anche di preciso obbligo verso i Pastori, sovvenga largamente coi beni da Dio ricevuti all' indigenza dei Vescovi, e Parochi che governano certe Chiese più tenui (3). Questo è tuttociò che io ritrovo in un Concilio Ecumenico da cui debbo prender norma: Se io non ardisco di proporre dei mezzi diversi da questi, ciò avviene perchè non incontro altri Canoni che mi autorizzino a farlo.

Cappellani Curati.

Bisogna anche osservare che non sempre si verificherà, che con l' aumento di Cappellani resti il Popolo meglio servito. Il più delle volte riuscirà l' opposto, avendomi fatto veder l' esperienza, che non vi è Chiesa meno assistita, nè Parrocchia ove più si trascurino le Istruzioni, e la fedele amministrazione dei Sacramenti, che quella in cui si conta un maggior numero di Cappellani. La ragione è manifesta; il Paroco si considera ordinariamente in diritto di esser servito dai suoi subalterni, e se ne resta in riposo; i Cappellani, che per lo più si riguardano come altrettanti mercenarj, non si credono obbligati che al meschino servizio del giorno a loro assegnato; e poichè le incombenze non sono continue, e la Cura non ha talvolta alcun grave infermo, le giornate oziose son molte, la dissipazione è grande, e i disordini sono innumerabili. Che se a tutto ciò si aggiungano le discordie che nascono frequentemente tra loro, e lo scandalo che ne vien dato al Popolo, cresceranno ancora i motivi di esaminar seriamente questo progetto. Ma più di tutto merita considerazione il volersi annullare tutti i diritti di stola, ed ogni altro incerto di Chiesa; poichè se il Santo Concilio di Trento credè ne-

(1) Ibid. c. 5. (2) Sess. 25. de ref. c. 12. (3) Ibid.

cessario l' uso delle distribuzioni, benchè vile per se medesimo, per ottener l' assistenza al coro da quegli Ecclesiastici che pur restavano sufficientemente provvisti (1), io non sò con qual fervore adempiranno al loro obbligo dei Parochi, e dei Cappellani, che per una parte saranno nell' abbondanza, e mancheranno per l' altra di ogni allettativo avventizio che gli attacchi alle Sacre Funzioni, e al servizio del Popolo.

Decime.

In fine quando i Parochi sieno provveduti a sufficienza, cioè abbiano non solo quanto occorre al loro congruo sostentamento, ma anche tuttociò che può bisognare alla decenza della Chiesa, e al sollievo dei poveri, mi sembra che le Decime, come destinate a quei tre oggetti, possano senza eccezione abolirsi.

XXXVII. XXXVIII. *Decenza delle Chiese.*

Già sotto il numero XXVIII. ho avvertito che è un indispensabil dovere dei Vescovi il toglier dalle Chiese le pitture indecenti, e le Reliquie sospette, ed ora aggiungo, che mi sembra savissimo il comando di toglierne anche le Questue per qualunque titolo, le distribuzioni di Sonetti, le Processioni di strepito, gli spari ec.; ma perciò che riguarda l' invocazione speciale di alcuni Santi, l' Esposizione delle loro Immagini in Chiesa, un culto più rispettoso ad alcune di esse, i Voti per grazie ricevute, una certa pompa nelle Sacre Funzioni, un certo numero di Altari ec., siccome trovo tutti questi costumi nella più remota antichità, così mi riporto al mio secondo principio, e ardisco ripetere che debban distruggersi gli abusi, e lasciare intatte le cose.

Novene.

Potranno pertanto fissarsi le Novene nelle varie Chiese, e rinnovarsi la Legge, che niuna se ne introduca senza il consenso dell' Ordinario: ma poichè i Santi più moderni possono ottener grazie

(1) Sess. 21. de ref. c. 3.

da Dio non men degli antichi, converrà solo procedere con cautela, allorchè si tratterà di qualche innovazione, conforme al sentimento di S. Agostino già riportato nel secondo principio.

Immagini.

Potrà prescriversi che niuna Immagine si esponga in Chiesa al pubblico culto senza la facoltà del Vescovo: ma dicendo espressamente il S. Concilio di Trento che le Immagini di Gesù Cristo, della SS. Vergine, e degli altri Santi debbano aversi, e ritenersi principalmente nelle Chiese (1), mi sembra che non vi sia motivo di rimuoverle. Infatti non contando che la Chiesa universale adunata in quel Concilio dice anatema a chiunque insegna ò pensa diversamente (2), lo stesso Erasmo nella Lettera già citata di sopra, accumulando insieme, e rifiutando le nuove intraprese degli Evangelici suoi contemporanei, si esprime così: *Voi gridate con forza contro il lusso dei Sacerdoti, contro l' ambizione dei Vescovi, contro la tirannìa del Romano Pontefice, contro la garrullità dei Teologastri, contro le Preghiere, il Digiuno, e le Messe, nè volete che tali cose si purghino, ma che si aboliscano: nulla vi piace di ciò che è ricevuto, ma strappate la zizzania col grano, ò per dir meglio strappate il grano in vece della zizzania .... Se sono abbattute le statue dalle Chiese; ma che importa, se si adorano in mezzo al cuore gl' idoli dei vizj? E non vedo con qual consiglio abbiano alcuni demolite le Immagini, se non per servir di segno alla congiura. Sò che si adduce l' orrendo delitto d' idolatrìa: ma chi è in oggi sì rozzo, che creda esservi del sentimento nei legni, e nei sassi? E se pur se ne trova alcuno, vi volea ben poco ad avvertire il Popolo, che le Immagini sono inventate per ajutar la memoria.* E alquanto più sotto soggiunge: *Una volta il Popolo cantava, e rispondeva al Sacerdote* Amen, *onde lo strepito non dissimile al tuono, e la ridicola confusion delle voci, era uno spettacolo indegno del Culto Divino. Ora è destinato chi canti decentemente, mentre gli altri lo fanno col cuore. La Chiesa non riceveva nel suo principio alcuna specie di musica; ora poi si ode nelle Chiese un*

(1) Sess. 25. de Invoc. & C. Sanct. (2) Ibid.

orribil rimbombo, oppure un inetto ſtridor di voci, che invita piuttoſto alla diſſolutezza, che alla pietà. Ma non per queſto la muſica dee toglierſi affatto dalle Chieſe; biſogna correggere l'abuſo coll' arte. Nei primi Secoli ſi ſtimava abominevole il veder nei Templi un' Immagine dipinta ò ſcolpita, perchè così perſuadeva in quei tempi la pietà, parte a cagion dei Giudei, che pur troppo proclivi all' idolatrìa, dovean deteſtare per Divino precetto ogni ſimulacro, e parte a cagione dei convertiti Gentili, nei quali è probabile, che reſtaſſe qualche avanzo della primiera educazione. In oggi l'uſo dell' Immagini è andato all' eceſſo... ma non è neceſſario il togliere affatto le pitture, che hanno molto di allettativa, di ornamento, e di utilità; baſta correggere ciò che vi è di vizioſo (1). Ma Lutero medeſimo ha fatta anche meglio di Eraſmo l'apologia dell' Immagini, quando ha ſoſtenuto, che ſi abbattevano a torto, e che i lor Diſtruttori erano Dottori della Legge non del Vangelo (2); ed in tal guiſa, come oſſerva Boſſuet, Lutero giuſtificò i Cattolici contro tutte l'accuſe d' Idolatrìa, onde i Riformati gli aggravano ſenza motivo (3). In fine ſe le Immagini ſono un male, conviene abolirle tutte ſenza riſerva, non eſcluſo lo ſteſſo Crocifiſſo: ma ſe ſono un bene, crederei che il moltiplicarle con la debita circoſpezione, poteſſe riuſcire al Popolo ſanamente iſtruito di un gran vantaggio.

Immagini coperte.

In conſeguenza di ciò, non è ſtata mai conſiderata nella Chieſa come ſuperſtizioſa la pratica di ricoprir qualche Immagine in ſegno di maggior riſpetto. Anaſtaſio Bibliotecario, S. Gregorio Turoneſe, e il Padre Mabillon lo inſegnano eſpreſſamente; nella Chieſa Giudaica i veli occultavano al Popolo, e agli ſteſſi Miniſtri la parte interna del Tempio, come in oggi ſi occulta nella Piſſide, e nel Ciborio la SS. Eucariſtia. E' vero, che vi è una differenza infinita tra l' Auguſtiſſimo Sacramento, e l'Immagini dei Santi: ma gli atti eſterni di Religione ſi raſſomigliano quaſi tutti tra loro, ed è la ſola intenzione che gli diſtingue; onde ſiccome con le medeſime eſteriorità ſi

(1) Epiſt. in Pſeudev. (2) In Proph. Coel.
(3) Hiſt. des variat. L. II. §. 28.

adora Dio, e si venerano i suoi Servi, così nulla vieta che si custodiscano con egual cautela le sacre specie Eucaristiche, e le Immagini dei Santi.

Voti nelle Chiese, Feste con pompa, ed Altari.

Anche i Voti per grazie ottenute da Dio col mezzo dei Santi sono di uso antichissimo nella Chiesa, leggendosi à questo proposito in Teodoreto: *Che coloro i quali chiedono con vera Fede, vengano esauditi, lo attestano palesemente i doni indicanti le diverse grazie, e guarigioni; poichè altri sospendano in oro o in argento la figura degli occhj, altri dei piedi, altri delle mani* (1). Lo stesso è delle Feste, e delle sacre Funzioni celebrate sempre con la maggior pompa, e magnificenza che fosse possibile ai primi fervorosi Cristiani: ne fanno menzione S. Ignazio Martire, S. Ireneo, S. Cipriano, e diffusamente Eusebio nella sua Storia, e S. Paolino ove parla della moltiplicità dei lumi nelle Feste. *Gli Apostoli*, dice S. Girolamo, *volevano che si vendesse l'unguento per darlo ai poveri, ma furono ripresi da Cristo. Certo che Cristo non aveva bisogno dell'unguento, nè i Martiri del lume dei ceri: eppure quella Donna lo fece in onor di Cristo, e fù gradita la divozione di lei. Chiunque accende dei ceri ne avrà ricompensa a misura della sua fede* (2). Lo stesso infine dirò degli Altari, che fin dai tempi di S. Leone, e di S. Gregorio Magno, anzi fin da quelli di S. Ambrogio si trovano in gran numero in una medesima Chiesa. Potrà dunque ordinarsi nel Sinodo che non si cuopra alcuna Immagine, che non si appenda alcun Voto, e che non si eriga alcun nuovo Altare senza la matura deliberazione, e la previa facoltà del Vescovo, che non dovrà sì facilmente prestarsi. Ma riguardo alla mia Diocesi particolare che per se stessa è molto povera, vi è poca necessità di riforma relativamente al lusso; tutta la mia sollecitudine si riduce piuttosto ad inculcare la decenza della Casa di Dio, nel che pur troppo mancherebbero gli Ecclesiastici.

(1) Serm. 8. de Mart. (2) Advers. Vigil. T. II. Op.

XXXIX. XL. XLI. XLII. XLIII. XLIV. XLV. XLVI. XLVII. XLVIII. XLIX. *Funzioni Parrocchiali.*

Quanto si propone intorno alle funzioni Parrocchiali può essere di molto vantaggio: ma poichè ciò che conviene alla Città non sempre può adattarsi alla Campagna, ove il Popolo non può lungamente trattenersi nella Chiesa, quindi è che bisognerà contentarsi di correggere a tutto potere gli abusi introdotti, e conservare in Campagna il metodo fino al presente adoperato a norma degli ottimi regolamenti già stabiliti nella mia Diocesi.

Uno di questi è che nelle Feste i Parochi di Campagna più vicini tra loro celebrano alternativamente le Sacre Funzioni in ore diverse, onde il Popolo che non può tutto insieme trovarsi alla Messa del proprio Paroco, goda gli stessi vantaggj andando a quella del più vicino. Ma nei Castelli, e Luoghi murati, ove parimente il Popolo suol portarsi in due diverse partite alla Chiesa, converrebbe immaginare qualche mezzo per istruirlo, e per determinarlo a santificar la Festa. Del resto il farlo rispondere ad alta voce alla Messa produrrebbe gli inconvenienti, e la confusione di cui parla Erasmo già riportato di sopra.

L. *Prediche dell' Avvento, e della Quaresima.*

Sembra che il costume di predicare al Popolo nei sacri tempi dell' Avvento, e della Quaresima sia stato introdotto nella Chiesa di Dio per motivi giustissimi. In primo luogo è certo che l' udir sempre la medesima voce, e le cose medesime infastidisce, annoia, ed infine assuefà l' orecchio, e la mente in maniera che le verità più grandi, e più terribili della Fede divengono familiari, e non fanno più alcuna impressione nel cuore: tanto avvenne ai Discepoli dell' Apostolo S. Giovanni che pure era sì fervido, e sì innamorato del suo Signore. In secondo luogo è parimente indubitato che il Popolo trattando del continuo, e praticando col Paroco, ne scuopre finalmente le imperfezioni, e i difetti, che accompagnano inevitabilmente ogni uomo, dal che poi segue per necessità che non sà più

tanta stima delle sue esortazioni, e minacce, e facilmente ne perde la confidenza. Di quì nasce una moltitudine di disordini, e di peccati, il più comune dei quali è che molti, specialmente nelle remote Campagne, mancando d'ogni straniero aiuto spirituale, passano i mesi, e gli anni in uno stato infelicissimo, ricevono sacrilegamente i Santissimi Sacramenti, avvezzano la coscienza a superare i rimorsi, e perdono egualmente ogni timore, ed ogni speranza. Per convincersi di tutto ciò basta osservare con qual trasporto, e con quale ansietà si affollano questi poveri Popoli al Predicatore, specialmente allorchè si presta ad ascoltar le Confessioni; questo è il più certo indizio del bisogno estremo che avevano di un tal soccorso.

LI. *Feste dei Santi in Domenica.*

In conferma di quanto ho detto al N.° XXVII. in proposito delle Feste dei Santi in giorno di Domenica, mi contenterò di riportar le parole stesse del Santo Concilio di Trento. *Comanda il S. Sinodo ai Vescovi, e a chiunque ha l' obbligo d' insegnare, che secondo l' uso della Chiesa Cattolica, ed Apostolica . . . . istruiscano diligentemente i Fedeli intorno all' intercessione, e invocazione dei Santi, insegnando che essi offeriscono a Dio le lor preghiere per gli uomini; che è cosa utile e buona il supplichevolmente invocarli, ed il ricorrere al loro aiuto per impetrar benefizj da Dio per mezzo del suo Figliuolo Gesù Cristo Signor Nostro, che è il solo nostro Redentore, e Salvatore* (1). Ora è manifesto da questa dottrina che il Culto dei Santi non solo non si oppone, ò diminuisce il culto di Dio, ma lo avvalora, e lo rende efficace, onde basterà istruire il Popolo, come sempre si è praticato nella Chiesa, e si potrà senza timor d' abuso celebrar la memoria dei Santi anche nelle Domeniche, purchè non sieno privilegiate.

LII. LIII. *Doveri de' Parrochi.*

I doveri dei Parrochi che quì si rammentano, furono ampiamente espressi dal Sacrosanto Concilio di Trento con molti altri che

P 2

(1) Sess. 25. de Invoc. &c. Sanct.

per brevità mi contenterò di epilogare. E' dunque comandato a tutti i Parrochi che nell' essere inalzati al gran Ministero di Pastori depongano ogni affetto carnale verso i lor congiunti (1); che offeriscano il Sacrifizio per il loro Popolo, gli amministrino i Sacramenti, e lo pascano col buon esempio (2); che predichino, ed espongano in volgar lingua ciò che nella Messa si legge (3); che insegnino ai fanciulli i rudimenti della Fede, e l' obbedienza verso Dio e i lor Maggiori (4); che spieghino la forza, e l' uso dei Sacramenti secondo il Catechismo Romano (5); che dichiarino il valore della divina parola, ed i consigli, e avvertimenti di salute (6); che abbiano una paterna cura dei poveri (7); che celebrino frequentemente la Messa, e risegghino nelle loro Chiese (8); e che personalmente intervengano al Sinodo Diocesano (9). Tanto esige dai Parochi il Santo Concilio, e tanto hanno da loro preteso i Vescovi, finchè hanno potuto farsi obbedire.

Ma giacchè mi si presenta un opportuna occasione, non debbo lasciare di far presenti a V. A. R. alcuni doveri, a cui da poco in quà si astringano i Parochi con infinito scapito dell' impiego Parrocchiale. L' uno, è il trovarsi obbligati, in caso di delitti accaduti nei limiti della lor Parrocchia, a fare una quantità di attestati che per mancanza di dati certi, e sicuri, sono per lo più altrettante fedi false, e che i Parochi intanto per non incontrare ò l' alienazione ò l' odio del Popolo son costretti a sottoscrivere: disordine gravissimo che col tradir la verità, moltiplica i delitti, e stranamente affligge la coscienza dei Ministri più zelanti, e più probi. L' altro è che nel caso mede-

(1) Sess. 25. de ref. cap. 1.
(2) Sess. 23. de ref. c. 1. & 14.
(3) Sess. 5. de ref. c. 6. e Sess. 22. c. 8.
(4) Sess. 24. de ref. c. 4.
(5) Ibid. de ref. c. 7.
(6) Ibid.
(7) Sess. 23. de ref. c. 1.
(8) Ibid. de ref. c. 14. & Sess. 6. de ref. c. 2.
(9) Sess. 24. de ref. c. 2.

simo di qualche fatto, ò civile, ò criminale, il Paroco si vede chiamato il primo al Tribunale per esservi esaminato, e questo nuovo dovere a cui gli è forza di sottoporsi, lo riduce all' ultime angustie; non perchè egli si creda in obbligo di deporre ciò che forse ha saputo in Confessione, ma perchè la mente del rozzo Popolo se lo figura; il che basta per rendergli il Paroco insopportabile, e odioso all' estremo, senza che tutte le giustificazioni, e tutte le possibili sicurezze vagliano a riguadagnargliene la confidenza. Sarebbe un' opera ben giovevole ai Parochi, e ben degna di V. A. R. lo sradicare un abuso sì pernicioso.

LIV. *Libri per i Parochi*.

Senza entrar nel merito della maggior parte dei libri, che per uso del Paroco trovo proposti sotto questo numero, osserverò solamente che contengono per lo più molte novità ò pericolose, ò almeno inutili, molte controversie difficili, e non ancor definite, molte massime ove regna uno spirito di partito, molte cose insomma che hanno incontrate delle forti eccezioni; e tanto basta perchè quei libri debbano, secondo il Santo Concilio di Trento (1), escludersi dal Catalogo di quelli, che posson formare la manuale, e comune Biblioteca di un Paroco. La pace, la carità, l' uniformità, e sicurezza della dottrina che questi Ministri della Chiesa sono in obbligo di custodire con tutto l' impegno per non servir d' inciampo a quel Popolo che tutto si appoggia sulla loro Fede, e sui loro lumi, proscrive dalla bocca di essi tutte le questioni, e tutte le opinioni, e vi lascia solamente i principj incontrastabili della Fede, e della Morale di Gesù Cristo. Ora mi sembra che per ottenere appieno questo intento oltre la Divina Scrittura tradotta da Monsignor Martini, ed il Concilio di Trento che deve esser sempre tra le mani di un Paroco per sentimento di S. Carlo Borromeo (2), a tutti i Catechismi dovesse preferirsi il Romano già ideato dai Padri Tridentini, e celebrato con altissime lodi dallo stesso Febronio, perchè *espone con chiarez-*

(1) Sess. 24. de ref. c. 7. & Sess. 25. Decr. de Surg.
(2) Act. Eccl. Med.

za, con forza, e con prudenza i Dommi Cattolici; *onde l'uso di esso ad esempio di S. Carlo Borromeo, meritamente dovrebbe comandarsi ai Pastori dell'Anime, ed ai Predicatori* (1). Ne abbiamo una traduzione assai esatta in lingua volgare. Per comodo dei Parochi vi è nel principio una Tavola degli Evangelj correnti nelle Domeniche, e Feste coll'indicazione a qual parte di qualsivoglia Vangelo si possa riferire, ed accomodare ciascuna materia del Catechismo.

Per la facile Istruzione dei Fanciulli, e Adulti si continuerà ad usare il piccolo, e grande Catechismo, che per ordine di V. A. R. fu fatto stampare in Firenze, e che venne adottato per la Diocesi di Fiesole fino dall'anno 1780. E di più si continuerà a far uso del Catechismo Storico dell'Abbate Claudio Fleury.

Anche il Rituale dovrà essere il Romano, affinchè i Parochi camminino uniformemente con una sola, e fedel guida nell'amministrazione dei Sacramenti, e nell'altre funzioni Ecclesiastiche (1).

Per istruzione del Popolo saranno egualmente utili

Trattato dell'esposizion della Fede.

Trattato dell'Amor di Dio.

Spiegazione di alcune difficoltà sopra le Orazioni della Messa.

Preghiere Ecclesiastiche per ajutare il Cristiano a bene applicarsi al servizio della Parrocchia nelle Domeniche, e Feste principali.

Meditazioni sulle Indulgenze, e Giubbileo.

Opere tutte di Mons. Bossuet, delle quali converrebbe formarne una nuova Edizione per renderle comuni al Popolo.

La regolata Divozione del Muratori.

L'Anno Spirituale Tradotto dal Francese, e stampato in Firenze il 1784.

(2) Princ. jur. Subl. Eccl. c. 3. de Symb. num. 21.

(1) E' notabile quanto scrive in proposito della mutazione dei Riti, e dei libri M. Bossuet nella sua Politica estratta dalla divina Scrittura al Serenifs Delfino: *Il Vescovo novatore che cangia la dottrina del suo Predecessore, si farà conoscere dalla sua innovazione: I Catechismi, i Rituali, i libri di Orazione, i Templi medesimi, e gli Altari per cui mezzo il suo Predecessore, ed egli stesso prima della sua innovazione hanno servito a Dio, produrranno testimonianza contro di lui Lib. VII. Prop. VIII.*

Venendo poi agli altri Libri non cambierei i Santi Padri, i quali hanno in sì diverse maniere sviluppata al Popolo la Cristiana Dottrina, e hanno scritto con le più pure intenzioni, con la semplicità più popolare, con la chiarezza, e con l' unzione più invidiabile, anche non contando la generale approvazione di tutta la Chiesa che sempre gli ha riguardati come suoi Maestri.

Vi è l' Opera insigne di Tricalet, Ecclesiastico Francese, intitolata: *Bibliotheca Manualis Ecclesiae Patrum*: divisa in nove Tomi in 8. che tradotta in Italiano per uso dei Parochi meno dotti, potrebbe esser loro di gran vantaggio.

L' Opera intitolata: *Il Paroco all' Infermo in pericolo di morte*: che contiene le regole da tenersi per la retta amministrazione dei Sacramenti, e delle sode massime per eccitare i moribondi agli atti delle Cristiane virtù.

Il Missionario Apostolico diviso in quattro parti, che riesce utilissimo per l' Istruzione del Popolo.

Le dette due Opere da lungo tempo sono state adottate per la Diocesi di Fiesole.

L' Omilie di Godeau.

La spiegazione delle Feste più solenni dell'anno di Monf. Incontri.

Gli atti dei Santi del Padre Massini dell' Oratorio, scritti colla critica più raffinata, e con riflessioni utilissime ad ogni stato di persone.

Stimulus Pastorum: Opera di Monsig. Bartolommeo dei Martiri Arcivescovo di Praga, utilissima per eccitare quelli che hanno cura di Anime ad imitare lo zelo, ed il contegno dei più Santi Pastori dell' antichità.

Oltre a ciò per lo studio della Teologia Morale proporrei;

La Somma di S. Tommaso, della quale ho riportati di sopra gli Elogj.

La Teologia Dommatica, e Morale di Natale Alessandro con la sua Storia Ecclesiastica, ed Esposizione dei Santi Evangelj.

Il compendio di Teologia del Padre Berti pur rammentato di sopra.

La Storia Ecclesiastica del Fleury, che in oggi è comune per la recente edizione di Siena.

LV. *Monache*.

Nella mia Diocesi credo bastantemente provveduto alle Monache, a cui mai non si mandano i Predicatori, e son prescritte ai Confessori le regole che debbono osservare per istruirle nel Catechismo: ma conviene osservare che le Monache attesa la vita religiosa, e più perfetta a cui si son soggettate, hanno bisogno di istruzioni più particolari di quelle che generalmente convengono ai Cristiani Secolari, a cui non si parla nè di Voti, nè di Regole, nè di Vita Comune, nè di altri simili obblighi che solamente riguardano i Claustrali. Ora stimerei necessario non solo di parlare alle Monache di tutte queste materie, da cui dipende l' osservanza speciale del loro Istituto, ma anche di lasciare il Vescovo nella libertà di mandarvi persone capaci, e diverse dai Confessori, e Cappellani, le quali sappiano maneggiare con frutto quei punti, e porgere a quelle Anime un cibo proporzionato al loro bisogno; giacchè è fuor d' ogni dubbio che si verifica nelle Monache riguardo ai loro Confessori, e Cappellani ciò che al numero L. ho notato del Popolo riguardo al suo Paroco.

Del resto le Funzioni delle loro Chiese son ben regolate, le loro Feste si fanno senza strepito di Musiche, senza lusso di Parati, e si è procurato di fissar la Messa, che si celebra specialmente nelle Domeniche, in ora che formi comodo al Popolo delle respettive Terre, l'esperienza avendo fatto conoscere, che la mancanza della medesima in alcuni luoghi riuscirebbe dannosa.

LVI. LVII. *Regolari*.

In fine perciò che appartiene ai Regolari, non è mia incumbenza l' esaminare se chiamati una volta in questi felicissimi Stati per farvi del bene, e per ajutare la Gerarchia Ecclesiastica nei suoi molti, e gravi impieghi, sieno in oggi divenuti inutili, ò anche dannosi; questo esame è riserbato interamente alle profonde vedute, ed alla illuminata prudenza di V. A. R. che ha sott' occhio le interne relazioni, e i segreti legami dello Stato, mentre io non vedo più là

della mia Diocesi. Ma supponendo per ora che i Regolari, nel numero da stabilirsi, vengano riguardati come utili, e che perciò si vogliano ritenere, io stimerei degno di Pietà, e Clemenza di V. A. R. il lasciarli nel pacifico godimento di quei privilegj, e distinzioni, con cui una volta furono accettati, e che non si oppongono ò alle rispettabili Leggi veglianti, ò al miglior servizio dei Popoli. In conseguenza di ciò, siccome queste Leggi hanno ormai limitata sì saviamente l' influenza dei Generali sopra i Sudditi dello Stato, non solo credo utile, ma anche necessario il lasciare una certa circolazione tra i Regolari, senza di che questi Corpi in breve tempo ristagnerebbero con divenire effettivamente nocivi fino al loro totale annichilamento. Stimerei ancora che previo il consenso del Vescovo potessero lasciarsi predicare, e nei debiti tempi, ed ore celebrar le Funzioni Ecclesiastiche; mentre volendo meritamente V. A. R. una perfetta santificazione delle Feste, e non essendo possibile di trattenere il Popolo nella Parrocchia per l' intero giorno festivo, gioverà molto all' intento che venga egli invitato a far del bene nelle Chiese dei Regolari, ai quali perciò mi sembra opportuno di lasciar le loro Feste, e i loro Altari, purchè nulla vi s' introduca di nuovo senza la discussione, ed approvazione formale del Vescovo, che nel far la visita della Diocesi potrà farla particolarmente ai Regolari. Del resto sussistendo tra loro la circolazione accennata, dovranno i Provinciali, e gli altri Superiori Locali provvedere al buon ordine interno delle Famiglie, e conservare in esse la regolar disciplina, come quelli che meglio conosceranno i particolari bisogni, e difetti dei lor Subordinati. Insomma mi sembra che tutte le premure d'un Vescovo intorno ai Regolari dovessero restringersi ad invigilare che essi vivano secondo lo spirito della lor vocazione; che insegnino sana Dottrina col metodo indicato al numero VII.; che adempiano i doveri tutti del loro Istituto; e che vi sieno richiamati coi consueti rimedj dei Canoni ogni volta che se ne allontanano; onde si potranno a quest' effetto rinnovar nel Sinodo tutti i provvedimenti che hà stabiliti per i Regolari il Sacrosanto Concilio

di Trento. Così riusciranno veramente utili alla Chiesa, e si avrà da essi il massimo servizio con la massima economia: così si conserveranno nella loro natural modestia, e umiltà, e torneranno in una perfetta pace, ed armonia col Clero, di cui per istituto non debbono essere nè gli emuli, nè i servi; ma le braccia, e gli ajuti. Ed allora apportando essi un vero, e real bene alla Chiesa, ed allo Stato, mi parrebbe proprio che ben lungi dall' avvilirli, dovessero anzi incoraggirsi col metterli proporzionatamente a parte di quei vantaggj, che la mano benefica di V. A. R. fà continuamente risentire agli altri fedeli suoi Sudditi, onde sempre più si animassero a servire il Pubblico, a coltivare i buoni studj, a divenire un modello di pietà, e di dottrina, e a contribuire, per quanto è in loro alla maggior gloria di Dio, e alla più compiuta felicità dello Stato.

Tanto hò creduto di dovere avanzare col più profondo rispetto a V. A. R. intorno ai Punti da discutersi, e stabilirsi nel Sinodo Diocesano. Mi son valuto di tutta la fiducia, e libertà che le piacque accordarmi nella sua clementissima Lettera Preliminare, e in questo almeno hò la consolazione di aver pienamente sodisfatto ai suoi giustissimi desiderj. Se non hò forse avuta la sorte medesima nel rimanente, assicuro V. A. R. che ciò non è nato in mè nè da capriccio, nè da cattiva volontà, nè da fine alcuno secondario, ma bensì ò dalla debolezza invincibile dei miei lumi che non mi hà lasciato vedere più oltre, ò dalla forza del vero che non mi hà permesso di esprimermi diversamente: cosicchè dopo questo lungo, e penoso travaglio sento la mia coscienza tanto tranquilla, che chiamato al Tribunale di Dio per renderne conto, spero fermamente che troverei misericordia presso di lui. Io non sò bene se i Vescovi miei Confratelli si uniformeranno in tutto al mio sentimento, e molto meno se verrà loro permesso di farlo dalle diversissime circostanze delle loro Diocesi particolari, sulla cui determinata situazione, e bisogno regoleranno probabilmente le loro risposte, come appunto in vari casi hò fatto anch' io: ma mi sembra almeno di non essermi mai discostato dalle venerabili Leggi Ecclesiastiche, dalle asserzioni dei Santi Padri, dalle

decisioni dei Concilj, dagli ordini dei Canoni, dal parere dei più dotti, e famosi Vescovi dei nostri tempi, da quanto in somma gli stessi Autori più equivoci, e gli Eretici medesimi hanno finalmente dovuto confessare. Tutto ciò hà resa forse troppo lunga la mia risposta: ma se con questo metodo hò meglio adempito e al ministero di Vescovo, e al dovere di Suddito rispettoso, l'innata clemenza di V. A. R. saprà ben perdonarmi questo difetto, e soffrire ancora che in questi ultimi periodi del mio scritto, con la stessa umil fiducia Le rappresenti che convinto come sono, da mille indubitate riprove della rara grazia fatta da Dio a V. A. R., di aver per le Cose Divine tutta quella applicazione, e premura che ben si conviene ad un Pio, e Religioso Sovrano, resterebbe solo a desiderare, che siccome da Padre amoroso e benefico si degna di ammettere alla sua Real Presenza, ed ascoltar benignamente l'ultimo de' suoi Sudditi, così potesse scendere per un momento dal Regio Trono, ed osservare coi suoi proprj occhj qual persona privata, se il total cangiamento dell'antichissime costumanze Ecclesiastiche produca in realtà quei buoni effetti, che le sue rettissime intenzioni hanno in mira. Io non posso dubitare, che cogliendo in certo modo sul fatto le conseguenze di questa impresa, vedrebbe che gli uomini traviati ben lungi di esser distolti dal male, ed animati al vero fine santamente voluto da V. A. R., s'incoraggiscon piuttosto ad esternare la segreta irreligione, che nascondono nel loro cuore; che i buoni son ridotti a tali angustie da perdere appoco appoco i sentimenti preziosi del timor di Dio, e della pietà; che l'Autorità Episcopale non ha più forza di far viva la sua voce in vantaggio della Religione, e della Disciplina; che i Parochi divenuti alquanto più comodi, ed abbagliati dall' idea di un potere immediato, e senza subordinazione, mancano di vigilanza, e di zelo per la salute dell'Anime; che il Clero diminuito di numero, e liberato dal timore delle pene Canoniche, adempie con una misera languidezza ai Divini Uffizj; che i Regolari incerti della lor sorte, e privati di quanto conciliava loro una certa confidenza del Popolo, per la maggior parte rincrescono a se medesimi, e forse si pentono

della lor vocazione; in somma che non sembra, che il rimuovere certi usi consacrati oramai dalla pratica Universale, ed in cui non s' incontra in sostanza alcun male, possa apportare quelle utilità, che V. A. R. vorrebbe procurare al suo Popolo.

Frattanto se per una parte l' importanza del mio carattere mi obbliga a non ascondere a V. A. R. i pensieri, e le idee che la lunga esperienza, ed il successivo esercizio dell' Episcopal Ministero mi ha risvegliato nell' animo, per l' altra però mi pregio di essere un Suddito così obbediente, e fedele da venerar costantemente i cenni augusti del mio Sovrano dei cui lumi, e pietà abbiamo tutto giorno per nostra istruzione, ed esempio delle nuove, e sempre più incontrastabili testimonianze. Solo ardisco di chiudere la mia replica, qualunque ella siasi, con supplicare umilmente V. A. R., che quando pur creda di non dover valutare le mie umili rimostranze, abbia almeno la Clemenza di esaudire un Pastore affezionatissimo alla sua Greggia, immaginando i mezzi più dolci, e meno strepitosi con cui possa eseguirsi ciò che Le piacerà di comandare; lo scandalo è un sì gran male, e le anime deboli del Popolo lo ricevono sì facilmente, che le stesse più sante, e più legittime provvidenze si cangiano in veleno, allorchè ne sono accompagnate.

Questa è la grazia, che con tutto lo spirito imploro dal Cuore generoso, e paterno di V. A. R., nell' atto che profondamente inchinato mi protesto.

DI VOSTRA ALTEZZA REALE

Firenze dalla Residenza di S. Maria in Campo li 11. Luglio 1786.

Umiliss. Obbedientiss. Servo e Suddito
RANIERI VESCOVO DI FIESOLE.

ALTEZZA REALE.

UMilio a Vostra Altezza Reale lo Stato del Clero della Diocesi di Fiesole. Mi sono creduto nel dovere porglielo sotto degli occhj sulla fiducia che avrà la Clemenza di considerare che il numero dei Preti è così ristretto, che non può soffrire diminuzione senza che sia per risentirne grave danno il buon servizio spirituale dei Popoli: Ed egualmente che tutti sono attivi, nè si occupano in impieghi non coerenti ai doveri del loro Ministero a forma delle rettissime intenzioni di V. A. R.

E profondamente inchinato al Regio suo Trono ho l'onore di risegnarmi.

DI VOSTRA ALTEZZA REALE

Firenze dalla Residenza di S. Maria in Campo
Li 23. Luglio 1786.

Umiliss. Obbedientiss. Servo e Suddito
Ranieri Vescovo di Fiesole.

Stato del Clero della Diocesi di Fiesole formato il primo Luglio 1786.

Età Anni		Impiegati	Non impiegati	Diocesani	Extra Diocesani
41	Angiolo Pieracci Proposto della Cattedrale di Fiesole Governatore del Seminario Episcopale, e Lettore di Morale . . .	1	—	1	—
72	Giov. Domenico Baldi Canonico di detta Cattedrale, e Confessore	1	—	1	—
68	Filippo Cappelli Canonico Teologale della detta Cattedrale, impotente che non più celebra la Messa	1	—	1	—
65	Francesco Bozzolini Canonico della detta Cattedrale Confessore, impotente per esser cieco	1	—	1	—
59	Michele Bozzolini Canonico della detta Cattedrale Confessore, impotente per esser cieco	1	—	1	—
51	Giov. Domenico Rossi Canonico della Cattedrale suddetta, al presente Confessore delle Monache di Lapo	1	—	1	—
54	Giov. Francesco Pratesi Canonico Penitenziere di detta Cattedrale, Maestro di scritto del Seminario Vescovile	1	—	1	—
42	Donato Frizzi Canonico di detta Cattedrale, Confessore . . .	1	—	1	—
44	Girolamo Palagi Canonico di detta Cattedrale Confessore, e Camarlingo del Seminario Vescovile	1	—	1	—
32	Romolo Palagi Vice-Paroco di detta Cattedrale di Fiesole . .	1	—	1	—
57	Pasquale Parigi Cappellano di detta Cattedrale, Confessore . .	1	—	—	1
27	Giuseppe Sandrini Cappellano di detta Cattedrale Confessore	1	—	1	—
39	Luca Cicali Excertosino Sagrestano di detta Cattedrale	1	—	—	1
31	Giovanni Luti Dott. di Teologia, Maestro di Eloquenza, e Lettore di Sacra Scrittura del Seminario Vescovile	1	—	1	—
25	Lazzero Cocchetti Maestro di Umanità del Seminario Vescovile, Confessore	1	—	1	—
25	Francesco Barlacchi Maestro di Grammatica, e primo Prefetto del Seminario Vescovile	1	—	1	—
35	Romolo Patriarchi, serve in qualità di Cappellano il Paroco di Vincigliata, che è impotente	1	—	1	—
33	Filippo Pratesi. Per essere stato in certi tempi di mente alterata non può impiegarsi. Serve però la Cattedrale	—	1	1	—
66	Antonio Domenico Rossi Paroco di S. Maria a Ontignano . .	1	—	1	—
85	Antonio Domenico Caprelli Paroco di S. Maria a Vincigliata	1	—	—	1
36	Angiolo Ronti Paroco di S. Martino a Mensola	1	—	—	1
29	Domenico Gaetano Pianigiani Paroco di S. Martino a Majano	1	—	1	—
51	Niccolò Pesciulli Paroco di S. Lorenzo a Basciano	1	—	1	—
32	Leonardo Perfetti Cappellano dell' Oratorio di S. Andrea a Montorsoli	1	—	—	1
50	Romolo Donnini Paroco di S. Michele a Muscoli	1	—	1	—
37	Lorenzo Pazzi Paroco di S. Croce al Pino	1	—	—	1
65	Lorenzo Ciuoli Paroco di S. Clemente in Poggio	1	—	—	1
46	Santi Ambrogi Pievano di S. Giov. Batt. a Monteloro	1	—	—	1
57	Anton Maria Sandrini Paroco di S. Salvatore in Valle . . .	1	—	1	—
76	Giov. Antonio Scoperani Pievano di S. Martino a Lubaco	1	—	—	1
54	Benedetto Bernardi Custode dell' Oratorio della Madonna del Sasso	1	—	—	1
52	Simone Santini Cappellano del suddetto Oratorio	1	—	—	1
52	Ferdinando Pieracci Paroco di S. Brigida a Lubaco	1	—	1	—
	Somma, e segue	32	1	22	11

Età Anni		Impiegati	Non impiegati	Diocesani	Extradiocesani
	Somma, e segue	32	1	22	11
27	Santi Mazzini Cappellano di detta Parrocchia	1	—	1	—
65	Innocenzio Sandrini Paroco di S. Miniato a Pagnolle	1	—	1	—
50	Giov. Michele Borghigiani Pievano di S. Ilario a Montereggi	1	—	—	1
34	Antonio Bertini Cappellano dell' Oratorio di S. Francesco all' Olmo	1	—	1	—
29	Francesco Covoni Paroco di S. Andrea a Sveglia	1	—	—	1
75	Giuseppe Rossi Paroco di S. Margherita a Saletta	1	—	1	—
51	Francesco Baldi Pievano di S. Cresci a Maciuoli	1	—	—	1
66	Dolcissimo Casini Paroco di S. Iacopo a Pratolino	1	—	1	—
48	Celestino Fossi Cappellano dell' Oratorio dell' Assunta alla Real Villa di Pratolino	1	—	—	1
36	Francesco Bozzolini Paroco di S. Michele alle Macchie	1	—	1	—
46	Niccolò Rellini Pievano di S. Lorenzo a Diacceto	1	—	1	—
51	Giov. Batt. Pesci Paroco di S. Niccolò a Nipozzano	1	—	1	—
61	Giuseppe Giachi Cappellano di detta Parrocchia	1	—	—	1
32	Pietro Pieracci Paroco di S. Pietro a Ferrano	1	—	1	—
40	Benedetto Soldini Paroco di S Giusto a Falgano	1	—	1	—
43	Pasquale Corezzi Paroco di S. Martino a Bibbiano	1	—	—	1
32	Lorenzo Visani Pievano di S. Stefano a Castiglioni	1	—	1	—
42	Ferdinando Torrini Paroco di S. Pietro a Casi	1	—	1	—
34	Francesco Bati Paroco di S. Pietro a Petrognano	1	—	1	—
36	Gio. Batista Lucattini Pievano di S. Bartolommeo a Pomino	1	—	1	—
63	Giuseppe Gentili Paroco di S. Margherita a Tosina	1	—	—	1
35	Pietro Bocci Cappellano di detta Parrocchia	1	—	—	1
83	Cerbone Pesci. Rinunziò la Parrocchia di S. Pietro a Ferrano per la sua avanzata età, ed impotenza	—	1	1	—
45	Bartolommeo Baldini Paroco di S. Michele a Cigliano	1	—	1	—
79	Pasquino Lucattini Paroco di S. Andrea a Bucigna	1	—	1	—
28	Placido Masetti Paroco di S. Lucia alla Torta	1	—	1	—
70	Angiolo Pesci Pievano di S. Maria alla Rata	1	—	1	—
78	Gio. Batista Cipriani Paroco di S. Pietro a Turicchi	1	—	1	—
76	Gaetano Maria Pieracci Pievano di S. Leonino in Monti	1	—	1	—
72	Gio. Batista Fumanti Cappellano dell' Oratorio della SS. Concezione di Londa, e Cappellano Curato di detta Pieve	1	—	1	—
47	Giuseppe Gori Paroco di S. Maria a Cajano	1	—	1	—
38	Alessandro Pieroni Paroco di S. Lorenzo a Vierle	1	—	1	—
42	Agostino Simonetti Paroco di S. Donato a Sambucheta	1	—	1	—
46	Filippo Nuzzi Pievano di S. Babila detto Sanbavello	1	—	1	—
70	Francesco Manni Paroco di S. Andrea a Tizzano	1	—	1	—
74	Domenico Maria Pergolini Paroco di S. Gaudenzio	1	—	1	—
46	Sebastiano Veltroni Vice-Paroco di detta Chiesa	1	—	1	—
47	Giov. Domenico Cardini Paroco di S. Martino al Castagno	1	—	—	1
26	Gio. Batista Naldoni Cappellano di detta Parrocchia	1	—	—	1
35	Ferdinando Ringressi Confessore, e serve la detta Parrocchia	1	—	1	—
68	Iacopo Colacchioni Paroco di S. Maria a Ficciana	1	—	1	—
54	Domenico Caselli Paroco di S. Niccolò a Casale	1	—	—	1
51	Romualdo Romualdi Paroco di S. Maria all' Eremo	1	—	—	1
42	Gio. Antonio Cappelli Paroco di S. Giorgio a Petrognano	1	—	—	1
62	Pier Francesco Bazzi Pievano di S. Elena a Rincine	1	—	1	—
28	Francesco Danielli Cappellano della retrodetta Pieve di Rincine	1	—	—	1
57	Francesco Ricci Paroco di S. Lorenzo a Fornace	1	—	1	—
	Somma, e segu.	78	2	55	25

Età Anni		Impiegati	Non impiegati	Diocesani	Extra diocesani
	Somma, e segue	78	2	55	25
50	Ridolfo Ferrini Paroco di S. Andrea a Vicorati	1	—	1	—
39	Ottaviano Rellini Paroco di S. Stefano a Petrojo	1	—	1	—
58	Gio. Domenico Durazzini Pievano di S. Iacopo a Frascole	1	—	—	1
62	Domenico Comini Paroco di S. Biagio a Sandetole	1	—	1	—
26	Pavolo Bazzi Paroco di S. Maria a Agnano	1	—	1	—
46	Giuseppe Sacchetti Pievano di S. Maria a Stia	1	—	1	—
65	Tommaso Giannetti Cappellano di detta Pieve	1	—	1	—
69	Niccolò Pavolini altro Cappellano di detta Pieve	1	—	1	—
34	Giuseppe Picciuoli Confessore del Conservatorio di S. Maria della Neve di Pratovecchio	1	—	1	—
36	Gio. Batista Fantoni Confessore delle Monache della Nunziata di Rosano	1	—	1	—
64	Pier Antonio Goretti stato Paroco a S. Lucia alla Torta. Confessore	1	—	1	—
38	Antonio Basagni serve le Feste la Parrocchia di Papiano con andarvi a celebrare la seconda Messa	1	—	1	—
38	Giuliano Cafaggi. Le Feste và ad ufiziare alla Pieve di Romena in qualità di Cappellano	1	—	1	—
35	Pasquale Ciapetti Maestro della Comunità di Stia Confessore	1	—	1	—
66	Pietro Carletti stato Paroco di S. Donato a Serelli che renunziò per esser cieco, ed impotente	—	1	1	—
35	Vincenzio Rampini	—	1	1	—
40	Luigi Turelli Paroco di S. Cristina a Papiano	1	—	—	1
79	Francesco Bandini stato Cappellano di detta Parrocchia, ora reso impotente	—	1	1	—
58	Pier Maria Milanesi Paroco dei SS. Vito, e Modesto a Lonnano	1	—	—	1
59	Francesco Landi Paroco di S. Biagio a Ama	1	—	1	—
35	Domenico Passalacqua Paroco di S. Maria alle Grazie	1	—	1	—
36	Gio. Antonio Rinaldi Paroco di S. Maria al Casalino	1	—	—	1
74	Gio. Domencio Checcacci Paroco di S. Romolo a Valiana	1	—	1	—
32	Gio. Dom. Conti Paroco dei SS. Primo, e Feliciano a Vallucciole	1	—	1	—
66	Antonio Vincenzio Goretti Pievano del Nome di Gesù di Pratovecchio. Impotente	1	—	1	—
30	Pier Francesco Basagni Cappellano della detta Pieve di Pratovecchio	1	—	1	—
38	Giovanni Turelli Confessore delle Monache di S. Giov. Evangelista di Pratovecchio	1	—	—	1
70	Adriano Maccioni Confessore. Impotente	—	1	1	—
77	Gio. Batista Ruggieri Confessore. Impotente	—	1	1	—
33	Valentino Giovannoli Maestro della Comunità di Pratovecchio	1	—	—	1
54	Antonio Receputi Paroco di S. Maria a Poppiena	1	—	—	1
46	Luigi Baglioni Paroco di S. Iacopo alla Villa	1	—	1	—
52	Pier Francesco Baglioni Custode dell' Oratorio di S. Maria agli Alti Monti	1	—	1	—
42	Niccolò Fabbri Paroco di S. Iacopo a Mandrioli	1	—	—	1
52	Gio. Antonio Paggetti Paroco di S. Stefano al Gualdo	1	—	—	1
36	Pietro Saccenti Paroco di S. Margherita a Campi	1	—	—	1
52	Domenico Cafaggi Paroco di S Donato a Cossia	1	—	1	—
48	Anton Francesco Serra Pievano di S. Pietro a Romena	1	—	1	—
45	Francesco Vajani Paroco di S. Donato al Borgo alla Collina	1	—	1	—
65	Anton Giuseppe Ubaldini Confessore, e Cappellano di detta Parrocchia, per la sordità reso impotente	1	—	1	—
	Somma, e segue	113	7	85	35

Età Anni		Impiegati	Non impiegati	Diocesani	Extra diocesani
	Somma, e segue	113	7	85	35
48	Giuseppe Paggetti Paroco di S. Maria a Porrena	1	—	1	—
38	Antonio Gazzani Paroco di S. Bartolommeo a Castelcastagnajo	1	—	—	1
79	Giulio Gazzani stato Custode dell' Oratorio di S. Maria agli Alti Monti.	1	—	—	1
58	Vittorio Fabbri Paroco di S. Croce a Sprugnano	1	—	—	1
52	Giosualdo Pieri Paroco di S. Donato a Brenda	1	—	1	—
33	Giuseppe Giannini Paroco di S. Lorenzo a Sala	1	—	—	1
48	Domenico Portolani Paroco di S. Iacopo a Tartiglia	1	—	—	1
54	Antonio Fabbri Paroco di S. Pavolo a Ponte	1	—	1	—
70	Francesco Gatteschi Pievano di S. Martino a Vado	1	—	1	—
33	Gio Batista Bresciani Cappellano della detta Pieve	1	—	—	1
70	Lorenzo Tommasi stato Paroco di S. Iacopo a Tartiglia che renunziò. Confessore	—	1	1	—
75	Giovanni Gatteschi. Impotente	—	1	1	—
26	Francesco Gatteschi Confessore e ajuto del Pievano di Vado suo zio	1	—	1	—
50	Pier Francesco Tommasi Maestro della Comunità di Strada, e Confessore	1	—	1	—
60	Francesco Tommasi. Le Feste và a celebrare la seconda Messa alla Parrocchia di Prato	1	—	1	—
48	Ignazio Patriarchi	—	1	1	—
56	Michel' Angiolo Ferri Paroco di S. Angiolo a Cetica . . .	1	—	1	—
30	Giuseppe Ferri Cappellano della suddetta Parrocchia, e Maestro della medesima Comunità	1	—	1	—
25	Giuseppe Fatucchi Paroco di S. Pancrazio a Cetica	1	—	1	—
59	Benedetto Grifoni Paroco di S. Gio. Batista a Prato . . .	1	—	1	—
29	Angiolo Serrai Paroco di S. Andrea a Terzelli	1	—	1	—
31	Gio. Batista Davanzati Paroco di S. Biagio al Poggio . . .	1	—	—	1
58	Michel' Angiolo Ghelli Paroco di S. Pietro a Gargliano . .	1	—	1	—
63	Anton Lorenzo Cecconi Paroco di S. Lorenzo a Startia . .	1	—	1	—
45	Ottavio Magni. Impotente per la sordità	—	1	1	—
49	Antonio Pieralli Paroco di S. Maria alla Torre	1	—	1	—
58	Niccolò Magnini Paroco di S. Margherita a Quorle . . .	1	—	1	—
53	Bartolommeo Brizzi Paroco di S. Maria a Spalanni . . .	1	—	—	1
35	Domenico Baldesi Paroco di S. Niccolò a Ristonchi . . .	1	—	—	1
38	Domenico Cascianini Paroco di S. Maria a Cetica	1	—	—	1
31	Antonio Tani Pievano di S. Maria a Montemignajo . . .	1	—	1	—
71	Andrea Pietro Serrai. Impotente	—	1	1	—
34	Angiolo Consumi. Impotente a celebrare la santa Messa per alienazione di mente	—	1	1	—
28	Luigi Perrai Cappellano dell' Oratorio	1	—	1	—
67	Gio Batista Folli Paroco di S. Silvestro a Cajano	1	—	1	—
34	Domenico Taverni Paroco di Michele a Vertelli	1	—	1	—
74	Pietro Andrea Basagni Paroco di S. Stefano al Fornello . .	1	—	1	—
72	Benedetto Foraoni Pievano di S. Clemente a Pelago	1	—	—	1
42	Leon Fausto Conti Cappellano di detta Pieve	1	—	1	—
47	Giuseppe Masi Confessore	1	—	1	—
	Marchionni, ivi abita per suo comodo come Possessore	—	1	—	1
41	Giovacchino Docciuoli Paroco di S. Maria a Popigliano . . .	1	—	—	1
72	Niccolò Cappelli Paroco di S. Lucia a Altomena	1	—	1	—
71	Niccolò Bati Paroco di S. Egidio a Ristonchi	1	—	1	—
	Somma, e segue	150	14	116	48

Età Anni		Impiegati	Non impiegati	Diocesani	Extra diocesani
	Somma, e segue	150	14	116	48
61	Francesco Masini Paroco di S. Stefano a Lucente	1	—	—	1
49	Vincenzio Cini Pievano di S. Pietro a Pitiana	1	—	—	1
51	Filippo Bartolozzi Paroco di S. Martino a Pagiano	1	—	—	1
37	Bartolomeo Filippini Paroco di S. Donato in Fronzano . . .	1	—	—	1
43	Cristofano Guidi Paroco di S. Andrea a Tosi	1	—	—	1
56	Francesco Toschi Paroco di S. Lorenzo a Fontisterni	1	—	—	1
63	Domenico Pulicciani Pievano di S. Pietro a Cascia	1	—	—	1
44	Luigi Bigazzi Cappellano di detta Pieve	1	—	1	—
32	Giuseppe Vasarri altro Cappellano di detta Pieve	1	—	1	—
36	Alessandro Lapi. Va à celebrare la S. Messa le Feste all' Orato-				—
	rio di S. Antonio di Padova al Bombone	1	—	1	
72	Stefano Martinelli Paroco di S. Agata a Arsoli	1	—	1	—
38	Sebastiano Bini Paroco di S. Giusto a Ruota	1	—	—	1
39	Gaetano Manuelli Paroco di S. Salvatore a Leccio	1	—	1	—
26	Luigi Rossi Cappellano di detta Parrocchia	1	—	1	—
48	Cristofano Mangini Paroco di S. Miniato al Montanino . . .	1	—	1	—
59	Carlo Nebbiai Paroco di S. Margherita a Cancelli	1	—	1	—
39	Vincenzio Bossoli Paroco di S. Martino a Pontifogno	1	—	1	—
91	Andrea Ugolini Paroco di S. Andrea a Cascia	1	—	1	—
42	Bartolomeo Davanzati Paroco di S. Lorenzo a Rona	1	—	—	1
27	Lorenzo Bini Paroco di S. Giovenale a Cascia	1	—	1	—
53	Ansano Nuti Paroco di S. Stefano a Cetinavecchia	1	—	—	1
73	Cesare Martini Paroco di S. Iacopo a Reggello	1	—	1	—
79	Francesco Vivoli. Va a celebrare nei giorni Festivi la S. Messa	1	—	1	—
	nell'Oratorio di S. Lorenzo nel Pian di Cascia	1	—	1	—
60	Francesco Grifoni Paroco di S. Michele a Caselli	1	—	1	—
58	Giuseppe Rovai Paroco di S. Tommaso a Ostina	1	—	1	—
44	Paolo Rovai Cappellano di detta Parrocchia	1	—	1	—
37	Gaspero Arnetoli Paroco di S. Siro a Cascia	1	—	1	—
40	Vincenzio Cecchini Paroco di S. Pietro a Viesca	1	—	—	1
33	Francesco Pampaloni Paroco di S. Niccolò a Forlì	1	—	—	1
40	Domenico Ferroni Pievano di S. Maria a Sco	1	—	1	—
48	Filippo Pasquini Cappellano di detta Pieve	1	—	1	—
52	Giov. Batt. Tani Paroco di S. Maria a Faella	1	—	1	—
39	Giuseppe Pecci Paroco di S. Miniato a Sco	1	—	1	—
25	Luigi Simonetti Cappellano di detta Parrocchia	1	—	1	—
53	Domenico Mosotti Paroco di S. Andrea a Pulicciano	1	—	1	—
33	Gaetano Antonielli Paroco di S. Iacopo a Montecarelli . . .	1	—	1	—
75	Luigi Sordi Impotente	—	1	1	—
36	Eusebio Biondi Paroco di S. Donato a Mensano	1	—	1	—
29	Iacopo Biondi Cappellano di detta Parrocchia	1	—	1	—
57	Antonio Balsimelli Paroco di S. Michele di sopra	1	—	—	1
56	Giuseppe Mannozzi Paroco di S. Michele di sotto	1	—	1	—
49	Giuseppe Salvietti Cappellano, e Economo della Pieve di			1	—
	S. Tommaso a Castelfranco	1	—	1	—
57	Anton Filippo Francioni impotente	—	1	1	—
60	Giov. Filippo Mercati Confessore, e ajuto del Cappellano della			1	—
	suddetta Pieve	1	—	1	—
33	Giuseppe Rimbotti Maestro della Comunità di Castelfranco	1	—	1	—
60	Iacopo Celembrini	—	1	1	—
31	Carlo Visani Confessore delle Monache di Castelfranco	1	—	1	—
34	Benedetto Corsi Paroco di S. Donato a Cerrignano	1	—	1	—
	Somma, e segue	196	17	154	61

Età Anni		Impiegati	Non Impiegati	Diocesano	Extradiocesani
	Somma, e segue	196	17	154	61
40	Domenico Bandini Paroco di S. Matteo a Caspri	1	—	1	—
44	Luigi Bondi Pievano di S. Giovanni in Valdarno	1	—	1	—
47	Andrea del Bianco Cappellano di detta Pieve	1	—	1	—
46	Gaetano Alberti Priore di S. Lorenzo in S. Giovanni	1	—	1	—
58	Biagio Bencivenni Cappellano Curato di detta Parrocchia . .	1	—	1	—
41	Vincenzio Pianigiani altro Cappellano Curato di detta Parrocchia	1	—	1	—
43	Giov. Batt. Rubetti custode dell' Oratorio di Santa Maria delle Grazie di detta Terra di S. Giovanni	1	—	1	—
56	Francesco Maria Meoni Cappellano del detto Oratorio	1	—	1	—
31	Luigi Grazini Cappellano del detto Oratorio	1	—	1	—
69	Francesco Pietrini Cappellano del detto Oratorio	1	—	1	—
40	Girolamo Alessandri Cappellano del detto Oratorio	1	—	—	1
69	Giuseppe Giampieri Paroco di S. Lucia in S. Giovanni . . .	1	—	1	—
36	Costante Bachini Paroco di S. Silvestro a Renaccio	1	—	—	1
45	Francesco Burzagli Pievano di S. Giov. Batt. a Cavriglia . . .	1	—	—	1
31	Giov. Lorenzo Speziali Cappellano Curato di detta Pieve . .	1	—	1	—
42	Giovacchino Cioni Paroco di S. Pietro a Montegonzi	1	—	—	1
29	Marc' Antonio Lolli Cappellano di detta Parrocchia	1	—	1	—
73	Angiolo Buffoni Paroco di S. Silvestro al Montajo	1	—	—	1
65	Gio. Andrea Filippi Paroco di S. Maria a Ricasoli	1	—	1	—
49	Pompilio Dini Paroco di S. Tommaso detto Santommè . . .	1	—	—	1
60	Pietro Maddii Paroco di S. Marco a Moncioni	1	—	1	—
41	Stefano Solaini Paroco di P. Maria al Monastero	1	—	—	1
53	Giuseppe Urbani Pievano di S. Romolo a Gaville	1	—	—	1
53	Ottavio Feroci. Va a celebrare la S. Messa le Feste a Montescalari	1	—	1	—
29	Pavolo Crini Cappellano della Pieve di Gaville	1	—	1	—
64	Filippo Ermini stato Cappellano di detta Pieve Impotente . .	—	1	1	—
59	Pavolo Toci Paroco di S. Cristina a Meleto	1	—	1	—
31	Gaetano Bossoli Paroco di S. Donato in Avane	1	—	1	—
56	Gaetano Romagnoli Paroco di S. Andrea a Campiglia	1	—	—	1
37	Simone Pierallini Paroco di S. Stefano a Lucolena	1	—	1	—
28	Francesco Pierallini Cappellano di detta Parrocchia	1	—	1	—
26	Pietro Ermini altro Cappellano di detta Parrocchia	1	—	1	—
57	Giuseppe Ermini Paroco di S. Martino in Pianfranzese	1	—	1	—
40	Giovanni Remedi Paroco di S. Gaudenzio a Torsoli	1	—	—	1
61	Mario Mariotti Paroco di S. Cipriano in Avane	1	—	—	1
29	Antonio Gentili Paroco di S. Miniato a Celle.	1	—	1	—
47	Cammillo Sacchetti Pievano di S. Pancrazio	1	—	1	—
27	Giosaffatte Ricci Cappellano di detta Pieve	1	—	1	—
38	Sebastiano Meoni Paroco di S. Salvatore a Vaccareccia . . .	1	—	1	—
34	Bartolommeo Iacopetti Paroco di S. Pietro a Massa	1	—	—	1
73	Michel' Angiolo Pergolini Paroco di S. Donato a Castelnuovo	1	—	—	1
52	Bartolomeo Bonicoli Pievano di S Lorenzo a Miransù . . .	1	—	—	1
48	Romolo Batacchi Paroco di S. Stefano alle Corti	1	—	1	—
69	Filippo Cappucci Paroco di S. Michele a Volognano	1	—	—	1
27	Zanobi Baccini Paroco di S. Maria a Castiglionchio	1	—	—	1
42	Vincenzio Chiari Paroco di S. Martino a Sprugnano	1	—	—	1
44	Salvatore Rensi Pievano dei SS. Vito, e Modesto all' Incisa	1	—	1	—
34	Giov. Batt. Luti Maestro della Comunità dell' Incisa	1	—	1	—
48	Sebastiano Coppini Paroco di S. Pietro al Terreno	1	—	—	1
	Somma, e segue	244	18	165	79

Età Anni		Im-piegati	Non impiegati	Dio-cesani	Extra diocesani
	Somma, e segue	244	18	85	79
26	Luigi Coppini Cappellano della detta Parrocchia	1	—	—	1
65	Bernardo Mariani Paroco di S. Lorenzo a Cappiano	1	—	—	1
36	Luigi Ermini Paroco di S. Michele a Morniano	1	—	1	—
56	Michele Chiarini Paroco di S. Stefano a Borri	1	—	1	—
43	Ippolito Ermini Paroco di S. Quirico a Montelfi	1	—	1	—
46	Ambrogio Traversari Paroco di S. Cerbone a Castagneto . .	1	—	1	—
44	Luigi Celli Pievano di S. Leolino a Rignano	1	—	—	1
61	Francesco Magnelli Paroco di S. Cristofano a Perticaja	1	—	—	1
53	Giulio Bonelli Cappellano di detta Parrocchia	1	—	—	1
60	Giuseppe Maria Staggi Paroco di S. Niccolò a Olmeto	1	—	1	—
42	Pietro Vincher Paroco di S. Stefano a Torri	1	—	—	1
48	Francesco Billi Paroco di S. Maria a Sociana	1	—	—	1
51	Francesco Gaspero Leproni Paroco di S. Clemente a Pociana	1	—	—	1
44	Valentino Baracchi Paroco di S. Quirico alla Felce	1	—	1	—
76	Giovanni Bassini Pievano di S. Pietro a Pillano	1	—	1	—
39	Orazio Querci Paroco di S. Maria a Rignana	1	—	—	1
30	Pietro Bassini Paroco di S. Martino in Valle	1	—	1	—
38	Luigi Ciocchi Paroco di S. Maria a Vicchiomaggio	1	—	—	1
36	Antonio Barducci Pievano di S. Cresci a Montefioralle . . .	1	—	—	1
30	Cosimo Mochi Paroco di S. Stefano a Montefioralle	1	—	1	—
74	Domenico Bossi Paroco di S Donato a Citille	1	—	—	1
31	Angiolo Tonini Cappellano di detta Parrocchia	1	—	—	1
42	Sebastiano Perini Paroco di S. Martino a Uzzano	1	—	—	1
43	Luca Antonio Marri Paroco di S. Martino a Cecione	1	—	—	1
38	Francesco Babbini Paroco di S. Croce a Greve	1	—	—	1
58	Pietro Luzzi Pievano di S. Leolino a Panzano	1	—	1	—
43	Antonio Fabbri Paroco di S. Maria a Panzano	1	—	—	1
42	Giuseppe Bandini Cappellano di detta Parrocchia	1	—	—	1
64	Giov. Batt. Bertini Paroco di S. Lorenzo a Grignano	1	—	1	—
44	Pietro Pavolo Babbini Paroco di S. Maria a Petriolo	1	—	—	1
42	Giov. Vincenzo del Moro Paroco di S. Giorgio alla Piazza	1	—	1	—
57	Giuseppe Tanini Paroco di S. Niccolò a Montagliari	1	—	—	1
	Giovanni Bruschi Cappellano dell' Oratorio di S. Maria della Neve di Montagliari	1	—	—	1
69	Piergiorgio Gagli Paroco di S. Martino a Monterinaldi . . .	1	—	1	—
36	Andrea Lamioni Pievano di S. Giusto in Salcio	1	—	—	1
49	Orazio Baldi Paroco di S. Niccolò a Radda	1	—	1	—
81	Gio Batista Baldi . Impotente	—	1	1	—
34	Gio. Batista Butini Maestro della Comunità di Radda	1	—	1	—
33	Luigi Porri Paroco di S. Cristina alla Villa	1	—	1	—
44	Antonio Ferretti Paroco di S. Lorenzo a Tregole	1	—	—	1
28	Francesco Pecci Pievano di S. Pavolo in Rosso detto Sanpolo .	1	—	1	—
25	Iacopo Pecci Cappellano di detta Pieve	1	—	1	—
42	Domenico Fioresi Vicario della Pieve di S. Sigismondo a Gajole .	1	—	—	1
35	Giuliano Pianigiani Paroco di S. Pietro a Venano	1	—	1	—
42	Benedetto Forzoni Paroco di S. Niccolò a Selvole	1	—	—	1
50	Stefano Mariani Paroco di S. Bartolommeo a Vertine	1	—	—	1
52	Gio. Antonio Bertacchi Pievano di S. Maria Novella	1	—	—	1
28	Felice Orlandini Cappellano di detta Pieve	1	—	1	—
59	Vincenzio Dotti Paroco di S. Lorenzo alla Volpaja	1	—	1	—
56	Anton Domenico Sammicheli Paroco di S. Donato a Lamole .	1	—	1	—
61	Michele Savi Paroco a S. Pietro a Montemuro	1	—	—	1
	Somma, e segue	294	19	101	107

Età Anni		Impiegati	Non impiegati	Diocesani	Extra Diocesani
	Somma, e segue	294	19	208	107
40	Antonio Biagini Paroco di S. Andrea a Casole	1	—	—	1
35	Bernardo Pecci Paroco di S. Michele a Collepetroso	1	—	1	—
48	Gio. Batista Chiostri Paroco di S. Pietro a Bugialla	1	—	—	1
53	Giuseppe Minucci Paroco di S Salvadore a Albola	1	—	1	—
85	Sebastiano Capacci Pievano di S. Pietro a Cintoja	1	—	1	—
47	Santi Ferrini Paroco di S. Maria alla Canonica	1	—	—	1
55	Gaetano Niccoli Paroco di S. Donato a Mugnana	1	—	—	1
78	Bartolomeo Anichini Paroco di S. Michele a Dudda	1	—	1	—
47	Giuseppe Farulli ajuto del suddetto Paroco	1	—	1	—
37	Pellegrino Bastalli Vicario della Parrocchia di S. Maria a Cintoja	1	—	—	1
29	Arcangiolo Bocci Paroco di S. Silvestro alle Convertoje . . .	1	—	1	—
35	Eugenio Ciampini Paroco di S. Martino a Sezzate	1	—	1	—
52	Carlo Grossi Paroco di S. Lucia a Barbiano	1	—	1	—
39	Pasquale Ciabatti Paroco di S. Stefano a Collegalle	1	—	—	1
54	Gio. Francesco Bertacchi Pievano di S. Miniato a Valdirubbiana	1	—	—	1
41	Ferdinando Bini Paroco di S. Pavolo a Eema	1	—	—	1
43	Francesco Francini Paroco di S. Lucia a Bisticci	1	—	1	—
62	Ferdinando Soderi Paroco di S. Donato a Panzalla	1	—	—	1
59	Prospero Conti Proposto della Collegiata di S. Lorenzo in Montevarchi	1	—	—	1
69	Niccolò Menchi Primiciero di detta Collegiata Confessore . . .	1	—	1	—
78	Gio. Montagnoni Canonico ec. Impotente	1	—	1	—
58	Giuseppe Guardiani Canonico ec. Confessore	1	—	1	—
54	Anton Felice Dami Canonico ec.	1	—	1	—
55	Salvatore Magiotti Canonico ec.	1	—	1	—
49	Gio. Batista Casini Canonico ec. e attualmente Confessore delle Monache di S. Chiara di S. Giovanni	1	—	—	1
58	Giovanni Morelli Canonico ec. Confessore	1	—	1	—
50	Angiolo del Nobolo Canonico ec.	1	—	1	—
48	Giuseppe Romanelli Canonico ec. Confessore	1	—	1	—
32	Gio. Batt. Ramacci Canonico ec. Confessore	1	—	1	—
44	Bernardino Pecci Canonico ec. Confessore	1	—	1	—
33	Luigi Biagiuoli Cappellano Curato di detta Collegiata	1	—	1	—
61	Sebastiano Casini Sagrestano di detta Collegiata	1	—	1	—
57	Giuseppe del Viva	—	1	1	—
59	Angiolo Sacconi	—	1	1	—
32	Felice Maria Dami	—	1	1	—
28	Lorenzo Bonlieti destinato al servizio della Pieve di Stia . .	1	—	1	—
27	Giuseppe Moneschi destinato Cappellano Curato di S. Agata a Arfoli	1	—	1	—
60	Giovanni Anton Marsini Proposto di S. Andrea a Cennano en-	1	—	1	—
	tro la terra di Montevarchi	1	—	1	—
28	Lorenzo Sarri Cappellano Curato di detta Propositura	1	—	1	—
35	Luigi Mirri Custode dell' Oratorio della Madonna del Giglio	1	—	—	—
	fuori di Montevarchi. Confessore	1	—	1	—
70	Francesco Masselli Proposto nella Collegiata di S. Maria a Figline	1	—	1	1
85	Gaetano Torsellini Canonico ec. Impotente	1	—	1	—
63	Francesco Pierallini Canonico ec. Confessore	1	—	1	—
50	Giuseppe Grappolini Canonico ec.	1	—	1	—
52	Luigi Villifranchi Canonico ec. Confessore	1	—	1	—
49	Giovacchino Stocchi Canonico ec. Confessore	1	—	1	—
46	Luigi Restoni Canonico ec.	1	—	1	—
	Somma, e segue	340	22	245	1.9

Età Anni		Impiegati	Non impiegati	Diocesani	Extra Diocesani
	Somma, e segue	340	22	245	119
46	Tommaso Lapini Canonico ec. Confessore	1	—	1	—
39	Gio. Francesco Gugliantini Canonico ec.	1	—	—	1
32	Bartolommeo Palmieri Canonico ec.	1	—	1	—
25	Giovacchino Porciatti Canonico ec. e Cappellano Curato di detta Collegiata	1	—	1	—
24	Pierro Barlacchi Canonico ec. Suddiacono	1	—	1	—
16	Anton Filippo Anichini Canonico ec. Cherico	1	—	1	—
39	Pietro Gonnelli Maestro della Comunità di Figline	1	—	1	—
86	Pier Giovanni Pierallini Impotente	—	1	1	—
56	Giacomo Nobili. Fà scuola ai fanciulli di Figline per carità	1	—	—	1
26	Antonio Somigli, è di miserabile salute, ed hà necessità di riguardo	—	1	1	—
68	Giuseppe Giovannoni Spedalingo della Nunziata di Figline. Confessore	1	—	—	1
29	Vincenzio Landi Confessore delle Monache della Croce di detta Terra di Figline	1	—	—	1
40	Domenico Noserini Paroco di S. Michele a Pavelli	1	—	—	1
51	Giovanni Bandini Paroco di S. Bartolomeo a Scampata	1	—	—	1
28	Pietro Sacchetti Paroco di S. Maria al Tartigliese	1	—	1	—
49	Giusepe Barlacchi Paroco di S. Andrea a Ripalta	1	—	1	—
51	Giuseppe Stocchi Paroco di S. Biagio a Gaglianello	1	—	1	—
76	Pavolo Francesco Buoni Paroco di S. Martino a Altoreggi	1	—	1	—
41	Girolamo Frilli Paroco della Chiesa Residenziale di S. Maria in Campo posta in Firenze	1	—	—	1
		357	24	257	126

RISTRETTO.

Impiegati . . . . Num. 357.
Non Impiegati . . . . Num. 24.
In tutti . . . . Num. 381.

Si Noti

Primo. La Diocesi di Fiesole composta di anime 69972.. oltre 240. Preti per le Parrocchie, non considerate quelle amministrate da Regolari dentro il Chiostro, ne ha bisogno di 115. per occupare gli Impieghi Residenziali.

Secondo. Fino ad ora si è supplito per mezzo di Paesi Extradiocesani, che al presente sono in Num. 126. mancando questi non sarebbe possibile provvedere al servizio spirituale dei popoli.

Terzo. Essendo il Clero ridotto oramai al numero degli Individui solo necessarj, rimane cosa difficile il far supplire all' impotenza dei vecchi, contandosene 34. sopra gli anni 70., oltre un numero di Parochi, che hanno bisogno di ajuto, mal ridotti per le abituali indisposizioni.

Quarto. I Cherici promovendi agli Ordini Sacri non sono in proporzione al numero dei Preti, che annualmente mancano, al presente essendovi Diaconi sei, e Suddiaconi sei.

Ranieri *Vescovo di Fiesole*.

RISPOSTA

Del Vescovo di Pistoia e Prato.

ALTEZZA REALE.

INcoraggito da un preciso Ordine di VOSTRA ALTEZZA REALE io mi avanzerò ad umiliarle quei pensieri e riflessioni che mi son venute alla mente nell' esaminare i punti sulle Materie Ecclesiastiche, che l' ALTEZZA VOSTRA è andato meditando per il bene della Chiesa.

I. Il concetto grande che ha giustamente l' ALTEZZA VOSTRA della dignità Episcopale, è degno di quella Religione, che la distingue. Ma noi siamo uomini, ALTEZZA REALE, ed io benchè indegnamente Vescovo debbo il primo di tutti dirle, che siamo decaduti troppo da quello spirito di umiltà, che faceva comprendere ai primi successori degli Apostoli che un Vescovo dee reputarsi il Servo di tutti, e che quantunque dipendentemente e con subordinazione al Vescovo, pure non lasciano i Preti di essere con esso Giudici della Dottrina e dei Costumi. Lo spirito di dominazione tanto contrario allo spirito di quel Pastore, di cui siamo Vicarj, ha però poste così profonde le sue radici, che il non esercitare sì fatta dominazione, sembra un rinunziare all' essenza della nostra Potestà; quindi è che si crede di eccedere quasi per urbanità in parole, chiamando i Parochi nostri Fratelli, mentre a noi soli Vescovi ci figuriamo affidato il Deposito della Fede. A me sembra dunque, che l' ALTEZZA VOSTRA troppo delicatamente ci rammenti nel I. Punto la necessità di deliberare sulla Dottrina, e sù i costumi unitamente coi Preti: onde se piacesse all' ALTEZZA VOSTRA variarne qualche espressione si animerebbero i Parochi a rientrare nella giusta idea dei loro diritti ò per dir meglio doveri, e noi altri Vescovi rifletterebbamo meglio, che il Sinodo non è una semplice congregazione di

Parochi, i quali detto al più il loro privato sentimento assistessero alla pubblicazione di un Mandamento Episcopale. Con questa mira proporrei, che invece di *Conforme &c.* dicesse piuttosto, *esser necessaria per il bene della Chiesa la Convocazione dei Sinodi, affinchè i Vescovi unitamente col Clero potessero apporre gli opportuni rimedj ai mali ec. ec.* I moderni Sinodi d' Italia non possono servirci di esempio, mentre può dirsi che il Clero non faceva che assistere alla Lettura di quel Sinodo che già era disteso. Non per altro nacquero le controversie col Cardinale Oddi nel 1762. dopo la pubblicazione del Sinodo di Viterbo, quando secondo lo stile dovè passare per l' approvazione alla Congregazione del Concilio. Una norma migliore possiamo averla dal Sinodo di Utrecht, dove coi Vescovi della Provincia deliberarono tanti rispettabili Parochi.

II. I Parochi è necessario che sieno convocati tutti al Sinodo; e non crederei bene che fosse in libertà di noi Vescovi il nominare ò scegliere i Procuratori e Deputati di quei che non potessero intervenirvi: ma che dopo essere esaminate e ventilate le materie in ciaschedun Piviere ò Vicariato, fosse in libertà dei Parochi respettivi lo scegliere un' uomo di probità e dottrina, che come loro Deputato intervenisse al Concilio col mandato di ciascheduno degli Assenti.

III. Forse ogni Diocesi dovrà tenere un diverso metodo, attesa la distanza maggiore ò minore dei luoghi e la diversità dei bisogni. Sarà però bene il distribuire le materie nei diversi Vicariati, e Pivieri, e più prontamente si verrà alla deliberazione nel Sinodo. Quanto al *R. Placet* necessario alla pubblicazione ed esecuzione degli Atti, ancorchè si tratti di cose dommatiche, mi pare che V. A. R. non debba esser contento di questo solo, ma che oltre l' essere inteso delle materie, che vi si trattano, debba fare anche intervenire al Sinodo un suo Rappresentante, e per onorare il Consesso, e per impedire che non si faccia alcuna cosa che non sia nell' ordine.

IV. Questo è il punto più interessante, sù cui dee invigilare V. A. a motivo dei raggiri che per mezzo del Nunzio e dei Frati farà la Corte di Roma, e per i pregiudizj che tuttavia regnano in

molti. Roma nulla tanto teme quanto i veri Sinodi ò Concilj. Dei Vescovi ligi a quella Corte non ne mancheranno; là si chiederanno le istruzioni, e di là verranno le materie già digerite, e il modo di maneggiare le cose. Si rammenti ancora V. A. la Circolare del Nunzio ai Vescovi dello Stato per rispondere alle Circolari scritte ai tempi del Senatore Rucellai.

V. L' A. V. potrebbe per decoro dell' Episcopato ordinare in genere, che nel Sinodo si provvedesse a tutti i casi, in cui era sì frequente l' abuso del ricorso a Roma senza specificarli tutti, giacchè ve ne saranno anche dei più meschini, e sarebbe vergogna il sapersi che un Vescovo è così addietro nella cognizione dei suoi doveri, e della sua Potestà da chiedere licenza a Roma per ottenerla. Ma quando pure le piacesse accennarli, mi avanzo ad avvertirla rapporto alla Quaresima, che le Dispense generali a tutte indistintamente le Persone della Diocesi non sono giuste, e non ve n'è menzione se non nei più moderni Secoli; e se due sole Persone fossero in tutta la Diocesi in grado di osservarla almeno per qualche spazio di tempo, queste sarebbero tenute a farlo, e la Dispensa generale e assoluta che desse il Vescovo da un' osservanza che è d' istituzione Apostolica, dovrebbe dirsi una vera dissipazione. Il diminuire poi la durata dell' osservanza quaresimale, ò il prescriverne qualche interruzione, sarebbe da trattarsi piuttosto in un Sinodo Plenario ò Nazionale. Così rapporto alla licenza dei libri proibiti non conviene a V. A. R. l' accennarla, mentre la proibizione dei Libri fatta a Roma non affligge il suo Stato, e l' Indice Romano non è mai stato rivestito della Regia Autorità. Non dee dunque l' A. V. col nominarlo autorizzare l' abusiva introduzione del medesimo nella Toscana. In genere poi ho l' onore di rammentarle il non tollerare, che i Vescovi si muniscano per tali cose di tutti i più ampli Brevi di Roma, perchè agirebbero allora come Delegati; e Roma che nelle presenti circostanze sarebbe ben generosa ad accordare quello che ognuno può riprendere, potrebbe poi a suo tempo rivendicare le sue perdite e ritirare appoco appoco la sua Delegazione.

S

VI. Nel Matrimonio è da considerarsi il Contratto, ed il Sacramento. Questo non può stare senza il Contratto, che è come la materia sù cui sussiste. Può bensì stare il Contratto senza il Sacramento; e la Chiesa non può avere autorità rapporto a quello, se non per concessione dei Principi, da cui il Contratto riceve la forma. E questo e altri punti relativi alle Dispense sono discussi in varie Consultazioni raccolte da M. le Gros in due Tometti sotto il titolo: *Avis aux Princes &c.*, di cui mi valsi nel compilare quel breve scritto, che le umiliai fino dai 4. Settembre prossimo passato sù tal materia. Crederei dunque che l' A. V. potesse contentarsi di ricevere il sentimento e parere dei Vescovi circa l' abolizione di alcuni impedimenti, come della Cognazione Spirituale, della Pubblica Onestà ec., e circa al ristringere al quarto grado Civile, ò sia al secondo Canonico l' impedimento di Cognazione ò Agnazione ec. Ma circa poi il togliersi affatto quest' impedimenti, ò dispensarne in alcuni casi, V. A. ò dee riservarlo a se, ò dee delegarlo ai Vescovi, che procedano non già per autorità ordinaria che non è in essi, ma bensì come suoi Delegati. Meglio però sarebbe ristringere i vincoli e non dispensare giammai, che porsi in caso di tener ferma la Legge, e dispensare per regola.

VII. Gioverà a questo il *Metodo di studiare la Teologia* del Du Pin tradotto e stampato in Venezia dall' Occhi nel 1784. in due Tometti in 8., nei quali si contengono molte belle aggiunte di Dissertazioni del Salmon, del Marechal, del Lamy, e di un *Saggio intorno allo Studio della Teologia* tradotto dal manoscritto francese, e stampato la prima volta a Lugano nel 1778., di cui io mi sono anco valso con profitto per regolare gli studj dell' Accademia Ecclesiastica. Per ottenere la uniformità delle massime in una Diocesi, uno solo converrebbe che fosse il luogo di studio, per quanto è possibile. Per ottenerlo in tutto lo Stato è necessario, che l' A. V. dia la prima mano alla Riforma di questi studj nell' Università; e quando le piaccia di sentire i Vescovi, potrebbe farlo nel Sinodo Nazionale, seppure non fosse contento del resultato di ciaschedun Sinodo

particolare. Quanto ai Frati l' unico compenſo è quello di obbligarli a fare gli Studj nelle Scuole delle Accademie ò dei Seminarj; fermo ſtante che nelle materie importantiſſime della Grazia e della Predeſtinazione non ſi teneſſe altra dottrina che quella di S. Agoſtino, dato da Dio alla Chieſa come il fedele depoſitario dei ſuoi teſori in queſte materie.

VIII. Il ſolo titolo della Ordinazione è la neceſſità e la utilità della Chieſa. Se l'Ordinando è povero, la Chieſa lo dee mantenere, ſe è ricco, non dee riſparmiare le ſue rendite: e però ſiſſato con qualche larghezza l' aſſegnamento ai Rettori delle Chieſe, ai Coadiutori loro ec., non ſi faccia altro eſame ſul Patrimonio, ma con giuſta diſtribuzione ſi dia onde vivere a chi ſerve, e a chi ſi è reſo impotente dopo aver ſervito; e chi non è in grado di preſtar ſervizio non ſia promoſſo. Si torni al diſpoſto del Concilio Calcedoneſe, rinnovato in parte dal Concilio di Trento *Seſſ.* 23. *cap.* 16., e per titolo di Ordinazione s' intenda il carico e il miniſtero da eſercitare, e non l' entrata onde cavare il ſoſtentamento della vita, come fù malamente inteſo da Aleſſandro III. nel Concilio di Laterano. Fatta la maſſa comune per il mantenimento dei ſacri Miniſtri nei Patrimonj Eccleſiaſtici, a tutto è provviſto, conforme eſpoſi in quel mio sbozzo sù i Patrimoni medeſimi, che le umiliai fino dagli otto del paſſato Ottobre, e così rimarranno eſcluſe le Ordinazioni, che il Calcedoneſe chiama *ſciolte*. Crederei dunque bene che l'A. V. eccitaſſe i Veſcovi a tenere in vigore queſti Canoni, e negaſſe ogni Diſpenſa in contrario.

IX. La delazione dell' Abito Clericale non dovrebbe accordarſi prima degli anni diciotto, ſe non a quei che conviveſſero nei Seminarj, e però fino che ſuſſiſteranno i così detti Benefizj ſemplici, i Rettori di eſſi dovrebbero entrarvi a convitto anco in età minore. Al ſervizio delle Chieſe dovrebbe vietarſi che vi foſſe addetto alcun Giovane minore di anni diciotto. Il ridicolo preteſto della neceſſità di avere queſto minuto Clero per ſervire le Meſſe, per fare i Verſetti ec. è la rovina del coſtume di queſti Giovanetti, e cagiona la

dissipazione e l'abbandonamento degli studj. Attualmente vò provvedendo in tal forma a qualche sconcerto nella Cattedrale di Prato, dove per servire le Messe hò fatto scegliere due buoni Laici con discreto onorario mensuale, a condizione che nel restante del giorno stieno alla loro Bottega per guadagnarsi il restante del vitto. Gli usizj di Accolito &c., che si esercitano da questi piccoli Cherici, non sò perchè non possano farsi da persone di maggiore età, conforme si praticava in antico, quando sì fatti usficj non erano ridotti una formalità per salire agli Ordini Maggiori, ma erano un premio alla pietà, e talvolta ai patimenti sofferti per cagione della Fede da quei che si dicevano *Confessori*. Sarebbe dunque bene che l' A. V. oltre l'avvertenze che dà in questo punto, insinuasse il togliere questo minuto Clero dalle Cattedrali e Collegiate, provvedendo in altra forma a quel servizio che prestano con loro scapito.

X. XI.

XII. Sulla dispensa dagl' Interstizj potrebbe rimettersi al prudente arbitrio del Vescovo, secondo il disposto del Concilio Tridentino, mentre si danno dei casi in cui è necessario non osservare questa regola, come vediamo anche nei tempi più belli della Chiesa. Negli altri impedimenti canonici stà bene che V. A. suggerisca piuttosto il togliere i superflui che permettere una continua Dispensa; e così riservi a se gli esami delle Dispense dagl' Impedimenti, da cui regolarmente non debba mai accordarsi.

XIII. Rapporto ai Canonicati essendo provvisto col punto XXVI. mi dispenserò dal parlarne.

XIV. Sù questo punto non ripeterò a V. A. quello che in tante occasioni le hò esposto. La tassazione della limosina della Messa è cosa troppo scandalosa, perchè ingerisce un'idea falsa del S. Sacrifizio, e conferma gli errori che pur troppo vi sono in questa materia. In Roma stessa fù agitato ai tempi di Benedetto XIII. ò Innocenzo XIII., se convenisse aumentare questa limosina, e nonostanti le false idee che ne hanno quei Curiali, tra i Consulti dell' Ursaja mi sovvengo di averne veduto uno, in cui si oppose molto a quest' aumento con buone ragioni. Queste medesime valse-

ro in parte presso il Lanfredini, ed il Lambertini, quando erano Segretarj della Congregazione del Concilio, per lasciare indecisa la questione, se dalle rendite di un Benefizio dovessero detrarsi le limosine delle Messe, a cui era tenuto il Rettore. Crederei dunque bene, che V. A. si astenesse dal proporre l' esame sull' aumento della Limosina, e piuttosto eccitasse lo zelo dei Vescovi, perchè fosse provvisto alla sussistenza dei Preti senza l' onorario delle Messe; giacchè ammassando tutto quello che possono importare le Usiziature, pii Legati di Messe ec., ai Patrimonj Ecclesiastici, da questi si potrebbe provvedere ai bisogni di tutti. Oltre l' esimersi i Preti dal più indegno e simoniaco mercimonio, si darà ai Fedeli una più giusta idea del Sacrifizio. Dopo la pubblicazione dei suoi Reali Motuproprj del dì 21. e 22. Luglio 1783. la cosa riesce facilissima e vantaggiosa in molte Chiese della Diocesi di Pistoia e di Prato, dove già è introdotta questa disciplina. Ordinando che il fondo di quanto si è speso fin' ora per la sodisfazione delle Usiziature e pii Legati di Messe si passi nel Patrimonio, conforme si è fatto quì in più occasioni, invitandovi anche i Laici obbligati a questi pesi, io credo che la cosa riuscirà facilissima, ed allora più comodamente i Parochi anco della Campagna potranno esser soccorsi dal Patrimonio, senza essere astretti a celebrare un determinato numero di Messe, per avere onde vivere. L'A. V. si degni anche riflettere, che il numero dei Preti diminuirà, non dovendosene ordinare che secondo il bisogno, e in conseguenza i Patrimonj non si troveranno aggravati del mantenimento di Preti oziosi, e superflui, che conforme altre volte hò esposto a V. A. R. verranno a mancare, mancando il mercimonio delle Messe. Dee oltre a ciò considerare l' A. V., che il mutare in meglio la volontà dei Defunti non solo è di suo diritto, ma di suo preciso dovere, quando la esecuzione di quella volontà tende alla distruzione piuttosto che all' edificazione del Popolo, e roverscia la Disciplina della Chiesa, per il cui mantenimento ella è tenuto in coscienza ad invigilare.

XV. Se l'Altezza Vostra è contento, che i Benefizj semplici di Regio Padronato, egualmente che quelli delle Comunità, Luoghi Pii, ec.

sieno uniti al Patrimonio Ecclesiastico, con più giusta ragione può comandare, che quei che sono liberi da questo Padronato, e che si chiamano perciò di Data Ordinaria ò di libera Collazione, si uniscano tutti al Patrimonio medesimo per formare il dovuto assegnamento ai veri Ministri del Santuario. Ridotta la cosa ai soli Benefizj semplici di Padronato dei Laici, io considero che non è un derogare ai diritti dei Privati il richiamare alle giuste regole Canoniche quello che in certe Fondazioni può esser meno conforme alla Disciplina della Chiesa, che non è in facoltà di un Privato il variare ò corrompere. In corrispettività delle donazioni fatte e per una specie di gratitudine, la Chiesa ha accordato alcuni diritti onorifici a quei che avevano fondato Benefizj ec. I Diritti si sono perpetuati nei Successori, e l'abuso ha portato che i Benefizj si riguardino, come parte del Patrimonio delle Famiglie, ò per formare l'assegnamento ai Cadetti, ò per ricompensare i servizj di qualche Prete loro mercenario. Per rimediare a questi abusi, che vi saranno sempre fino che sussisterà questo Titolo di Benefizio semplice di Padronato di Laici, io proporrei a V. A. R. la soppressione dei medesimi, e la erogazione da una parte delle Rendite, ò in tanti sussidj dotali a vantaggio delle Ragazze della Famiglia Patrona, ò in un soccorso a prò dei Patroni medesimi se ne siano bisognosi specialmente per la educazione della Famiglia, ò in altra forma per cui dando ai Patroni qualche onorificenza, ò vantaggio temporale, fosse meno sensibile anco a quei che non vogliono a fondo esaminare la cosa, l'ammensazione al Patrimonio Ecclesiastico. Il diritto di purgare la Chiesa dallo scandalo cagionato dai Benefizj semplici è in mano di V. A. per il diritto che ha di voltare in meglio le pie volontà dei Defunti. Quando però non le piacesse il prendere per ora questo espediente rapporto ai Padronati Laici, sarà più opportuno che insinui ai Vescovi la esatta osservanza della Circolare.

XVI. XVII. XVIII.

XIX. Un maggiore raccoglimento, e ritiro lo usano molti buoni Parochi in alcune occasioni. L'esperienza mi ha fatto vedere, che

l'obbligarli fissamente ogni anno è poco utile, e però se le piacesse piuttosto proporle, che vi fosse un Luogo di ritiro, questo potrebbe destinarsi ò dove si tiene comunemente per comodo dei Laici, ò in qualche convitto di Preti, giacchè se tutti nell'anno venissero all'Accademia Ecclesiastica impedirebbero i consueti esercizj a quei Giovani, e difficilmente potrebbe trovarsi il comodo per tutti.

XX. XXI. XXII.

XXIII. Per i Padroni delle Ville volendo usar loro un riguardo, sarebbe meglio accordare l'Oratorio privato che pubblico, per disimpegnare il Paroco dal dovere accordare qualche Festa ò Funzione che vi si faccia. Queste nelle Ville comunemente sono di strepito e di scandalo, ma per più esempj ho veduto, che dove il Paroco ò si è opposto alla Festa ò ha ricusato di andarvi, ha dovuto incontrare molti disgusti.

XXIV Un Prete Stradiocesano, quando ha esibito i suoi documenti, per cui costa della sua qualità, non può essere rigettato dalla celebrazione dei Divini Misteri. Può bensì l'A. V. prescrivere ai Vescovi Sudditi, che accordando ai loro Diocesani le Lettere Patenti del loro Sacerdozio prescrivano un limitato tempo, dentro al quale debbano tornare all'esercizio delle loro funzioni nella propria Diocesi. E quanto ai Preti esteri non sudditi stà a V. A. il prescrivere il tempo, in cui permetta loro trattenersi in una tal Diocesi. Noi subito che gli abbiamo riconosciuti per Preti non possiamo generalmente parlando vietare ad essi il celebrare la Messa ò limitarne i giorni, giacchè verrebbe questo a ridursi ad un Interdetto arbitrario.

XXV. L'intervento ai mercati è stato sempre vietato agli Ecclesiastici, ma l'amministrazione del temporale delle loro Chiese sarà sempre un pretesto per eludere le disposizioni canoniche, e le Leggi civili. La necessità di vendere ò comprare bestiame è stato il motivo che mi hanno allegato quei che ho dovuto riconvenire per tal conto. Quest'amministrazione che è la sorgente di tanti scandali dovrebbe togliersi affatto ai Ministri del Santuario cominciando dal Vescovo, ed io non dispero di ottenerne la grazia.

XXVI. Una sola è veramente in ogni Diocesi la Cattedrale,

ma è bensì vero che vi sono dei Vescovi che hanno due Diocesi, come segue in Pannilini e in me. Quanto a me credo che Prato potrebbe disunirsi con molto comodo e vantaggio da Pistoia, assegnando al Vescovo di Prato parte della Diocesi di Pistoia e parte di quella di Firenze, ma non essendo ora luogo di parlare di tal cosa, mi avanzerò a suggerire a V. A. sù questo punto, che il numeroso Clero delle Cattedrali merita una grossa riforma non meno che quello delle Collegiate. I Preti di Coro generalmente sono i più ignoranti, i più oziosi e in conseguenza i più cattivi. Per rendere però più utili quei soggetti che vi si tenessero, oltre a quelli che sono necessarj per l'esercizio della Cura, forse non sarebbe inopportuno il valersene per supplire ai bisogni di qualche Parrocchia di Campagna specialmente nei giorni festivi, come inerendo al suo Real Motuproprio ho fatto in Prato. Il distinguere gl' inservienti alle Cattedrali piuttosto che col titolo di Canonici con quello di Preti Curati, di Diaconi e di Cherici addetti ai minori ufizj, credo pure che sarebbe cosa utile a proporsi nel Sinodo per togliere di concerto coi Parochi l'esorbitante numero di tanti vani ed oziosi Ecclesiastici. Potrebbe poi intanto l'A. V. ordinare ai Vescovi, che si astenessero dal provvedere alcun Canonicato in caso di vacanza, attendendo la deliberazione del Sinodo.

XXVII. Le Novene e le Quarantore meriterebbero sopra ogni altra funzione qualche riforma. E' vero che le Feste tutte sono in onore di Dio, ma il vedere esposto il Venerabile in preparazione alla Festa che dicesi di un Santo ò della Vergine, è cosa indecente e che fomenta una pietà mal regolata. Il Thiers sul punto della esposizione del Venerabile dà i più bei suggerimenti fondato sulla vera Disciplina della Chiesa, non sulle pratiche abusive che si sono introdotte, ed io desidero che V. A. sù questo punto dove indica tante altre belle cose, accenni con egual franchezza la riforma anco in queste, giacchè molti hanno bisogno di un linguaggio più chiaro.

XXVIII. Relativamente alle Immagini converrebbe, che l'A. V. R. spiegasse chiaramente la sua volontà circa al proteggere

le provvidenze Sinodali ò Vescovili, essendovene alcune custodite con chiavi ò sotto la sua Real Protezione, ò sotto quella delle Magistrature. Lo stesso dirò anco di certe particolari Reliquie le quali trovandosi autentiche, potrebbero riporsi tutte con qualche ornato e col cristallo nella parte anteriore sotto la Mensa dell'Altare. Oltre il disimpegnare il Popolo da un culto superstizioso come accade pur troppo quando sono in luoghi distinti, la cosa è anche più conforme allo spirito della Chiesa, che ha prescritto il riporre le Reliquie sotto la pietra, sù cui si celebra.

XXIX. . . . .

XXX. Oltrechè il distinguere e far nuovo circondario delle Parrocchie è un diritto di V. A. R., non conviene anche ai Vescovi il farlo se non provvisionalmente e senza pregiudizio degl' interessati, a motivo di certi vantaggj temporali di Doti ò distribuzioni di pane ò danaro per alcuni di un Popolo ad esclusione degl' altri. E' necessario dunque per formare di nuovo questi circondarj esserne autorizzati da V. A. R.; ed oltre a ciò è necessario che di suo Reale Ordine sia provvisto sul punto dei temporali vantaggj, che sono più in una Parrocchia che in un' altra. Questo è quanto mi pare di dovere aggiungere in fine del Punto XXX. dove tutte le altre cose meriterebbero di essere scritte in carattere aureo.

XXXI. Per non urtare il Canone VI. della Sessione 23. del Concilio di Trento, mi ardisco a proporre la correzione del Proemio di questo punto così. *Quando i Vescovi sieno persuasi, che i Beni consacrati al Divin culto sono principalmente obbligati ec.* In tal forma oltre a non urtare il Canone ella scansa il termine di Gerarchia, che parve meno proprio anche in tempi del Concilio, mentre la Chiesa non ha Principato di Sovranità, ma ministero ò servitù che i Greci direbbero Gerodulìa, e Gerodiaconia.

XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. . . . .

XXXVII. Uno è il Sacerdote, una è la Vittima, uno è il Sacrifizio, e però uno solo conviene che sia l' Altare in ogni Chiesa. Questa unità di Altare conforme allo spirito della Religione gioverà per im-

pedire l'abuso di dire più Messe in un tempo stesso nella medesima Chiesa. Se a dieci Altari si facesse a un tempo stesso una qualche Novena, ò si dicesse da dieci persone ad alta voce il Rosario, anche il volgo più ignorante rimarrebbe scandalizzato. Quest' abuso enorme si vede continuamente nell' azione la più santa, e nemmeno si avverte. Oltre a ciò nell' istruire il Popolo è necessario correggere anco certe espressioni capaci di ingerire idee false e contrarie al vero. Gli Altari non s' inalzano se non a Dio, ed esprimendosi l' Altare della Madonna ò del Santo, si può far credere al Popolo che gli Altari sieno fatti a questi Santi, quando non sono che in memoria di essi; e dovendo l' Altare servire per celebrarvi i Divini Misterj troppo importa, che il Popolo non creda che vi si offeriscano a Maria, a Piero, a Giovanni. Proporrei dunque, che dove dice: *E forse anco un secondo Altare*, fino a quelle parole *con che si tolga ec.*, Ella fosse contento di sostituire *e forse anche un Quadro rappresentante la SS. Vergine, della quale non vi sarà mai nell' istessa Chiesa che una sola Statua ò Immagine, tolte tutte le diverse denominazioni che le si danno; con che si tolga ec.* Rapporto poi a quello che in questo medesimo punto si dice in fine sul numero dei lumi, crederei bene il fare riflettere quanto disconviene l' accendere una copia sì grande di lumi all' Esposizione del Venerabile, quando appena due se n' accendono al Sacrifizio della Messa.

XXXVIII. Avendo parlato di queste Novene e Quarantore al Num. XXVII. aggiungerò solo, che converrebbe abolire affatto la Festa del Cuor di Gesù, come quella che induce al Nestorianismo. V. A. potrebbe suggerire una riforma di altre Feste di moderna data, e fondate sù tradizioni incerte, e il cui scopo non tende alla edificazione dei Fedeli. In questa circostanza potrebbe anco proporre l' esame per le Feste che comunemente si dicono *levate, ò di non intero precetto*, in cui non vi è che l' obbligo della Messa. Quest' obbligo di Messa dà una idea di Festa specialmente nella Campagna, dove il Popolo non lavora nè la mattina nè il giorno. Alcuni Parochi fomentano questa idea con dire il Vespro e fare le funzioni come in giorno festivo. Non sarebb' egli più opportuno il togliere affatto l' obbligo di ascoltare la Messa, e togliere anche il digiuno che precede

molti di questi giorni prima festivi ed ora non più. Il Thiers nel suo libro *De festorum dierum imminutione* tratta magistralmente la questione, e fà vedere l'autorità dei Vescovi e il dovere dei medesimi sù tale articolo.

XXXIX. XL. XLI. XLII. XLIII. XLIV. . . . .

XLV. Il comunicare il Popolo colle Particole consacrate alla Messa che hà ascoltato è cosa, sù cui è troppo necessario che se ne faccia un Regolamento ed Ordine costante, e V. A. potrebbe insistere sù questo punto.

XLVI. XLVII. XLVIII. . . . .

XLIX. Il Rosario è una pia pratica che hà bisogno di molta riforma. L'importanza si fà consistere nell'avere presso di se quella che si dice *Corona*, a cui si annette la idea di molti privilegj ed Indulgenze. Uno che in vece di quei noccioletti coi quali si forma la Corona, si servisse di altro mezzo per fare il computo delle *Avemmarie* mancherebbe di quei vantaggi che sono annessi alla Corona Brigidiana ec. ec. Quei misterj che si propongono a meditare non sono tutti del Vangelo, e vi sono delle cose erronee ò assolutamente false. In vece di dar tempo alla meditazione sul Mistero si dice precipitosamente un *Pater-noster*, e dieci *Avemmarie*. Comunemente si dicono in lingua latina, che molti non intendono; ma quando pure ò recitino in volgare queste preci, ò intendano anco il latino, non possono insieme meditare il Mistero proposto e attendere a queste preghiere. Il numero fissato mi pare che abbia del superstizioso; e così in genere dirò di chiunque volesse nella *Via-Crucis* prendere di necessità il Num. XIV. Il titolo pure di *Buona-Morte* hà un non sò che di Congregazione Gesuitica, massimamente per le preci che corrono in questa funzione. Queste tre cose si fanno volentieri in molte Cure, perchè costano poca fatica, e disimpegnano i Parochi dalla istruzione. Prendendosi a meditare la passione di Gesù Cristo, e rammentandosi al Popolo l'ultimo fine dell'uomo con buone istruzioni, questi pii esercizj sarebbero utilissimi; ma potendosi temere che ciò non accada, sarà bene che V. A. si astenga dal ricordare queste tre pratiche accennate in fine di questo punto.

L. LI. LII. LIII. . . . .

LIV. Oltre questi libri mi avanzo a proporre il corso di Teologia Morale del Professore Tamburini; la Storia di Racine; il Rituale di Tolone; i Discorsi del Lambert adattati principalmente alla gente di Campagna; gli Obblighi del Cristiano stampati in Roma; i Costumi dei Cristiani e degl' Isdraeliti del Fleury; i suoi Discorsi sulla Storia Ecclesiastica. Quanto alle *Institutiones Catholicae* del Pouget, V. A. si persuada che è quasi impossibile il purgarlo dalle innumerabili alterazioni, che vi sono state fatte e nel testo e nelle citazioni. Un libro di questa natura non essendo perfettamente esatto, il che non è sperabile senza rifonderlo di nuovo, sarà più male che bene. Un altra cosa le accennerò sul punto dei libri, cioè che lo stamparne ogni anno un numero di quelli atti ad istruire il Popolo per distribuirli in premio ai giovani che intervengono alla dottrina dai Parochi, sarà cosa utilissima. Stampandosi queste piccole Opere colla sua Reale approvazione dagli Stampatori delle Città respettive a spese del Patrimonio Ecclesiastico, s' impedisce che s' introducano da altri paesi libri di falsa pietà, e si promove questo ramo di commercio nello Stato, che procura del vantaggio a molti, come vedo accadere in quelle poche cose che quà si stampano.

LV. Considerandosi le Chiese di Monache ò di Conservatorj come Oratorj privati dati per comodo delle Religiose ò fanciulle che vi convivono, sarebbe opportuno che stessero sempre chiusi specialmente nei giorni festivi.

LVI. Le Chiese dei Regolari non dovrebbero considerarsi, che come Oratorj privati. Il permettere ai Frati di tenere aperta la Chiesa nei giorni festivi e di farvi in certe ore delle istruzioni, servirà a togliere il Popolo dalle Parrocchie. Queste in Prato e in Pistoja si sono tutte ripiene nei giorni festivi, dopo che ho dato l' ordine ai Regolari di tener chiuse le loro Chiese, e gli ho assegnato le respettive Parrocchie, dove vanno a confessare e ad ufiziare. Innanzi che io dessi quest' ordine le Chiese Curate avevano poco concorso, e i provvedimenti presi per il pascolo spirituale delle anime non avevano il bramato effetto. Questa esperienza mi fà ardito di suggerirle, che ecciti i Vescovi a trovare un mezzo, per cui i Frati che non han-

no Parrocchia; non richiamino il Popolo dalle respettive Cure. Quanto poi all'accordare ai Frati un maggior numero di Altari, V. A. non lo faccia giammai. I Mendicanti specialmente son quei che hanno introdotto tale abuso. Accordando loro questo privilegio, l'abuso si perpetuerebbe. Io parlai estesamente sù tal proposito in una mia dei 2. dello scorso Marzo all'Auditor Martini, che mi domandò con lettera del dì 15. febbrajo per ordine di V. A. R., se convenisse accordare ai Frati più di un Altare. Non starò a ripetere le ragioni che allora allegai, perchè suppongo, che la lettera le venisse per intero sotto degli occhj.

Dopo di avere scorso tutti i punti rimessi ho creduto obbedire ai Reali Ordini soggiungendo i seguenti.

I. Essendo gli ultimi Sinodi della Toscana fatti in un tempo in cui erano più in voga i cattivi studj e le più strane pretensioni di Roma, i Vescovi si guarderanno di prenderli per modello, e si faranno un pregio unitamente coi Parochi di uniformarsi alla dottrina sana e alle pratiche della venerabile antichità, e alle vegliant Leggi dello Stato. Quindi è

II. Che trovandosi necessario il correggere le pubbliche preghiere, quando contengono cose contrarie alla Dottrina della Chiesa, sarà uno dei principali carichi del Sinodo l'attendere alla Riforma dei Breviarj e Messali, togliendo le Leggende false ed erronee, e procurando, che dentro l'anno si leggesse tutta intera la Scrittura. La spesa dei nuovi Breviarj e Messali si farà a carico dei Patrimonj Ecclesiastici.

III. L'abuso della frequenza dei Giuramenti fatti inutilmente senza circospezione e per mera formalità, merita l'attenzione e vigilanza dei Pastori, che potranno proporre il metodo per ristringerli, fuori del caso in cui li permette la Legge Divina.

IV. Il rimettere in uso l'amministrare l'Estrema Unzione agl'Infermi prima di accordar loro il Santo Viatico, secondo l'antica e costante Disciplina della Chiesa per tanti Secoli mantenuta, parrebbe opera degna dello zelo dei Pastori adunati nel Sinodo, siccome

V. L' amministrare i Sacramenti in lingua volgare, per fare entrare anco le Persone ignoranti del linguaggio latino nello spirito delle Preghiere che usa la Chiesa.

Questo è tutto quello, che in obbedienza ai suoi Reali Ordini ho creduto di dover dire, sù i Punti comunicatimi per mezzo del Segretario Fulger. E colla più profonda venerazione mi dico

DI VOSTRA ALTEZZA REALE

Pistoia 6. Gennaio 1786.

Umilifs. Obbedientifs. e Fedelifs. Servo e Suddito
SCIPIONE VESCOVO DI PISTOIA E PRATO.

NOTA

Relativamente al Rituale di Tolone il Vescovo di Pistoia e Prato, con Lettera dei 27. Luglio 1786., si credè in dovere di aggiungere a S. A. R. quanto appresso: „ *Rinnovo all' A. V. le mie scuse per averle suggerito di nominare tra gli altri Libri il* Rituale di Tolone. *Conforme Le accennai anche a voce, io corsi la fede di Soggetti di merito, che me lo avevano replicatamente commendato. Dopo averlo veduto mi son dovuto pentire della proposizione, non perchè sia assolutamente cattivo, ma perchè in certi punti è debole, e si risente troppo della decadenza del Clero di Francia; onde se nel rimettere i Punti da esaminarsi nel Sinodo, V. A. R. surrogasse al Rituale di Tolone piuttosto le Conferenze ò Discorsi Sinodali di Massillon, e le Istruzioni Teologiche di Nicole sul Simbolo, sul Decalogo, sù i Sacramenti, e sulla Orazione Domenicale, il Catalogo riuscirebbe più esatto.* „ Sull' istessa materia, che riguarda la scelta dei libri, e gli studj ecclesiastici, umiliò a S. A. R. sotto il dì 11. Giugno 1786. la seguente Lettera.

ALTEZZA REALE.

Molti sono, ALTEZZA REALE, i valenti Autori, che hanno trattato del metodo da tenersi negli studj Ecclesiastici. Senza parlare del Padre Mabillon, che nella sua bella Opera degli studj Monastici, ha

dato un piano generale di Teologia, a me pare che il celebre Du-Pin abbia reso un servigio grande alla Chiesa in quel suo metodo, ove accennando le principali questioni degne di esame, addita le più belle Opere per ben risolverle. Fù questa Opera tradotta e stampata in Venezia dall' Occhi nel 1784., e fù arricchita di qualche Dissertazione sulle Regole di Critica, sullo studio dei Concilj e dei Padri, ed in fine del secondo Tomo vi è un Saggio intorno allo studio della Teologia, che in poco comprende molto.

Oltre di questi io ho ultimamente acquistato per cortesìa di un Amico un *metodo per studiare la Teologia con ordine e con profitto* di M. Bourlier. Questo uomo grande in tutte le sue parti, ha con bellissimo metodo accennato in tre colonne i differenti Trattati di Teologia, le principali questioni da discutersi, e i luoghi dei libri, che possono consultarsi sopra ciascheduna materia. Un uomo di sì fino criterio, e versatissimo in tutte le questioni suscitate negli ultimi tempi, ha per quanto a me pare supplito a quello, che potea desiderarsi nell' Opera del Du-Pin. Questo metodo io lo possego manoscritto, e per quanto mi viene supposto non è stato pubblicato mai colle stampe.

Anco il Cardinale Tommasi è in questa parte assai benemerito della Chiesa, per le Istituzioni Teologiche da lui compilate colla sola combinazione di diverse Opere e Trattati dei Santi Padri. Non può negarsi, che un tal metodo non fosse il migliore, comecchè atto a sbandire la turba degli Scolastici, ma poichè la calamità dei tempi ha inondato la Chiesa di tanti mali, e confuso affatto le idee con questioni, e massime sconosciute alla S. Antichità, però nelle presenti circostanze quelle sole Istituzioni non sarebbero sufficienti: così fa d' uopo valersi delle Opere ancora di moderni Scrittori suscitati da Dio a combattere il Sadduceismo e il Fariseismo, che per le Dottrine Molinistiche e Ildebrandesche, vanno come la cancrena serpeggiando in seno della Chiesa. Queste due piaghe mortifere sono quelle, sù cui bisogna principalmente studiare per apporvi l' opportuno rimedio. Siccome ai Sadducei dell' antica Legge sono succeduti i pretesi Filosofi, i moderni Increduli, così nei Farisei vediamo adom-

brati quei cattivi Dottori, che ignorando la Giustizia di Dio, hanno cercato di stabilire quella dell' uomo, e contenti dell' esteriore, poco si sono curati di regolare l' interno.

Comandandomi però l' A. V. R. per quell' interesse, che prende per la Religione di andarle additando gli Autori, che seguendo le vere e buone massime negli studj Ecclesiastici scansassero gl' inconvenienti ultimamente seguiti in Giaccherino, io debbo ingenuamente confessare, che non conosco un esatto Corso di Teologia da proporre. Questo è il motivo per cui i Maestri in Divinità convinti di quanto io dico, seguitano a dettare i proprj scritti con fatica grave per essi, ma molto maggiore per gli Scolari, a cui un tal metodo oltre il perdimento del tempo, cagiona molte volte scapito nella salute, per l' affaticamento del petto.

Il Corso di Teologia che si dice di Lione adottato con Mandamento dal presente Arcivescovo, è dai più sani Teologi valutato per il più esatto; ma conviene confessare, che la oppressione in cui vive la Chiesa Gallicana sotto la Fazione dei Molinisti, non ha permesso al dotto Autore il Padre Vallet, il combattere gli errori con quella superiorità e forza che dà la verità. Se a questo abbia pienamente soddisfatto quel grande Arcivescovo, nello adottarla con molte correzioni ed aggiunte, io non sò, non avendone che la prima edizione: ma in ogni caso il Maestro dovrebbe nei punti meno esatti raddirizzare le idee, e specialmente ove si tratta della possibilità dello stato di pura natura, che è il germe del Molinismo, e dei moderni sistemi dei liberi Pensatori. Le Lettere di Pelvert potrebbero sù tal punto dare i più chiari lumi.

Ma ripigliando la cosa fin dal suo principio, io proporrò sempre per primo libro da leggersi l' Opstraet *de Locis Theologicis*, giacchè essendo questi il fondamento della Scienza Teologica, non possono trovarsi in miglior forma schiariti, che da quel valente Autore. Egli è esente dai pregiudizj del volgo dei Teologi adulatori della Corte Romana, e mostra ad evidenza, che il Papa non è un despota come voglion coloro, che in esso riconcentrano tutta la Chiesa.

Il Trattato *de Ecclesia* di M. le Gros, l' Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano del Professor Tamburini, colle altre Opere che ne sono succedute, come il *Carattere dei Giudizj Dommatici della Chiesa*, il libro *Cosa è un Appellante*, la Istruzione di Monsig. di Senez sulle Promesse fatte alla Chiesa, e la Difesa della Dichiarazione del Clero Gallicano del 1682. di M. Bossuet sono tutti libri, che è necessario vedere. Io porto anzi ferma opinione, che l' A. V. non potesse rendere miglior servigio alla Chiesa e allo Stato, quanto ordinando che da quelle massime, che vengono enunciate nella detta Dichiarazione, niuno dovesse mai discostarsi, e che tutti i Pastori di Anime nel ricevere la Istituzione al loro Benefizio, debbano promettere di tenerne la dottrina. Le Dissertazioni di D. Calmet sulla Scrittura, la *Demonstratio Evangelica* dell'Huezio, l'Apparato del Lamy, i Prolegomeni del Du-Pin, M. Arnauld Difficoltà a Steyaert, Difesa delle Versioni ec., Duguet sulla intelligenza delle Divine Scrittue, le Gros *de Scripturae Sacrae sensu multiplici*, non sono da trascurarsi.

Oltre di questi sussidj non và lasciato il Compendio della Storia Ecclesiastica di Racine, con quello della Storia Sacra del Mezenguy, giacchè queste due Opere che formano la Storia di tutta la Religione sono edificantissime, e capaci di produrre col Divino ajuto ogni maggior bene. La Storia del Fleury specialmente dei primi Secoli, per avere una più estesa Analisi delle Opere dei Padri, i suoi Discorsi sopra la medesima, e le sue Istituzioni Ecclesiastiche potranno tener luogo di lunghe letture come piene di sugo, e di uno squisito giudizio. Le Opere dei Padri, come S. Cipriano *de Unitate Ecclesiae*, Tertulliano delle Prescrizioni, Vincenzo Lirinese nel Commonitorio, S. Agostino *contra Donatistas, de Doctrina Christiana, de Civitate Dei, de Utilitate credendi, de Fide rerum invisibilium*, meritano di esser lette, e meditate attentamente siccome quelle, che servono di fondamento alle Opere sopracitate.

Dopo il Trattato dei Luoghi ò sia dei Fondamenti della Teologia dovendosi parlare di Dio, e dei suoi Attributi, pare che meriti la preferenza tra i molti Autori il Petavio nel Tomo VII. *de Theo-*

logicis Dogmatibus dove trovasi riferito quanto ne scrissero i Padri.

Nel Trattato della Trinità e della Incarnazione oltre il Petavio nella suddetta opera è necessario ricorrere al Trattato di Tertulliano contro Praxea, ai Trattati Dommatici di S. Atanasio, ai Libri della Trinità di S. Ilario, a quelli di S. Agostino, di S. Fulgenzio e altri sopra questo Mistero. Il nostro Lami pure merita di essere studiato moltopiù che la sua Opera sopra ciò che ha dato motivo all'altra non meno interessante *de Eruditione Apostolorum*. La Istruzione Pastorale di Monsignor di Fitz-James contro Berruyer, il Bullo *de Fide Patrum Antenicaenorum*, il Witasse *de Deo Trino*, e *de Incarnatione*, il Bossuet Elevazione sopra i Misteri, i suoi Avvertimenti ec. ec. sono tutti Libri, ai quali pure è necessario ricorrere.

Sulla Predestinazione dei Santi, e sulle materie della Grazia, noi dobbiamo appoggiarci sopra le Opere di S. Agostino, e dei suoi fedeli Discepoli S. Fulgenzio e S. Prospero. La Storia dell' Eresie contro questo Domma Cattolico è troppo necessaria per intendere la importanza delle questioni. M. di Fourquevaut nel suo Catechismo Istorico e Dommatico, e il Professore Tamburini nella sua Dissertazione *de Gratia Christi* lo dimostrano bastantemente. La Memoria dei quattro Vescovi fatta da Boursier, la Causa Arnaldina, gli Scritti tutti di questo illustre Dottore dato da Dio alla Chiesa per sostenerla contro gli attacchi dei nemici esterni, ed interni, la Memoria sulle due Alleanze di D' Etemare, e finalmente il Giansenio, il Noris, e la quarta colonna dell' Esaple non possono ignorarsi negli studj sù queste materie.

Venendo in fine allo Studio della Morale Cristiana e dei Sacramenti io credo che avremo un corso completo nella Teologia del Professor Tamburini. Seguendo questo ottimo Libro si trovano anco ivi citate quelle Opere che più conviene studiare, tra le quali il *Pastor Bonus*, il *Theologus Christianus*, e le altre tutte dell'Opstraet. Non possono lasciarsi indietro le Provinciali colle Note di Vendrochio ò sia di Nicole, giacchè non vi è il Libro più atto a far conoscere le vere massime di Morale opposte a quelle dei Casisti e dei

Gesuiti. L' *Amor Penitens* del Vescovo Castoriense, il Libro della Frequente Comunione di M. Arnaldo, la Pastorale di Rastignac sulla Giustizia Cristiana, i Libri della Perpetuità della Fede, il Morino, il Witasse, l' Estio, l' Huygens sono tutti da vedersi, e sui Sacramenti e sulla Morale nelle diverse materie che trattano. Sicchè fino che non si avesse un Corso di Teologia più esatto io crederei che potesse per ora supplirsi coll' Opstraet sui Luoghi Teologici, col Petavio nei Trattati di Dio, e dei suoi Attributi, della Trinità e della Incarnazione, colla collezione di Opuscoli di S. Agostino e di altri Padri sulla Grazia e sulla Predestinazione fatta da M. Foggini, e finalmente colla Teologia del Professor Tamburini.

Io ho accennato così tumultuariamente A. R. qualcosa circa gli Autori che vi sarebbero adattati a rettificare l' idee, ed a procurare un miglior metodo negli Studj Ecclesiastici secondo il comando che me ne fece fino de' 27. Maggio. Troppo sono lontano da lusingarmi di aver soddisfatto come io dovea all' incarico. La cosa richiederebbe maggior lunghezza di tempo, ed una quiete che i continui travaglj dei miei avversarj non mi lasciano avere. Io sono contento di averle additato i fonti, donde potrebbe formarsi un metodo degno del suo glorioso Governo. Ma sento in questo punto che Ella ha incaricato il Padre Gabbriello da Bagno di formare un piano di Studj per i Francescani. E' questo soggetto pieno di cognizioni e capace di ben soddisfare alla incumbenza addossatagli. Il lavoro che egli farà potrà servire di saggio, e di norma per una riforma generale di Studj per tutto lo Stato, come è troppo necessario; ma sarà poi necessario che l' A. V. con regole ferme e invariabili deputi soggetti che colla dipendenza dovutale invigilino per la esatta osservanza delle regole stabilite.

Io che nella mia piccolezza mi pregio di esserle il più attaccato, mi avanzerei solo a dirle che siccome i gravi sconcerti che turbano la Chiesa, e lo Stato nascono tutti dalla confusione delle idee sulla Potestà Ecclesiastica, però reputo necessario, in qualunque modo sia prescritto, prima di ogni altra cosa il fissare queste due massime.

I. Che Gesù Cristo nel Regno suo che non è di questo mondo, vale a dire nella Chiesa sua venne a dare e stabilire una Potestà puramente spirituale per la salute delle anime.

II. Che questa Potestà è data alla Chiesa onde si comunichi ai Pastori che le sono subordinati.

Da queste due massime deriverà la più sana dottrina, il ristabilimento della Disciplina della Chiesa, e la sicurezza del Trono contro gli attacchi della Corte di Roma. Per dilucidare questi punti vi vorrebbe più ozio che io non ho. Spero di poterlo fare con più agio nella convocazione del Sinodo. Frattanto l' A. V. a cui con tant'altre carte ho d' avanzo recato un lungo tedio, si degni concedermi benigna scusa, e riguardi in queste fatiche non il merito dell' Opera, ma l' attaccamento sincero di chi si pregia di dichiararsi

DI VOSTRA ALTEZZA REALE

Prato li 11. Giugno 1786.

Umiliss. Obbedientiss. e Fedeliss. Servo e Suddito
SCIPIONE VESCOVO DI PISTOIA E PRATO.

RISPOSTA

Del Vescovo di S. Miniato.

ALTEZZA REALE.

COlla maggior reverenza, e rispettosa mia fedeltà ritorno a Vostra Altezza Reale le proposizioni delle materie da trattarsi nei Sinodi, unito il mio umilissimo sentimento, che prego il Cielo sia dalla R. V. Clemenza considerato come un dovere di mia coscienza coerente a quella libertà, che per un'atto di Sovrana Beneficenza si è degnata accordarmi.

Non dubito, che V. A. R. non sia per avere la più presente memoria di essere io stato il primo fra i moderni Vescovi a farle presenti alcune Romane Riserve, che non ripetute da Gius Comune, nè dai Decreti Conciliari, ma solo da regole dette di Cancelleria, ò Congregazioni di Cardinali, quantunque dai Pontefici allora Regnanti approvate, e confermate, erano da me credute e irragionevoli, e ingiuste, perchè si trovavano lesive il Diritto dei Vescovi, opposte al Diritto Canonico, e pregiudiciali al bene dei Diocesani.

Perciò non mi trovai inquietato da veruno scrupolo nell'implorare i più efficaci rimedj, allorquando feci istanza, che non si dovessero attendere le Riserve dei Benefizj, che si dicevano vacati in Curia, ò incorporati con speciosi richiami. Eguali pregiudizj non dissimulai relativi alla Potestà degli Ordinarj sopra le soppressioni di Parrocchiali, e erezioni di nuove senza le Facoltà Pontificie, benchè di libera Collazione, come in passato si pretendeva, e altre simili riserve, che non lasciavano la libertà ai Vescovi e di provvedere al bisogno, ò merito degli Ecclesiastici Diocesani, ò alla necessità dei Popoli senza gravose spese, e disastri.

Per l'opposto ho procurato sempre avvertire di non promuovere

questioni che si opponessero ai Decreti dell'Ecumenico Concilio di Trento, sul reflesso di essere stabiliti previo il consenso dei Vescovi in quello congregati, e che dai Successori è stata solennemente giurata l'osservanza per la più stabile unità della Chiesa di Gesù Cristo, e approvati pure dai gloriosi Augusti Predecessori della R. A. V.

Nell'esame perciò da me fatto non ho seguitato, che le vedute degli antichi, e moderni Concilj, come regole le più sicure per una costante Disciplina Ecclesiastica, tralasciata ogni citazione e di Santi Padri, e degli enunciati Concilj, sì per osservare i sempre venerabilissimi Comandi di V. A. R., come per procurare la maggior restrizione a me possibile.

Nell' umiliare adunque nelle Reali Sue Mani i miei ingenui sentimenti, assoggettandoli colla maggiore mia reverenza ai sublimi lumi della R. A. V., ho nell'atto stesso la gloria di sempre più riconoscermi con pienissimo ossequio, e rispettosa osservanza.

DELLA REALE ALTEZZA VOSTRA

Samminiato 27. Luglio 1786.

Umiliss. Devotiss. Obbligatiss. Servo e Suddito.
BRUNONE VESCOVO DI SAMMINIATO.

I. La convocazione dei Sinodi Diocesani non solo è commendabile, ma insinuata, e prescritta dagli antichi Canoni, ed in ultimo luogo dal Concilio di Trento, stata sempre ritrovata utilissima per correggere ogni sorte di abuso, che dalla malizia degli uomini venga prodotto in discapito sì del Costume, sì della Disciplina Ecclesiastica.

Colla maggiore devota sommissione il Vescovo di Samminiato umilia la proposizione: Se fosse creduto miglior sistema, che prima di convocarsi i Sinodi Diocesani, fosse convocato un Sinodo Provinciale, che darebbe una regola costante di concordia fra i Vescovi, e Universale; sarebbe decoro alla Toscana; si renderebbero più speditì i susseguenti Sinodi Diocesani; e si toglierebbero di mezzo molte dissonanze, che per ordinario si annotano in diverse Diocesi, come

le Istorie Ecclesiastiche, e l'esperienza ancora, ci somministrano.

II. E' commendabile quanto si propone nell'Articolo II. ed è eseguibile; anzi nella Diocesi di Samminiato si rende ciò necessario, perchè dovendosi convocare tutti i Parochi, e Capitoli, non vi sarebbero certamente i comodi per ricevere tutti gl'Individui, benchè si obbligassero i Conventi dei Regolari a riceverli, e si crede pure necessario non chiamarsi al Sinodo i Componenti i Capitoli delle Collegiate, che non sarebbero, che muovere questioni inutili, e forse di vanità.

III. Prima della convocazione del Sinodo Diocesano, sarà necessario distribuirsi le materie, che devono trattarsi ai Capi dei Pivieri, ed assegnarli un discreto tempo, almeno di due mesi, per l'esame di dette materie, e nel rimettere detto esame al Vescovo, annotino gli abusi sì in rapporto al Costume, che alla Disciplina, se ne rilevano.

Ricevutosi dal Vescovo l'occorrente, potrà eleggere due, ò tre Parochi della maggior probità, e dottrina, per esaminare i sentimenti di tutti, e sviscerare dal bene il meglio, e dal meglio l'ottimo, per fissarsi nel Sinodo.

Ed in ordine all'intervenire i Parochi al Sinodo, oltre accordarsi la libertà alla maggior parte dei Parochi, che senza danno spirituale dei Popoli vorranno intervenire, non si possano però dispensare i Capi Sesti, ò siano i Capi dei Pivieri con i mandati di quelli che non intervenissero, come si propone al N.° II.

IV. In ordine alle materie da trattarsi nei Sinodi, principalmente si devono premettere quelle, che riguardano la purità della Fede Cattolica; Una soda Dottrina Cristiana; la Predicazione della Parola di Dio; l'amministrazione dei SS. Sacramenti; la spiegazione dei diversi Culti al Santissimo Sacramento, a Maria, e ai Santi; la Santificazione dei giorni festivi, come il dovuto rispetto al Santuario. Provvedersi sopra la vita, e costumi dei Cherici; sopra la residenza dei Benefizj residenziali; correggersi la negligenza, che si pratica dell'intervento al Coro, ed il servizio, che dagli Ecclesia-

ftici fi deve preftare alle refpettive Parrocchiali, per una buona Difciplina, e fervizio del Popolo. Trattarfi dell' elemofine delle Meffe; toglierfi gli abufi, che fi troveranno introdotti.

E quando fi trovaffe qualche pubblica Preghiera introdotta ò male a propofito, ò contraria alla Dottrina della Chiefa, abolirfi onninamente; quantunque nella Diocefi Samminiatefe fiano ftate tolte tutte le Proceffioni, che portavano a qualche difordine, ò abufo, e fono ftate rilafciate unicamente le Proceffioni del SS. Sacramento, Rogazioni, la Proceffione in Chiefa della Domenica delle Palme, come l' altra della Purificazione, e fole due nella Città, che fi fanno dal Clero, che una nella vigilia dell' Affunta, e l' altra nel giorno di S. Agata, per implorare dal Signore effere liberata da' Terremuoti, e Fulmini.

La riforma de' Breviarj, e de' Meffali dal Concilio di Trento è ftata rilafciata privativa al Pontefice Romano; e fe nelle Leggende dei Breviarj ne fuffifte qualcheduna erronea, comecchè fono ricavate la maggior parte dai Martirologj, e dagli Scrittori Ecclefiaftici, converrà farfi il più profondo ftudio full' iftorie della Chiefa, per deciderfi dei miracoli, e virtù in grado eroico sì dei Martiri, che di altri Servi del Signore, per mezzo dei quali in tutti i tempi fi è fatto conofcere ammirabile infinitamente e in Onnipotenza, e in Mifericordia.

Il vendicarfi ciafcun Vefcovo nel fuo Sinodo il Diritto di efaminare tali virtù, e gefta dei Santi predetti, in primo luogo fembrerà, che fia un diftruggere le Tridentine Sanzioni in una parte di Difciplina fommamente venerabile; fecondariamente temerei, che s' incontraffe il pericolo di non trovarfi i Vefcovi di unifone uniformità, quando contro l' enunciato Concilio poteffero togliere, ò apporre a proprio arbitrio tali materie.

E' veriffimo, che i Padri del Concilio predetto annotarono qualche bifogno di riforma fopra le Leggende dei Breviarj, e sù tal fondamento incaricarono il Pontefice Romano di efpurgare al poffibile molte favolofe Leggende, come ben fi rileva dalla *Sefs. XXV. cap.* 21.

nè mancarono tre consecutivi Pontefici di applicarsi a una tal riforma, cioè Pio V., Clemente VIII., e Urbano VIII., quali è pur vero, che non arrivarono alla felicità di espurgare quanto era desiderabile; onde per camminarsi col più sicuro sistema, e scansarsi ogni sorte di dissonanza fra i Vescovi, crederei il miglior partito porgersi istanze al Pontefice della premura, che hanno i Vescovi Toscani, che resti ultimata più perfettamente la rivista dei Breviarj predetti, affine per gloria della Chiesa le Leggende siano della maggior purità, e immuni da ogni critica, e stabilirsi sole quelle, che sono senza labe di errore; istanza, che come gloriosa per la Chiesa di Gesù Cristo, non si può dal Pontefice rigettare; ed in tal forma non si lederanno i Decreti dell'Ecumenico Concilio Tridentino, nè si esporranno i Vescovi a pericolo di contradirsi fra loro e si riporterà una uniformità costante in tutte le Chiese.

Sarà commendabile abolirsi i giuramenti, e singolarmente quelli introdotti per mera formalità, e soltanto lasciarsi quelli commendati dalle Divine Scritture nel concorso di cause gravi, e di necessità.

L'antichità venerabile richiede, che si mantenga l'uso di amministrarsi i SS. Sacramenti, e celebrarsi il SS. Mistero della Messa in lingua Latina, sì per allontanarsi dal sentimento di Calvino, sì per conservarsi l'universale Rito della Chiesa, convincendo l'esperienza, che quando dai Parochi sono profondamente spiegate le disposizioni necessarie per ben riceverle, e sminuzzato il Pane Evangelico, che contiene tali Dommi della Fede, si vede, e trova nel popolo la più costante devozione, e quella soda Religione, che è desiderabile.

Tali spiegazioni sarebbero necessarie ancora, se si volesse l'uso della proposta lingua Toscana, perchè sì le forme, e materie dei Sacramenti, come il Mistero della Santa Messa, non sarebbero fruttuose al popolo, qualora si lasciassero nel mero senso litterale; onde sù tale oggetto è articolo importantissimo procurarsi, che siano eletti Parochi dotti, e invigilarsi, che satisfacciano con ogn' impegno al proprio Ministero, con spiegare ben di continuo le virtù Teologali,

e le altre materie relative a queste virtù contenute nell' Orazione Domenicale, e Precetti del Decalogo; il Sacrosanto Mistero della Messa; gli effetti de' SS. Sacramenti, trovandosi convinto ognuno in fatto, che anche la recita del *Pater Noster* da molti usitata in lingua Toscana, non è capita nel suo vero sentimento, se non gli viene aperta la mente con farli apprendere che si deve riconoscere per primo nostro Principio, e ultimo fine, come si debba adorare, ed in qual forma si debbano umiliare le nostre suppliche, per riportare le divine promesse, come con quali disposizioni dobbiamo al Signore presentarci.

Si toglieranno semprepiù gli abusi, ed il pericolo di labe simoniaca, se la Collazione delle Parrocchie di data di popolo sarà richiamata a Giuspatronato Regio.

V. Quantunque i Vescovi abbiano un' originaria giurisdizione spirituale sopra i popoli affidatili, data loro da Gesù Cristo, all' effetto di conservarli costanti nella Fede, ed estirpare dal cuore dei medesimi ogni pestifero seme, che contro i Santi Dommi fosse gettato; è però innegabile, che S. Pietro fosse costituito Primate, e Capo visibile di tutta la sua Chiesa, affine coll' aiuto degli Apostoli suoi Confratelli si mantenesse illibata la Fede medesima, e restasse sempre stabile, e concordata una Santa Unità frà esso e i medesimi per il più felice, e unissone Governo della Chiesa, essendo in tal forma intese, e spiegate da SS. Padri, e confermate da più Ecumenici Concilj l' espressive concessioni giurisdizionali da Gesù Cristo medesimo in primo luogo trasfuse nel Capo degli Apostoli predetti. „ *Ego dico Tibi, quia tu es Petrus, & super hanc Petram aedificabo Eccesiam meam* „ *Tibi dabo Claves Regni Coelorum* „ Math. Cap. 16. „ *Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, & tu aliquando conversus, confirma Fratres tuos* „ Luc. Cap. 22.

Ciò presupposto, non solo i più remoti Generali Concilj, come ancora l' ultimo di Trento, avendo sempre considerato il Primato di S. Pietro per la prima Pietra Angolare della Chiesa di Cristo, a seconda degli errori insorti, e delle rilasciatezze accadute colla sca-

denza dei tempi in materia di Disciplina, come considerate le diverse circostanze, nelle quali si sono trovati i Vescovi ad accordare contro i doveri della propria coscienza ciò, che non dovevano, fù creduto provvedimento opportuno richiamarsi nel Capo della Chiesa medesima alcune riserve, che non può negarsi, che limitano in gran parte l'originaria Potestà dei Vescovi medesimi.

A queste riserve, è di necessità considerarsi, che in detti Concilj e segnatamente nell' enunciato ultimo Tridentino accettato dalla nostra Italia, e previa l'autorità, e consenso delle più Religiose Sovranità, fù dai Vescovi dato il più ampio, e assoluto consenso, ed in certo modo vennero a concordare primachè il Concilio decretasse, che per semprepiù confermare l' unità della Chiesa, fosse espediente rifondere nel Romano Pontefice molte riserve, delle quali si tratta.

Volendo dunque i Vescovi al presente ritornare nei loro primieri originarj Diritti, sembra necessario farsi presente al Papa, che non avendo più luogo i timori dei disordini dei passati Secoli, e rilevandosi utile, e anco necessario per il bene pubblico dei popoli di Toscana, come considerata la necessità, in cui si sono trovati in forza delle predette riserve, di non potere provvedere a molti pregiudizj spirituali dei loro popoli, sa importante oggetto, che siano restituiti in *integrum* dei ceduti Diritti, potendosi con insuperabili ragioni comprovare, che non più sussistendo le cause delle fatte cessioni, e subentrandone maggiori per esigersi questa variazione di Disciplina, non è un derogare alle Costituzioni Conciliari Tridentine, ma un ripetere ciò, che non sarebbe stato riservato, se si fossero potute avere nella sua giusta veduta le variazioni dei tempi, e la necessità di avere i Vescovi alle mani le loro originarie facoltà.

Sù tali ragioni, e altre sussiste ogni fondamento legittimo, che dal Romano Pontefice non si potrà negare la riabilitazione ai Vescovi, ed in tal forma camminandosi, si averà ogni osservanza all' Ecumenico Tridentino Concilio; si troverà l' unità dei Vescovi col Capo della Chiesa voluta da Gesù Cristo; si procurerà ogni quiete di coscienza; e ne' Sinodi si troveranno concordemente stabilite le Sinodali determinazioni.

Tutte le altre riserve poi, che posteriormente al Concilio medesimo hanno a se tirate i Romani Pontefici collo studiato pretesto di regole di Cancelleria, come ancora per Bolle assolute, non può restare gran scrupolo ai Vescovi definire non volersi avere in considerazione, come sempre più lesive le ordinarie loro facoltà, e come non ripetute da veruna legittima concordia, nè confermate da verun Concilio.

VI. Si umilia il medesimo sentimento in ordine alle Dispense matrimoniali di sopra esposto al precedente Num. V., soggiungendosi, che servirebbe di gran comodo riassumersi le facoltà di potere dispensare *gratis* sopra gl'Impedimenti tanto di Cognazione, che Affinità circoscritti dentro il terzo, e quarto grado, non facendo grande incomodo il rilasciarsi al Pontefice le Dispense in secondo grado, che per ordinario sono di raro evento, anzi sarebbe meglio togliersi la facilità di tali matrimonj; e sopra le altre Dispense di Cognazione Spirituale, e di Pubblica Onestà, per non derogarsi agli antichi, e moderni Canoni, lasciarsi nel loro vigore, ma domandarsi la riabilitazione a poter dispensare; nè faccia obietto il supporsi, che queste riassunzioni di facoltà possano essere negate, mentre oltre essere il supposto fuori di ogni espettativa, si potrà allora far costare, che avendo i Vescovi per la parte loro camminato colla maggiore osservanza verso il Pontefice, non ha più vigore la Legge del Concilio come Ecclesiastica, allorchè subentra a favore dei Vescovi una Legge di maggior peso, qual'è la necessità del bene pubblico, come il provedimento in infiniti casi al bene spirituale dei privati, e a quali non si può opportunamente provvedere con procrastinare anche un solo giorno, se si deve continuare a ricorrere alle Dispense Pontificie.

VII. Siccome tutti gli Autori Classici concordano negli Articoli della Fede, e nella sana Morale così qualunque Autore non condannato può permettersi per lo studio della buona Morale, per la quale affine i Parochi abbiano un istesso sistema, oltre il poterglisi accordare qualunque buono Autore, per regola però e principale

fondamento preferirei l' Habert, che contiene ancora molti Articoli appartenenti al Domma.

La Dottrina di S. Agostino nel suo vero senso è abbracciata da tutti, e l'Opere dell' Angelico, di S. Bonaventura, e altri SS. Padri non sono, che uno sviseramento dell' enunciato S. Padre.

E' da avvertirsi però, che la mentovata Dottrina in alcune materie non è facile alla comune intelligenza, correndosi pericolo di qualche abbaglio; l' esperienza convince in quali scogli dessero i Pelagiani per male intenderlo, e la Dottrina dei Giansenisti, che lo fanno loro Maestro, non è commendata dall' universale consenso dei più savj Teologi, e Vescovi anche Parisiensi; onde non pare conveniente obbligarsi i Parochi a un sistema, in forza di cui potessero assoggettarsi a seminare Dottrine non adequate allo spirito del S. Dottore, mentre i dotti Parochi sempre saranno provveduti di qualche posteriore Santo Padre, che con maggiore scorta profitteranno dell' intelligenza dell' enunciato S. Agostino, il che non è sperabile da tutti quelli, che ò per mancanza di talento, ò necessarie cognizioni non possono impegnarsi alla letterale unica Dottrina del medesimo.

VIII. Il Concilio di Trento ha prescritto quanto può desiderarsi in ciò, che riguarda l' Ordinazione dei Ministri della Chiesa meramente necessarj, ò utili almeno, dichiarando, che non si ammettano nella Sorte del Signore, se non persone idonee, morigerate, esemplari, e capaci di ammaestrare il popolo.

Essendo la Diocesi di Samminiato scarsa di Benefizj, si trova necessario ammettersi per titolo dell' Ordinazione i Patrimonj; ma volendosi questi non minori della rendita annua di scudi sessanta, pochissimi saranno quelli, che averanno forze da poterlo costituire; due pregiudizj pare, che si vadano a incontrare: Uno, che pochissimi saranno gli Ecclesiastici, e si correrà rischio di non potere provvedere le Parrocchie, e Cappellanie Curate nelle vacanze; e qualora si volesse l' Ordinazione all' occorrenza di dette vacanze, mediante la Collazione, ci esporremo a pericolo di soggetti troppo

novizj in tal Ministero, non provati, e senza pratica al Confessionario, che è oggetto troppo interessante: L'altro, che per non potere arrivare alla costituzione dell'enunciato Patrimonio, molti Giovani e di talento, e di probità, benchè chiamati allo Stato Ecclesiastico, non potranno effettuare la loro vocazione, e ci troveremo privi di poter fare acquisto di Ecclesiastici dotti, e utili al servizio dei popoli; onde per la costituzione degli enunciati Patrimonj, considerata la pura necessità delle Ordinazioni, a seconda dei bisogni, che si prevedono, si crederebbe bastante la costituzione di un Patrimonio, che ascendesse all'annua rendita di scudi quaranta.

E' pure da annotarsi, che nelle Colline Pisane sottoposte alla Diocesi di Samminiato non vi sono Ecclesiastici, ed i Popoli non si trovano ben serviti per mancanza dei medesimi, onde l'enunciate Ordinazioni, almeno riguardati alcuni Luoghi, sembrano necessarie.

IX. E' plausibile, che prima di accordarsi l'assunsione dell'abito Ecclesiastico ai Cherici, e moltopiù la promozione agli Ordini minori, venga provata la loro vocazione, l'onestà della vita, i talenti, e il progresso negli studj, sperimento, che si può fare più agevolmente, se si accorderà, che possano vestirsi dell'abito nell'età di anni quindici, per potere sopra di essi invigilare fino all'anno del Suddiaconato; ed in questa Diocesi già da due anni è partecipato a tutti i Parochi, che i Cherici non possano sperare Ordinazione, se prima non vengono a fare i loro studj in questo Seminario, ò in altro.

In questa Diocesi pure si pratica la diligenza, che non si ammettono all'Ordinazione del Suddiaconato predetto, come non si trovano abilitati almeno nella maggior parte della Teologia Morale.

Nella Cattedrale si potrebbe fissare un limitato numero di dieci Cherici, con potere profittare degli studj del Seminario; ma siccome non riportano neppure i presenti veruna distribuzione da potere sussistere, dimodochè questo Seminario fu gravato dai Vescovi antecessori dover mantenere i Cherici che servono la Cattedrale, di Toghe, il che porta a un disastro del Seminario predetto non indif-

ferente, e che per essere scarso di rendite, non può fare abilitazione ai Seminaristi medesimi sotto la tassa di scudi quaranta annui; non trovandosi per ogni riflesso fatto, come assegnarsi a questi Cherici, che si potrebbero invitare da tutta la Diocesi, per averli di buona espettativa, una qualche sussistenza, non si sà proporre altro compenso, che la Cassa Ecclesiastica passasse un' annuo quantitativo di scudi cento da distribuirsi ai medesimi dieci Chierici, coerentemente al buon servizio che fossero per prestare, e con la determinazione, che non potessero profittarne più di sei anni per ciascheduno, all' effetto che restassero stimolati ad abilitarsi negli studj negli enunciati anni sei; E qualora non piacesse gravarsi la Cassa Ecclesiastica, si proporrebbe un tal' onere da ripartirsi sopra i quattro Conventi di Vita Comune di Monache, cioè SS. Annunziata di Samminiato, S. Cristiana di S. Croce, S. Iacopo di Castelfranco, e S. Andrea di Fucecchio, ed egualmente sopra i due Conventi di Regolari Domenicani e Conventuali di Samminiato, che tutti questi Conventi hanno sufficienti forze da poter sostenere un tal' onere.

E per i Cherici da destinarsi nelle Collegiate, con prescegliersene soli sei per Collegiata, comecchè sono tutti dell' istesso Paese, ove sussistono le Collegiate medesime, siano obbligati al servizio della Chiesa, come fanno al presente, e a seconda poi dei Posti, che vacheranno in questa Cattedrale, siano quelli i prescelti, affine essi pure riportino il comodo degli studj che si fanno nel Seminario predetto; ed in tutto il resto annotato in questo N.° IX. cammina tutto in ottimo ordine.

X. Quanto si propone in questo Capitolo X. è eseguibile, e desiderabile; e nella maggior parte è già in osservanza in questa Diocesi.

XI. Come si procura di fare, ed in molte occasioni è stato praticato quanto viene annunziato in questo XI. Capitolo.

XII. E' pure commendabile quanto nel XII. si propone; e con richiamarsi in osservanza precisa, ed esatta la Disposizione del Concilio di Trento sopra tali proposizioni, viene provveduto.

Ed in ordine agl' Impedimenti Canonici, concordarsi fra tutti

i Vescovi; toglierſi di mezzo quelli di poca conſeguenza; e ſopra i più gravi, e che deturpano la Gerarchia Eccleſiaſtica, ordinarſi che mai non ſi ammetta Diſpenſa.

XIII. La Propoſizione del Capitolo XIII. è di neceſſità, mentre è difficile, che poſſa trovarſi un Cherico, che da ſe medeſimo ſi poſſa abilitare negli ſtudj Eccleſiaſtici, ſenza avere avuti i ſiſtemi, e fatti gli ſtudj ò in una Univerſità, ò Accademia Eccleſiaſtica, ò Seminario; non vedrei all' oppoſto contradizione, nè diſordine veruno ammetterſi ai concorſi qualche Eccleſiaſtico, che doppo l' Ordinazione non aveſſe perſeverato nelle dette Univerſità, ò Accademie per tre anni, quando faceſſe coſtare di una ſua plauſibile abilità, e ne aveſſe già date riprove, e ſi trovaſſe di coſtume eſemplare, come ſi deve deſiderare in tutti quelli, che ſi promuovono a Cure di Anime.

E per le Chieſe di Padronato Laicale, non ſi lede il Diritto dei Patroni con pretenderſi, che preſentino Eccleſiaſtici, che abbiano già date prove di loro abilità, e che ſiano ben conoſciuti dagli Ordinarj prima di ammetterſi la loro preſentazione, mentre il titolo del Padronato non eſclude nei Veſcovi l' altro di poter pretendere, che le preſentazioni cadano ſopra perſone idonee, e ſperimentate, giacchè il primo obbligato a procurare il bene ſpirituale dei Popoli è il Veſcovo, e mancherebbe al proprio dovere, ammettendo alle Cure di Patronato Laico Eccleſiaſtici, e che mancaſſero di Dottrina, e non ſi foſſero conoſciuti per eſemplari.

XIV. La limoſina delle Meſſe di obbligo perpetuo nella Diočeſi Samminiateſe è ſtata già taſſata, nè minore di una lira a ſeconda dei luoghi, e numero di Eccleſiaſtici, come ſono ſtate fatte reduzioni, e traslazioni prima dei preſenti Capitoli in forza delle facoltà, che già avevo riportate per Breve Pontificio in occaſione della mia Ordinazione.

L' Elemoſina poi delle Meſſe Manuali ſembra eſpediente laſciarſi alla libertà degli Offerenti; purchè non ſia minore del conſueto, tantopiù che l' eſperienza convince, che in oggi neppure ai Parochi ſono offerte Meſſe da celebrarſi.

XV. Gli antichi Canoni hanno sempre proibito ritenersi da un' Ecclesiastico più di un Benefizio tanto semplice, che residenziale, quando uno solo sia sufficiente per l' onesto mantenimento del medesimo, ed hanno solo accordato la riunione di due, ò tre semplici, che siano di loro natura tanto tenui, che tutti formino il predetto necessario mantenimento; mai però, se non in certe circostanze di stretta necessità hanno accordato due Benefizj Residenziali; onde è conveniente ordinarsi, che in avvenire niuno goda più di un Benefizio Residenziale, e sembra coerente allo spirito della Chiesa impedirsi tali dispense; ma la giustizia pare che non accordi, che si possano spogliare quelli, che già ne sono investiti mediante le Canoniche Dispense.

Come pure si lederanno i Diritti de' Patroni Laici, se si vorranno coartare a presentare per i Benefizj, benchè semplici, soli Diocesani, quando proponessero soggetti di aliena Diocesi, e si trovassero in questi requisiti necessarj da reputarsi buoni Ecclesiastici, sembrando bastantemente provvisto al buon'ordine di Carità, se siano conferiti i Benefizj a Statisti.

La tenuità pure delle rendite dei Benefizj semplici nella Diocesi Samminiatese non si può conciliare coll'onere di residenziale, mentre tolte le Abbazìe, che già sono soppresse, ed un solo Benefizio della B. Diana in Santa Maria a Monte, e del quale pure è stata fatta proposizione, che si determini per una nuova Parrocchiale, tutti gli altri Benefizj semplici sono di tenuissima rendita, nè possono servire per l'onesto mantenimento di un Cherico; onde il ridurli residenziali non darebbero la necessaria sussistenza.

Si precluderebbe altresì la strada di poter provvedere al bisogno di tant' impotenti Ecclesiastici ridotti incapaci ò di celebrare, ò di potere sussistere, come di premiarsi qualche povero Cherico, che avesse prestato un buon servizio alle Chiese, all'effetto di potersi ordinare in defetto di Benefizj Curati, Cappellanìe, ò Uffiziature; talchè tali Benefizj semplici il più delle volte servono ò per titolo di Ordinazione, e per sollevare la miseria de' meschini Ecclesiastici, ò

di premio a quelli, che molto fatigano a vantaggio delle Diocesi. Parrebbe perciò più coerente venisse ordinato tali Benefizj riserbarsi ò per titoli di Ordinazione, ò per provedimento di vecchj, e impotenti, ò per premio di qualcheduno, che attese le fatiche già impiegate, lo meritasse; mentre la proposta riunione a questi Benefizj semplici di Uffiziature, e Obblighi di Messe, non sarebbe un costante provedimento alla sussistenza del Cherico; L'esperienza ci convince, che molti Ecclesiastici si rendono ò per l'età, ò malattie impotenti a celebrare; Dalle vedute fin quì prese, pochissime saranno le Uffiziature, che si potranno formare nella Diocesi Samminiatese, perchè i Legati, e Obblighi sono pochissimi, e finalmente perchè mancano a tutti gli Ecclesiastici le Messe manuali compresa anche la maggior parte de' Parochi.

E' cosa poi troppo giusta, che i Provvisti anche di semplici Benefizj, fino a che l'età loro lo accorda, prestino qualche servizio alla Chiesa.

Rispetto ai Benefizj di Padronato Laico, si conviene doversi stare alla natura delle Fondazioni.

Un provvedimento si potrebbe prendere sopra i Canonicati delle Collegiate, come in parte è stato preso in Fucecchio, che mediante l'assegnazione di alcune Messe, sono stati obbligati quei Capitolari fare in buon ordine il comodo al Popolo, e assistere al Confessionario.

L'istesso onere con Decreto de' 30. Giugno scaduto è stato ingiunto all'altre Collegiate, e si stà in attenzione di vederne il buon resultato, e s'implorerà l'Autorità di V. A. R., quando si trovino repugnanze, ò inosservanze al Decreto.

Il sopprimersi tali Collegiate, oltre il decadere la decenza de' Divini Uffizj, si farebbe forse un comodo a più Famiglie secolari con pericolo di abuso, perchè la maggior parte delle Prebende sono di Padronato Laico, talchè sopprimendosi queste Collegiate la maggior parte delle Prebende si richiamerebbero a Benefizj semplici.

Pare dunque cosa più giusta gravarsi i Canonici di un ripartito servizio, nè possano i Patroni all'occasione di vacanze presenta-

re, che Sacerdoti abili per le Confessioni, e di costume provato.

XVI. Quanto si propone nel Capitolo XVI. è plausibile, giusto, ed equo, e coerente al disposto degli antichi Canoni, coincidendo ancora le Sanzioni Tridentine.

XVII. E' cosa giusta, come si è detto al Num. XV., che i Benefizj di Collazione Regia, libera, e di Comunità siano conferiti ai Diocesani, e segnatamente a qualche Ecclesiastico di quella Parrocchia, nella quale vacasse il Benefizio, che si sarà reso meritevole sì per la dottrina, che per il buon servizio alla respettiva Parrocchiale; ma per quelli di Padronato Laico, affine non resti lesa la Giustizia, al più converrà dirsi, che i Patroni scelgano Ecclesiastici degni, e capaci di prestare servizio, al Popolo, che in caso diverso saranno rigettate le presentazioni, ma converrà altresì lasciarsi in libertà di eleggere, osservati soltanto gli Ordini, che siano Statisti.

XVIII. L'erezione di un'Accademia Ecclesiastica nella Diocesi di Samminiato per i reflessi proposti nel Capitolo XVIII. sarebbe necessaria, e utilissima sì per il bisogno di farsi dotti Ecclesiastici, essendovi un'estrema necessità di procurarsi tali soggetti, giacchè gli abili già sono provveduti; La Diocesi è mancante di un sufficiente numero per rimpiazzare le Parrocchie, e Cappellanie. Ma per l'opposto è questa Diocesi troppo scarsa di assegnamenti, e difficilissima l'impresa per trovarsi stabilimenti; E' vero, che questi si potrebbero avere unicamente mediante la soppressione de' Minori Conventuali, che avrebbero rendite sufficienti da erigere detta Accademia, lasciando tutti gli utensili, e mobilie del loro Convento, e la Fabbrica sarebbe certamente suscettibile di molti Individui; ma al presente mancherebbero in questa Città i Ministri per assistere al Confessionario, concorrendo a detto Convento molta popolazione suburbana; che sù tal reflesso fù ordinato già da due anni, che in ora conveniente si facesse il Catechismo in detta Chiesa de' Conventuali predetti.

Moltomeno si può proporre la soppressione dei Domenicani, che hanno una Cura di mille tant' Anime, e non mancano di dare sussidj caritativi; ed essendo la Città decaduta totalmente di persone

comode, che ad eccezione di cinque, ò sei Famiglie, non vi è chi possa aiutare i Poveri, che sono in numero sorprendente, e che di giorno in giorno crescono a dismisura, e senz' ombra di commercio, nè arti da potersi procurare vitto, e vestito, sopprimendosi il Convento dei Domenicani, non si contribuirebbe, che a una maggior meschinità per i bisognosi.

Ed è tanto vero, che non si sà come proporre mezzi da stabilire una tale Accademia, che neppure il Seminario Samminiatese hà forze da dare un posto *gratis* a un giovine povero di espettativa, e di buon costume.

Onde non si vedrebbe altro compenso, che aspettarsi la decadenza del Monastero di S. Andrea di Fucecchio ridotto a sole sedici Velate, e quattordici Converse, che hà Patrimonio rispettabilissimo, e riserbarsi questo per l' erezione di detta Accademia, che allora sarebbe facile riportarsi il desiderato fine, con profittarsi, e accrescersi la Fabbrica degli Agostiniani mediante la loro soppressione, che al presente non conferirebbe, per avere tenuissime rendite, che non sono sufficienti per soli sei Individui, ed unite queste con le altre del detto Convento di Fucecchio, si averebbe un Patrimonio da erigersi un' Accademia rispettabile.

XIX. Quanto si propone nel Capitolo XIX. in questa Diocesi si è già da sei anni messo in osservanza, e in ciascun' anno ne primi del Settembre, allorchè sono partiti i Seminaristi, sono chiamati in Seminario ripartitamente Parochi, e Cappellani, e Confessori a fare i SS. Esercizj, e si fanno venire i Sigg. della Missione, all' effetto che siano dati col miglior buon' ordine.

XX. E' di dovere, ed obbligo intrinseco del Sacerdote rendersi operoso per il buon servizio della Chiesa, e del Popolo, obbligazione rinnovatali dal Concilio di Trento, e sù di ciò sarebbe necessario, che nel Sinodo si facessero le più forti determinazioni, sebbene nella Diocesi i pochi semplici Sacerdoti, che vi sono, allorchè vengono incaricati di qualche assistenza, ad eccezione di pochissimi, si mostrano vigilanti, nè repugnano.

XXI. Nella Diocesi è già stato ordinato, come si è detto al Num. XV. per Decreto, che i Sacerdoti beneficiati delle respettive Parrocchie celebrino in ore di comodo, e a disposizione dei Parochi, e gli approvati alle Confessioni assistano al Confessonario; e solo i semplici Sacerdoti per la scarsezza dell' elemosine, che non si trovano in ciascuna Parrocchia, possano andare in altra, ove sono invitati per comodo di quella, tantopiù che molte Parrocchiali mancan di Sacerdoti, e conviene, che i Parochi ricorrano ai Sacerdoti delle Parrocchie viciniori, che hanno Sacerdoti semplici, onde sù tale oggetto sembra provveduto.

XXII. Il togliersi gli Oratorj sì privati, che pubblici di Campagna sarà cosa vantaggiosa, e di rimedio, all' effetto che i popoli si richiamino alle Parrocchiali per il più volte ridetto frutto, che siano istruiti, e addottrinati nelle materie di Religione.

XXIII. Potrebbesene però rilasciare soltanto alcuno, che si trovasse di comodo, ò necessità per i popoli tanto per ascoltarvi la S. Messa, che amministrarvisi i SS Sacramenti nelle circostanze di vero bisogno; come nel Capitolo XXIII. si propone.

E negli Oratorj delle Ville si potrà accordare unicamente allorchè vi sono i Padroni, e che tali Ville siano in situazioni remote dalle Parrochiali.

XXIV. Quanto si propone nel Cap. XXIV. in ordine ai Preti esteri è da eseguirsi.

XXV. Le proposizioni del Cap. XXV. sono tutte commendabili; e coerenti a tutti i Canoni.

Che si vesta sempre di colore nero ed in questa Città di Samminiato, che partecipa più di Campagna, che di Città, e che per ordinario per farsi una passeggiata non vi è altro comodo, che scendere alla Scala, potrebbe servire, che nell' ore della mattina, che includono quella di celebrarsi la S. Messa, e dei Divini Ufizj, come nelle pomeridiane fino alla terminazione dei Divini Ufizj medesimi, vestano gli Ecclesiastici in abito lungo; andando poi fuori di Città, si potrebbe accordare l' abito corto sempre di color nero, e per gli

Ecclesiastici della Campagna, che possano vestir con abito decente corto, ma di color nero.

In ordine alla Caccia, si potrebbe questa proibire coerentemente ai Canoni, cioè la Caccia clamorosa, come l'altra di professione, non rigorizzare poi sulla Caccia di reti, lacci, e anche di archibuso ai volatili, che per ordinario è di mero sollievo di animo, e ritira gli Ecclesiastici da conversazioni, e pericoli.

L'istesso si potrebbe stabilire in ordine al giuoco meramente di carte, che riunendosi insieme ò in conversazioni di persone probe, e oneste, e dove non vi può essere scandalo, nè malesempio, nè perdita di denaro da depauperarsi, potessero sollevarsi gli Ecclesiastici con i consueti giuochi di data, sempre esclusi i dadi, bambara, e altri giuochi proibiti dalle Leggi, e Ordini di V. A. R., il che pure può contribuire a rimuoverli da private case particolari.

In tutto il restante di questo Capitolo XXV. si deve desiderare l'osservanza.

XXVI. Il ridursi i Canonicati delle Collegiate ò Cappellanie Curate, e in sussidio del Paroco, sarà utile, ma non vengano esentati dall'ufiziare la respettiva Parrochiale anche nell'ora dei Divini Ufizj, conciliandosi quanto si è detto nel Num. XV., e tornerà bene, che si levino tanti titoli, segni, e distintivi, che non fanno, che generare invidia, e dissenzioni, e vi sia in tutte le Chiese, nessuna eccettuata, Paroco, e Cappellani, il primo con il distintivo di Cotta, e solo Batolo, segno antico, e usitato, e i Cappellani colla sola Cotta, ò al più con un mezzo Batolo, e in tutte le Chiese di color nero.

XXVII. In ordine al Cap. XXVII. nella Diocesi Samminiatese è fissata soltanto la funzione della Buona-Morte in tutte le Parrochiali, che la possono sostenere; ed in altre è ordinata a vicenda colle Parrocchiali viciniori, il che fù fissato fino dalla soppressione delle vecchie Compagnie; e tali esposizioni per tutto uniformi servono per un richiamo più facile ai Catechismi, che nelle Parrocchiali si fanno.

In rapporto poi alle Novene, si potrebbero lasciare sussistere quelle del Natale, e dello Spirito Santo con altra nel corso dell'anno

da accordarſi ſecondo le circoſtanze dei popoli in ciaſcuna Parrocchiale, e levarſi di mezzo tutte le altre, ben inteſo, che non reſti impedita l' Eſpoſizione, che in qualche caſo viene domandata in occaſione di grave malattia, ò di agonizzanti.

E nella Cattedrale, e Chieſe delle Terre e Caſtelli, ò di numeroſa popolazione, accordarſi *pro una vice tantum* tre giorni di Quarantore in quelle ſolennità, che foſſero più comode.

Ed in ordine ai lumi, previa la Grazia di V. A. R., fino nell' anno 1782. fù da me fatta la Sinodale, che nelle comuni Eſpoſizioni non ſi oltrepaſſaſſe il numero di lumi diciotto, e nelle ſolenni, a ſeconda dell' iſtanze, che vengono fatte, non ſi oltrepaſſà il numero di quaranta.

L' abolirſi le Feſte dei Santi, che cadono nei giorni di Domenica, ſarebbe un' allontanarſi dall' antico coſtume della Chieſa, che ha invitato i Fedeli a venerare i Martiri, e altri Servi del Signore, all' effetto che ſi adorino nell' atto ſteſſo le mirabili operazioni di Dio nei ſuoi Servi, preſtandoſi nell' atto ſteſſo un culto al Signore in quel giorno ad eſſo dedicato, con ricorrerſi unitamente al Patrocinio dei ſuoi Servi predetti.

Crederei però opportuno proibirſi gli ſpettacoli, e qualora piaceſſe, ancora le Muſiche, e Parati di luſſo, che il più delle volte ſervono di diſtrazione, e non di Orazione, come per Divino Oracolo ſi deve riſpettare il Tempio di Dio.

Tutto il reſtante che vien propoſto in queſto Cap. XXVII., e che le S. Funzioni ſiano terminate avanti le ore ventiquattro; che ſi proibiſca l' abuſo degli abiti indecenti nel ſeſſo femminile; che ſia queſto ſeparato dagli Uomini, è il tutto coerente agli antichi Canoni, e ſarà ſempre commendabile; e che le Meſſe nei giorni Feſtivi, ſiano celebrate con buon ordine; già in queſta Dioceſi, come ſi è detto di ſopra, ſono ſtati dati gli Ordini opportuni.

XXVIII. La riviſta delle Reliquie delle Chieſe, e dell'Immagini, come una parte delle Viſite Paſtorali, mai non ſi tralaſcia, ed è officio del Veſcovo, che quando ne trova una, della quale non ne coſti di

autenticità, almeno prudente, ò si avverta un'Immagine indecente ò per pittura, ò per rappresentanze, levarsi dalla venerazione, e portarsi via, per rimuovere il pericolo che sia rimessa, come da me è stato praticato in alcune Chiese; quelle poi, che si trovano autenticate senza sospetto, sembra opportuno lasciarsi alla venerazione dei Fedeli, giacchè la venerazione alle Reliquie, e alle sacre Immagini si richiama a un Articolo della Fede Cattolica stabilito nel Concilio Niceno II., e confermato nel Tridentino.

Il togliersi dalla custodia delle Magistrature le Reliquie che sono ritenute, sarà cosa più decente, e si provvederà a qualche abuso.

XXIX. Frà gli obblighi dei Parochi vi è certamente quello d'istruire il Popolo sopra i suffragj dovuti ai Defonti, e rimuovere ogni turpe lucro, e superstizione; i detti Parochi non lasciano di spiegare essere Articolo di Fede definito nel Tridentino, la sussistenza del Purgatorio, e ammaestrano, che non solo colle Messe, ma egualmente con l'elemosine ai Poveri, e altri officj di pietà, possono l'Anime trapassate suffragarsi.

Averei in sequela di ciò un'inquieto scrupolo a commendare, che si togliessero gli Anniversarj, e altri Legati Pii, ò per contratto, ò per disposizione di ultima volontà, stati lasciati a Regolari, ò alle Chiese Parrocchiali, sembrando, che resterebbero defraudate le menti dei Fedeli Defonti, che per ordinario lasciarono Fondi, e Beni di tali oneri gravati, previo il concorso delle Leggi Sovrane, ed Ecclesiastiche, e sù tal reflesso il Concilio di Trento inibisce onninamente ai Vescovi permutare le ultime volontà senza giusta, e necessaria causa; che procurino la piena satisfazione, e soltanto nel caso di perdita di Fondi, accorda farsi quelle reduzioni, che saranno credute di ragione, avuta sempre in considerazione l'egualità di Giustizia, essendo a questa virtù referibili tali Obblighi.

Temerei pure, che con proibirsi i Mortorj privati, si aprisse la strada a diminuire i suffragj tanto desiderabili per le Anime purganti.

XXX. XXXI., e XXXVI. Coincidendo sull'istess'oggetto quanto si propone nei Num. XXX. XXXI., e XXVI. in quella parte, che

si tratta degli assegnamenti da stabilirsi per i respettivi Parochi, già sono state umiliate le Proposizioni alla Reale Giurisdizione, almeno per le vedute, che si sono potute avere, e molte Decime, che si esigevano dai Parochi sono ultimate, restandone pochissime in essere.

La residenza dei Parochi nella respettiva Parrocchia da Divino Diritto ripetuta, non è interrotta, nè ho avuto motivo fin quì di correggere un Paroco, che abbia difettato.

Molti Popoli sono stati distribuiti alle più vicine Parrocchie, e pochi ne restano da assestarsi, che si và procurando.

Sulle piccole Feste, e Uffizj, che si poteva temere insinuate da qualche Paroco, sono stati seriamente ammoniti.

I Cappellani a molte Cure sono necessarj, come è stato da me proposto, sù di che sarà però necessaria ogni vigilanza, affine i Parochi non rovescino per proprio loro comodo sopra de' medesimi tutto l' Officio Pastorale, come qualche esempio già mi hà convinto.

XXXII. XXXIII. La maggior parte dei Parochi Samminiatesi, e singolarmente quelli, che sono stati creati dall' anno 1779., che oltrepassano il numero di quaranta, ho la consolazione di caratterizzarli come si desidera ne' Capitoli XXXII., e XXXIII.; sono e d' integrità di costumi, di sana Dottrina, nè trascurano fatiche per il bene de loro Popolani.

Io sono bene informato, che i Popolani della Città, e Chiese suburbane sono sì bene addottrinati, e frequentano col maggiore impegno di Religione le loro istruzioni, che non hò da lamentarmi de' medesimi, e di ventidue, che sono, al più tre soli, che due vecchj, non gareggiano con tutti gli altri.

L' istesso posso asserire di moltissimi altri estesi nella Diocesi.

XXXIV. In questa Diocesi è costante l' uso di tenersi le conferenze de' casi di coscienza in tutti i Pivieri, principiandosi dal Vescovado, che in ciascun mese sono chiamati in giorno determinato tutti i Parochi Suburbani, Confessori, ed inclusivamente i Cherici, e vi interviene ancora qualche Regolare.

E le Decisioni degli altri Pivieri sono mandate a me medesimo

in ciascun' anno a rivedersi, che si passano per l'approvazione, ò disapprovazione ai Teologi del Seminario; onde sù di ciò pare, che non vi sia bisogno di nuovi regolamenti.

XXXV. Ognivoltachè si procurerà dagli Ordinarj l'osservanza de' Decreti del Concilio di Trento, prescrivono questi rigorosamente, che i Parochi ne' giorni di Festa non lascino la Residenza, all'effetto che il Popolo non resti privo e della Messa, e Istruzioni Evangeliche; talchè comandandosi la piena osservanza, e proibendosi ogni abuso, pare bastantemente provveduto.

Nella Diocesi di Samminiato già da trè anni fù fatta la Circolare, che niun Paroco potesse andare alle Feste del Piviere respettivo prima di aver celebrato nella propria Chiesa, e fatte le spiegazioni Evangeliche, e solo gli viene accordato, che adempiti tali doveri, potessero andare ad aiutare al Confessionario il Paroco, nella di cui Parrocchia si celebra la Festa, ove per ordinario concorre gran popolazione.

XXXVII. La vana pompa di Apparati, i Quadri, e Pitture indecenti, ed una eccedente quantità di Lumi, disconvengono certamente alla decenza della Chiesa, ed in ordine a questi disordini in questa Diocesi è stato provveduto, come si è detto al num. XXVII.

Gli Altari poi, le Immagini di Gesù Cristo, di Maria Vergine, e dei Santi, l'esperienza ci ha sempre dimostrato quanto conferiscono alla pietà, e devozione de' Popoli; conviene solo, che i Parochi tengano addottrinato il Popolo sopra la natura, e distinzione de' Culti relativi, e rimuovano ogni superstizione, se la trovassero.

I primi di sopra detti disordini dal medesimo Concilio Tridentino sono disapprovati.

La costumanza tollerata dalla Chiesa di tenersi coperte le Reliquie insigni, e Immagini dette Miracolose, non pare, che porti a veruna superstizione, ma forse per coltivare maggior venerazione ne' Fedeli; non vi è però Canone, che prescriva una tale osservanza; onde quando piaccia ordinarsi nei Sinodi, che si tengano scoperte, come in alcune Chiese della Diocesi si è fatto, non vedo irregolarità veruna il prescriversi.

Le questue nelle Chiese sono tolte, e da Buonuomini di Carità al più in alcune si fanno all' ingresso, ma non nel seno della Chiesa.

XXXVIII. XXXIX. XLI. XLII. XLIII. XLIV. XLV. XLVI. Il prescriversi le Feste, Esposizioni, e Novene da celebrarsi in ciascuna Chiesa, sarà eseguibile, ma non si potranno egualmente in tutte le Parrocchiali ordinarsi nel medesimo numero, e ore, mentre singolarmente nella Campagna, conviene adattarsi ai comodi de' Popoli.

Per farsi i Panegirici in occasione di Feste, ed Esposizioni solenni, fino nel principio dell' anno scaduto furono da me negate le Licenze ai Regolari, avendo rilevato qualche abuso, e solo accordato ai Parochi respettivi istruire il popolo sopra il Mistero della Santissima Eucarestia nella Domenica antecedente alla precitata solenne Esposizione in occasione d' invitare il Popolo alla medesima, nè mi sono trovato pentito di questo sistema, perchè si vedono intervenire i Popoli con maggior devozione, e Culto, nè resta interrotta la devozione da discorsi intermedj, che per ordinario portano a estranee distrazioni.

Tali Esposizioni, e Novene non si può allegare caso, che interrompano le principali incumbenze Parrocchiali, e Divini Officj.

Sono già due anni parimente, che non vengono accordate, che le pubbliche antiche Processioni del Corpus Christi, e Rogazioni, secondo la pia costumanza della Chiesa, come le altre due delle Palme, e della Purificazione in Chiesa; ed in questa Città soltanto le altre due antichissime, che fa unicamente il Clero nella Vigilia dell' Assunta, e nel giorno di S. Agata, dedicati questi due giorni a implorare misericordia dal Signore di essere liberata la Città da Fulmini, e Terremoti, le quali Processioni si fanno unicamente colla Croce, e senza statue, ò altri segni, come si è annotato al N.° IV.

In occasione di Visita sempre è stata raccomandata la santificazione dei giorni festivi, e fatta rilevare l' importanza del Precetto Divino, come le ripromissioni, che ne vengono dall' osservanza dei medesimi.

Ed in fine le Funzioni Parrocchiali, e singolarmente l'ora della Messa, della Spiegazione Evangelica, e Catechismo in ore pomeridiane, da tutti i Parochi si osserva il sistema di un'ora precisa, e comoda al respettivo Popolo, ed in molte Cure confinanti concordata fra i Parochi discretamente, all'effetto, che quella parte di Popolo, che non può intervenire alla propria Parrocchia, concorra all'altra senza defraudazione del Pascolo Evangelico; onde sù di ciò non saprei vedere miglior sistema.

Quanto si propone nell'accennato N.° XLI., è costumanza della Diocesi spiegarsi dai Parochi in due solennità dell'anno il Mistero del S. Sacrifizio della Messa, e si conviene, che sarà semprepiù profittevole ai bisogni della Chiesa, e dei Fedeli sì vivi, che defonti parlarsi metodicamente più frequentemente, affine il Popolo stia applicato a sì alto Mistero, e ne riporti il ripromesso frutto.

Gli Atti delle virtù soprannaturali di Fede, Speranza, Carità, e Contrizione si praticano in lingua volgare in tutta la Diocesi avanti la Messa Parrocchiale dei giorni Festivi, ed è stato sempre insinuato ai Parochi addottrinare il Popolo sopra dei medesimi, come mezzi necessarj di necessità di mezzo al conseguimento dell'eterna salute.

L'unirsi il Popolo ad accompagnare il S. Sacrificio della Messa con rispondere ad alta voce, come nel N.° XLIII. si propone, forse cagionerebbe distrazioni, e dissonanze, come si annotano il più delle volte nelle Messe Cantate; onde crederei, che la maggior premura si dovesse impiegare nella disopra enunciata istruzione, all'effetto, che nel Popolo restasse sempre impressa la maggior contemplazione di questo Sacrosanto Mistero.

Le spiegazioni pure del Vangelo si fanno colla maggior diligenza, ed io sono contento delle premure, che si danno i Parochi nelle Spiegazioni, e Moralizzazioni delle medesime, talchè in questa Diocesi pochi sono quei Parochi, che si possano dire raffreddati ò per ragione della loro avanzata età, ò insufficienza, che leggano al Popolo in Lingua Toscana le precitate spiegazioni.

La Comunione, che si desidera al N.° XLV. da farsi in tempo

di Meſſa Parrocchiale, atteſa la moltiplicità dei Popoli, non ſarà facile poterſi eſeguire in tempo della Meſſa precitata, e molte volte ſi traſcurerebbe dai Popoli, ſe ſi doveſſero riunire tutti alla precitata Meſſa.

Si potrà però comandare, e fiſſare una recita di Orazione nel termine della Meſſa, come al Num. XLVI. ſi propone.

XL. E' certamente in oſſervanza in queſta Dioceſi, a ſeconda ancora delle antiche Sinodali Coſtituzioni, che neſſun ſemplice Confeſſore ò Regolare azzardi confeſſare nelle Parrocchiali e ſenza l'antecedente approvazione del Veſcovo, e ſenza il conſenſo del reſpettivo Paroco.

XLVII. XLVIII. Il Catechiſmo, e Dottrina Criſtiana in tutte le Parrocchiali ſi coſtuma doppo pranzo, ed in molte Parrocchiali, che hanno gran Popolazione, e che i Ragazzi, e ſingolarmente i Guardiani di Beſtie, non poſſono intervenire il giorno alle dette Iſtruzioni, è obbligo dei Parochi precederle in un' ora opportuna di mattina avanti la Meſſa Parrocchiale, il che pare, che ſi poſſa laſciare continuare, trovandoſi ciò vantaggioſamente ordinato.

XLIX. Il Catechiſmo per gli Adulti nelle Parrocchie di gran Popolazione ſembra vantaggioſo laſciarſi correre come al preſente ſi pratica dalla maggior parte dei buoni Parochi, che ho la conſolazione di avere in queſta Dioceſi, che per ordinario prima inſegnano la comune Dottrina Criſtiana, con interrogare, e correggere, e terminata queſta uniſcono il Catechiſmo ſenza mai uſcire dalle materie, che di queſto N°. XLIX. ſi accennano, per adempire alle quali incumbenze impiegano più di un'ora, dandomi la gloria di aſſicurare V. A. R., che nel corſo di anni ventiquattro, che ho eſercitato l'officio di Paroco, ho veduto i vantaggj, che ſi riportano da queſto ſiſtema.

In fine è già ſiſtemato in queſta Dioceſi, almeno nella maggior parte delle Parrocchie, ove i Buonuomini riuniſcono limoſine, e per il ſovvenimento dei Poveri, e per le ſpeſe, che poſſono occorrere per l'Eſpoſizioni dell' Auguſtiſſimo Sacramento, farſi doppo Veſpro la Buona-Morte colla detta Eſpoſizione.

L. Crederei cosa più Religiosa proibirsi le Feste di lusso, come ho detto di sopra, che portano per ordinario a tumulti, e inosservanze, ma non crederei opportuno allontanare il Popolo dalla venerazione dei Santi, e solo attendere a rimuovere ogni superstizione, ò vano Culto, quando si trovasse.

Devo poi in punto di verità assicurare la Religiosa Clemenza di V. A. R., che io più di ogni altro credo essere in grado di potere testificare, per l' esperienza, che ho avuto del Confessionario, a quali emendazioni porti la Predicazione sì dell' Avvento, che della Quadragesima, e mi sono ritrovato in moltissime circostanze di vedere Peccatori richiamati alla vera Penitenza in forza unicamente di una soda Predicazione; mentre in pratica ho trovato, che molte volte le istruzioni Catechistiche, per quanto addottrinino il Popolo, molti invecchiati nei vizj non restano scossi, e penetrati, come segue col mezzo di detta Predicazione; onde per sola legge di mia coscienza fo presente alla R. A. V. l' esperienza, in cui mi sono infinite volte trovato.

Questi buoni effetti furono pure avuti avanti gli occhj dai PP. Tridentini, che prescrissero la Predicazione nei due enunciati tempi.

Unicamente crederei opportuno, che non si accordassero facoltà a Predicatori, che non fossero prima ò esaminati, ò almeno ben conosciuti dagli Ordinarj, e comandarsi alle Magistrature, che singolarmente in questa Diocesi hanno il Diritto di eleggere detti Predicatori, che prima di partitare il soggetto da eleggersi, fosse annunziato al Vescovo, per sentirne il respettivo suo sentimento.

Per ciò che è referibile a' Panegirici convengo, che il più delle volte si richiama a una pompa oratoria, e moltevolte non si sente altro resultato, che ò di una vanità, ò di una critica.

LI. Tolte di mezzo, come di sopra ho detto, le Feste dei Santi celebrate con pompa e lusso, si potrebbero lasciare nell' antica venerazione le Feste dei Santi, che cadono ancora nei giorni di Domenica, potendosi conciliare l' adempimento delle obbligazioni dei Parochi colle medesime venerazioni dei Santi; anzi si vedrà sempre

quel buon effetto, che si trova in pratica, che quando si celebra qualchè devota Festa di un Santo, concorrono tutti i Parrocchiani, ed il Paroco più fruttuosamente ha luogo d'istruire il respettivo suo popolo.

LII. Si potrà nel Sinodo stabilire insinuarsi ai Parochi, che pratichino l'importante premura per l'educazione, e istruzione della gioventù in quel modo e tempo, che più sia eseguibile.

LIII. Approvasi quanto nel presente Capitolo si espone, e singolarmente sul valore dell'Indulgenze, e modo di acquistarle, come sul modo di suffragare i Defonti non colle sole Messe, ma ancora con altre opere di pietà, come in effetto dai Parochi s'insegna.

LIV. Facendosi attenzione dai Vescovi di eleggere all'occasione di vacanze Parochi dotti e di abilità, questi per ordinario sono provveduti di buoni libri, e l'esperienza convince che un Paroco abile fa gran bene spirituale colle sue istruzioni.

Io ho avuto più Catechismi alla mano, nè ho trovato veruno che meriti preferirsi al Catechismo Romano; questo, che fu ordinato dai PP. del Concilio Tridentino, e da alcuni dei medesimi esaminato, e riveduto, e per la prima volta pubblicato da S. Pio V., per opera di cui ne fu fatta da Alessio Figliucci in lingua Toscana la traduzione; questo Catechismo sommamente commendato da S. Carlo Borromeo, e da infiniti altri dottissimi Vescovi, fu abbracciato sì in Italia che in Germania, nella Spagna, ed il Clero pure Gallicano lo approvò intieramente; e di questo al più si potrebbe fare un compendio per comodo dei fanciulli.

Essendo questo Catechismo di una Dottrina illibata, non pare che meriti posporsi al Catechismo di Monsignor Gourlin ristampato in Genova, nè alla Dottrina Cristiana del Mezenguy, che hanno incontrato delle Censure, e moltomeno concorrerei nelle Riflessioni Morali fatte dal P. Quesnel sul vecchio e nuovo Testamento.

In quanto alla proposizione dei Libri da prescegliersi per le spiegazioni Evangeliche, se i Parochi sono abili, con maggior profitto si serviranno degli Espositori e SS. Padri, ma comecchè ciò

non si può sperare da tutti, i Sermoni di Zaccaria da Gianico non saprei disapprovarli; il comento ancora alle Lettere di S. Paolo del P. Piquigny l'ho sempre riputato ottimo, tantopiù, che detti Autori trattano ancora con profondità l'Orazione Domenicale, ed il Simbolo degli Apostoli.

Le istruzioni di S. Carlo Borromeo sopra i doveri cristiani sono state sempre in gran reputazione, che contengono i doveri degli uomini ne' respettivi loro stati.

Passando ai Libri di Teologia Morale, molti dei moderni sono ottimi, come Genetto, Cuniliati, ed altri, ma in questo Seminario oltre gli scritti dei Teologi, per i primi studj si accorda il Genetto ed in sequela ha fatto adottare l'Habert, che oltre i Trattati di sana Morale, tratta ancora di molte materie appartenenti al Domma.

Per una spiegazione della Scrittura sarà sempre rispettabile, e plausibile la stampa fatta da Monsignor Martini Arcivescovo di Firenze; non disapproverei ancora l'altra di Sacy, che contiene molte erudite Note.

Per assistere i moribondi si potrebbe prescrivere ai Parochi il Marcheselli stampato in Lucca.

Di questo ristretto numero di libri, che può contribuire al totale obbligo dei Parochi, e vantaggio dei popoli, sarà cosa facile, che tutti i Parochi predetti si possano provvedere.

LVI. Che ai Regolari sia prescritta un' ora determinata per le loro Sacre Funzioni posteriore a quelle, che si fanno nella Parrocchiale, sarebbe cosa bene ordinata; ma in Samminiato, ove sono soli trè Conventi di Regolari, ai quali concorre ne' giorni Festivi molto popolo dell' adiacente campagna, per il comodo di confessarsi, sono già due anni, che tanto ai Domenicani, quanto ai Minori Conventuali, come dissi di sopra, è stato ordinato, che sia fatto un ben' esteso Catechismo in tempo della prima Messa, il che è di supplemento per quei popoli che non intervengono alla respettiva Parrocchia, e dell' istesso onere furono gravati i Minori Osservanti di S. Romano, ove concorre gran popolazione di quell' estese

Campagne, e nel qual Convento fù fatto venire un erudito Catechista per l'effetto che sopra.

In occasione, che nella Diocesi fu fatto sapere già da due anni ai Parochi, che non volevo Processioni, eccettuate quelle annotate al N.° XXXVIII. furono ancora proibiti in occorrenza di Feste i Panegirici; tutto il restante del detto N.° LVI. è da mettersi in pratica.

LVII. In ordine al numero dei Conventi dei Regolari di questa Diocesi, è tanto ristretto, come sono sì pochi gl'Individui dei medesimi, ed altresì tanto necessaria la loro sussistenza, che non trovo necessario proporsi variazzioni, qualora non piacesse a V. A. R. il progetto fatto al N.° XX.

Che non si ammettano Frati Forestieri, sarà cosa opportuna.

Stabilire un'independenza dei Frati dai loro respettivi Superiori porterà al pregiudizio, che i Vescovi non potranno chiedere uomini di abilità secondo le circostanze dei loro bisogni; onde parrebbe bastantemente provveduto, che quando i Vescovi chiedono ò l'ammissione, ò la remozione di un Individuo dei Conventi della loro Diocesi, siano obbligati i Provinciali prestarsi all'istanze dei detti Vescovi.

In ordine agli studj dei Regolari, in questa Diocesi non vi sono Conventi di studio.

In rapporto a rimuovere i Regolari Confessori di Monache, in questa Diocesi è già provveduto, e a soli due è stato accordato ultimare il loro Triennio, che dentro l'anno futuro và a terminare.

Mai è stata accordata in questa Diocesi la Predicazione ai Regolari senza l'approvazione del Vescovo, e buon consenso del Paroco.

La visita annuale, che si propone dei Conventi dei predetti Regolari è eseguibile, e si troverà utile.

Può proibirsi ogni Festa ai medesimi; ed obbligarli a non poter pernottare fuori del Monastero, se non quando chiamati dai Parochi all'assistenza dei moribondi, e servizio della Parrocchia, produrrà un'ottimo effetto; ed in occasione di portarsi i Regolari in

altri luoghi di minore necessità, si troverà ottimo provvedimento, che siano accompagnati dalla licenza in scritto del loro Superiore, con esprimervisi la causa della loro assenza.

Si potranno pure rigettare le respettive loro Dispense, e Privilegj, che ottenessero da Roma per esenzioni, ranghi, e titoli dei loro Ordini.

Debbo poi assicurare, che fin quì non ho avuto reclami dei Parochi; che in occasione di aver chiamato qualche Regolare in loro sussidio sì per i moribondi, che per le Confessioni, abbian trovato veruna repugnanza; a un solo caso mi son trovato, che per una necessità richiestosi da me un Guardiano, che mandasse in alcuni giorni festivi un Frate per celebrare la Messa a Castel del Bosco, non fui compiaciuto, ma successivamente furono concordate le cose col respettivo Provinciale.

E' però vero altresì, che i Parochi gli corrispondono con qualche elemosina, che si potrebbe proibire, all'effetto, che i detti Parochi non restassero defatigati.

E nuovamente umiliato al Reale Trono mi rinnuovo la gloria di essere.

DELLA REALE ALTEZZA VOSTRA

Umiliss. Devotiss. Obbligatiss. Servo e Suddito
BRUNONE VESCOVO DI SAMMINIATO.

RISPOSTA

Del Vescovo di S. Sepolcro

Ai LVII. Articoli proposti secondo l' ordine istesso, e il modo con cui sono stati proposti; raccapezzata da esso alla meglio in questi pochi giorni del corrente mese di Luglio dopo il suo ritorno dalla faticosa visita di Romagna, non consultata che coi soli proprj scarsi lumi e colla propria coscenza, nè comunicata a chicchesia, scritta di proprio pugno senza nè anche aver tempo di ricopiarla, e da esso medesimo umiliata al suo REAL SOVRANO.

... *Dixit ergo Mulier: loquatur ancilla tua ad Dominum meum regem verbum... Et ait Rex: loquere.*

Lib. 2. Reg. Cap 14.

Tantae ad Religionis Catholicae cultum, gloriosae fidei cura vos excitat.. ut Sacerdotes de rebus necessariis tractaturos in unum colligi jusseritis.

Possono i Vescovi della Toscana dir quì al loro Reale Sovrano rapporto al Sinodo, ciò che dissero colle citate parole al Re Clodoveo i Venerabili Padri del Concilio Aurelianense chiamati da quel Principe alla detta Sacra Adunanza.

---

§. I. PRima d'ogni cosa benedico e ringrazio Iddio che tiene in mano il cuor del Re onde regolarlo a suo beneplacito per il buon governo del Regno non meno che per accrescimento della Religione, unica base della felicità degli Stati.

(*a*) (*) I Vescovi della Toscana assicurati adesso della Sovrana annuenza per la celebrazione dei respettivi loro Sinodi Diocesani, non

AA 2

(*) Si avverte, che queste lettere, onde sono distinti i capiversi della presente Risposta, si riferiscono a ciaschedun capoverso dei Punti di S. A. R.

ponno non consolarsi, mentre sanno quale e quanta sia l'utilità che si può attendere da queste Sacre Adunanze prescritte anche, e inculcate dai Sacri Concilj e specialmente dal Tridentino.

Io, che per cagione di tempo il quale mi manca in mezzo alle molte mie gravi occupazioni, e per motivo di salute la quale non mi reggerebbe dopo molte sostenute fatiche specialmente di fresco nella visita della nuova porzione di Diocesi, non posso certamente farlo nella corrente Estate, chieggo licenza di differirlo al Maggio ò Giugno dell'anno prossimo 1787.

(*b*) §. II. Secondo l'universal costume e consuetudine introdotta, deve al Sinodo convocarsi tutto il Clero; e siccome da una parte i Parochi costituiscono la parte più essenziale alla Sacra Adunanza, e perciò devono essi principalmente intervenirvi, e dall'altra parte troppo preme il far sì che la loro assenza non pregiudichi alla loro Cura; così per regolare le cose in modo che nè manchino i Parochi al Sinodo, nè sia la loro mancanza di danno al popolo, si potranno lasciare in custodia delle lor Cure alcuni Preti semplici dei meno opportuni alla Sacra Assemblea, i quali supplisćano per la Messa e per qualunque altro emergente, nè si dovranno omettere in oltre tutte quelle altre providenze delle quali cade l'uso tutto l'anno in occasione che uno od altro dei Parochi lascia la Parrocchia per qualche sua urgenza. Finalmente si tratta di quattro giorni, cioè mezzo al venire, tre di permanenza, e mezzo al ritorno.

(*c*) §. III. Il metodo per celebrare il Sinodo sembra facilissimo e da non potere ammettere che piccole variazioni: per la prima volta si potrebbe intimare sei mesi innanzi col solito Editto *Indictionis Synodi*.

In tale Editto oltre il chiamare il Clero nel prefisso tempo alla Sacra Adunanza, ed oltre il fissare le pubbliche, e private preci ad oggetto di ottenere perciò la necessaria assistenza da Dio il quale disse: *Ove sono due ò tre radunati in nome mio, io sono in mezzo di loro:* si protrebbe stabilire che per tre mesi dal giorno della pubblicazione dell'Editto si radunassero una volta ò due il mese i Parochi di ciascun Piviere cogli altri del Clero sotto la presidenza del loro rispet-

tivo Piovano ò Vicario Foraneo per rilevare, e discutere insieme quello che nelle loro Cure avesse bisogno di provvidenza; il che poi dovesse per mezzo di lettera del suddetto Vicario Foraneo ò Piovano, manifestarsi tre mesi innanzi alla celebrazion del Sinodo, al Vescovo, il quale avendo quindi sott' occhio i bisogni di ciascuno Piviere (che per altro si devono almeno in gran parte supporre ad esso noti), ed esaminate le questioni proposte ed i postulati fatti, dopo aver chiesto lume a Dio e fattevi le sue riflessioni per servirsene come di materiali alla formazione delle Sinodali Costituzioni, potrebbe intimare per lo spazio degli altri tre mesi residui le Congregazioni preparatorie avanti di se, una per Piviere composta del respettivo Piovano ò Vicario Foraneo, di un Paroco, e di un Sacerdote ò più, deputati per ciascun Vicariato in qualità di Promotori del Sinodo, per consultare e deliberare insieme il modo di provvedere ai bisogni già esposti come sopra per lettera, e di regolare nel pubblico e nel privato non meno i grandi che i piccoli doveri della Religione a gloria di Dio, per servigio della Chiesa, e santificazione del popolo.

Così disposte le cose potrebbe il Vescovo preparare il suo Sinodo sulla scorta dei Concilj, e specialmente del Tridentino, delle accettate Bolle dei Pontefici, dell' autorità dei Padri, delle Dottrine dei Teologi, senza perder di vista nel tempo istesso le Sovrane Ordinazioni, ed i saggi Regolamenti dello Stato, per pubblicarsene poi le Costituzioni nel giorno prefisso alla generale Assemblea della respettiva Diocesi da convocarsi nel nome di Dio, sotto la Protezione del Sovrano dello Stato, ch' è il Protettor della Chiesa, ed il braccio, e la forza dei suoi Pastori, e secondo il Rito prescritto dal Pontificale Romano.

(*d*) §. IV. Di tanti Sinodi che si son fatti, e si fanno alla giornata non ne trovo un solo il quale non convenga in questo, di fissar cioè per oggetto e come per materia di simili sacre Adunanze il regolare la credenza e il costume co' principj di Religione, e colla moral del Vangelo. Sotto i respettivi Titoli: per esempio: *De Fide: De Doctrina Christiana: De Sacramentis &c.*; e siccome siamo noi

Preti i depositarj delle verità che sono la regola del ben credere, ed i predicatori delle massime, che sono il fondamento del bene operare; così ogni Sinodo dovrebbe principalmente occuparsi nella direzione e santificazion del Clero formandolo, e mantenendolo quale secondo le Leggi Canoniche ei deve essere per essere nell'amministrazione de' Sacramenti, nella predicazione della Divina Parola, e nella esemplarità della vita, lume ed ajuto al Popolo onde renderlo vero credente, e buon Cristiano: tra i semplici specialmente hanno certamente pur troppo luogo molti errori e superstizioni dalle quali è bene allontanarlo richiamandolo alla purità della Fede, e regolando insieme l'esterior di lui Religione, ò sia la Disciplina. Io crederei per altro che tali necessarie providenze si dovessero maneggiare in modo, che a forza di combattere la falsa divozione non si facesse perder la vera al popolo il qual non discorre; a tal' effetto hò stimato bene fin quì di cambiare a poco a poco nella Città, ed anche nelle Campagne, in tempo di visita specialmente certi usi, certe preghiere, e certe divozioncelle più atte a tenere il cuore a bada e lusingarlo che a correggerlo e rettificarlo, e le quali stabiliscon nel Popolo più tosto una soprassaccia di Religione, e un orpello di pietà illusa anzi che la sodezza e lo spirito della vera virtù cristiana: ma questo per lo più l'hò fatto in modo che senza declamare alla scoperta, e riprovare tutto ad un tratto tutte le cose antiche, le hò lasciate cadere introducendo le nuove, le quali poi in fine dopo esser state introdotte e abbracciate, le hò radicate colle istruzioni a tempo sul vero spirito della Religione di Gesù Cristo, e sul vero carattere della vera virtù Cristiana; Il Popolo, secondo me, non và messo in tentazione di non sapere quel che abbia a credere e debba fare; al qual proposito mi piace la riflessione che hò letto nel Sacy nelle sue note al Capo XIV. dei da lui tradotti Paralipomeni, dove osserva che noi Ministri della Chiesa dobbiamo alcuna volta tollerare qualche abuso introdottosi nella Disciplina senza approvarlo, affine di non frangere, come parla Isaja (1) una canna già debole e di non finir di estinguere un lucignolo che ancora fuma.

(1) (42. 3.)

Ritornando al Clero, e proseguendo a fare le richieste proposizioni per materia dei Sinodi, mi piacerebbe assai di stabilire nel mio, che i Canonici della Cattedrale di S. Sepolcro e della Collegiata della Pieve S. Stefano fossero egualmente che gli altri Individui di questi due Cleri obbligati d' intervenire insieme di buonissim' ora al Mattutino, Laudi, e Prima almeno tutte le Domeniche e le Feste solenni dell' anno, e che dopo Prima in detti giorni festivi si facesse dal Clero così adunato mezz' ora di meditazione: il qual uso sarebbe bene di estenderlo anche al Clero delle Terre di Monterchi, Sestino, Bagno, S. Piero in Bagno, Galeata, S. Sofia, Corniolo ec. coll' obbligo ai Piovani, ò Vicarj foranei di ragguagliare il Vescovo sù quelli che mancassero non impediti legittimanente, e colla pena della multa applicabile alle Compagnie di Carità ai trasgressori di questa santa ordinazione; quì in S. Sepolcro, non sò se per la tenuità delle Prebende Canonicali, ò per qualche altro motivo, hò trovato l' abuso che il Mattutino tutto l' anno si recita dai soli Cappellani, nè v' intervengono mai i Canonici nemmeno ne' giorni di festa i più solenni, adducendo privilegio e consuetudine: per indurli a ciò, almeno nelle Solennità, e nelle Domeniche d' Avvento, e Quaresima, mi son fatto in questi sette anni del mio Vescovato un dovere di andarvi io stesso co' Cappellani la mattina a buon ora nei menzionati tempi, sperando che il mio esempio sarebbe stata per loro una Legge animata: ma indarno; onde penserei di stabilire nel Sinodo la detta pratica ch' è anche quasi universale in tutti gli altri Capitoli di Cattedrali, fiancheggiandola con un mezzo forte per renderla stabile; questo mezzo (che gioverebbe anche per aver più frequenti i Canonici a tutte le altre Ore in Coro e alle funzioni di Chiesa, e all' assistenza loro quando si fanno le lezioni della Sacra Scrittura ò quando si predica) mi par che potrebb' essere quello approvato dal S. Concilio di Trento (1), di separare cioè la terza parte dei frutti dalle Prebende Canonicali, e costituirne un fondo di accrescimento alle distribuzioni, le quali ora sono così tenui che dai negligenti al

(1) Sess. 21. Cap. 3. de reform.

lor dovere vengono trascurate, e stabilire in proporzione la perdita di esse per chi manca alle determinate funzioni da dividersi poi fra i presenti.

Regolato così l'affare per i Canonici, si potrebbe far lo stesso per i Cappellani e Mansionarj della Cattedrale che nomina e paga il Vescovo del proprio: per quelli poi che hanno la Prebenda di Patronato privato basterà fissare che debbano essi perdere mancando, soltanto in proporzione quella tenue distribuzione che ora percepiscono dalla Massa comune da dividersi anch' essa *inter interessentes*.

E rapporto all'altro Clero sì della Città che delle terre, il quale non ha distribuzione, nè si può per conseguenza col freno della perdita delle medesime contenere nell'osservanza di ciò che sarà prescritto, si potrebbe ricorrere al mezzo efficace della proporzionata multa nel modo accennato di sopra; per i Parochi finalmente della Campagna si potrebbe stabilire che se hanno nel distretto della lor Cura qualche Prete ò Chierico, recitino con essi Mattutino, Laudi e Prima ne'giorni festivi, e in Avvento e Quaresima a voce bassa intelligibile e ad un ora discreta del mattino in Coro ò non essendovi il Coro in Presbiterio, e leggano insieme un qualche punto di meditazione.

Per compimento di risposta a questo quesito, aggiungerò che per materia di competenza del Sinodo io riguarderei anche quella degli Sponsali; giacchè ogni giorno nascon pur troppo da queste benedette promesse mille disordini, spergiuri, nimicizie, e clamorose dissensioni per parte ò di chi doppo averle fatte le vorrebbe infrangere, ò di chi avendole ricevute vorrebbe che gli si mantenessero, mi parrebbe cosa degna della religiosa providenza Sovrana il permettere che nei nostri Sinodi si dichiarasse che nessuno speri, che siano ammesse come concludenti le sue istanze nel Foro esterno in materia di Sponsali per obbligare alla data fede qualunque delle parti volesse da essa recedere, se non quando proverà d'averli contratti non solo con matura e seria riflessione e alla presenza di due non sospetti testimonj, ma col consenso altresì dei rispettivi parenti. E se questi dissentis-

sero ingiustamente, ricorrino le parti a chi conviene prima delle promesse ò abbino almeno l'attestato del Paroco che prima di farle lo han chiesto ed è stato loro indebitamente negato.

Il fin quì detto può aver luogo per il primo Sinodo: all'occasion poi di doverlo rinnovare ogni due anni può bastare allora il diligente esame sull'osservanza delle già promulgate costituzioni, e l'applicazione degli opportuni rimedj ai difetti, ovvero la mutazione di qualche accidental provvidenza contemperata all'emergenze ed alle circostanze.

(e) La riforma del Breviario e del Messale sarebbe opportunissima, essendo per verità cosa disdicevole che due libri dei quali si serve la Chiesa, l'uno nella celebrazione del gran Sacrificio dell'Altare, e l'altro per offrire a Dio il Sacrificio a lui accettissimo di lode, contengano delle Leggende specialmente, che non possono non riguardarsi come erronee; bisognerebbe però che si convenisse in questo con molte altre Chiese e specialmente colla prima e principale. Il Sacro Concilio di Trento (1) il quale confessa nei Vescovi quest'autorità, par che la limiti a qualche circostanza di urgente provedimento ed in qualche caso particolare *hic & nunc* riformabile, rimettendola dirò così, radicalmente ai Concilj di ciascuna Provincia: (2) In quanto a me dirò bene col Vescovo di Turino S. Massimo: (3) *In omnibus cupio sequi Ecclesiam Romanam sed tamen & nos homines sensum habemus: Ideo quod alibi rectius servatur, & nos custodimus*. Ma non avrei coraggio di eseguire col mio privato giudizio una tal variazione da riservarsi più tosto all'autorità di tutti i primi Pastori della Provincia nello Spirito Santo adunati: Gli esempj che si adducono dei SS. Vescovi Basilio e Grisostomo (4) hanno un non so che così proprio di quelli uomini di quei tempi, e di quei luoghi che non basterebbero soli a farmi in ciò privatamente determinare. I primi Vescovi ne' tempi d'infuriata persecuzione per la Chiesa introdussero anch'essi in ciò nelle lor Diocesi dei salutari ed opportuni

(1) Sess. 22. c. 8. de Ref. (2) Sess. 24. c. 3. de Ref.
(3) Lib. de Sacr. ascritto già a S. Ambrogio. (4) (Opuscoli di Pistoia T. X.)

cambiamenti colla propria autorità: ma essi non potevano allora comunicarsi a vicenda i riti, nè convenir fra loro per conservare l'unità. Io converrò nel sentimento degli altri quando sia uniforme e specialmente in quello del Metropolitano tenendo per fermo, che quest' uniformità si approverebbe anche dalla prima Sede, e quindi noi avressimo il pregio di riformare opportunamente il Breviario ed il Messale non disgiunto dal merito di aver anche dimostrato pubblicamente collo spirito d'unità, e di carità quello dell' umiltà ch' è il più bel fregio dello svariato manto della Sposa di Gesù Cristo.

(*f*) Il giuramento, che considerato in se stesso non solo è lecito, ma è un atto di Religione, si potrebbe stabilire nel Sinodo che negli affari Ecclesiastici non si debba usare se non quando precisamente è necessario, e si potrebbe inculcare specialmente ai Parochi che massime all' occasione di spiegare il primo Comandamento del Decalogo non omettano d'istruire il Popolo sulle condizioni con cui deve farsi quasi azion religiosa, e quando può farsi.

(*g*) Nello spirito delle preghiere della Chiesa potranno entrare i Fedeli subito, che i Parochi non trascurino il lor dovere inculcato anche dal Tridentino di spiegare cioè spesso al Popolo non meno il religioso mistero delle ceremonie che il significato delle parole di cui si serve la Chiesa nell' amministrazione dei Sacramenti, e se i Vescovi procureranno che in mano dei Fedeli vi siano quei piccoli libri devoti che ne contengono le volgarizzazioni; senza che debbasi in ciò variare la pratica oggi costante fra noi è universale, benchè in cosa accidentale.

(*g 2*) La questione non è così facile a decidersi; sarà certamente bene averla in vista nelle Congregazioni preparatorie al Sinodo per giudicarne col Voto del Presbiterio. Il miglior compenso parrebbe quello di frenare colla Sovrana Autorità gli abusi che vi potessero essere in questo, giacchè il giudizio dell' intiero Popolo non è spregevole e la Chiesa stessa lo valuta, e lo ha valutato in molte delle più gravi occasioni.

(*h*) §. V. Per togliere ogni scrupolo a chiunque sopra di ciò,

potesse averlo, la strada più diretta e sicura per cui e si servirebbe alle circostanze dei tempi, e si conserverebbe l' uniformità ed unità nelle Diocesi, e si seconderebbero le giuste misure Sovrane, mi par che sarebbe quella di chiedere coll'assenso Sovrano noi stessi a Roma per alcuni Capi una facoltà generale in virtù di cui potessero i Vescovi dello Stato accordare *gratis* ai Postulanti quelle dispense che credessero più conducenti al Culto di Dio, al bene dello Stato e al servigio della Chiesa, come si pratica attualmente dai Prelati di Toscana rapporto alla diminuzione, condonazione e traslazione di obblighi di Messe per dispensa a noi dalla S. Sede delegata abitualmente, e senza ristrettezza veruna; così senza entrare in questioni odiose che recano infine scandalo, se non altro ai men veggenti, e senza violare il giuramento forse indebitamente fatto, noi avremo l' intento, poco in tal caso dovendo in ciò esser solleciti del modo.

(*i*) §. VI. La presente Disciplina della Chiesa richiede l' autorità del Pontefice per la dispensa dagl' impedimenti matrimoniali: Uomini dottissimi nel Diritto Canonico proscrivono come falsa l' opinione di chi asserisce appartenere al Vescovo il Diritto di dispensare negl' impedimenti pubblici dirimenti il Matrimonio da contrarsi: quasi tutti i Vescovi lasciando che si ricorra per simili dispense al Papa, mostrano di riconoscerle come proprie di lui, al quale hanno attribuita una tale autorità privativamente anche dei Concilj Generali. Non questioniamo se i Vescovi abbin potuto rinunziare ad alcuni dei lor Diritti; certo è che vi han rinunziato almeno col fatto; però anche in qualunque supposizione favorevole all' Episcopato non par lecito il ripigliare la parte dei Diritti rinunziati senza il consenso di quello a cui sono stati rinunziati, e che nessuno nega essere il primo tra suoi Fratelli e il Capo della Chiesa.

(*k*) La risposta a questo quesito deducesi dall' antecedente: Chi ò non crede d' avere autorità, ò di non doverne far uso per dispensare dagl' impedimenti del Matrimonio indipendentemente dalla S. Sede, molto meno potrà abolire quelli che sono stati riconosciuti ed

approvati per tali dall' Ecumenico Concilio di Trento; ben' è vero che secondo la mente dell' istesso Concilio (1) è assai espediente che tali impedimenti non sieno troppo moltiplicati, e che da quelli stabiliti ò non mai ò di raro si ammetta dispensa, e sempre per gravissima causa, con maturità di riflessioni, e senza spesa: I Vescovi potrebbero intendersela colla S. Sede per un giusto compenso, e sistema, previo l' Assenso Sovrano.

(*l*) §. VII. Per stabilire questa lodevole uniformità negli studj, e prescriverne e pubblicarne il metodo per comune indirizzo e regolamento, vi vorrà certamente il suo tempo, e la proporzionata non indifferente occupazione massime per chi voglia tentare di far da se stesso in una Diocesi, come quella di S. Sepolcro, in cui il piano degli studj va alzato dai fondamenti: Del resto stimo anch' io necessario che nelle Scienze Teologiche non si segua che la sicura Dottrina di S. Agostino, come oggimai da per tutto si pratica.

(*m*) §. VIII. Appunto per non dare alla Chiesa che Ministri fedeli, pronti sempre a servirla ed a sacrificarsi per lei, mi piacerebbe di non ammettere che assai di raro, e in circostanze non comuni di tempi, di luoghi e di persone, i Patrimonj in sussidio di Titolo di sacra Ordinazione giacchè non potendosi così agevolmente obbligare gli Ordinati con tal titolo al servizio della Chiesa, ne segue pur troppo che essa soprabondi poi di Ministri inutili ed oziosi; ed è ben vero che tali Ordinazioni, per farle legittimamente secondo anche il disposto dal S. Concilio di Trento devono essere appoggiate alla necessità, ò utilità della Chiesa, ma in effetto poi ciò non regge in pratica doppo che uno è ordinato, mentre chi non avendo beneficio di sussistenza in una Diocesi non ha che perdere, si addormenta sui bisogni della medesima, ed anche se ne allontana a capriccio quando gli torna utile e delude la convenzione fatta tra esso e il Vescovo che l' ordinò, di ricevere cioè per suo titolo Clericale il costituito Patrimonio in vista della necessità ò utilità, che dal di lui servigio si prometteva la sua Parrocchia, ò la sua Diocesi,

(1) Sess. 24. de ref. Mat. c. 5. 6.

(*n*) Il mio parere sarebbe che il principal titolo Ecclesiastico per essere alcuno promosso agli Ordini della Chiesa fosse quello delle Parrocchie, ò Cappellanie Curate; nè mi sembrerebbe di dover con ciò temere il pericolo di esporre gente poco pratica, nè abbastanza provata all' esercizio di così geloso ministero, mentre riguarderei come una specie di noviziato per sì sublime Professione l' educarsi i giovani sotto gli occhj del Vescovo nel Seminario ò Accademia Ecclesiastica, che son luoghi dove il Clero si abilita alla scienza del suo Stato. Oltre di ciò, si potrebbe cominciare per ordinario dalle Cappellanie Curate le quali sono un secondo noviziato pratico dell' ufizio Parrocchiale, massimamente quando il principal Rettore della Chiesa è uomo valente, e stabilire che facessero tali Cappellanie, a chi bene l' esercitasse, un merito per ottener poi le Cure nei Concorsi *coeteris paribus*; derogando altronde a questa regola accessoria quando si trattasse di soggetti che anche giovani hanno tali cognizioni e probità da supplire all' esperienza, e che caldi ancora della Grazia ricevuta coll' imposizione delle mani sono più al caso di far meglio che altri, nei quali tal Grazia doppo più anni di Sacerdozio ha bisogno talvolta di essere risuscitata. Si aggiugne che di quelli, i quali fatti Sacerdoti non passano subito alla Cura, non s' più impiegano sempre il tempo intermedio a rendersi buoni Curati: Il fatto è che io conosco dei Vescovi rispettabili, che così costumano, e ne sono molto contenti.

(*o*) Ma perchè nè tutti hanno vocazione ed abilità di fare il Paroco, e la Chiesa ha bisogno altronde d' altri Ministri non Parochi; perciò torna bene l' ammettere le ordinazioni anche a titolo di beneficio semplice quando si rimetta in uso, per quanto è possibile, l' antica Disciplina della Chiesa la quale nei primi tempi tanti soli ne consacrava dei Ministri quanti ne bisognavano per riempiere i titoli delle Chiese alle quali erano utili e dalle quali dovevano ritrarre il loro sostentamento, proponendosi Ella in questo non il solo oggetto di risparmiare ai Cherici una vergognosa mendicità, ò qual si fosse mestiere mercenario e disdicevole al loro stato, ma inten-

dendo principalmente d' obbligarli in tal maniera al culto di Dio, e al servizio degli altari, e che nè gli affari del Secolo, nè la necessità della vita non potessero mai esser per loro pretesto di distrazione. Di quest' antica Disciplina non se ne vede oggi quasi più vestigio alcuno, mentre il nome di beneficio il quale non consiste tanto *in jure* quanto *in onere*, non è più oggimai per alcuni che un titolo per togliersi alle cure brigose della società e della famiglia, di maniera che non pochi, se abbiano un beneficio da potere divenir Preti, come dicon, semplici, non cercan di più, e fuori della Messa, e dell' Ufizio non fan più niente, e strascinano un inutile Sacerdozio nella Chiesa, fino a vedersi far da Signori comodi ed agiati, e nemici irreconciliabili colla fatica quei che se non avessero il collare dovrebbero mangiare il pane col sudor copioso del volto, e colla strana fatica delle braccia come fanno i lor parenti. Mi piacerebbe adunque che nessuno si ordinasse a titolo di benefizio se non coll' obbligo espresso e inalterabile di servire alla Chiesa in cui esso benefizio è posto e di non poterla abbandonare senza licenza del Vescovo sotto pena della privazione dei frutti in proporzione del difetto di servigio applicabili alla Compagnia di Carità: Così anche fu provveduto ai bisogni delle Chiese di Spagna da Innocenzio XIII. colla sua Costituzione che comincia *Apostolici Ministerii*. In questo caso però bisognerebbe che la maggior parte almeno dei benefizj si erigesse nelle respettive Cure alle quali fossero poi i beneficiati come incardinati, per ivi portare il peso del servigio ove godono il vantaggio del beneficio; nè questa, come ognun sà, è cosa nuova, arbitraria ed ingiuirosa altrui; anzi uomini gravissimi son di parere che il debito di risedere obblighi tutti i beneficiati senza distinzione per principio di Gius Comune il quale, com' essi dicono, si appoggia a doppio fondamento, cioè e alla interpretativa volontà dei Fondatori, la quale sembra esigere l' ufizio personale da esercitarsi in una certa Chiesa, e all' antichissima, e quasi Apostolica distribuzione dell' Ordine Chericale, che non permette l' ordinazione di alcuno, che non sia ascritto a qualche Chiesa; nè fu che nei Secoli di ri-

lassata Disciplina, che si permise ai Chierici d'assentarsi dagli Ufficj, e dalle Chiese alle quali erano addetti, e di andare quà e là vagando. E' vero che il Concilio di Trento nello stabilire l'obbligo della Residenza ai Vescovi, ai Parochi, e Canonici delle Cattedrali e Collegiate non parla degli altri beneficj minori, poichè le circostanze di quei tempi non permettevano di poter rimediare a tutti gli abusi, e dovette quella Sacra Assemblea contentarsi di aver provveduto ai più gravi. Per altro anche riguardo ai minori benefizj fu stabilito, (1) che nessuno fosse ordinato se non in quanto fosse dal Vescovo giudicata necessaria, ò utile la di lui ordinazione alla Chiesa, e che ognuno degli Ordinati fosse ascritto a una certa Chiesa, alla quale dovesse poi prestar servigio. Il che mostra che la mente del Concilio era che tutti i Cherici fossero persuasi di dover servire con un ufizio personale a quella Chiesa da cui avessero nel benefizio lo stipendio. Qui per altro confesso ancor io che ogni regola ha la sua eccezione, e che vi son dei casi nei quali è espediente il non stare alla regola, come anche anticamente è accaduto più d'una volta, benchè di raro, che si ordinavano Sacerdoti senza obbligo di avere una Chiesa particolare. Così fù fatto Sacerdote in Antiochia S. Girolamo, il quale per aver tempo di contemplare e studiare le Sante Lettere, non consentì all'imposizione delle mani se non a condizione di non esser posto ai servigj d'alcuna Chiesa: Tale fu parimente l'ordinazione di S. Paolino a Barcellona, come il medesimo riferisce (2).

(*p*) L'ordinazione a titolo di servigio alla Chiesa non parrebbe da doversi affatto riprovare, nè potrebbe dirsi nuova nella Chiesa medesima, a cui anche anticamente per procacciare e assicurare certi soggetti commendabili per dottrina, e per santità, non lasciavano i Vescovi di ordinarli senza ufizio, nè titolo, aspettando che ne vacasse alcuno; ed i Cherici così ordinati aiutavano gli altri nelle lor funzioni, e ne ricevevano il necessario alla lor sussistenza. Nella

(1) Sess. 23. de Ref. c. 6. 16. &c.
(2) Epist. ad Sulp. Sever.

presente Disciplina della Chiesa però volendo combinare una cosa e l'altra, potrebb' esser anche opportuno lo stabilire che chi da 18. ai 24. anni avrà servito con esattezza alle Chiese Cattedrali e Parrocchiali, non lasciando altronde i suoi studj, acquisti un titolo per essere ordinato; ma bisognerebbe prima pensare a crear tante Ufiziature di competente rendita da conferirle poi ai medesimi per loro sussistenza fatti che fossero Sacerdoti, e intanto le dette Ufiziature si facessero soddisfare da quei già Preti che ne han più bisogno e che rendono maggior servigio. All' esecuzione di questo progetto si opporranno due difficoltà: l' una che saranno, massime in certe Diocesi, più i soggetti da provvedere, che le Ufiziature con cui provvederli: l'altra che i destinati al servigio della Chiesa non avranno nei suddetti sei anni per ordinario il modo di mantenersi fino al Sacerdozio. Per superare la prima difficoltà, onde non restino alcuni senza titolo da potersi ordinare doppo essersi meritata col loro servigio l' Ordinazione, bisognerebbe stabilire che doppo compiti i sei anni d' ottimo servigio, se manca l' Ufiziatura, purchè consti altronde della probità del soggetto, e vi sia fondata speranza del di lui fruttuoso Ministero, gli si conferisca per titolo la prima Cura vacante di nomina Regia senza concorso, e sol previo l' esame, lasciando a carico della Cassa Ecclesiastica il supplire con qualche interino sussidio per la sussistenza fino alla detta vacanza: trovo maggiore l' incaglio della seconda difficoltà, nè la veggo superabile sul momento che per alcuni i quali stando in Seminario e nell' Accademia Ecclesiastica nei posti gratuiti, possino combinare lo studio col servigio della Chiesa, e per altri pochi che possino ritrarre aiuto dal Patrimonio Ecclesiastico: Anche le Ufiziature si potrebbero ammettere per titolo d' ordinazione; ma bisognerebbe separarle in due classi; nella prima le vaganti dirò così, cioè che non siano addette a veruna Chiesa, ma si possino far soddisfare *ad libitum* per averle alla mano e in opportunità del bisogno quando venga il caso da dover provvedere chi non ha verun titolo d' ordinazione, ò non lo ha sufficiente ed ha altronde il merito d' essere ordinato per necessità ò uti-

lità della Chiesa; al quale effetto si potrebbero le dette ufiziature far soddisfare *ad tempus* da chi è già Prete: nella seconda classe dovrebbero riporsi le ufiziature fissate in una od altra Chiesa con qualche peso relativo al servigio della medesima: Per esempio di celebrar la Messa dell' aurora, ò del mezzo giorno in Città ò nelle Terre, ò nei giorni festivi nelle Cure di Campagna, di assistere ai Curati che non han Cappellano, e cose simili.... e quì si troverà della difficoltà non poca nella Diocesi di S. Sepolcro ove mettendosi anche insieme tutti gli obblighi delle soppresse Compagnie non vi sarà luogo a profittare che di poche e piccole cose.

(*q*) A questo è stato risposto di sopra.

(*r*) Guai al Vescovo che portasse sul monte santo chi conoscesse egli che non ha piedi mondi per sostenervisi! Iddio sa quanto a me tremino le mani e il cuore ogni volta che si accostano i tempi delle sacre ordinazioni. Io valuto assai; e cerco a far mio il sentimento del Santo Vescovo di Ginevra Francesco di Sales il quale, quando gli era rappresentato che la sua Diocesi mancava di Preti, rispondeva che la Chiesa non aveva tanto bisogno di Preti quanto di buoni Preti, e che conveniva di pregare il padron della casa a mandar degli Operai.

(*s*) Circa l' ordinazione a titolo di patrimonio ho già detto di sopra il mio sentimento, fermo sempre stante che ogni regola per quanto buona ha la sua eccezione, e che l' eccezione la possono somministrare le circostanze delle persone, dei tempi, e dei luoghi: Aggiungo adesso che nella Diocesi di S. Sepolcro la medicina opererebbe da sè stessa, se si stabilisse che niuno sia ordinato a titolo di patrimonio se non ha 60. scudi di rendita, mentre ben pochi ò quasi niuno potrà presentare questo titolo gravoso per sua ordinazione: Tutte le cose son relative, ed in questa Diocesi tenendo una via anche più che di mezzo non sarebbe poco il fissare per tutti indistintamente e indifferentemente scudi 36. annui, dove che ora per tassa sinodale se n' esigono 25: resta che a proposito dei titoli per le sacre ordinazioni, rifletta che potrebbero servire per tali an-

che i Canonicati a concorso della Cattedrale e della Collegiata, come anche a scelta le Cappellanie Mansionarie del Duomo, avendo io di fatti che sono il Collatore, e pagatore delle medesime, ordinato qualcuno a simil titolo.

(*t*) §. IX. Mi sembra che ciò cammini a dovere come conseguenza del sopra proposto; ma per agevolar ciò in pratica, bisognerà discutere la materia con più tempo e riflessione.

(*v*) Nella mia Cattedrale non vi sono all' attual servigio giornaliero che secolari, i quali mettono il collare colla sottana rossa in Chiesa, e lo depongono fuori di essa; per le funzioni poi maggiori nei giorni festivi, e solenni suppliscono i giovani del Seminario pei quali si è già detto che non corre la regola della Tonsura ai diciott' anni.

(*x*) Nello stabilimento di un sistema universale, siccome cresceranno le difficoltà a misura che secondo il piano proposto si restrignerà il numero dei Chierici; così sarebbe da discutere questo punto nelle Congregazioni preparatorie al Sinodo col parer di molti che possono giudicare come suol dirsi sulla faccia del luogo.

(*y*) Suppongo che ciò si faccia da ogni buon Vescovo come di fatti conviene il farlo.

(*z*) Sarà ciò eseguibile quando si stabilisca che non siano i giovani ammessi alla Tonsura che in età di 18. anni.

(*aa*) Come ho notato di sopra così appunto si fa nella Chiesa Cattedrale di S. Sepolcro ed aggiungo adesso che così ho ordinato in visita per alcune Chiese della campagna.

(*bb*) Non ho mancato mai, per grazia di Dio, nè manco per quanto si può a questa troppo giusta e doverosa sollecitudine; bisogna per altro che quì avverta relativamente a questi due ultimi Articoli VIII. e IX. che la mia Diocesi ha dei luoghi così alpestri e incomodi che difficilmente si trovan Preti, ò almen Preti come va, che vogliano starvi in aiuto del Paroco, ed altronde sono appunto i Parochi di quei luoghi che han bisogno d' aiuto; per darglielo dunque, quando non vi sia l' allettativo di una più che pingue mer-

cede, e di una comoda abitazione anche per il Cappellano (due cose che mancano per ordinario non ostante le tante Sovrane beneficentissime providenze) bisogna gettarsi al partito d'ordinar qualche giovine del luogo nel quale trovando pietà con sufficienza di cognizioni non si può esiger di più. La pratica è diversa dalla teorica, e chi è sul fatto vedendo quel che non si scorge da lontano, bisogna che con tutto l'attacco alla regola, qualche volta la dispensi. Però il S. Concilio doppo aver stabilito molti saggj regolamenti conchiude spesso; *Nisi aliud Episcopo videatur*.

(*cc*) §. X. Queste ultime parole in risposta all'antecedente Articolo fanno la risposta anche al presente. Esso è ottimo ed ogni buon Vescovo non può non avere a cuore il realizzarlo: Ma quanti casi nei quali bisogna passar sopra alla regola! Il miglior compenso è tenerla forte scrupolosamente in tutti i casi nei quali la vera necessità non obbliga a dispensare con moderazione e senza colpa dinanzi a Dio. Il tempo prescritto in quest'articolo per gli studj avanti gli ordini sacri non potrà aver luogo in pratica: ottimi e dottissimi Vescovi zelanti esigono un anno di studio nelle Scienze Sacre prima del Suddiaconato: Due prima del Diaconato, e tre prima del Sacerdozio. L'aggiugnerne un quarto tornerebbe bene: Il di più si può più desiderare che sperare ed ottenere, se vogliasi stabilire un sistema che non sia ineseguibile *in facto*.

(*dd*) §. XI. Questo lo credo obbligo preciso di coscienza che stringe il Vescovo il quale sù questo non può slargare.

(*ee*) §. XII. Prescindendo dall'essere i Cherici *arctati* dal benefizio ò da qualche altra urgente e grave causa, io ho per massima costante di non accordare che chiegghino dispensa sull'età per ascendere al sublime grado del Sacerdozio.

Con più facilità veramente si può dispensare riguardo agl'Interstizj quando si ottenga in altro modo il fine che nel prescriverli ha avuto la Chiesa, cioè che i promovendi abbino tempo d'istruirsi a fondo di tutto quello che devon sapere e di formar se stessi all'arduo Ministero che si debbono addossare. Il Sacro Concilio appunto

rimette ciò al nostro arbitrio, ma la nostra coscienza ci obbliga a dispensar saggiamente e non dissipare rovinosamente.

(*ff*) I Vescovi che secondo il Concilio di Trento (1) non hanno autorità di dispensare dalle irregolarità espresse nel Diritto Canonico se non quando sono esse occulte (eccettuata quella che nasce dall' omicidio volontario) potrebbero intendersela previo il Regio assenso col Papa per rivendicare questo lor diritto e quindi poi farne uso per dispensare ò dai difetti del corpo quando non sieno tali da cagionar scandalo, ò irriverenza (di che è riservato al Vescovo il giudizio) (2) ò fors'anche per qualche delitto dell' animo in cui avesse chiuse tutte le piaghe e lavata ogni macchia una tale straordinaria e solenne penitenza che non fossevi più nè vestigio nè quasi ricordanza di quello che chiamano *defectus famae facti*.

(*gg*) §. XIII. Ora che tutte le Cure sono state per Sovrana Religiosa Providenza provedute di Congrua e di abitazione, sarà più facile l'affidarle ai soggetti capaci, e tali per quanto sarà possibile quali li vorrebbe l'ottimo metodo quivi proposto ed accennato.

(*hh*) §. XIV. Delle Messe avventizie e manuali già corre nella mia Diocesi per solita limosina il *Paolo*, detratti gli utensili, nè mi par che convenga far altro che lasciar correr così trattandosi d'oblazioni spontanee sulle quali sarebbe illecito, non che disdicevole il pattuire e abusare in tal modo della divozion dei fedeli, e renderla in ciò anche minore di quella che nelle limosine è al presente: Le Messe poi di legati e ufiziature hanno già per decreto la detta tassa del *paolo detractis expensis* ove si tratti di giorni feriali, e di dieci crazie ò una lira nei festivi a proporzione dell' incomodo del Celebrante, il che pare che basti; nel fissare per altro la limosina per l'adempimento dei legati che già erano a carico delle soppresse Compagnie, e dei quali se ne formeranno tante ufiziature non si potrà fissare minor limosina che quella del testone, se pur basterà, dovendosi esse soddisfare per la maggior parte dai Preti nelle disastrose Chiese della Campagna ove dovranno andare in tutti i tempi con grave loro

(1) Sess. 24. de Ref. c. 6.

(2) Cap. signif. de corp. vit.

incomodo perchè abbia la Messa e sia istruita quella parte di popolo che rimane alla custodia delle case e famiglie ò in guardia del bestiame quando l'altra parte và alla Messa Parrocchiale.

Uso migliore non si potrà fare del quì accennato nel trasporto degli obblighi: mi duole soltanto che ho panno assai poco da tagliare e molti da vestire fra quali vorrebbero esser compresi i Parochi che da tutte le parti chieggon Messe e si lamentano che le diminuzioni delle Feste ed Ufizj li hanno di esse privati affatto, nè manca chi dice fors' anche e senza forse per la solita incontentibilità, che l'aumento ottenuto appena uguaglia la perdita fatta.

(*ii*) §. XV. Sembra intrinseca proprietà del beneficio che *singula singulis conferantur*, come in qualche maniera lo denota la volontà istessa di chi gli hà istituiti e come han sempre stabilito i Sacri Canoni: salve dunque le Leggi delle fondazioni ed eccettuate certe gravi cause che obbligano prudentemente a recedere dalla regola comune, troverei opportunissimo che non si permettesse l'unione di più benefizj in una sola persona per non pervertire il bell' ordine della Chiesa, e distruggere la natura stessa del benefizio, quando per altro un solo dei benefizj basti alla sussistenza di chi la serve ed in alcuni il maggior servigio possa in altro modo compensarsi.

(*kk*) In quanto ai benefizj *stricto modo* residenziali abbiamo dall'istesso Sacro Concilio di Trento (1) che non debba aver luogo in ciò veruna dispensa giammai, ed è cosa troppo doverosa l'insistere per l'osservanza inviolabile di tal Decreto.

(*ll*) Lasciando poi da parte i benefizj semplici di patronato privato, come quì saggiamente si determina, tornerà in gran vantaggio della Diocesi il riunire di mano in mano che vacheranno tutti gli altri benefizj semplici per formar con essi i fondi unitamente a quei delle ufiziature onde far sussistere i Cappellani in ajuto dei Parochi, proporzionando la misura delle rendite a quella che sarà stabilita per i titoli di sacra ordinazione: quì però mi convien notare che nella Diocesi di S. Sepolcro i benefizj di data ordinaria ò di pa-

(1) Sess. 24. de Ref. c. 17.

tronato Regio, Ecclefiaftico, ò Comunitativo fon pochi, e tenui.

(*mm*) §. XVI. Non può non approvarfi una tal proibizione, e deve certamente effer cura dei Vefcovi il farla efeguire convenendo che alle Parrocchie ci fi arrivi per la fola ftrada del merito.

(*nn*) §. XVII. Io che più d'una volta hò efpofto fopra di ciò al governo il mio fentimento uniforme a queft'ottima provvidenza, godo adeffo di vedere così adempite le mie brame, mentre in tal guifa porterà, com'è giufto, il pefo di fervire la Diocefi chi gode nella medefima il frutto: ciò per altro viceverfa non dovrebbe togliere ai Vefcovi la facoltà di premiare quei che non fono Diocefani purchè fudditi, fe fervono le loro Diocefi rifpettive, e vi hanno refidenza operofa.

(*oo*) §. XVIII. Lo ftabilimento di un'Accademia Ecclefiaftica nella quale vi fiano dei pofti gratuiti, rendefi certamente quafi neceffario, fe fi deve mettere in pratica e ridurre agevolmente ad effetto lo ftabilito di fopra al Num. XV.; mi fia per altro lecito il riflettere che in una Città riftretta come quefta fi potrebbe ottenere il medefimo fine fenza multiplicare con altra fabbrica materiale diverfa queft'ente, con accrefcer cioè l'entrata al Seminario: In effo vi è tutto il modo da slargarfi nella fabbrica, e con non molta fpefa fi potrebbero ridurre a cameroni comodi due ftanze grandi che ora fervono ad altr'ufo, che potrebbeero poi fervire per gli Accademici Ecclefiaftici e che fono nel piano fuperiore a quello ove ora ftanno i Seminarifti. Il Seminario da per fe fteffo è un luogo ove i Cherici, e quei che afpirano agli ordini fanti vanno a imbeverfi dello fpirito del loro ftato, e come a fucchiarvi per tempo il latte della dottrina Ecclefiaftica e della pietà Sacerdotale, onde è luogo anche opportuno per un'Accademia Ecclefiaftica. Stabilendofi quefta nello fteffo Seminario, benchè in luogo a parte bafterebbe aggiugnere quelle regole e quelle fcuole dirette, e iftituite precifamente per dare alla Chiefa Paftori, Sacerdoti e Miniftri degni di lei. Si potrebbe fiffare il numero di dodici pofti, la metà dei quali foffer gratuiti e fi doveffero conferire per concorfo a chi aveffe già fatto il corfo della

Rettorica e Filosofia. Di un tal bene quei che ne sapessero profittare coll'unire al buon costume ed al zelante servigio nei tempi debiti e prefissi alla Chiesa, l'applicazione indefessa alle cognizioni della Scrittura, della Tradizione, della Teologia scolastica e morale, della Canonica, della Storia Ecclesiastica e della sacra Liturgia per il corso di sei anni, potrebbero poi provvedersi ò di Cure ò di Canonicati.

Per le stanze ad uso di scuole, di Cappella, ed altr' occorrente potrebbero servire quelle che ora servono per le scuole pubbliche, le quali si potrebbero trasportare facilmente altrove. E quì si notino più cose: primieramente che nelle dette pubbliche scuole vi s'insegnano adesso la Teologia Dommatica e Morale, la Filosofia, la Rettorica, l'Umanità che così chiamano la Grammatica, ed il leggere e lo scrivere; ed i Maestri che parte sono Ecclesiastici Secolari, e parte Regolari (a riserva dell' ultimo ch' è un Secolare) sono stipendiati col Patrimonio de' soppressi Gesuiti di questa Città; si noti secondariamente che tali Scuole (alla riserva di quella del leggere e scrivere) si potrebbero chiudere dalla mattina alla sera, se non vi mandassi io i Seminaristi, e non vi andasse qualche Chierico della Città e Sobborghi, mentre dei Secolari non ve ne anderanno che tre ò quattro fra tutte le Scuole, eccettuata l'ultima; si noti finalmente che tali Scuole son regolate come possono, non avendo i Maestri sopra di loro chi possa dare ad essi soggezione, ò indirizzarli nel metodo, mentre non vi presieggono che due Secolari privatamente ottimi per se stessi, ma che non sono obbligati ad avere nè anche la tintura non che il fondo di certe Scienze, ed il Vescovo si trova poi in angustie in occasione degli esami per le ordinazioni. Ciò posto, stà al saggio discernimento Sovrano il vedere se più convenga l'abolire le dette Scuole nel pubblico, per cui riguardo ai Secolari sono inutili (alla riserva di quelle del leggere e scrivere e di Grammatica) destinando poi le medesime per i Seminaristi ed Ecclesiastici Accademici sotto la direzione del Vescovo il quale avesse libertà di ammettervi anche quei Secolari che chiedessero di volerne profittare (benchè saranno pochi); ovvero se più convenga, lasciando in piede quelle che ora

servono per il Pubblico, e trasportandole altrove, onde poter dar luogo alla Fabbrica per l' Accademia Ecclesiastica, erigerne altre per gli Ecclesiastici ed Accademici in Seminario. Nel primo modo che parrebbe il più opportuno, avrebbesi già lo stipendio per i Maestri delle dette Scienze, giacchè potrebbe a tal effetto servire quello che essi medesimi ritirano adesso dal Patrimonio del soppresso Collegio dei Gesuiti, e resterebbero solo da aggiungersi due Lettori, uno di Canonica e Storia Ecclesiastica, e l' altro di Sacra Liturgia, e di tutto quello che ha rapporto alla Religione. Nel secondo modo si potrebbe addossare l'incarico delle Letture per l' Accademia Ecclesiastica, e del Seminario alle respettive Religioni che quivi esistono secondo un prudente discernimento, obbligando i Conventi a mantenere i respettivi Lettori lasciando a questi la libertà di portar con se alle Scuole i loro respettivi Individui studenti (benchè quì non hanno studio in Convento, che i PP. Serviti) ed obbligando l' Accademia ò Seminario a dare in capo all' anno una discreta gratificazione ai Professori. Per supplire a tali spese ed a quella che esigerebbe il dover aggiungere un Ripetitore e gli altri Ministri necessarj alla direzione Ecclesiastica, Letteraria, ed Economica, come anche per l' annua responsione dei posti gratuiti, potrebbe convenire il far uso della pratica comune a molte Diocesi ed approvata dal Concilio di Trento, di tassare cioè discretamente nel Sinodo per la sovvenzione al Seminario (che in questo sistema vorrebbe dir lo stesso che Accademia Ecclesiastica) tutti i Benefizj e curati e semplici, non eccettuata la Mensa Episcopale ed i Canonicati. In oltre si potrebbe tentare di far convenire i Conventi e Monasteri di Frati e di Monache ad una discreta annua pensione piuttosto che sopprimere quei che sono utili e che soppressi lascerebbero poca di entrata da contarvi sopra: Con questo di più che ci vorrà sempre maggiore spesa senza paragone a ridurre un Convento ad uso di Accademia Ecclesiastica che a fabbricare in Seminario nel modo sopra indicato. Finalmente v'è il rifugio della Cassa Ecclesiastica, e sopra tutto si può contare sull' amplissima Religiosa Beneficenza So-

vrana. Allora poi che fossero ò in un modo ò nell' altro così fissate le cose, pare a me che potrebbe convenire il prescrivere che niuno di legge ordinaria (potendosi dare qualche straordinario caso che non deve comprendersi nella regola comune) potesse concorrere alle Prebende Canonicali, e Chiese Curate se prima non avesse fatti i suoi studj nell' Accademia Ecclesiastica dai 21. anni compiti ai 27. cominciati.

(*pp*) §. XIX. Convinto io della necessità che ha il Clero di rinnuovarsi di tanto in tanto in silenzio e in solitudine nello spirito della sublime sua vocazione, stabilii fino dai primi anni del mio Vescovato per legge generale nella mia Diocesi, la pratica annuale dei SS. Esercizj per tutti gli Ecclesiastici; quei della Città e Sobborghi li fanno meco annualmente adunati nella Sala del mio Episcopio dove ogni anno ho avuto sempre la consolazione di veder meco unito in questa santa impresa tutto il Clero non solo Secolare ma anche Regolare, ed il più delle volte ho diretti io stesso i medesimi santi esercizj meditando, e istruendo prima me e poi gli altri: Ogni tre anni ò al più ogni quattro, ò cinque, parimenti io stesso li dò a tutto il Clero di ciascun Piviere adunato con me sulla faccia del luogo, come ho fatto anche ultimamente in Romagna: Ogni anno poi tutti gli Ecclesiastici miei Diocesani tanto delle Terre quanto della Campagna sono obbligati a ritirarsi per otto giorni in quel luogo e tempo che vogliono, purchè lo facciano, e alla fine dell'anno mi contestino di averlo fatto ò alla Verna ò a Monte Casale ò nel Convento del Paradiso, ò in quello della Croce di Anghiari, ò in quello degli Osservanti di S. Piero ò della Pieve San Stefano sotto la direzione di soggetto da me prima approvato.

(*qq*) §. XX. Uno dei vantaggj dei Seminarj e delle Accademie Ecclesiastiche doverebb' essere appunto quello che insinua il Tridentino (1) cioè che ivi s' impari a degnamente amministrare i Sacramenti, a riconciliare prudentemente i peccatori, a predicare sodamente, a catechizzare utilmente, a cantare con gravità, a salmeg-

DD

(1) Sess. 23. de ref. c. 18.

giar con decoro, a servire all' Altare con maestà, e ad offrire santamente il tremendo Sacrifizio dell' Agnello immacolato; al qual' effetto vi si dovrebbe anche stabilire un saggio director di spirito.

(*rr*) §. XXI. Con questi stessi sentimenti mi sono espresso di sopra al Num. VIII., e con questo metodo mi sforzerò sempre di regolare la mia Diocesi.

(*ss*) §. XXII. A questo disordine cercai di dar provvedimento fino da' primi anni del mio Vescovato, e pubblicai una Lettera Pastorale coerente a ciò che in questo han sempre disposto tutti i Sinodi Diocesani, e tutti i Vescovi nelle lor Diocesi. Ma ciò non ostante non sono poche fra l' anno le trasgressioni. Non convien togliere tutti gli Oratorj specialmente in certi luoghi alpestri intersecati da fossi, e fiumi, e che sono al di là del miglio delle Cure, i cui Parochi han bisogno molte volte di celebrare in detti Oratorj e prendervi il SS. Sacramento per gl' Infermi: Ed oltre a ciò spesso conviene massime in tempo d' Inverno, che qualche Prete vi dica la S. Messa per comodo di quelli che non possono andare alla Cura. Bisognerebbe certamente che in tali casi il Celebrante secondo le date disposizioni, e gli ordini prescritti premettesse al Sacrifizio gli atti delle Virtù Teologali da recitarsi col Popolo, a cui spiegasse anche il Vangelo e facesse un poco di Catechismo, come ordinai nella menzionata mia Lettera Pastorale: Ma non sempre si ubbidisce da tutti: Converrà rinnovare gli ordini della vigilanza sopra di ciò ai Parochi e Capi dei Pivieri, e fors' anche converrebbe mettere un poco di multa per i trasgressori applicabile alle Compagnie di Carità. Così replicate le providenze per i pubblici Oratorj necessarj, anderebbero profanati tutti gli altri, e specialmente gl' indecenti come di fatti hò praticato, e pratico simil regolamento in occasione di Sacra Visita.

(*tt*) §. XXIII. In questa Città non sò che faccia uso della Cappella in Casa qualche volta se non il Cav. Gherardi nel suo per altro assai decente Oratorio. Non ostante si potrebbe emanar la Legge (da cui poi non fosse dispensato veruno se non per grave

motivo cognoscibile dal Vescovo) la qual fosse di remora universale a chiedere simili Indulti trattandosi di quelli che fin quì non l' hanno avuto: A quelli poi che già lo godono si potrebbero ritirare le ampliazioni concesse per tutta la servitù, per i Commensali e cose simili, limitando l' Indulto ai soli Padrone ò Padrona infermi, ed impotenti e colla condizione altresì che di volta in volta, ò di mese in mese ne ottengano l' assenso dal Vescovo ò dal di lui Deputato il quale lo accordi previo l' attestato del Medico.

(*uu*) Niente di più giusto e di più opportuno che una tal deternazione in tutte le sue parti: Nella mia Diocesi, per grazia di Dio, poco in questo hò da riformare.

(*xx*) §. XXIV. A riserva d' assegnar la Chiesa ò l' Oratorio (cosa ben fatta certamente ma che in una piccola Città è men necessaria che nelle grandi), tutto il resto rapporto a ciò si fà nella mia Diocesi; almeno han l' ordine di farlo i Sagrestani e Superiori delle Chiese ai quali sarà bene rinnuovarlo sotto pena ec.

(*yy*) §. XXV. Ma e dove, e quand' è che non siasi a ciò proveduto dalla Chiesa e dai suoi principali Pastori? Inerendo specialmente alle saggie determinazioni del S. Concilio di Trento (1). Io hò stancato la mano nello scrivere, e mi sono affiochita la voce nel parlare sopra di quest' importante oggetto, e Iddio mi è testimonio se hò omesso veruno dei mezzi che sono in mio potere perchè i Preti vestino da Preti, nè s' ingolfino in negozj secolari, nè s' intruppino con quei del Secolo a oziare, conversare, e giocare, nè si avvilischino sù Mercati, nè si strascinino per i Fori. Ma che prò? Siccome trovano chi ogni tanto intuona loro agli orecchj.... *che vi può fare il Vescovo? Come c' entra il Vescovo?*.... Così essi imbevuti di queste massime se ne servano per franchigia dei loro sregolamenti massimamente quando riesca loro di cuoprirsi col manto di chi son sicuri, che non li scuopre e che forse è il solo che ne hà l' incombenza ò la fiducia di esser più creduto degli altri.

DD 2

(1) Sess. { 14. c. 6. / 22. c. 1. } de ref.

Il mezzo più conducente a questo santissimo fine mi parrebbe questo, cioè che nell' animo del Clero fosse impressa la ferma persuasione che hà il suo Vescovo dall' Autorità Sovrana tutto l' aiuto per premiarlo buono, e tutta la forza per richiamarlo cattivo, e che dalla benignità del Principe gli è accordata tutta la fiducia, che hà da sapersi mantenere chi deve avere la verità per guida .... Se pure non foss' anche creduto espediente l' uso delle multe applicabili alle Compagnie di Carità acciò parecchj del Clero attendino una volta a riempirsi di Spirito Ecclesiastico col vuotarsi dello spirito Mondano.... Il che per altro sia detto senza pregiudizio dei Buoni Ecclesiastici che, per grazia di Dio, non mancano nella mia Diocesi. Intanto per richiamare a suo vigore la pur troppo decaduta Ecclesiastica Disciplina si spera nella grazia di Dio, e nell' assistenza del Principe che gioveranno non poco le nuove Costituzioni dei Sinodi che siamo per celebrare, avendole sempre riguardate difatti la Chiesa come un nuovo soccorso atto a rinnuovare l' osservanza, e l' amore delle sante sue regole fra i suoi Ministri.

(zz) §. XXVI. Il Capitolo, ed il Clero della mia Cattedrale, non esige riforma per il numero troppo grande degl' Individui, che lo compongono; nel restante della Dioceſi di S. Sepolcro, non vi è che una sola Collegiata esistente nella Pieve S. Stefano composta di otto Canonici, due de' quali hanno per Istituzion di Prebenda l' obbligo di assistere alla Chiesa colle Confessioni, ed alla Cura con ogni altro esercizio di Religione, la quale altronde è governata da uno di loro che n' è il Capo, col titolo di Arciprete della Collegiata, e che ha due Cappellani subalterni in ajuto, oltre i Frati Osservanti, che sono in quella Terra *in opus ministerii*. Il detto Capitolo serve ad aver colà un Corpo, che fa con decenza le funzioni della Chiesa, e salmeggia giornalmente in Coro, e dal Canonicato istesso prende motivo di essere al minuto Clero di esempio nella gravità: se noi lo sopprimiamo moltiplicheremo gli oziosi, tanto più che quei pochi Canonici sono dei principali del luogo, che hanno del proprio; aggiungo che dei presenti Canonici mi servo più che degli altri, per l' assistenza

al Popolo, a cui tre di essi si fanno una premura dalla mattina alla sera di sacrificarsi, e due non lo fan più, perchè l'età e l'infermità li dispensa; uno fa le Lezioni di Scrittura, l'altro è il mio braccio destro nelle cose più gravi della Cura, massime ora che l'ottuagenario Arciprete non fa più cos' alcuna; di due altri mi prevalgo d'ordinario per le Monache; non tutti vogliono, e san fare il Paroco ò il Cappellano; basta che tutti in un modo od altro glorifichino Dio, santifichino il Popolo, ed edifichin la Chiesa al modo loro: *Divisiones gratiarum multae sunt: unus autem Spiritus*. Piuttosto dunque, che sopprimere quel Capitolo, io stimerei bene di meglio regolarlo nel Sinodo, giacchè un Istituto che non abbisogni di qualche mano emendatrice, non ha luogo nella mutabilità delle cose umane, ed è sempre nel bisogno se non altro di essere sostenuto, e diretto purchè sempre, almeno è in pericolo di degenerare, e dove non si trovano abusi da correggere (cosa che ben difficilmente accade) non manca mai oggetto di vigilanza e di occupazione per prevenirli.

(*aaa*) §. XXVII. Il divieto di alcune delle cose quì notate ha già avuto luogo nella mia Diocesi, e per le altre quivi saggiamente rilevate lo avrà. Io ho stabilito in questa Città l'esposizione del SS. ogni giorno per turno delle Chiese con brevi preghiere che la precedono. In quell'ora in cui il popolo lascia i suoi lavori e può venire a rifarsi in Dio col suo spirito, doppo essersi dirò così disfatto per i vantaggj e gl'interessi del corpo. La pompa certamente deve essere esclusa in tali funzioni, cioè quella pompa che sà di vanità ma non quella decenza che ispira riverenza: Il popolo va frenato ne' suoi trasporti di mal regolata divozione, ma non mi pare che gli vada troppo solennemente predicato un soverchio risparmio con Dio in tempo che vede gettarsi a mano aperta nelle comparse profane e vane allegrezze del mondo, ed in tempo fors'anche che il soldo risparmiato al lume che può ardere sull'altare ei lo vede gettato ò lo getta egli stesso in quelle cose che fanno ardere eternamente.... Ma in S. Sepolcro, grazia a Dio, la religiosa prammatica è già stata bel bello introdotta ed oramai fissata senza scandalo, ò almen senza

colpevole mormorazione del popolo, e le ottime Sovrane Providenze si vanno stabilendo.

(*bbb*) §. XXVIII. Non è da credersi che sopra un punto di tanta importanza non veglino i Vescovi e non usino la troppo in ciò necessaria cautela e circospezione.

(*ccc*) Anche questa visita, e questa providenza non debbono omettersi certamente: rifletto solo che si potrà ben togliere ogni altra Immagine di Santi dall'altare in cui si conserva il SS. Sacramento, trattandosi di Chiese nelle quali vi è più d'un altare, ma non così parrebbe doversi fare in quelle dove non ve ne fosse che un solo, e nelle quali per conseguenza non si vedrebbe alcuna Immagine, quando che altronde per insegnamento della Chiesa e per definizione del Tridentino, le Immagini de' Santi riguardate con affetto di pietà e con attenzione Cristiana sono attissime a risvegliare in noi la Fede, ispirar l'amore, e accender l'ardore della compunzione; piuttosto sarebbe, pare a me, espediente l'inculcare nel Sinodo ai Parochi d'insegnare spesso al popolo, e spiegargli la vera Dottrina della Chiesa rapporto alle Immagini, e segnatamente mettergli sott'occhio nel vero suo lume ciò che rapporto ad essa insegna il citato Sacro Concilio (1).

(*ddd*) In tempo specialmente di visita Pastorale si potrà ordinare che le Reliquie di maggior venerazione sian collocate sotto l'altar di Dio, ch'è la figura di Gesù Cristo con cui i Santi sono nel Cielo uniti in tal maniera che non fanno che una cosa medesima con lui il quale li nasconde colla sua luce.

(*eee*) §. XXIX. Sempre ma specialmente doppo che sono state erette le Compagnie della Carità, mi son fatto un dovere di istruire spesso il popolo sulla Comunione de' Santi e rilevargli che chi ha il cuore, e la mano aperta per dare a' suoi fratelli tutti gli aiuti de' quali egli è capace, è lo stesso che avere il vero spirito della Comunione de' Santi e quindi lo stesso che farsi degno di partecipare di tutto il bene che si fà nella Chiesa: anche su' suffragj per i defonti

(1) Sess. 25. de Invoc. vener. & reliq. SS. & Sacris Imagin.

e colla viva voce, e colla pubblicata mia Lettera Paſtorale l'ho iſtruito all' occaſion medeſima dell'erezione delle Compagnie della Carità. Dirò quì adeſſo che lo ſtabilimento di una Meſſa Solenne di Requie in ogni meſe nelle Chieſe Parrocchiali è ottimo; ma non mi parrebbe di potere, e dovere internamente approvare che ſian tolti i ſuffragj per i privati ed i particolari, i quali ſono ſtati ſempre approvati dalla coſtante pratica della Chieſa, e abbiamo fin dal terzo Secolo memoria di queſt' uſo (1): Parlano di queſti ſuffragj per i privati S. Cipriano (Ep. 66. *ad Turit.*) S. Agoſtino (*lib. 9. delle ſue Conf. c. ultimo*) il quale narra che per ſua madre morta fu offerto il Sacrificio che ſi chiamava per i delitti dei defunti: E di S. Agoſtino medeſimo narra Polibio al capo 3. della di lui vita, che fu fatto lo ſteſſo per lui nella di lui morte cioè che fu offerto il Sacrifizio; e ſenza ricordare altri fatti, baſta leggere il Sala nelle ſue note all'Opera liturgica del Cardinal Bona lib. V. c. XV. *de Miſſ.* Num. 3. *per totum*; quello che mi parrebbe neceſſario ſarebbe di togliere colle coſtituzioni Sinodali molti ſcandaloſi abuſi che ſi ſono pur troppo introdotti all' occaſione appunto degli uficj e Meſſe per i ſuffragj dei particolari. Io a queſt' effetto diſteſi fino dall' anno ſcorſo un regolamento che mandai prima di pubblicarlo per l' approvazione al Governo, il quale me lo rimiſe commendandolo ed aggiugnendomi che ne avrei potuto far uſo all' occaſione del Sinodo.

(*ſſſ*) §. XXX. Nelle Congregazioni preparatorie al Sinodo, queſto ſarebbe uno dei punti da diſcuterſi, qual poſſa eſſere cioè il mezzo per l' importante oggetto indicato ſotto queſto punto di viſta, e ſe ſarà in mio potere il farne uſo mi ci obbligherà l'iſteſſa coſcienza; in caſo diverſo umilierò le mie rappreſentanze e mi regolerò poi ſecondo le Sovrane determinazioni.

Allo ſcomparto migliore delle Cure ho già impreſtate le mie ſollecitudini ma un accertato giudizio, e molto più un fiſſo regolamento eſigono maggior tempo e miglior rifleſſo: lo ſcopo per altro principale pare, a me che in ciò debba eſſere quello, che non reſtino

(1) Tertull. de Coron Mil. c. 3. de exhort. Caſt. c. 11. de Monogamia c. 10.

privi ne' giorni di festa di Messa, di pascolo e di assistenza nelle Cure scomode di campagna tanti che devono rimanere in gran parte alla custodia delle lor famigliole in casa e alla guardia del bestiame, in tempo che l'altra porzione dei lor domestici và in Chiesa, per i quali sarebbe spediente che vi fosse un Prete che in ora più tarda celebrasse e gl' istruisse; al qual'effetto in molte di tali Cure converrebbe per necessità fissare almeno per le Feste un Sacerdote: Colle ufiziature composte dai Legati che posavano sulle soppresse Compagnie e Congreghe non potrò provvedere che a ben poche: Intanto per fare alla meglio ho stabilito per le Chiese Rurali specialmente delle soppresse Abbazie in Romagna, che nelle respettive Cure circonvicine si celebri la Messa Parrocchiale a ore diverse nei giorni d' intero precetto almeno, affinchè poi la metà del popolo delle altre Cure rimasto alle faccende della casa possa profittarne. Ma questo è un provvedimento interino che non fissa il rimedio, nè lo estende secondo il bisogno; onde converrà rivolgersi all'accennato progetto di stabilire per tali Cure un Prete capace, almeno ne giorni festivi; nel qual sistema bisogna fissargli anche per ogni festa una limosina proporzionata all'incomodo; e per formar tante limosine, nè io, nè il mio Presbiterio saremo capaci di suggerirne l'adeguato modo se non vi si aggiugne il solito braccio Sovrano.

(*ggg*) §. XXXI. Di questa verità io credo persuaso ogni Vescovo. In quanto a me ne son convinto e sol mi duole che ad onta di tal persuasione, mancano al mio Vescovato povero di beneficj i mezzi proporzionati ai bisogni.

(*hhh*) §. XXXII. Io non mi lamento di alcun individuo in particolare, ma gemo di continuo innanzi a Dio sul riflesso che pur troppo generalmente parlando non siamo noi Preti quali dovremmo essere. Una certamente delle qualità più essenziali al nostro ministero, che ci trarrebbe più benedizioni dal Cielo, e più accrediterebbe in terra la nostra legazione, è il disinteresse ... Ma la cupidigia così naturale all'uomo hà penetrato tanto nel Santuario, che vi sarà forse perfino chi venda a caro prezzo l'affetto di padre che deve ai suoi

ſpirituali figliuoli ... e chi sà che non ſi trovi chi non voglia neppure dire una Meſſa, nè far la minima funzione quando non ſia ſicuro, ò non veda già contare la pecunia della retribuzione? Io conoſco Eccleſiaſtici che in ogni altra coſa hanno lo ſpirito Apoſtolico, ma in queſto non ſono Apoſtoli ſe non in quanto ſono imitatori di Giuda *quem captivavit avaritia*: Queſto è uno di quei ſcandali che gli Angioli delle Chieſe, cioè i Veſcovi, non devono aſpettare il tempo della mietitura per iſtrapparlo, e perciò a poterne purgare la mia Dioceſi inviterò nel Sinodo ed ecciterò lo zelo dei buoni Curati ed altri Eccleſiaſtici miei Cooperatori a venire in mio ſoccorſo e armarſi di una ſanta indignazione e riprovazione ſolenne, lo che annunzi ai popoli l'orrore che hà la Chieſa di queſti ſpregevoliſſimi mercenarj. *Si quis qui frater nominatur, eſt aut avarus aut rapax cum ejuſmodi nec cibum ſumere*; per dare per altro alla radice di queſto germoglio d'iniquità, io ſtimerei bene di approvare le multe applicabili alle Compagnie di Carità nei caſi di replicata mancanza dei Parochi ai loro eſſenziali doveri.

(*iii*) §. XXXIII. I detti doveri eſſenziali ſon ben compendiati ſotto queſto numero, e per farli adempiere, oltre la vigilanza del zelo, torno a dire che gioverà non poco il timor del caſtigo non diſgiunto però dalla ſperanza del premio, che debbono i Parochi riguardare come poſti amendue nelle mani del riſpettivo lor Veſcovo dalla Sovrana Autorità del loro Principe: L'amare la virtù per quello che è, è pregio di poche anime privilegiate: ſi ama ordinariamente per quello che eſſa dà.

(*kkk*) §. XXXIV. Le Conferenze dei Caſi ſi fanno appunto in tal guiſa in queſta Dioceſi con qualche altra ſollecita ed opportuna provvidenza maggiore introdotta da me che giova all' uopo preteſo mirabilmente; ed oltre alle Conferenze dei Caſi, alle quali in Città preſiede il Veſcovo, e nelle Terre e Campagne il Vicario Foraneo ò Piovano riſpettivo, ſi fanno ogni meſe nel mio Epiſcopio alla mia preſenza le Conferenze dei Caſi Liturgici, le cui queſtioni propoſte nella Conferenza innanzi, decide poi uno dei Cherici eſtratto ſul momento a ſorte.

(*lll*) §. XXXV. Le replicate proibizioni fatte ai Parochi d' assentarsi dalle respettive lor Cure nei giorni festivi per attendere ad istruire i popoli e santificarli, e portare il giogo di quella servitù che non lascia più un Paroco padrone di se stesso, ma l' assoggetta ai suoi Parrocchiani dal momento che accetta la Cura, perchè abbiano il suo effetto in tutti, non vedrei miglior compenso e mezzo più efficace che lo stabilito dal Concilio di Trento (1): Le sante disposizioni della Chiesa, e le provide religiose sollecitudini del Sovrano dello Stato quanto sarebbero meglio secondate, se sapessero i Parochi di avere nel loro Vescovo un Cipriano il quale quantunque così tenero e indulgente depose dal Sacerdozio un Prete che avea accettato la tutela dei suoi nipoti, e che una tenerezza troppo umana aveva strappato dal riposo e dalle funzioni del Santuario per impegnarlo nuovamente nelle Cure tumultuose e profane del secolo!

(*mmm*) §. XXXVI. In tutta la Diocesi io non hò che un Benefizio semplice ed un Canonicato di mia Collazione; questo fù da me conferito al Sacerdote Angiolo Zabagli della Pieve S. Stefano come a Cooperator del Paroco nell'amministrazione dei Sacramenti, ed il soggetto provveduto è quello stesso che fà in quella Chiesa Arcipretale le lezioni di Sacra Scrittura: Ed il Benefizio semplice è stato già assegnato per sussidio di Congrua nell' erezione d' una nuova Cura; l' istesso sistema si terrà in avvenire... benchè preveggo che nel nuovo piano che vuol stabilirsi bisognerà coerentemente al medesimo far servire i vacanti Benefizj per titoli di ordinazione, ò per sussidio dei Cappellani Coadiutori dei Parochi, i quali son già provveduti a sufficienza e qualcuno di loro in abbondanza.

Le Decime son già abolite, e per i diritti di Stola non devono nella mia Diocesi chiedere i Parochi cosa alcuna, nè credo che la larghezza degli spontanei oblatori potrà far temere infrazione della regola.

(*nnn*) §. XXXVII. Per la decenza delle Chiese chi deve averne più premura del Vescovo che n'è il principale custode? Lo zelo della Casa di Dio lo deve render sollecito che in essa si facciano le

(1) Sess. 23. de Ref. c. 1.

religiose funzioni in una maniera degna della lor santità; e se a tale effetto sarà creduto espediente che si lasci nelle Cure tutte di Campagna un solo Altare, io mi uniformerò in questo punto di variabile disciplina alle altre Diocesi dello Stato, e specialmente a quella del Metropolitano non escluso per altro in tal caso il quadro almeno del Santo Titolare, e molto meno esclusa qualche divota, decente e non velata Immagine della Vergine, alla cui potente intercessione troppo mi preme che dalla stessa Immagin di lei siano eccitati a ricorrere con fiducia i miei Diocesani, che trattandosi specialmente di uomini di Campagna han bisogno degli ajuti anche esterni per la formal divozione. Basta che i Parochi vogliano e sappiano bene istruire sopra di ciò il popolo, e che in ciò lo istruiamo anche noi Vescovi, come hà fatto fra gli altri assai bene Monsig. Vescovo di Pistoja nella sua lettera VII. già pubblicata in occasione di doversi colà scuoprire l'Immagine della SS. Vergine dell'Umiltà.

(*ooo*) A proibire le questue in Chiesa per i poveri mi ostinai dirò così l'anno scorso, volendo che in questa mia Chiesa Cattedrale fossero fatte alla porta dai Confratelli della Carità i quali perciò ricorsero fino al Governo; ma con mio sommo rammarico trovai che non furon fatte nè alla Porta nè in Chiesa e che contro l'intenzione pregiudicai ai poveri (che per altro procurai d'indennizzare del proprio per mezzo anche degli stessi Buonuomini e Curati rispettivi). Lo dico per mio discarico, e per non aver scrupolo; il provedimento mi piacerebbe ed è ottimo, ma il zelo del Vescovo non basta ad aggiustare il capo del popolo che anche nella pietà ed è, e vuol essere capriccioso: Io farò quel che sarà ordinato. E' necessario per altro che vi sia uniformità in tutte le Diocesi, perchè di capriccio non sia addebitato il Vescovo; negli anni scorsi fù una vera Babilonia rapporto alle questue per il Purgatorio, mentre in una Diocesi istessa, dov'erano vietate, dove permesse, dove in parte, dove in tutto accordati i sacrifizj dalle ritratte limosine, a misura che un Giusdicente interpetrava la Legge Sovrana in un modo, ed un'altro in un altro; adesso poi la cosa è ridotta a segno, che non ostante molte

istruzioni fatte da me in Pulpito, e replicate nella mia Lettera Pastorale stampata per fare al popolo capire che dando egli all'occasion della Predica del Purgatorio la limosina per sollievo dei poveri merita per se, e per le anime de' suoi trapassati egualmente, ed anche più che se in suffragio delle medesime facesse celebrar delle Messe; non ostante ciò, non fanno nel giorno della Predica per il Purgatorio che pochi paoli in sollievo dei poveri, quando che prima si facevano molti scudi per le limosine ai Preti: Tanto è vero quel che ho detto di sopra che la Religione della moltitudine è bizzarra. Iddio benedica le nostre intenzioni, e le nostre premure per poterla rettificare.

(*ppp*) Tutte le pitture indecenti è troppo giusto che siano tolte dal luogo Santo, ed io per questo capo alla passata vigilanza mi farò un dovere di aggiungerne una maggiore.

(*qqq*) Per le Quarantore ed Esposizioni del SS. Sacramento mi uniformerò in tutto alle altre Chiese dello Stato, e spezialmente alla Capitale.

(*rrr*) Riguardo poi alle tavolette appese e Voti delle grazie e miracoli, mi sia lecito domandare per mia istruzione che pregiudizio ne viene alla Religione, se abbia il popolo sotto gli occhj un testimonio di essere in qualche occasione piaciuto a Dio di accordare per intercessione dei Santi qualche grazia? e che male è che il popolo stesso in grate immagini la confessi per ricevuta? Basterebbe a mio giudizio prescrivere che volendo qualche fedele così contestare la sua riconoscenza, non appenda Voti ridicoli esprimenti materialmente la qualità del bene ottenuto, ma se vuole senza esserne stimolato da alcuno, mi parrebbe che non gli si dovesse proibire di esprimere con segni decenti la sua religiosa memoria; e non fù Iddio medesimo che ordinò tante volte nell'antica legge di appendere i Voti in segno delle grazie ricevute? è vero che quello era un popolo carnale bisognoso di questi estrinseci aiuti; ma il Cristiano non men che l'Ebreo ha una parte dell'essere nell'esser sensibile, e materiale, e perciò col mezzo della lettera che uccide, và richiamato allo spirito che vivifica.

(*sss*) §. XXXVIII. Il numero, e il modo dell'Esposizioni e delle altre Feste e Novene l'ho già fissato con prudente dispensazione, per quanto mi sembra per Divina grazia, e sarò sollecito che si faccia per tutta la Diocesi quel solo che religiosamente conviene. Non m'impegno però di trovar sempre da per tutto chi faccia l'indicato discorso; quì in S. Sepolcro farò a questo istradare gli Alunni del Seminario ò dell'Accademia Ecclesiastica per quanto e come si potrà.

(*ttt*) In S. Sepolcro veglio acciò nessuna Festa ò Novena impedisca le solite Funzioni Parrocchiali, il Catechismo, e nei giorni Festivi la Spiegazione del Vangelo; e nei Rescritti che fo per le Terre, ove specialmente son Conventi di Frati, vi appongo questa stessa clausula invariabilmente.

(*uuu*) Per l'effetto quivi notato non crederei bene fissare una regola generale esclusiva; quì veggo che il popolo, prima di ogni cosa interviene nei giorni Festivi alle Istruzioni, e ai Vespri, e poi se vi è qualche Novena, ò cosa simile ci si porta e vi consacra una mezz'ora che darebbe di più allo spasso, e forse al gioco. Il principale scopo del Vescovo, e del Paroco mi par che sia quello di regolare la divozione del popolo coi principj dello spirito vero di Religione, e non di scemargnene i mezzi.

(*xxx*) A proposito delle Reliquie in quanto al non permettere che si esponghino alla venerazione se non le riconosciute dal Vescovo per autentiche, si è risposto di sopra.

(*yyy*) Dacchè son Vescovo, indegnamente, sono andato a poco a poco togliendo le non approvabili Processioni, e ben poche se ne son fatte fuori delle divisate. Il notato regolamento mi pare ottimo, e da mettersi in pratica, non escludendo però dalle Processioni approvate quelle di pubblico Voto, che richiamano il popolo alla grata memoria dei beneficj ricevuti, e quelle che si chiamano di Penitenza da intimarsi dal Vescovo a certe occasioni di repentine sciagure universali, e che servono ad eccitare nel popolo salutar compunzione: Tutto stà a procurare, che in simili occasioni la pietà

non sia volta in divertimento, e tentare ogni mezzo affinchè una santissima costumanza di consacrare le pubbliche vie cogl' incensi, le preghiere, gl' inni, i voti a noi tramandata dai Giosuè, dai Daviddi, dai Salomoni, e continuata poi santamente dai Gregorj Pontefici, dagli Ambrogi, dai Nazianzeni non divenga una pompa inutile di Religione. I pellegrinaggj alle scoperte Sacre Immagini, e ai Santuarj ricchi di spirituali tesori mi son dolsuto veramente più volte ancor io che in vece di fortificare come dovrebbero per loro istituzione la fede dei concorrenti, le più volte la infievoliscono, e abbattono la speranza che dovrebbero animare, e più di tutto spengono ò risolvono in cenere se era già spenta quella carità, che si dovrebbe accendere tra tali oggetti santissimi, e quindi da queste popolose festività anzi che onorato ne resta contaminato il Signore, mentre come se i monumenti di Santa e Divina Religione fossero il vitello d' oro: *Sedit populus manducare & bibere & surrexerunt ludere:* Il pellegrinaggio al diviso simolacro fa empir di vino tutte le case di quel contorno, e in piccol ora son votate, e rimandano alla Città i pellegrini divoti senza che forse abbian veduto la Chiesa, e onorato d' un *Pater noster* l' Altare ch' è la cagione e il soggetto della celebrità istituita. Per questi motivi sembra anche che convenga scemare il numero di queste vistose celebrità, le quali senza far torto a tanti pij fedeli, che se ne servono come di scala che li porta colla mente, e col cuore a Dio, nutriscono nella maggior parte una vana fiducia, che in esse ripongono, e una falsa pace di coscienza, che ne ricavano certe anime illuse le quali più che fanno di queste opere esterne, e pubbliche di pietà, meno pensano all' interno ravvedimento, meno sentono i clamori della coscienza, meno curano la solita divozione, e si credon più lontane da quella durezza di cuore a cui forse le hanno condotte le lunghe scostumatezze. Queste massime mi sembra che i Parochi le dovrebbero spesso inculcare ai loro Popolani, e trattandosi specialmente di donne giovani, e di donzelle oneste consigliarle a venerare più tosto in disparte i misteri che ricordano certe divote solennità, e i Santi ai nomi

dei quali son dedicate, che mettersi nel pericolo di tale ò tal altra festa detta falsamente di devozione: *Prope periculosius est puellis ad loca Religionis quam ad publicum procedere* (S. Girolamo *De Serv. Virg. epistola* 7.)

(zzz) §. XXXIX. Piaccia a Dio che una volta le nostre sollecitudini per la santificazione del giorno festivo riescano fruttuose; Ma per ottener questo è troppo necessario che quelli che dovrebbero dare buono esempio al popolo minuto, il quale si specchia in loro, non riducano la santificazione della Festa a strappare una Messa sul mezzo giorno, ed a cogliere una Benedizione sulla sera, ed anche in modo che più tosto profanano il giorno del Signore, mentre la noia, l' impazienza, l' irriverenza, la distrazione sono i loro compagni nell' atto che si lusingano di soddisfare a quest' obbligo di Religione: io sù questo punto ho detto, ridetto, esortato, corretto, predicato, sono arrivato fino a qualche trasporto di zelo imprudente; ma vi resta anche molto da riformare; fra le altre cose che parrebbe doversi prendere in considerazione una riguarda ai Parrucchieri, e Barbieri, i quali per servire gli altri in giorno appunto di festa, e non perdere com' essi dicono gli avventori, dimenticano se stessi, ed hanno tempo appena di strappare una Messa: Io per giovar loro spiritualmente nel modo che posso, come anche ai Bottegai, garzoni, serve, servitori, e Contadini dei vicini sobborghi, soglio in tutte le Domeniche d' Avvento, e Quaresima celebrare la S. Messa all' Alba io stesso in Cattedrale, ed in tal occasione spiego loro il Vangelo da cui infine faccio ad essi ricavare qualche massima santa regolatrice della giornata, ed oltre a ciò tutto l' anno in tutte le feste vi è il doppo pranzo nella Chiesa del Seminario un breve discorso Morale, che si premette all' Esercizio della buona morte, e tutte le ultime Domeniche del mese fo io stesso quando non sono impedito, un' Istruzione al Popolo sopra le disposizioni per ricevere degnamente i SS. Sacramenti, della cui sostanza, natura, effetti, ceremonie, parlo anche in tale occasione dal Pulpito della Cattedrale doppo il Catechismo, e i Vespri, e prima della Benedizione.

(*aaaa*) §. XL. Non ho mai saputo, che alcuno confessi senza licenza del Vescovo, nè ho veduto Patente di Vescovo accordata per le Confessioni dei Fedeli in cui non vi sia apposta la condizione *De consensu Rectorum Ecclesiarum*.

(*bbbb*) §. XLI. Ottimo regolamento che io non mancherò d'inculcare e di vegliare perchè si eseguisca; bisognerebbe però che i Curati e i Cappellani studiassero molto e bene per non ridir sempre con sterilità le medesime cose, ma poter ricavare da questo tesoro nascosto sempre nuove ricchezze per vantaggio dei lor popolani, e sopra tutto si applicassero prima a queste grandi verità e ci si preparassero con uno spirito di preghiera per poi comunicare e spargere della loro abbondanza a quei che gli ascoltano; altrimenti accaderà di veder scemare a poco a poco la frequenza alle Messe Parrocchiali, come pur troppo accade fin d'adesso anche sotto ai miei occhj.

(*cccc*) §. XLII. Sarà difficile trovare una sol Diocesi le cui Sinodali Costituzioni non prescrivano quest' ottimo metodo; se ne potrà inculcare nel nuovo Sinodo l'inviolabile osservanza nuovamente.

(*dddd*) §. XLIII. Il Sacerdote deve dir certamente la Messa con posatezza e a voce intelligibile; ma non crederei bene che chi l'ascolta, e intende il Latino, dovesse rispondere a voce alta parendomi che bastasse il farlo nel suo interno per evitar la confusione e non chiamare le tentazioni di superbia e vanità negli assistenti, dei quali non sarebbe un sogno il figurarsi che qualcuno rispondesse senza saper che, ed a che risponde per prurito di farsi credere intelligente ed in tal modo facesse un male dinanzi agli occhj di Dio nell'atto di assistere al Sacrificio dell'Uomo Dio umiliato per noi. La miglior cosa che possa farsi in ciò è preparare tutti quelli che odon la Messa e assistono al Sacrificio, alla intelligenza non meno di quel che si fa che di quel che si dice dal Celebrante e dal Sacrificatore, al quale effetto gioverà per parte dei Vescovi la sollecitudine che siano in mano dei lor Diocesani i piccoli libri che contengono le brevi istruzioni, se non in altro, del modo di assistere al S. Sacrificio della Messa, come ha fatto anche Monsignor de' Ricci dando altresì a

ſuoi Dioceſani il Formulario di alcune Orazioni da recitarſi da eſſi ſegretamente in tal tempo ſecondo lo ſpirito e l'intenzione della Chieſa; e per parte dei Parochi otterrà queſto medeſimo effetto la non interrotta ubbidienza alle determinazioni della Chieſa, la quale coll'oracolo dei Veſcovi congregati in Trento nello Spirito Santo comanda loro, che non convenendo per gravi ragioni di mutare il Rito antico nella Chieſa e approvato dalla prima di tutte le Chieſe la Romana in quanto al celebrar la Meſſa in lingua Latina, non ſi privino però del conveniente paſcolo le pecorelle di Criſto, e quindi ſpeſſo fra la celebrazione della Meſſa ſi ſpezzi il pane ai fanciulli dai Parochi che gli hanno in cura, e che ò da ſe ſteſſi ò per mezzo dei lor Soſtituti debbano eſporre e ſpiegare al Popolo ciò che ſi legge nella Meſſa e ſopra tutto dichiarargli qualche miſtero di queſto Santiſſimo Sacrificio (1).

(*eeee*) §. XLIV. XLV. XLVI. XLVII. XLVIII. XLIX. Quanto contengono queſti Articoli tutto è ben diſpoſto e tutto merita di eſſere eſattamente adempiuto.

(*ffff*) §. L. Pur troppo è vero che la quaſi comune odierna maniera di predicare è come un ſale infatuato molto difforme dalla ſemplicità Evangelica il quale merita di eſſer gittato fuori: A me piace il ſentimento di S. Girolamo che nel predicare ſia men male l'attenerſi ad una ſanta ruſticità che ad un'eloquenza peccatrice. Ma più toſto che far ceſſare la Predicazione, che come dice il Sacro Concilio di Trento non è men neceſſaria alla Repubblica Criſtiana di quello ſia la lezione (2), io mi rivolgerei a regolare la ſcelta di chi la deva annunziare. Proporrei dunque che foſſe tolta ad ogni Comunità la nomina dei Predicatori, ſeguendo ciò ordinariamente per impegni e ſenza cognizione dei Soggetti che non ſempre ſono i più abili e quaſi ſempre fors'anche i meno opportuni. Il Veſcovo nè anche può rimediarvi mentre le dette Comunità ordinariamente rilaſcian la nomina ſteſſa all'arbitrio dei Superiori Clauſtrali, i quali poi deſtinano chi trovano, e fra i deſtinati, chi colla

FF

(1) Seſs. 22. de Sacrif. Miſs. c. 8.

(2) Seſt. V. de ref. c. 2.

fcufa del lungo viaggio, chi della ftagion fredda e qual per un motivo, e qual per un altro non fi prefentano per la facoltà e Benedizione del Vefcovo che per Lettera, e fpeffo anche molto tardi e fuor di tempo dal poter prendere le accertate notizie ful prefentato e cambiarlo occorrendo: Ma quando fia privativa del Vefcovo lo fcegliere per tutte le Chiefe della fua Diocefi, ov' è folito il predicarfi (neffuna eccettuata) i Soggetti da deftinarfi a sì gelofo miniftero, potrà egli maturar la fcelta da un anno all' altro, e chiamarli per tempo a fe e fentirli e approvarli con cognizione di caufa fermo ftante che le Comunità rifpettive feguitino a dare quello che davano prima per tal' effetto.

E' vero che i Parochi fono quelli propriamente dai quali deve udire il Popolo la fpiegazione della Legge e le lezioni del timor fanto di Dio. Ma prefcindendo anche dal rifleffo che tanti di loro non hanno nè modo nè garbo da faper ciò fare (per non dir altro) chi non fa quel che dir voglia il fentirfi fempre l' ifteffa voce all' orecchio, e fors' anche in bocca di un uomo di cui non fempre abbiano i popolani concetto ch' ei fi empia in fegreto ai piedi di Dio di quelle verità che verfa in pubblico poi dentro gli orecchj del Popolo? Una voce nuova al contrario, un Predicatore ftraniero di cui han concetto, tutto giova ad accreditar la verità, bafta che il Vefcovo invigili perchè chi l'annunzia fia qual deve effere: Si aggiunge la neceffità talvolta indifpenfabile, che fiavi in quello fteffo che ha una voce di virtù la quale fcuota, un braccio opportuno che follevi chi è caduto, e forfe per urto di quello fteffo che lo doveva tenere in piedi.

Nelle Campagne fpecialmente accade fpeffo che ò per cagione di parentela, ò per motivo di averlo fempre trà piedi ò per qualche altra caufa che mi vergogno a dire, vi fon dei popolani, e fopra tutto delle femmine che non hanno fiducia al Paroco, e non avendo comodità d' andare a confeffarfi altrove anche per non dar nell' occhio, fi covano da molti anni in feno la ferpe che le rode, le confuma e le incancrenifce, ond' è troppo neceffario che abbino

un aiuto in un caritatevol ministro che all' occasion di predicare il Vangelo, le commova prima colla divina grazia e poi le risani. Io so quel che dico, e ringrazio Iddio che abbia ispirato al Religioso Sovrano la pia voglia di voler che i Vescovi suoi Sudditi gli aprano in segreto e con santa libertà e fiducia il proprio cuore.

Panegirici quì in Città se ne fanno di raro e quasi mai nella Diocesi; qualcuno però che si suol fare non mi parrebbe bene il proibirlo purchè fosse fatto a dovere, perchè in fine i Panegirici fatti bene non son altro che libri aperti letti ad alta voce e spiegati al popolo affinchè le celebrate opere dei Santi e le loro virtù ricordate, gli sieno norma e incitamento a ben fare. Lo Spirito Santo ha commendato tali Panegirici nell'Ecclesiastico. (39) *Laudemus viros gloriosos & Parentes nostros in generatione sua ... sapientiam ipsorum narrent populi & laudes eorum nuntiet Ecclesia ... Mementote Praepositorum vestrorum, quorum intuentes exitum conversationis imitamini fidem.* Confesso che i nostri Panegirici non son quelli per ordinario che approva lo Spirito Santo, ed è raro che i nostri lodatori parlino in modo che chi ascolta dalla lor bocca le lodi dei Santi sia quindi, dove corretto dei suoi peccati, dove ammonito dei suoi pericoli, dove ammaestrato dei suoi doveri. Ma dovrebbe togliersi tutto quello che vi è di più santo, se dovesse togliersi tutto quello di cui abusan gli uomini. I Vescovi potrebbero usar parsimonia nell'accordarli, ed accordati che fossero farseli leggere prima che si recitassero, onde potessero riuscir fruttuosi a chi li ascolta.

(*gggg*) §. LI. Siccome l'uniformità anche in questo assai conviene; così io mi regolerò colle altre Diocesi, e specialmente con quella del Metropolitano se crederanno di doversi in ciò allontanare dalla pratica quasi universale della Chiesa.

(*hhhh*) §. LII. Il Paroco di fatti è un Pastore che ha l'obbligo di pascere il suo gregge, ed oh quanto tornerebbe, che se la pecora si allontana, il Pastore le corresse dietro! Nelle campagne i guardiani specialmente di bestiame non vanno quasi mai ad ascoltare il Curato, ma potrebbe bene il Curato farsi udire da loro andando se non

altro nell'ore di sollievo a spasso verso là ov' essi dimoran col gregge, e mostrando di trattenersi sol per conversare con loro, bel bello istruirli. Così opera il vero zelo che imita il carattere della Grazia la quale è opportuna, e coglie tutte le circostanze onde entrare negli animi piacevolmente. Potrebbero anche i Parochi specialmente nelle lunghe sere dell'inverno, imprestarsi all'educazione civile, ad insegnare a leggere, scrivere e far conto a qualcuno dei giovinetti lor popolani con raccoglierne forse non poco frutto; *Tutto fa in somma, e tutto sa fare la vera operosa carità.*

(*iiii*) §. LIII. Perchè il Paroco possa istruire il Popolo, bisogna ch'ei s'istruisca prima per se medesimo; e ad effetto appunto di richiamare i Parochi all'istruzione di se stessi e dei lor Popoli, io ho pubblicato varie Lettere Pastorali contenenti questi Punti, obbligando i Curati a leggerle una volta il Mese ai loro Parrocchiani. Piaccia a Dio che lo faccian tutti.

(*kkkk*) §. LIV. Se dagli Uomini potesse sempre sperarsi la costante attenzione all'adempimento dei doveri del loro stato, e della lor professione, sarebbe certamente bene spesa la faticosa premura di moltiplicare colle Traduzioni i Libri di accreditati Autori per darli poi ai Parochi, che studiassero sopra dei medesimi le Dottrine colle quali poi regolare il Popolo a loro affidato... Ma ohime! senza fare una Satira, bisogna pur confessare, che per una gran parte di essi non servono i maggiori libri, che a maggiore ornamento della camera, e a maggior peso della scanzìa, se non anche a maggior pascolo delle tignole; un Paroco ò sia dotto, ò non lo sia, di quanti libri non può far uso per l'esercizio del suo ministero, che in volgare ò in latino sono ò devon esser nelle sue mani, senza tradurgliene altri, e farlo reo di maggiori omissioni? Io mi contenterei per il general dei Parochi, che ciascun di essi avesse, e leggesse e studiasse la Scrittura Sacra, che per esser parola di Dio, ha mirabil forza e potere di formare i costumi, e bene e santamente regolar la vita, e da cui possiamo noi Ecclesiastici ricavare tutti i lumi, e gli esempj e gli argomenti per compiere verso il Popolo fedelmente e con frutto il ministero della

Dottrina e della Predicazione. Un Paroco che abbia, come deve avere, il Concilio di Trento e il Catechiſmo Romano, non ha due gran libri, che inſegnano la vera Fede, la ſana Morale, l' Evangelica verità, e l' ottima Diſciplina? Il ſolo Ufizio Divino, ch' è un compendio di quanto v' è nei Libri Santi di più valevole a darci un idea grande del Dio che adoriamo, dei ſuoi attributi, e delle ſue opere, recitato bene, e ben meditato non ſarebbe eſſo ſolo per il Prete un gran volume, in cui addottrinarſi per ſe e per gli altri nella ſcienza della Religione? Scorrendo ogni ſettimana il Salterio di David, non vede nel nuovo Teſtamento tutte le figure dell' antico? Recitando e ſtudiando l' Ufizio Divino, non può iſtruir sè e gli altri con quel che v' è d' Iſtorico? Lodare e far lodare il Signore per mezzo degl' Inni, e dei Cantici? Edificarſi ed edificare per mezzo degli eſempj dei Santi? Inalzarſi e fare inalzare a Dio col patetico dei Sermoni, e delle Omelie dei Padri? Pregare e far pregare, piangere e far piangere i peccati per via de' Salmi? Implorare il divino ſoccorſo per il Principe, per il ſuo Stato, e per i biſogni di tutta la Chieſa, per i verſetti e le orazioni che racchiudono i voti di tutti i Fedeli? E' vero che non tutti hanno l' abilità neceſſaria per arricchirſi con queſto teſoro; ma a chi lo vuol fare non mancano le traduzioni della Scrittura già fatta da Iſacco Sacy, da Monſignor Martini, e da altri; l' eſpoſizioni del Maldonato, e di Natale Aleſſandro dei Vangeli, le interpetrazioni e dell' Eſtio delle Lettere di S. Paolo, e del Bellarmino, e del Genebrardo e di Boſſuet dei Salmi ec. ec.

E chi vuole anche limitarſi ad uno ſtudio più riſtretto, può avere quante vuole, e quando vuole compendioſe verſioni e annotazioni ſui Salmi e altri libri della Scrittura, e ſpecialmente ſulle Lettere di S. Paolo che in lingua volgare è faciliſſimo ritrovare in ogni luogo; quante bell'Opere non abbiamo in lingua anche volgare ſulla Religione? Piena di ſodezza è quella del Cardinal Gerdil: Piena di eloquenza è quella del Padre Valſecchi, e per tacere di molte altre, la Prefazione del Mezenguy all' Eſpoſizione della Dottrina Criſtiana e la Lettera V. di Monſignor Veſcovo Ricci ſulla neceſſità e modo

di ſtudiare la Religione non poſſono eſſere con facilità nelle mani di tutti i Parochi che poſſono così iſtruirſi per iſtruire? La ſcienza dei Sacri Riti e delle venerabili ceremonie della Chieſa neceſſariſſima per conoſcere, e far conoſcere l'eccellenza e la ſantità de' Sacramenti e per eccitarſi ed eccitare a riceverli con più devozione e riſpetto, in quanti libri già tradotti, e ſcritti anche fin da principio in lingua volgare, e latina non ſi può apprendere facilmente ſenza ricorrere a nuove Tr aduzioni? Laſcio l' opera voluminoſa del Cardinal Bona; Non v' è l' opera del Lambertini de *Sacrificio Miſſae?* Non v' è quella di Guglielmo Durando: *Rationale Divinorum Officiorum?* Non ve n' è anche una più piccola e manuale di Amato Pouget? Più toſto dunque che proporre libri nuovi Franceſi da tradurre per darli ai Parochi, io proporrei di provvedere alcuni dei men voluminoſi che già abbiamo in lingua volgare ò latina per darli a chi hà volontà di farne uſo, ma non hà il comodo di farne acquiſto: Paſſando adeſſo ai libri quì ſotto Indicati,

(*llll*) Dico primieramente che dei Catechiſmi ve ne ſono molti buoni; oltre il Catechiſmo Romano ch' è il più commendabile in mano d' un Paroco, ſi può certamente approvare per i ragazzi ò quello di M. Colbert, ò quello di M. Boſſuet ſtampato in Livorno, ò quello anche aſſai buono di M. Caſati Veſcovo di Mondovì.

(*mmmm*) E per gli adulti è aſſai commendabile, chiaro e di dottrina ſicura quello ſtampato in Lucca del Sacerdote Vanni, ſenza eſcludere il Catechiſmo univerſale detto di Genova, che per altrò confeſſo di non aver io ſcorſo intieramente e attentamente: Tuttò ſtà che tutti i Parochi vogliano e ſappiano ſpecialmente far uſo opportuno delle Iſtruzioni generali ſulle verità Criſtiane ridotte ad uſo di Catechiſmo: L' eſperienza mi ha fatto e mi fà conoſcere che la moltitudine è ſpecialmente de' ragazzi, intende appena i termini volgari: Biſogna che il Paroco ſappia ſpezzare il pane e non gl' increſca dire, ridire, tornare a dire non ſolo la verità, ma il ſenſo, la ſpiegazione e l' uſo di eſſa; di mille che ho interrogati in tempo di ſacra viſita tutti ſan dire il *Credo*, ma pochi ne ſanno ben dichia-

rare gli articoli, e fra le altre cose ho trovato questo disordine che un'infinità di gente anche più adulta sà dire che crede nella *Chiesa*, e nella *Comunione dei Santi*, ma non sà risponder poi che cosa sia *Comunion de' Santi*, *e Chiesa*. Il principale scopo nell'insegnar la verità bisogna che sia quello di farla amare; e che si operi secondo il di lei spirito e i di lei principj. Ma questo che dovrebbe farsi da tutti i Catechisti, lo fann'eglino i nostri Parochi nel catechizzare? Questo dunque mi sembra che debba essere il primo punto di vista dei nostri Sinodi, ove tratteremo *de Doctrina Cristiana*. Io non ho letto cosa migliore dell'Esposizione del *Pater noster* fatta da S. Teresa, e stampata nelle sue opere, secondo la quale se i Parochi insegnassero l'Orazion Domenicale, insegnerebbero quel che basta in quanto alla moral pratica per esser buoni Cristiani: Io ho conosciuto certe anime, dirò così, alpigiane, e scrutinate le lor coscienze le ho trovate mature per il Paradiso senza saper altro che invocare nelle lor Capanne per loro Padre Iddio per i meriti di Gesù Cristo, credendo quello uno e trino, e amando questo come Salvatore; pronte sempre altronde ad eseguire la volontà dell'uno, e vogliose di godere i frutti della redenzione dell'altro ... In somma mi par che il Paroco nell'istruire debba esser sollecito sempre di non disgiunger mai dalla scienza che gonfia, la pietà che edifica. Per ottener poi che al zelo dei Parochi corrisponda in ciò, e la vigilanza de Genitori, e la frequenza de figlj, bisognerebbe per questi introdurre i premj, ed a quelli negare le assoluzioni ove manchino ad un dovere così essenziale del loro stato.

(*nnnn*) Di queste ottime traduzioni ho parlato di sopra.

(*oooo*) Quest'Istruzione è molto buona.

(*pppp*) A questi eccellenti Trattati si ponno unire gli altri di cui ho fatto già menzione, e quello altresì del Venerabile Cardinal Tommasi.

(*qqqq*) A chi non basta il Rituale Romano, si può aggiungere quel dell' Alet: anche il P. Solfi ha stampato sul modo di assistere i malati e i moribondi.

(*rrrr*) Le opere del Cochin non mi son note, e le Assemblee di Carità procuro che sù lor doveri egualmente che sù lor pregi e vantaggj sieno istruite.

(*ssss*) Valuto assai quest' Autore egualmente che le sue riflessioni, ma non mi sembra di doverne proporre la lettura io stesso nella mia Diocesi. Non cerchiamo se a ragione ò torto sia stato il di lui libro condannato dalla Chiesa: domandiamo solo: In tempo che non ci mancano altri buoni libri sù questa stessa materia ricevuti comunemente nella Chiesa universale ed approvati, conviene ad un Vescovo il propor questo che la Chiesa Romana, cioè la prima Chiesa, ha riprovato e condannato? Non mi sottoscrivo già io all' opinione di chi tien la Bolla *Unigenitus* per una regola di fede, ma potrebbe chiamarsi forse anche un giudizio Dommatico; e se ne anche ciò, non forma ella un tal giudizio, contro del quale come può esser lecito ad un Vescovo l'alzar la voce e dichiararlo falso? Se le proposizioni di Quesnello posson avere un senso Cattolico, posson anche ritorcersi in tutta la loro generalità, e senz' alcuna distinzione e restrizione ad un senso erroneo contro le definizioni della Chiesa .... Ma io non ho virtù che basti a decidere adesso sù questo punto; nè anche per altro credo d'aver bastante autorità d' approvare internamente che nella mia Diocesi si propongan dei libri atti, se non altro, a far nascer dei romori, disturbar la pace ed allarmare le coscienze più delicate.

(*tttt*) Io ho questo bel libro stampato in Lugano: a molti l'ho fatto provvedere corretto, come dicono, e a tutti lo commendo.

(*uuuu*) Se fosse tradotta, mi parrebbe opportunissima l' Opera del Signor di *Chanteresme* che io ho veduto e letto in Francese, come anche le Omelie di Mr. l' Abbè di Monmorel.

(*xxxx*) Il Sacerdote Vanni, di cui è il Catechismo che ho ricordato di sopra, ha fatto anche varj discorsi nel modo che quì si ricerca e che stimo ottimi non che buoni; oltre le Riflessioni Morali del Nicole.

(*yyyy*) Le dette Riflessioni del Nicole; il Belati obbligazioni del marito e della moglie cristiana; il Tobia tanto del P. Pellegrini quanto del P. Cireglio, dove si rilevano e s' insinuano le sollecite cure della famiglia, i comuni uficj di Padre e di Madre, e la docile virtuosa soggezione di vera moglie: è bella ancora ed assai istruttiva un operetta del menzionato P. Belati sulla Donna forte, nè merita di esser trascurato il Cristiano Istruito del P. Segneri.

(zzzz) Al P. Solfi di sopra menzionato si può unire il Marchesellí stampato in Lucca.

(*aaaaa*) A mio giudizio van preferiti a tutti gli altri libri in questa materia, quelli del Sevoy intitolati: Doveri dello Stato Ecclesiastico; I discorsi Sinodoli e le Conferenze di Monsignor Massilion: due Tometti intitolati: lo Spirito del Sacerdozio di Gesù Cristo stampati in Padova tradotti dal Francese, e le Conferenze Ecclesiastiche della Diocesi di Luçon tradotte parimente dal Francese da Monsignor Vescovo di Novara, e sento anche che abbia in ciò scritto bene un Cappuccino Bergamasco il cui nome mi par che sia Gaetano.

(*bbbbb*) L' Antoine, il Collet, Natale Alessandro, il Genet, il Pontas, il Besombes, Mervesio, Contenson e simili, i quali hanno per base la Scrittura, i Padri, i Concilj, e decidono i casi secondo la legge. Bramerei anche che tutti i Parochi e Confessori avessero le istruzioni di S. Carlo Borromeo, e leggessero le Istruzioni Pastorali di Monsignor di Rastignac sopra la Comunione, e la Giustizia cristiana.

(*ccccc*) Ottimo nè mai abbastanza commendato libro.

(*ddddd*) L'ho commesso al Professor Lambertenghi di Pavia, ma non l'ho anche letto.

(*eeeee*) Stò leggendo attualmente la Storia Ecclesiastica del Zola Professor di Pavia, e sembrami di doverla approvare per le Scuole del mio Seminario più che altra.

(*fffff*) Non sò di qual Lambert si parli, nè mai ho letti i suoi discorsi: Nè il Ritual di Tolone mi è noto.

(*ggggg*) Saranno ottimi, ma non li ho veduti.

(*hhhhh*) L'uno e l'altro sono da commendare.

Aggiungerei altresì come libri molto utili ai Parochì, il Sinodo Diocesano del Lambertini e le di lui Ecclesiastiche Istituzioni coi ragionamenti di Monsignor Godeau e quelli celebri del Venerabile Giovanni d'Avila.

(*iiiii*) §. LV. Nella mia Diocesi in nessuna Chiesa di Monache vi è stabilita la Cura.

(*kkkkk*) Nelle Chiese delle Monache si celebran le Feste senza musica, nè mai senza licenza del Vescovo; si fan sempre le Prediche a porta chiusa, nè mai si omettono annualmente gli Esercizj Spirituali.

(*lllll*) §. LVI. Fino dal principio del mio Vescovato mi messi in possesso di non permetter mai a Regolari veruna Festa senza previa mia licenza, la quale ho dato sempre colla condizione espressa in questo Articolo.

(*mmmmm*) M'uniformerò alle altre Diocesi e specialmente a quella del Metropolitano.

(*nnnnn*) Come sopra.

(*ooooo*) Mi par che così tornerebbe molto bene rapporto al Giovedì Santo nella Parrocchia della Cattedrale per la circostanza specialmente dei Sacri Olj. Riguardo alle funzioni in ora diversa da quella della Cura è cosa già da me stabilita nella mia Diocesi, e di cui se ne può stabilir nuovamente e precisamente la regola e rinnovarne l'ordine nel Sinodo.

(*ppppp*) In tal guisa meglio il Vescovo si potrà assicurare delle dottrine che si predicano al suo gregge.

(*qqqqq*) Io non so quel che facciasi nelle altre Diocesi: so che nella mia è regola generale posta anche per condizione nelle Patenti di Confessione, che si danno ai Regolari che nessun di loro predichi, e confessi nelle Chiese Curate senza il previo assenso del Paroco respettivo,

(*rrrrr*) §. LVII. In tutta la mia Diocesi, che ora certamente

non è piccola, non vi sono, compresa anche la Città, che undici Conventi di Regolari ai quali tutti per verità devo render questa giustizia, confessando che mi sono utili chi più, chi meno.

Per renderli anche più utili crederei opportuno

1. Che tutti i Conventi non dovessero avere meno di sei Sacerdoti, quattro dei quali Confessori, ò almen tre.

2. Che i Monaci Camaldolesi in Bagno, ed i Minori Osservanti in S. Piero, ed alla Pieve S. Stefano mantenessero un Lettore il quale insegnasse ai Cherici, la mattina Filosofia, non esclusi i Secolari, e il doppo pranzo la Morale, ed assistesse come Teologo Foraneo del Vescovo alle Conferenze del Piviere.

3. Che in ogni Convento dovesse almeno tutte le Domeniche, e le altre Feste dell' anno, tutti i Venerdì, e tutti i Sabati recitarsi la mattina a voce alta il Mattutino per tempo, e doppo farsi la Meditazione in comune.

4. Che una volta la settimana si dovesero unire insieme gl' Individui col lor Superiore, e premessa la lezione, ò di un capo delle lor regole, ò di qualche altro libro che tratti degli obblighi del loro stato, facesse poi il Superiore un discorso, od esortazione domestica sull' osservanza regolare.

5. Che in ogni Convento vi fosse il soggetto destinato per le Lezioni Morali, ò Scritturali alla Comunità, e per le Istruzioni Catechistiche ai Laici e Serventi.

6. Che nessuno dei Regolari vada solo per la Città, e per le Terre, che tutti prima di uscir di Convento chieggano licenza al Superiore, e gli si presentino quando ritornano senza eccezion di privilegio, e che tutti parimente si riducano al chiostro alle ore 24. della sera, e niuno senza necessità esca vagando la mattina.

7. Finalmente, che nella formazione delle famiglie, e nella rimozione degl' Individui, e in tutti anche l'interna Disciplina abbino una certa dipendenza dal Vescovo, non esclusi i loro Superiori, coi quali sarebbe bene che il Vescovo passasse d' intelligenza.

(sssss) A me è stato supposto fin ora che il Governo si conten-

tasse che i forestieri fossero ammessi di stanza nei Conventi dello Stato purchè non avessero impieghi.

(*tttt*) I Regolari ridotti a Congregazione sarebbero, per quanto a me sembra, meno utili: Come si farebbe allora a sbrigarsi da un cattivo soggetto? Come provvedere ai Noviziati, e agli studj? Io certamente nella mia Diocesi lo vedrei molto difficile, oltre mille altre conseguenze che prevederei di poco utile allo Stato, e meno alla Religione.

(*uuuuu*) La subordinazione al Vescovo già l' hanno riguardo alle ordinazioni, e sarà bene che l' abbiano anche rapporto agli studj.

(*xxxxx*) Non altre Cure esercitano i Regolari nella mia Diocesi, che le annesse ai loro Conventi, alla riserva di un Francescano Conventuale che coll' approvazione del Governo è Curato di S. Agostino in Alpe, e di cui mi riservo io il parlare in altra circostanza.

(*yyyyy*) Non torna di fatti bene, che un Claustrale, che ritiene per anche il legame del suo ordine, eserciti la Cura fuori del Chiostro.

(*zzzzz*) Senza precisa necessità assoluta io non mi servo dei Regolari per Confessori ordinarj di Monache.

(*aaaaaa*) Quando fuori delle loro Chiese predicano, e confessano i Regolari, ciò è appunto in ajuti de' consenzienti Parochi coll' approvazione dei Vescovi.

(*bbbbbb*) La Visita l' ho fatta fin' ora da me stesso nei Conventi dei Regolari, e a Dio piacendo così farò in avvenire sollecito anche per la loro Disciplina, e per i loro studj.

(*cccccc*) Par che bastino le Feste quì notate da accordarsi ai Regolari senza limitazione però al Vescovo, se credesse in qualche caso di restringere ò slargare.

(*dddddd*) Ciò che si è detto di sopra fà la risposta a quanto quì vien proposto.

(*eeeeee*) Senza il Regio *Exequatur* non si ammetton Carte di Roma, onde la Legge provvede in ciò da sestessa.

(ffffff) La coscienza esige che io confessi, che i Regolari della mia Diocesi, nessuno eccettuato, s' imprestano a tutti affatto i bisogni della medesima ogni qualvolta il Vescovo li preghi, ed i Parochi li richerchino; onde non par che convenga impor loro sù ciò altro giogo.

RISPOSTA

Dell'Arcivescovo di Pisa.

ALTEZZA REALE.

HO' l'onore di rimettere a Vostra Altezza Reale le mie riflessioni sopra i LVII. Articoli che mi furono comunicati per il canale della Segreteria di Stato con Lettera del dì 26. Gennajo prossimo passato. Nell'esporre il mio sentimento sopra ciascheduno dei medesimi Articoli, hò usato tutta quella libertà, alla quale la R. A. V. si è degnata di animarmi, e che hò creduta inseparabile dal mio Carattere, e Ministero, nulla più avendo in mira, che il bene spirituale del popolo, il contegno più regolare degli Ecclesiastici, e la migliore loro istruzione in una sana dottrina, e affatto aliena da ogni spirito di partito.

Mi stimerò fortunato, se queste mie riflessioni incorreranno l'approvazione della R. A. V., come vivamente desidero, mentre con il più profondo rispetto passo a confermarmi

DI VOSTRA ALTEZZA REALE

Pisa 17. Luglio 1786.

Umiliss. Servo e Suddito
Angiolo Arcivescovo di Pisa.

I. ABbenchè le Sinodali Adunanze del Vescovo con i suoi Parochi, e Clero, siano sempre utili, e vantaggiose per il miglior governo spirituale della Diocesi, ciò non ostante la necessità di tali Adunanze unicamente dipende da quelle Canoniche antichissime disposizioni, che le hanno prescritte. Il Voto dei Parochi, e degli altri

che rappresentano il Clero, essendo nel Sinodo un Voto meramente, e semplicemente consultivo, assai chiaro apparisce, che le Sinodali Costituzioni dalla sola autorità del Vescovo, che le completa, e ne comanda l' osservanza, prendono la loro forza, e vigore. Infatti questa è appunto la ragione, per la quale al solo Vescovo appartiene il variare, ò dispensare dalle stesse Costituzioni Sinodali, quando così egli creda più conveniente per il miglior servizio spirituale dei popoli, e regolamento dei Parochi, e del Clero, il che suol praticarsi per mezzo di Decreti, ò pubbliche Pastorali, che hanno la medesima forza, e autorità dei Decreti fatti nel Sinodo con l' intervento ma senza Voto, ò altra verbale, e pubblica approvazione dei Parochi e Clero insieme adunati.

II. E' fuori di ogni dubbio, che i Parochi, come Cooperatori dei Vescovi nel governo spirituale dei popoli, devono essere i primi sentiti, onde rilevare da loro quanto può occorrere, per riparare agl'inconvenienti, ed abusi, che si fossero introdotti nelle Parrocchie e nella Diocesi. Non essendosi però mai costumato, che i Parochi diano il Voto nella Convocazione del Sinodo, sarebbe un ledere l'autorità dei Vescovi l'introduzione di un tal sistema affatto nuovo nella Chiesa. Commesso ai Parochi di ciaschedun Piviere di trovarsi insieme in un luogo determinato, dovranno i medesimi esaminare, e determinare concordemente ciò, che giudicheranno, che deva proporsi al Vescovo, e successivamente eleggeranno due fra loro, che si presentino, e referiscano nelle sessioni preliminari, che terrà l' istesso Vescovo avanti di se con i Deputati di tutti i Pivieri, e quelli del Capitolo della Cattedrale, e degli altri Cleri più rispettabili della sua Diocesi.

III. Al Sinodo devono precedere le Sessioni preliminari. Esaminato, e fissato in queste dal Vescovo, con il consiglio dei Deputati di tutto il Clero, ciò, che dovrà determinarsi nelle Sinodali Costituzioni, sarà destinato il giorno, ò giorni, nei quali dovrà farsi la solenne Adunanza. I Parochi, e gli altri, che hanno diritto d' intervenirvi, dovranno tutti essere intimati, con la dichiarazione però, che

qualora, ò per motivo dell' età, ò per le circostanze della respettiva Parrocchia non potessero trasferirsi alla Cattedrale, saranno ammesse le loro scuse, purchè siano accompagnate dal certificato del respettivo Pievano, ò Paroco seniore. La funzione comincerà dalla Messa solenne, Orazione ec., e quindi succederà la lettura delle Costituzioni, che in tale occasione saranno pubblicate, come appunto si prescrive nel Pontificale Romano.

IV. Le materie da trattarsi nel Sinodo devono riguardare principalmente ciò, che hà rapporto alla Fede, in quella parte soltanto, che comprende il correggere gli errori, e le superstizioni, che potessero essersi introdotte, alla retta amministrazione dei Sacramenti, alla pratica dell' Ecclesiastica Disciplina, e al buon regolamento delle Parrocchie per l'istruzione, e servizio spirituale dei popoli, il tutto però coerentemente a quanto è stato stabilito dai Sacri Canoni, dai Concilj Ecumenici, e dalle Costituzioni Apostoliche, non essendo nelle facoltà di una semplice Adunanza di un Clero particolare il variar ciò, che come Legge universale è stato ricevuto da tutta la Chiesa. Questa infatti è la diversità, che passa frà l' Adunanza di un Concilio, e quella di un Sinodo. Essendo nel primo legittimamente adunati tutti i Vescovi, ivi è propriamente adunata la Chiesa, che come assistita dallo Spirito Santo, può decidere intorno ai Dommi, variare, e riformare l' antica Disciplina Ecclesiastica; laddove, essendo il Sinodo una semplice Adunanza del Vescovo con il suo Clero, introdotta, e stabilita per mantenere una più esatta uniformità nella Fede, e nella Disciplina agli stabilimenti della Chiesa universale, non può, nè deve che sostanzialmente uniformarsi alle stesse Supreme Leggi, e Canoni della Chiesa.

Secondo tali principj può, e deve essere oggetto del Sinodo il correggere le pubbliche preghiere, che si fanno dal popolo, qualora contengano cose contrarie alla Dottrina della Chiesa.

Non così può riguardarsi come permessa nel Sinodo la riforma dei Breviarj, e Messali, essendo ciò stato espressamente riservato al Romano Pontefice dai PP. del Sacro Concilio di Trento nella Sess.

25. . E perchè non può negarsi, che tuttora si leggano nei Breviarj delle Leggende tali quali vi furon poste ne' Secoli meno dotti, e che poi dagli Eruditi sono state riconosciute, e provate come false, così sembra, che per correggere un tale sbaglio possano gl' istessi Vescovi far sostituire a simili Leggende nella Tavola dell' Uffizio, le Omelie dei Santi Padri, che si trovano nel Comune.

Non può negarsi, che tanto nella stipulazione dei Contratti, che negli Atti, che si ricevono, ò si compilano nei Tribunali, siavi dell' abuso in rapporto ai Giuramenti; il diminuirne però il numero sembra, che spetti unicamente all' Autorità del Sovrano, essendo noto a tutti, e spiegandolo ancora i Parochi nelle loro Istruzioni, che il Giuramento, escluso il caso di un' assoluta, e positiva necessità, è sempre proibito. Siccome ai Parochi appartiene lo spiegare ai loro Popoli quale sia lo spirito della Chiesa nelle pubbliche sue preghiere, e quale il senso delle parole, che compongono la forma, che si usa nell' amministrazione dei Sacramenti, così sembra, che per una maggior decenza debba continuarsi l' uso antichissimo della Chiesa, che non può negarsi, che incuta nei Popoli somma venerazione, e rispetto.

L' abolizione del Voto nei Popolani per la nomina del proprio Paroco è certamente desiderabile per le pessime conseguenze, che ne derivano. Trattandosi però di togliere ai Popoli quel diritto, che hanno da tempo immemorabile, questo è soltanto riserbato alla suprema autorità del Principe, nè il Sinodo può decretarvi cos' alcuna.

V. Avendo le Leggi veglianti in Toscana espressamente dichiarato, che non possa alcuno senza la preventiva licenza del Governo ricorrere al Sommo Pontefice per ottenere la deroga, ò la dispensa alle Canoniche Costituzioni, sembra bastevolmente provveduto a quanto potesse occorrere, per impedire l' Ordinazione di quelli che sono irregolari, ò sia per difetto di natali, ò sia per vizio del corpo. Al Sinodo non può mai appartenere l' impedire con i suoi Decreti l' accesso al Romano Pontefice, che è il Capo visibile della Chiesa. In vigore delle indicate Leggi è provveduto altresì alla Collazione dei Benefizj Ecclesiastici avanti l' età conciliare, onde dal solo

Principe attualmente dipende l' accordare la grazia d' implorare la Dispensa del Papa, qualora si trattasse di certi casi urgenti, e particolari di un qualche Benefizio di Padronato Gentilizio, e che il Cherico da investirsene fosse prossimo a compire l' età prescritta dai Sacri Canoni.

L' obbligo nei Sacerdoti di recitare il Divino Ufizio, il Rito, col quale si deve celebrare la S. Messa, l' elezione degli Esaminatori dei Parochi da farsi soltanto nel Sinodo, e finalmente, che la Messa si celebri a capo scoperto, e che terminato dalle Abbadesse il loro Governo deva sostituirsi altra Superiora al Monastero, sono tutte determinazioni, che si staccano dagli antichi Canoni della Chiesa, ò da quelli del Sacro Concilio di Trento, onde non può derogarvi il Vescovo, ò variar cos' alcuna anche nell' occasione dell' Adunanza del Sinodo, perchè assai inferiore alla sua autorità. Potrebbe bensì stabilirsi nel Sinodo, ò sivvero particolarmente dal Vescovo, che non saranno per essere ammesse le conferme delle Superiore dei Monasterj nella occasione della elezione delle medesime; ma in quanto all' uso della Perrucca sembra inevitabile il lasciar correre, poichè troppo sono i casi nei quali può essere assolutamente necessario un tal' uso, e per motivo di sanità, e per riparare a quella indecenza, che resulterebbe dal vedere un Sacerdote all' Altare con un capo improprio ò affatto calvo.

Essendo parimente riservati al Sommo Pontefice dai Sacri Canoni i Voti solenni della Religione, non è in alcun modo nelle facoltà del Vescovo l' alterare, ò variare lo stato dei medesimi, ò si riguardi la loro secolarizzazione, ò l' egresso delle Monache, che fecero solennemente il Voto di perpetua Clausura.

Finalmente, tutti i Vescovi hanno a jure la facoltà di commutare, ò dispensare dai Voti semplici, ed essendo quelli della Toscana stati autorizzati dal Sommo Pontefice a ridurre gli Obblighi delle Messe, possono i medesimi procurarsi altresì le facoltà necessarie, per ammettere al Giuramento Suppletorio quelle persone, che in altra maniera non sono in grado di provare il loro stato libero, e

di accordare, che vengano ammesse stabilmente le Fanciulle, e le Vedove nei Monasteri, onde sù tali Articoli non si crede necessario, che deva dichiararsi cos' alcuna nel Sinodo.

VI. Ancorchè non vi sia alcun Canone, che espressamente didichiari, che le Dispense Matrimoniali possono accordarsi dal solo Romano Pontefice, è però regola nota a tutti bastevolmente, che qualora si tratti di Canoni stabiliti per mezzo della Chiesa universale nei Concilj Ecumenici, ò contenuti nelle Decretali, che compongono il Corpo Canonico, non può il Vescovo derogarvi, ò dispensare, perchè munito d' un'autorità a quella inferiore.

Senza dichiarare adunque sù tale Articolo cos' alcuna nel Sinodo, e provvedere nel tempo stesso alla più sollecita celebrazione di alcuni Matrimonj, sembrerebbe opportuno, che i Vescovi procurassero di essere autorizzati dal Romano Pontefice a dispensare sopra gl' Impedimenti del terzo, e quarto grado di Consanguinità, ed Affinità, e sopra quello, che volgarmente si dice *Criminis*, essendo questi quelli appunto, per i quali più frequentemente occorre di domandare la Dispensa.

L' altro Impedimento della Cognazione Spirituale non è meno antico nella Chiesa, trovandosene fatta chiara menzione prima del termine del IV. Secolo, onde non può essere nelle facoltà del Vescovo di abolirlo.

Sarebbe però molto opportuno, che dai Vescovi nella occasione del Sinodo fosse determinata l' età di quelli che vogliono assumersi l' incarico di Padrini, ò siano Compari nell' amministrazione del Sacramento del Battesimo, poichè ammettendo solo persone provette, ò coniugate, si renderebbe più difficile il caso di dover domandare una tale Dispensa. Nell' amministrazione del Sacramento della Cresima essendo introdotto il sistema, che sia Compare di tutti i Cresimandi uno dei Sacerdoti, che assistono il Vescovo, è tolto di mezzo un tale Impedimento.

VII. Sembra a dir vero, troppo arduo, che il Vescovo imponga ai Cherici, e Sacerdoti suoi Diocesani, una obbligazione, che non ha

mai creduto di dovere imporre la Chiesa ne' suoi Concilj. Senza che il Vescovo dichiari quale è nominatamente la Scuola, che egli brama, che si seguiti nella sua Diocesi, può in altra maniera assicurarsi della sana Dottrina de' suoi Ecclesiastici, ed il sistema più facile è quello, che da lui siano determinati gli Autori, e i Libri, sopra de' quali devono farsi gli Studj nei Seminarj, e nel Convitto, e a norma dei quali dovranno essere sciolti i Casi, che verranno proposti ai Confessori, ed ai Parochi ne' Concorsi.

VIII. Importantissimo è per la Chiesa l'Articolo delle sacre Ordinazioni, giacchè troppo interessa il decoro della medesima, ed il miglior servizio, e vantaggio spirituale de' Popoli la saviezza, e dottrina de' suoi Ministri. Il restringere le sacre Ordinazioni ai soli Titoli delle Rettorie, e Cappellanie Curate, sarebbe lo stesso, che ridurre le Diocesi affatto mancanti di Sacerdoti, che potessero supplire alle incumbenze dei Parochi, e dei Cappellani Curati nel caso di una vecchiaja impotente ad agire, ò di altre malattie croniche, ed incurabili. Essendo dai Sacri Canoni ristretti a sei solamente in tutto il corso dell'anno i giorni destinati per conferire gli Ordini Sacri, e dovendo per Disposizione Canonica consumarsi il tempo prescritto degl' Interstizj, si renderebbe più pregiudicevole ai Popoli, e rimarchevole una tale mancanza.

Il determinare, che le rendite di un semplice Benefizio, che somministra al Rettore un'onesto sostentamento, non possano servire di Titolo per la Ordinazione, sembra troppo arduo, e affatto contrario alla pratica già introdotta da tanti secoli nella Chiesa. Se il Benefiziato sarà dotto, morigerato, e vorrà prestarsi a servire in qualche modo la Chiesa, perchè privarlo della consolazione spirituale del Sacerdozio?

All' oggetto di assicurare pertanto, che le sacre Ordinazioni cadano sempre, per quanto è possibile, in Soggetti probi, e capaci, sembra, che l'unico mezzo deva esser quello, che i Vescovi non procedano alla Ordinazione di alcuno, che dopo una lunga esperienza del suo costume, ed abilità. Ciò potrebbe facilmente ottenersi qualora,

qualunque siasi il Titolo della Ordinazione, venisse prescritto, e stabilito nel Sinodo, che non possa essere in avvenire promosso alcuno agli Ordini sacri, che non sia stato per più anni nel Seminario del Vescovo, ove può riconoscersi l' inclinazione, il talento, e la probità dei Cherici.

Le circostanze dei tempi esigono, che sia aumentata la somma prescritta dagli antichi Sinodi per formare il Titolo della Ordinazione a Patrimonio. Nella Diocesi di Pisa sembra, che non deva stabilirsi minor di scudi sessanta di Moneta Romana.

IX. Essendo per disposizione del Sacro Concilio di Trento fissata l' età degli anni quattordici per il conseguimento di un qualche benefizio, si crederebbe conveniente di fissare piuttosto questa, che quella degli anni diciotto per la Tonsura. Questo però, non doverebbe impedire, che fosse permesso ai Ragazzi il vestire l'abito Clericale anche prima, e dopo, che avessero compiti gli anni dieci. Il decoro delle sacre Funzioni, particolarmente nelle Cattedrali, richiede, che vi sia un numero sufficiente di Cherici, essendo affatto alieno dall' antica pratica della Chiesa, che servano all' Altare, ed il Vescovo nelle Funzioni solenni, persone non rivestite dell' abito talare, e della Cotta. E per altra parte è troppo difficile, che possano aversi a suo tempo degli abili Ministri nelle Funzioni del Santuario, qualora i medesimi non vi siano applicati nella loro Gioventù. Sù tale articolo sembrerebbe opportuno, che ciaschedun Vescovo determinasse un numero di Cherici tanto per il servizio della sua Cattedrale, che delle altre Chiese della sua Diocesi. Un tal numero dovrà essere limitato anche nelle stesse Cattedrali, atteso il servizio, che devono prestare alle medesime quelli, che convivono nel Seminario.

Il sistema di dare separatamente la prima Tonsura, e ciaschedun degli Ordini Minori, previo l'esame, è intieramente uniforme a quanto viene insinuato dai Padri del Sacro Concilio di Trento, onde è assai conveniente, che dai Vescovi se ne determini l' osservanza.

X. Fissato il sistema, e la massima, che non possa essere or-

dinato alcun Cherico qualora non sia stato per alcuni anni nel Seminario, e determinati dal Vescovo gli Autori, e i Libri sopra dei quali devono gli Ecclesiastici fare i loro studj, e che sopra dei medesimi devono essere esaminati tanto nei Concorsi alle Parrocchie, che per essere promossi nelle sacre Ordinazioni, sembra assicurata la buona scelta dei Promovendi. Per i Suddiaconi può fissarsi, che sia necessario lo studio di due anni di Teologia, di tre anni per i Diaconi, e finalmente di quattro per i Sacerdoti.

XI. Non potendo il Vescovo, ò per compassione, ò per deferenza a raccomandazioni, ò sivvero per qualunque altro titolo tradire l' Apostolico suo Ministero col promuovere alla sacra Ordinazione dei soggetti incapaci, vi è tutto il fondamento di credere, che egli sia per farsi un dovere di esternare preventivamente l' animo suo nei casi particolari, di non voler, cioè, ordinare quei determinati soggetti, che non crede, che possano riuscire idonei per il ministero dell' Altare, onde possano prendere altro indirizzo nel Secolo, come appunto si è praticato, e si pratica in questa Diocesi.

XII. Per quanto si rileva dagli Atti esistenti nelle Curie Ecclesiastiche, è rarissimo il caso del ricorso alla Santa Sede per ottenere la dispensa dagl' Impedimenti, che sono espressi nel Corpo Canonico, riguardo alle persone, che volessero esser promosse agli Ordini Sacri. Ciò non ostante potrebbe dal Vescovo esser determinato, che eccettuata la dispensa dalla Irregolarità *ex defectu natalium*, che è il solo caso, nel quale possa forse qualche volta convenire, che alcuno sia promosso agli Ordini Sacri, non mai si domandi la dispensa dagli altri Impedimenti; non solo *ex delicto*, ma neppure *ex defectu*, come parlano i Teologi.

Riguardo alla dispensa dell' età Conciliare, potendo spesso accadere nell' attuale scarsità di Ecclesiastici, che nella Campagna sia utile una più sollecita promozione di un Diacono, non sembra proprio che dal Vescovo si determini cos' alcuna tanto più, che tali dispense, a tenore delle veglianti Leggi Sovrane, non possono domandarsi che previo un maturo esame, e l' annuenza del Principe.

La dispensa dagl' Interstizj dal Sacro Concilio di Trento è interamente rimessa alla prudenza, e arbitrio dei Vescovi.

XIII. Tostochè dai Vescovi si mandi ad esecuzione il sistema sopra indicato, di non ammettere, cioè, alla Sacra Ordinazione alcun Cherico, il quale non sia stato preventivamente per alcuni anni nel Seminario, che tanto la prima Tonsura, che gli Ordini minori si conferiscano separatamente, e sempre previo l' esame, e che finalmente per la Ordinazione del Suddiaconato si richieda lo studio di due anni di Teologia, di tre per il Diaconato, e di quattro per il Sacerdozio, sembra bastevolmente provveduto alla buona scelta dei Parochi, e di quei Cappellani Curati, che devono essere eletti per mezzo del concorso, e ciò tantopiù, che per mezzo appunto dei concorsi si dà luogo al Vescovo di scegliere il più abile, e più adattato per l' impiego da cuoprire.

Ciò, che può meritare l' attenzione del Vescovo, e del Governo, si è la nomina dei Patroni Laici tanto alle Parrocchie, che dei Cappellani Curati. Si danno alcuni Soggetti, che non hanno demeriti, e che sono dotati di una sufficiente dottrina, onde non può il Vescovo rigettarli. Per altra parte il buon servizio spirituale dei Popoli richiede persone dotte, morigerate, ma che nel tempo stesso non siano nuove nell' amministrazione dei Sacramenti. Per assicurare un' articolo così importante, ove non può il Vescovo scegliere mediante il concorso, sarebbe desiderabile, che fosse determinato, che alle Parrocchie, e Cappellanie Curate di Padronato privato non potessero esser presentati, che quei Soggetti, che sono muniti della Patente della Confessione; ma perchè ciò verrebbe a restringere quel Diritto, e libertà, che hanno i Patroni dalle Leggi comuni, perciò si crede necessaria l' autorità del Governo, che sola può imporre questa limitazione di Diritto agli stessi Patroni.

XIV. Tutti i Vescovi della Toscana sono autorizzati dalla Santa Sede a ridurre gli obblighi delle Messe, e in tal maniera aumentare a favore dei Celebranti l' Elemosina per l' applicazione del Sacrifizio. Il sistema di ridurli tutti indistintamente per mezzo di un solo Decre-

to non sembra adattabile a tutte le Diocesi, ed a quelle principalmente, nelle quali il numero degli Obblighi delle Messe non è corrispondente al numero dei Parochi, e dei Sacerdoti, che sono necessarj per il servizio spirituale del Popolo. Nella Diocesi di Pisa, ove il numero dei Legati Pii non stà in proporzione del numero necessario degli Ecclesiastici; si è adottato il sistema di fare la reduzione a quei soli Patroni, Rettori, ò Legatarj, che ne hanno fatta, ò ne faranno l' istanza, e ciò all' effetto di non togliere senza necessità quel comodo, che attualmente vi è, di far sodisfare una non piccola porzione di Messe a quei Parochi, che ne sono mancanti, e che difficilmente possono trovare dell'elemosine. Ove le circostanze lo hanno permesso, si sono trasferiti ancora perpetuamente alcuni obblighi di Messe nelle Parrocchie.

XV. Sono sempre in vigore le Canoniche Disposizioni, che proibiscono la pluralità dei Benefizj, e il dispensarne è soltanto riservato al Romano Pontefice, che ne accorda la grazia secondo le circostanze del Postulante. Ciò però deve intendersi riguardo ai Benefizj semplici, ò Benefizj semplici e Residenziali insieme, ma non mai di più Benefizj Residenziali, non essendo solito di accordarsi in Italia una tale dispensa.

Omessi adunque i Benefizj semplici di Padronato privato, onde non alterare i Diritti, che attivamente, ò passivamente possono avervi le particolari Famiglie, e le condizioni stabilite per un quasi contratto nelle Fondazioni, sembra non solo giusto, ma anche necessario, che i Vescovi si facciano un impegno di unire i semplici Benefizj di Collazione ordinaria, ò di Padronato Ecclesiastico, Regio, Comunitativo, ò di Luoghi Pij, che sono di una tenue rendita, onde formarne uno stabilimento per qualche utile Ecclesiastico, seppure non convenisse, come è accaduto in questa Diocesi, e come può spesso accadere, di farne l' unione a qualche Parrocchia.

Anche mediante l' unione di qualche Uffiziatura con altri Legati Pii possono farsi degli stabilimenti per qualche Ecclesiastico, che presti servizio a qualche Parrocchia, con l' onere di ascoltarvi le Sa-

cramentali Confessioni, e prestare aiuto al Paroco, come parimente si è praticato con felice successo in questa Diocesi.

XVI. Dallo scarso numero di un qualche Clero particolare, e dalla necessità di provvedere al caso di malattia, ò altra impotenza di alcuno dei Benefiziati, fù introdotto in alcune Chiese il costume di porre dei Sostituti che supplissero alle funzioni della Chiesa, e del Coro, e ciò all' effetto, che non venisse a mancare il necessario servizio alla Chiesa medesima. Questo sistema non fù introdotto in tutte le Chiese, ma essendo passato oggigiorno in un' abuso intollerabile, sembra, che meriti di essere interamente abolito.

XVII. Quanto più ristretto è il numero dei Soggetti, sopra dei quali si può far cadere la scelta per la più adeguata Collazione di un qualche Benefizio, tanto maggiore si rende la difficoltà di potersi determinare per un Individuo abile, studioso, e zelante. La qualità di Diocesano è sempre valutabile; ma la circostanza di essere permanente nella propria Diocesi non sembra, che meriti un uguale considerazione, tantopiù, che per giusti motivi può alcuno degli Ecclesiastici essere assente, ò impiegato fuori della sua Diocesi.

Sù tali riflessi non sembra che il Vescovo deva con alcuna dichiarazione, ò decreto restringere la libertà della scelta dei soggetti da provvedersi con i semplici Benefizj, ò per mezzo di Uffiziature, tantopiù che ove si tratta di Benefizj di libera collazione, deve il Vescovo sceglier sempre il soggetto, che giudica esserne il più meritevole, ò il più degno; ed il Sovrano ha fatto fin quì bastevolmente conoscere che egli intende che sia tenuto lo stesso metodo nella nomina dei Benefizj tanto di Padronato Regio, che delle Comunità, ò del Popolo, attese le più esatte informazioni, che in ogni caso di vacanza si ricercano dagli Ordinarj.

Nei Benefizj di Padronato Privato, siccome ogni limitazione sarebbe una restrizione del diritto, che hanno gli stessi Patroni, non sembra conveniente il determinare cosa alcuna, tantopiù, che bastevolmente è stato provveduto alla probabilità di una buona scelta dei soggetti per mezzo di quanto è stato stabilito nei paragrafi pre-

cedenti, così in rapporto all'iniziarli alla prima Tonfura, che al promuoverli alla Sacra Ordinazione.

XVIII. Adottata, e fiffata la maffima, che non deva alcuno dei Cherici effer promoffo agli Ordini Sacri, qualora non fia flato per qualche tempo nel Seminario del Vefcovo, onde dar faggio della fua vocazione allo Stato Ecclefiaftico, talento, ed efpettativa, fi rende di una pofitiva neceffità lo ftabilimento nei detti Seminarj di un numero determinato di quei pofti, che fi dicono di grazia, ò mezza grazia, per provvedere così all'impotenza di alcuni giovani, che effendo di buona indole, e ingegno, non poffono per mancanza di affegnamenti effer mantenuti, almeno interamente, dai proprj Genitori nei Seminarj.

Il numero di tali pofti di grazia, ò mezza grazia, conviene, che fia proporzionato alla popolazione, e al bifogno di ciafcheduna Diocefi, onde deve appartenere alla faviezza dei refpettivi Vefcovi il determinarlo.

L'unione dei Benefizj femplici al Seminario, quando può farfi fecondo la difpofizione del Sacro Concilio di Trento, è fenza dubbio il mezzo più ovvio, e più Canonico, onde renderlo capace di fupplire a tali fpefe a vantaggio dei Diocefani. Ove ciò non poteffe efeguirfi, ò per mancanza di tali Benefizj, ò per qualunque altra ragione, converrebbe ricorrere alla Caffa Ecclefiaftica della Diocefi, ed ove quefta foffe impotente, converrebbe, che il Vefcovo differiffe un tale ftabilimento, fino a tanto che non abbia come proporre un mezzo plaufibile alla Clemenza del Reale Sovrano, per ottenere delle rendite corrifpondenti alla efecuzione di un tal fiftema.

Stabilite altresì nelle Diocefi le Accademie Ecclefiaftiche, non vi è dubbio alcuno, che il più adequato mezzo per afficurarfi della miglior provvifta dei Parochi in quelle Cure, che fono di Padronato Privato, farebbe quello che i Patroni doveffero fempre prefentare un qualche foggetto, che per qualche tempo aveffe convifluto, e fi foffe efercitato nelle Funzioni Ecclefiaftiche in tali Accademie: Quefta però, comecchè farebbe una limitazione troppo ri-

ſtrettiva i diritti dei Patroni Privati, e per altra parte non potrebbero forſe eſſer ſempre pronti dei ſoggetti abili, ò dell' età conveniente nell' Accademie, ove ſi devono formare, così ſembra, che baſtevolmente verrebbe provveduto alla buona ſcelta dei Parochi qualora ai Patroni Privati foſſe limitata la nomina frà quei ſoggetti ſoltanto, che attualmente foſſero muniti della Patente di Confeſſione, come è ſtato indicato di ſopra al Paragrafo XIII.

XIX. Per quanto ai Sacerdoti ſia neceſſaria la ſcienza, è aſſai più importante la morigeratezza, e ſantità dei loro coſtumi. La meditazione delle maſſime eterne fatta in una devota ſolitudine, che in loro ravvivi lo ſpirito dell' Orazione, è uno dei mezzi più efficaci per renderli, e mantenerli, per quanto ſi può degni Miniſtri del Santuario. A tale oggetto furono ſtabilite in queſta, e in altre Dioceſi delle caſe per farvi i ſanti Eſercizj dagli Eccleſiaſtici, e non può eſſere che commendabile l' erezione di così ſalutevoli Ritiri in quelle Dioceſi, che tuttora ne foſſero mancanti.

Obbligare tutti i Parochi, e gli Eccleſiaſtici a ritirarviſi ogni anno, ſarebbe un pretender troppo dalla loro pietà; ma fiſſare un ſiſtema, col quale a turno devano intervenirvi gli Eccleſiaſtici, e principalmente i Parochi, e i Confeſſori, è uno dei migliori, e più utili provvedimenti, che poſſa dare un Veſcovo per il bene ſpirituale dei ſuoi Dioceſani.

XX. Secondo le diſpoſizioni Canoniche non può alcuno eſſere aſcritto nel Clero, ſenza che gli venga aſſegnata la Chieſa, alla quale deve preſtare il ſuo ſervizio. Aſſicurata la ſaviezza, e dottrina degli Eccleſiaſtici prima di ammetterli alla Sacra Ordinazione con gli ſtabilimenti indicati nei Paragrafi precedenti, ſembra provveduto altresì al biſogno, che vi è, che vi ſiano nelle reſpettive Chieſe degli utili Sacerdoti per l' iſtruzione, ed il vantaggio ſpirituale dei popoli.

XXI. Da quanto ſi è indicato nel paragrafo precedente ſembra baſtevolmente aſſicurato, che oltre il ſervizio, che devono preſtare i Sacerdoti, che godono dei Benefizj Reſidenziali a quelle Chieſe,

alle quali sono addetti, devono anche i Sacerdoti semplici prestare un qualche servizio spirituale al Paroco, ed alla Chiesa, alla quale furono ascritti. L'obbligarli però a servire indistintamente il Paroco in tutte le Sacre Funzioni, nell' amministrazione del Sacramento della Penitenza, e ad assistere gl' infermi della Parrocchia ad ogni cenno del medesimo Paroco, sarebbe lo stesso che moltiplicare i Cappellani senz' alcuno stipendio in ogni Cura, e render forse troppo commodi, e inoperosi gli stessi Parochi che sono i primi, e principali obbligati al servizio del popolo.

Qualora adunque i semplici Sacerdoti prestino un qualche ajuto ai Parochi nelle pubbliche funzioni della Chiesa, ed essendo muniti della necessaria facoltà, amministrino nei giorni festivi il Sacramento della Penitenza ai fedeli, e nella Campagna, ove si cantano i Vespri, intervengano al Coro, sembra che il loro servizio deva essere riguardato come Canonico, e sufficiente.

XXII. E' troppo difficile il fissare una regola in generale riguardo agli Oratorj privati della campagna, giacchè la maggiore, ò minore distanza dalla Chiesa Parrocchiale, e la qualità delle strade possono rendere inutili, ò necessarj per le famiglie i detti Oratorj. Sembra sù tale Articolo, che non deva venir determinata cosa alcuna in generale, ma che tutto deva interamente dependere dall' arbitrio del Vescovo, che esaminati i casi particolari, potrà determinare il sistema, che dovrà tenersi.

XXIII. Senz' abolire interamente tutti gli Oratorj, e Cappelle private nelle case di Città, può in altro modo provvedersi all' inconveniente, che ne deriva da un tal commodo, di non portarsi, cioè, le intiere famiglie, e parte della loro servitù alle Chiese Parrocchiali per assistere alle Sacre Funzioni. Un tale inconveniente però solo può nascere nei giorni festivi, onde qualora dai Vescovi fosse generalmente proibito a tutti i Sacerdoti di celebrare nelle Domeniche, e nelle altre Feste di precetto la Santa Messa negli Oratorj privati delle Città, verrebbe bastevolmente provveduto a quanto occorre, senza togliere il commodo alle Famiglie particolari di ascol-

tare nelle respettive case nei giorni feriali la Santa Messa, dal che forse in molti giorni, e stagioni dell'anno si asterrebbero, se per ascoltarla dovessero portarsi alla Parrocchia, ò in altra Chiesa.

Per le ragioni indicate nel Paragrafo precedente riguardo agli Oratorj privati, sembra, che dal Vescovo non deva determinarsi cosa alcuna in generale anche in rapporto alle Chiese, e Oratorj di campagna, giacchè la maggiore, ò minore distanza dalla Parrocchia può renderli inutili, ò necessarj.

Determinato adunque dal Vescovo quali siano le Chiese, ed Oratorj, che nella campagna devono sussistere, e ferma stante la dependenza che tali Oratorj devono sempre avere dal Paroco, sarà bastevolmente provveduto al ben pubblico, qualora venga ordinato: primo, che tali Oratorj stiano sempre chiusi nelle maggiori Solennità; secondo, che in quelli che sono addetti, ò prossimi a qualche villa, non possa celebrarvisi che in quel tempo soltanto, nel quale i proprietarj, ò abitanti nelle ville vi saranno la loro dimora; e terzo finalmente che il Sacerdote che vi celebrerà, deva dopo il Vangelo farne una breve spiegazione al popolo, e recitare dopo la Santa Messa alternativamente con il medesimo gli Atti delle tre Virtù Teologali, e quello di Contrizione.

XXIV. Non può alcun Sacerdote essere ammesso a celebrare fuori della propria Diocesi senza la testimoniale del proprio Ordinario, nella quale vien sempre indicato il tempo che gli è permesso di stare assente dalla sua Chiesa. Per ragione di studio, e per molti altri motivi, può alcuno dei Sacerdoti essere nella necessità di trattenersi fuori della sua Diocesi, onde il determinare a tutti particolarmente la Chiesa, e l' ora nella quale devono celebrare la Santa Messa, sarebbe lo stesso, che imporre ai medesimi un peso troppo arduo, e forse incompatibile con quelle occupazioni, per le quali si son mossi a portarsi in quel determinato luogo, ò Città. Oltredichè convien riflettere, che qualora tali Preti forestieri siano di quelli, che prendono la limosina dalla Sagrestia, è sempre interesse del Paroco, ò Sagrestano, che loro la somministra, il determinare ai medesimi l'ora, nella quale devono celebrare.

Ciò, che deve maggiormente interessare, si è l'assicurarsi della loro condotta. Questo è uno dei più precisi doveri degli Ordinarj, e si pratica da tutti i Vescovi. Presentandosi dei Sacerdoti esteri, e venturieri, è sempre limitato il tempo, per il quale si accorda loro di celebrare la Santa Messa, ed occorrendo, si fanno tornare più volte per la conferma di una tal permissione, onde sù tale Articolo, qualora si mantenga il sistema introdotto, sono bastevolmente prevenuti quell'inconvenienti, che si possono temere da un inutile trattenimento di Sacerdoti esteri, ed oziosi.

XXV. Sarebbe molto desiderabile, che fossero richiamati alla loro osservanza gli antichi Canoni della Chiesa, e le Sinodali Costituzioni di questa Diocesi riguardanti la vita, e l'onestà degli Ecclesiastici. Ciò non possono ottenere i Vescovi con la semplice loro autorità, qualora dal Governo non vengano assistiti, giacchè si tratta di molti abusi già inveterati.

Conviene adunque, che agli Ecclesiastici venga assolutamente proibito l'accesso ai balli, ai teatri, ai giuochi pubblici, e l'impiego di maestro di casa, e di agente delle famiglie particolari.

L'obbligazione di vestire in abito lungo basterebbe che fosse ristretta a ciaschedun Ecclesiastico nella propria Diocesi; ma fosse loro inibito l'uso del pastrano, ò ferraiolo di colore, nè mai venisse permesso anche ai for ie:i di portare l'abito di colore nelle Città, e luoghi più popolati, escluso il caso di mero passaggio.

La lunga, e frequente permanenza nei caffè, è sempre conseguenza di una vita oziosa, onde è affatto contraria alla santità del carattere dei Ministri del Santuario; ma un breve trattenimento in questi luoghi per supplire a quei commodi, che tutti non possono avere nella propria casa, è troppo giusto, e indifferente per non doversi proibire.

XXVI. Richiedendo le Sacre Funzioni che si fanno Pontificalmente dal Vescovo nella sua Cattedrale, un numero determinato tanto di Canonici, che di Cappellani vestiti dei Sacri Arredi, siccome pure un numero di Canonici e Cappellani che assistano al Coro non

potrebbe riuscire nella sua esecuzione plausibile la riforma dei Canonicati e Cappellanie nelle Cattedrali, sì perchè generalmente parlando non sono queste molto abbondanti di Clero in Toscana, sì perchè ridotte ad un numero minore, potrebbe spesso addivenire il caso, che per vecchiaja, malattia, ò impotenza di alcuni individui mancasse il decoro e la necessaria maestà delle dette Sacre Funzioni. Questo riflesso si rende anche maggiore qualora si abbia riguardo alle Messe Conventuali, e al Coro, col quale già da tanti Secoli sono ufiziate le Cattedrali medesime, ed alle quali per le ragioni indicate potrebbe in alcune occasioni mancare il necessario servizio, e così sempre più dipartirsi dall'antica pratica, ò sia Disciplina della Chiesa. Che se in qualche Cattedrale fosse superiore al bisogno il numero dei Canonici, e dei Cappellani, converrebbe, che fosse rilasciato ai Vescovi il farne, nel caso delle particolari vacanze, le necessarie proposizioni senza che però sù tale Articolo fosse determinata cosa alcuna in generale.

Non ugualmente devono riguardarsi i Cleri delle Collegiate. In quelle Città, ò Terre più insigni, e di una numerosa popolazione, nelle quali, ò non esiste, ò non può esistere la Cattedrale, e per altra parte già da gran tempo vi è stabilito il pubblico servizio del Coro, sembrerebbe opportuno, che vi si lasciassero, onde non togliere anche in tali luoghi questo vestigio dell' antica pratica della Chiesa. Gli stabilimenti proposti devono assicurare l'utilità di tali Ecclesiastici, e qualora i Canonici fossero inoperosi, dovrà essere a carico del Vescovo il provvedervi, ed obbligarli a prestare il loro servizio alla Parrocchia.

Nelle Città, e nelle Terre ove vi fosse più di una Collegiata, ò essendovene una sola, esistesse in un luogo ristretto, e di una scarsa popolazione, stabilito dal Vescovo il necessario servizio del popolo, potrebbero le rendite dei Canonicati da sopprimersi essere determinate dallo stesso Vescovo per più utili stabilimenti a vantaggio di altre Parrocchie della sua Diocesi.

Ove si tratti di Canonicati, ò Prebende di Padronato privato,

comecchè qualunque variazione sarebbe un ledere, ò alterare i diritti dei terzi, così converrebbe, che tutto fosse determinato di consenso, e concerto degli stessi Patroni.

XXVII. L' Esposizione del Santissimo Sacramento è senza dubbio una delle funzioni più solenni, che possa fare la Chiesa. Questa conviene, che sia devota, e senza una soverchia pompa secolaresca di apparato, affatto indecente alla santità dell' Tempio del Signore, ma nel tempo stesso è necessario, che riesca di una certa maestà, che ravvivi la Fede, e la devozione dei popoli. Questa infatti è la ragione, per la quale generalmente nei Sinodi si trova stabilito bensì, che l' Esposizione del Santissimo non si faccia con un numero minore di lumi di quello, che dai medesimi vien prescritto, ma non mai si trova fissato, ò determinato alcun numero di lumi da non eccedersi. Secondo la maggiore, ò minore grandezza del vaso della Chiesa, ò dell' Altare, potrebbe riuscire ora propria, ed ora indecente una così Sacra Funzione, subitochè per mezzo di una Legge fosse stabilito il numero dei lumi da non oltrepassarsi. Sopra di un tale articolo adunque così interessante sembra, che deva rilasciarsi al Vescovo interamente il determinare in ciascheduna Chiesa della sua Diocesi il numero dei lumi da non oltrepassarsi nella Esposizione del Venerabile, sicuri, che ciascheduno di loro si farà un preciso dovere di stabilire le cose in maniera, onde venga rimossa ogni vana pompa di affetto, senza che sia trascurato il necessario decoro della stessa Sacra Funzione.

La troppa frequenza di tali Funzioni deve richiamare l' attenzione dei Vescovi. Nella Campagna, ove è minore il popolo che può commodamente portarsi alla Chiesa per adorarvi il Santissimo esposto, conviene, che si permettano assai di rado. Nelle Città, Terre, e Castelli possono permettersi con una minore limitazione, ma sempre avuto riguardo alla grandezza, e popolazione delle medesime, e soprattutto al riflesso, che una soverchia frequenza può diminuire nei popoli la dovuta venerazione, e rispetto.

Ciò che si dice delle semplici Esposizioni, deve con la dovuta proporzione riferirsi all' Esposizioni, che si fanno in forma di Qua-

rantore. Gl' inconvenienti, che possono accadere di notte richiedono, che la Benedizione si dia al popolo sempre la sera avanti l' ora dell'*Angelus Domini*, e che piuttosto si anticipi l'Esposizione la mattina.

Le Novene potrebbero limitarsi a quelle avanti le Feste dello Spirito Santo, del S. Natale, dell' Assunta, e del S. Patrono della Città, e Diocesi, ò Titolare della Parrocchia. Le Orazioni, e preghiere da farsi in tale occasione, è necessario, che siano approvate dal Vescovo, affinchè non si confondano i culti, ed il popolo sempre più venga istruito, ed apprenda quali sono quelli di Latria, Iperdulia, e Dulia, e la diversità, che vi è dal chiedere a Dio direttamente una grazia all' implorare a nostro favore l'intercessione presso lo stesso Dio, della Beatissima Vergine, e degli altri Santi.

Le Musiche delle Chiese, nel sistema al quale sono state condotte in questi ultimi tempi, meritano di essere abolite come affatto profane, e inconvenienti al Santuario. Il restringere però la solennità delle Feste al solo Canto Gregoriano con l' Organo, può riuscire nella sua pratica ineseguibile, onde è necessaria tutta la riflessione prima di formarne una Legge. Il numero del Clero è oggigiorno molto ristretto; nella promozione degli Ecclesiastici agl' impieghi è necessario aver riguardo principalmente alla morigeratezza dei costumi, ed alla dottrina della quale devon dare una conveniente riprova per mezzo dei Concorsi. Molti possono essérvi frà i provveduti, i quali non abbiano voce, petto, ò orecchio, e allora non solamente non è sperabile, che questi siano capaci di sostenere il Coro nelle cantilene straordinarie, che cadono nell' anno, ma anzi il loro Canto servirebbe di dissipazione, e disturbo delle stesse sacre Funzioni. Che molti siano privi di voce, e di orecchio, quotidianamente si riconosce dagli Ecclesiastici, che cantano a turno l'Epistola, e l' Evangelio, e la Santa Messa. Tolta adunque interamente nelle Chiese la musica istrumentale, eccettuato l'Organo, e il Violoncello, ò Contrabasso, potrebbe permettersi nelle Cattedrali una Cappella di soli tenori, e bassi, che facilmente possono trovarsi in ogni Città e in tal maniera provvedere alla maggior decenza del Coro nelle maggiori

Solennità dell'anno, senza obbligare i Vescovi a dover pensare al necessario provvedimento di alcuni Ecclesiastici abili nel canto Gregoriano, ma che forse non saranno egualmente utili per il servizio spirituale del popolo.

Abolite adunque le Musiche delle Chiese, sembra che non possa esservi più Festa alcuna, che tanto nelle Domeniche, che nelle maggiori Solennità ritragga il popolo da quella devozione, e raccoglimento, che è proprio di ogni fedele. Nelle maggiori Solennità non può celebrarsi la Festa di alcun Santo, e nelle Domeniche non privilegiate, nelle quali secondo il Rito di S. Chiesa se ne può celebrare l'Ufizio, quando ancora si cantasse solennemente la Messa, nulla più si farebbe, che offerire a Dio l'incruento Sacrifizio dell'Altare, e implorare per mezzo di tre semplici brevi Orazioni l'intercessione di quel Santo, il che, oltre non alterare il Domma Cattolico, conferma nei fedeli quella certa, e invariabile Dottrina, che insegna esser utile, e aggradevole a Dio il ricorrere alla intercessione dei Santi.

Al Vescovo deve appartenere, che nelle Chiese sia repartito il tempo della celebrazione delle Messe per quei Sacerdoti, che sono addetti al servizio delle medesime, e che nel tempo della Messa Parrocchiale, e spiegazione del Vangelo non vi sia altro Sacerdote all'Altare. Ma riguardo alla decenza del vestiario, col quale conviene, che si portino alla Chiesa le donne, al destinar loro un luogo separato dagli uomini, e all'impedire, che i Poveri vadano questuando per la Chiesa medesima, è necessaria l'autorità del Governo, onde poter conseguire l'effetto, che si desidera.

XXVIII. Nella occasione della Sacra Visita devono i Vescovi riconoscere ancora le Reliquie, che si conservano nelle respettive Chiese, onde non vi è luogo a temere, che non siano state tolte di mezzo, ò proibita l'esposizione di quelle, che erano equivoche, ò mancanti di autentiche non sospette.

E' un abuso di moltiplicare i Quadri ad un medesimo Altare, collocandone uno più piccolo sopra il Gradino, come è stato introdotto da qualche tempo. Deve il Vescovo provvedervi, e rimuo-

vere altresì quelle Immagini, che fossero indecenti, ò inutilmente moltiplicate.

E' senza dubbio soverchio il numero delle Immagini, che si tengono coperte nelle Chiese. Deve adunque il Vescovo riformarne una gran parte, ordinando, che vengano tolte le mantelline. Alcune Immagini però di antica venerazione, le quali solamente si sogliono scoprire nella occasione di pubbliche preghiere, può permettersi, che si continui a tenerle coperte. Ciò non offende la Religione, e serve per altra parte di eccitamento al Popolo, il quale, come riflette il Sacro Concilio di Trento, ha bisogno degli ajuti esteriori per ravvivare la sua Fede, e sollevarsi più facilmente alla meditazione delle cose celesti.

Certe Reliquie insigni, che si conservano nelle Urne poste stabilmente sopra degli Altari, non pare, che devono rimuoversi, tantopiù, che comunemente tali Altari sono eretti in onore di quei Santi dei quali vi si conservano le Reliquie. Le altre possono collocarsi ò sotto l' Altare, ò in altro luogo decente a ciò destinato. Non è conveniente, che alle sole Magistrature sia affidata la custodia di alcune Reliquie, ma essendovi più chiavi, può permettersi, che oltre quella, che si conserva presso del Vescovo, dei suoi Capitolari, ò Curati, continui a ritenersene una anche dal Magistrato.

Sarebbe molto conveniente, che all' Altare, ove si conserva il SS. non vi fossero quadri, che rappresentassero Santi. In tutte le Chiese non può facilmente ottenersi, ò perchè vi è il quadro del Santo Titolare della Parrocchia, ò perchè l' Altare è di una qualche privata Famiglia. Senza fissare sù tale Articolo alcuna Legge, doverà fare il Vescovo in ciascheduna Chiesa quelle determinazioni, che giudicherà più necessarie, affinchè il quadro, qualor vi sia, serva di semplice ornato, e chiaramente apparisca esser quello l'Altare destinato per il Culto del SS. Sacramento, che vi si conserva.

XXIX. La spiegazione del Domma, ò sia Dottrina della Comunione dei Santi, già fu indicata al Popolo dai Vescovi della To-

scana nella Pastorale fatta nel pubblicare le Costituzioni delle nuove Compagnie di Carità. I Parochi la fanno, e la ripetono ai loro Popolani nei pubblici Catechismi, e nell' insegnare ai medesimi la Dottrina Cristiana, onde se i Laici non sono bene istruiti sù tale articolo, è interamente imputabile a loro una tale ignoranza. Riguardo ai suffragj per i Defonti, che sono compresi in questa Communione, è molto plausibile il sistema, che in ogni Chiesa di Regolari si faccia una volta il mese un' Uffizio, e si celebri una Messa Solenne in loro suffragio. Questo però non dovrebbe escludere quelli Anniversarj, che nascono da un qualche legato, e molto meno le Messe solenni, con l' Assoluzione al Tumulo, che sogliono farsi nelle Parrocchie nel giorno della Deposizione di un qualche Defonto, avendo per i primi lasciato i Fedeli i fondi necessarj, ed essendo la seconde, ugualmente che i primi, approvate, e stabilite con la universale, e costante autorità della Chiesa, che ne prescrisse il Rito, e le Preci, come può riconoscersi dagl' istessi Rituali, e Messali dei Secoli da noi più rimoti, dei quali tuttora presso degli Eruditi, se ne conserva gelosamente la memoria.

XXX. Già mediante la Sovrana Clemenza, e le Leggi emanate in riguardo ai Padronati privati delle Chiese Curate, tutti i Parochi di questa Diocesi sono stati provveduti di una Congrua non minore di annui scudi ottanta al netto di ogni spesa, ed aggravio. Alle Parrocchie più vaste, e di una maggiore Popolazione, è stato parimente aggiunto un Cappellano Curato, onde il necessario servizio spirituale del Popolo può dirsi stabilito nella maggior parte delle Parrocchie. In quelle Cure, nelle quali non vi è Cappellano, può supplirsi al bisogno di una seconda Messa con determinare le ore, nelle quali dovranno celebrarle i respettivi Parochi confinanti, ed ove il bisogno richiedesse lo stabilimento di un nuovo Cappellano atteso l' aumento della Popolazione, che nel Territorio Pisano và notabilmente crescendo, si faranno volta per volta le proposizioni.

Nella occasione della Sacra Visita si sono fatte diverse variazioni in rapporto al Territorio delle Parrocchie, per provvedere così

al maggior comodo delle Famiglie. Ciò si anderà praticando anche in appresso ove il bisogno possa richiederlo.

XXXI. Nella Diocesi di Pisa già sono stati uniti più Benefizj semplici tanto di Padronato privato, che di libera Collazione, alle Parrocchie, che erano mancanti della Congrua di scudi ottanta, e per mezzo della soppressione di alcune Chiese sono stati formati dei nuovi stabilimenti. Attualmente non vi è luogo a proporre nuove soppressioni, ò riforme, senza pregiudicare al pubblico servizio. Venendo il caso, non si trascurerà di fare le opportune rappresentanze.

XXXII. e XXXIII. Sono inseparabili dai doveri di un ottimo Paroco le qualità indicate nei due presenti Paragrafi. Ancorchè i Vescovi, e nella scelta dei soggetti, e con le loro premure, e insinuazioni si studino di avere dei Cooperatori così utili per il pubblico servizio e per il bene spirituale dei Popoli, tuttavolta l' esperienza medesima fa conoscere, che in generale si rende difficile il poterne conseguire l' intento. I Regolamenti, che si propongono nei presenti Articoli, possono fare sperare un miglior sistema nella condotta dei Parochi.

XXXIV. E' Legge Sinodale nella Diocesi di Pisa, che non solo i Parochi, ma ancora tutti i Confessori devono intervenire alle Conferenze dei Casi di Morale, che si tengono nella Città avanti l' Arcivescovo. Nella Diocesi, ove può comodamente unirsi un sufficiente numero di Clero, tali Adunanze si tengono nella Canonica del Pievano, e gli altri Parochi, e Confessori devono rimettere la decisione dei dodici Casi, che si propongono annualmente nella Tavola dell' Uffizio al Vicario Generale.

A tenore del sistema proposto nei Paragrafi precedenti devono essere stabiliti i Libri, e gli Autori, sopra dei quali devon fare i loro studj gli Ecclesiastici, e tutti i casi devono essere sciolti secondo le regole di quella sana Dottrina, che nei medesimi s' insegna, tanto negli Esami, che si tengono per i Confessori, che nei Concorsi alle Chiese Parrocchiali. Lo stabilire, che in tutte le Diocesi si stampi

nella Tavola dell'Uffizio la risoluzione dei Casi stati proposti nell' anno precedente, potrebbe accrescere la spesa a tutti gli Ecclesiastici, che devono necessariamente provvedersi della detta Tavola, e forse si susciterebbero delle questioni contro la decisione, come alcune volte è accaduto, con poca edificazione dei Secolari.

XXXV. La necessità, che i Popoli, specialmente della Campagna, abbiano in tutti i giorni festivi la Santa Messa nelle respettive loro Parrocchie, obbliga i Parochi a non assentarsi dalla loro Residenza nelle Domeniche, e nell' altre Feste dell' anno. Cessate con la soppressione delle Compagnie Laicali alcune Feste particolari, che si facevano con l' invito di molti Ecclesiastichi, e Parochi circonvicini, si è reso meno probabile l' assenza dei Parochi dalle loro Parrocchie. Ciò non ostante non può essere che utilissimo, che dai Vescovi si rinnnovino le loro premure mediante gli opportuni Decreti.

XXXVI. Qualora nelle Cattedrali, ò Collegiate, vi sia un numero di Canonicati, ò Cappellanie superiore al necessario servizio di quelle Chiese, conviene che il Vescovo proceda nelle forme alla soppressione di quelle Prebende, come è stato indicato anche più precisamente al Paragrafo XXVI.

Riguardo ai diritti di Stola, e delle Decime, ove è il costume di ritirarle, si conviene pienamente, che riuscirebbe assai più decoroso l'esercizio del Ministero Parrocchiale, qualora reintegrati i Curati di ciò, che anderebbero a perdere per l' abolizione di tali diritti, nulla prendessero per qualunque titolo, ò ragione dai loro Popolani. Per un tal conguaglio però vi occorrerebbe una somma non indifferente e assai superiore alle forze della cassa del Patrimonio Ecclesiastico di questa Diocesi. Non usandosi oggigiorno per la parte dei Parochi alcuna stranezza, potrebbe differirsi l' esecuzione di un così lodevole provvedimento, ò in proporzione degli assegnamenti, che sopravverranno in ciascheduna Diocesi, ò riservarsi a metterla in pratica quando le forze del Patrimonio Ecclesiastico saranno tali, da poter supplire a quanto verrebbero a perdere i Parochi per una tale riforma.

Sopra di un tale Articolo è necessario anche riflettere, che essendo alcuni degl' incerti dei Parochi non veri diritti parrocchiali, ma oblazioni mere volontarie, e introdotte da un' antichissima consuetudine, come le mance nella occasione della celebrazione del Matrimonio, ed altre simili recognizioni per qualche incomodo, ò fatica straordinaria, il proibirle sarebbe lo stesso, che porre in pericolo della trasgressione gl' istessi Parochi.

XXXVII. E' molto analogo alla pietà dei Fedeli, nè repugna ai principj della più soda Religione, che nelle Chiese, oltre l' Altar Maggiore, vi siano degli altri Altari eretti in onore della Beatissima Vergine, del Santo Titolare, ò altro Santo. Questa pluralità di Altari fù in uso anche nei primi Secoli della Chiesa, nè mancano sopra di ciò le testimonianze dei SS. Padri. Senza formare adunque sù tale Articolo alcuna Legge, converrebbe rilasciare ai Vescovi il pensiero di riformare quelli Altari soltanto, che rendono troppo angusta la Chiesa, ò che per la loro vicinanza, ò indecenza, anzichè ornarla, ne confondono il buon' ordine, e ne diminuiscono il decoro.

L' abuso introdotto di tenere un numero grande di sacre Immagini sempre coperte, và tolto, come si è indicato ancora in uno dei Paragrafi precedenti. Possono altresì farsi levare dal muro le Tavolette rappresentanti delle grazie ricevute, e i Voti offerti, nè devono permettersi quadri, ò pitture indecenti, qualora vi fossero.

Medianti gli Ordini Sovrani sono abolite tutte le questue, che si facevano nelle Chiese. Quella che tuttora si continua a fare a vantaggio dei Poveri dai Buonomini della Compagnia di Carità nella occasione delle Prediche, converrebbe mantenerla, poichè molte persone, che la fanno in Chiesa dopo la prima parte della predica mosse dalla insinuazione del Predicatore, non si mantengono nella disposizione di farla alla porta nell' uscire di Chiesa. Tutte le questue, che si fanno alla porta della Chiesa, si riducono a piccolissimo oggetto.

Per le ragioni indicate nel Paragrafo XXVII. non sembra plausibile il fissare un numero determinato di lumi da non eccedersi nella occasione dell' Esposizione del SS. Sacramento, delle Quarantore, e

S. Sepolcro. Nelle Feste, che si fanno in onore di qualche Santo, può determinarsi, che non si oltrepassino dodici lumi, ma nel caso della esposizione di qualche Corpo Santo, che si conservi nelle Chiese, come Patrono ec., non converrebbe limitare la pietà dei Fedeli. Le pompe di una paratura bizzarra, e come suol dirsi, alla Chinese, vanno proibite; quelle, che si fanno col semplice cuoprire il muro di Dammaschi, ò Mantini, possono permettersi come serie, e decenti. Finalmente i sonetti, e gli spari sono affatto incongrui alla gravità delle Feste sacre, nelle quali tutto deve spirare vera devozione, e raccoglimento.

XXXVIII. A tenore delle Canoniche Costituzioni non può farsi l'Esposizione del Santissimo in alcuna Chiesa, ancorchè di Regolari senza l'espressa permissione del Vescovo. Se mai in qualche Diocesi si facessero tali Esposizioni con una soverchia frequenza, ò vi fosse qualche abuso, è necessario che il Vescovo vi provveda opportunamente.

L'introdurre un breve discorso, ò sia un fervore da farsi sempre avanti la Benedizione del Santissimo potrebbe rendere meno frequente il concorso del popolo a questa Sacra Funzione, attesa la maggiore lunghezza, e forse riuscirebbe di un inutile aggravio per i Parochi, che dovessero farlo. Tali discorsi potrebbero essere riservati alle maggiori solennità dell'anno, qualora vi cadesse questa Sacra Funzione ò sivvero a certi casi particolari di pubbliche preghiere, alle quali non suol mancare un numeroso, e devoto concorso di popolo.

Secondo il sistema fissato nei Paragrafi precedenti non deve esservi Festa, che possa distrarre il popolo dalle Funzioni Parrocchiali; e riguardo alle Novene subitochè queste siano limitate alle più antiche, a quelle dell'Assunta, del Santo Titolare, ò altro Santo Patrono, nè possano farsi che previa la licenza del Vescovo, e dopo che egli abbia vedute, ed approvate le preghiere da recitarsi, vi è tutto il fondamento di credere, che saranno tolti di mezzo gli abusi che potessero essere stati introdotti, ò potessero introdursi in appresso sù tale Articolo.

Le Reliquie dei Santi non possono esporsi in alcuna Chiesa senza la permissione del Vescovo, che deve supporsi, che non ne accorderà l'opportuna licenza senza le previe necessarie osservazioni, e cautele, onde impedire qualunque sbaglio in rapporto alla legalità, e sicurezza delle autentiche.

Tutte le Processioni, che si facevano per la visita di qualche Santuario, sono rimaste abolite con la soppressione delle Compagnie, Confraternite, e Congregazioni. Oltre le Processioni del *Corpus Domini*, e delle Rogazioni, quelle che si fanno nella occasione del Sepolcro, nella Domenica delle Palme, e per la Candelara, converrebbe, che fossero lasciate ancora quelle delle Reliquie del Santo Patrono, dove è l'uso di farle, quelle che dependono da qualche Voto, ò che si fanno dal Clero per un'antichissima consuetudine di qualche Chiesa particolare. In tali Processioni non possono aver luogo i pranzi, ò altre simili Adunanze affatto aliene dallo spirito di pietà e di Religione.

All'arbitrio del Vescovo converrebbe di lasciare altresì l'intimare in qualche caso di pubblica calamità, ò di altro urgente bisogno le Processioni di Penitenza, come ha sempre praticato utilmente la Chiesa fino dai Secoli a noi più remoti.

XXXIX. E' uno dei più interessanti doveri del Vescovo l'invigilare, che dai Parochi sia metodicamente, e utilmente servito il Popolo tanto nella celebrazione della Santa Messa nei giorni festivi, che per mezzo delle Istruzioni, e col richiamarlo alla santificazione delle medesime Feste. Il sistema, e metodo da tenersi per ben riuscire in un'affare di tanta importanza, si dichiarerà nelle riflessioni ai Paragrafi seguenti.

XL. Che i Confessori approvati non amministrino il Sacramento della Penitenza in alcuna Chiesa senza la permissione del Paroco, ò Superiore, è Legge universale comunemente osservata, onde sù tal proposito non vi è bisogno di alcuna rinnovazione di Decreto.

XLI. Piuttosto che obbligare i Parochi, e i Cappellani a fare ogni giorno festivo prima di salire all'Altare un breve discorso sopra il Santo Sacrifizio della Messa, il che renderebbe troppo lunga la Sacra

Funzione, si crede che più agevolmente si adatterà il Popolo a sentirne spiegare il frutto, l'infinito merito, e l'applicazione, che deve farne il Sacerdote, qualora una tale spiegazione, ugualmente che quella dei Misterj, che nei diversi tempi dell'anno solennizza la Chiesa, venga trasferita ò nel Catechismo, che deve farsi dai Parochi nel dopo pranzo, ò sivvero sia unita alla spiegazione del Vangelo, che è sempre relativo alla medesima Solennità.

XLII. Gli Atti delle virtù Teologali nelle Parrocchie della Campagna di questa Dioccesi si recitano in lingua volgare dopo la Santa Messa, alternativamente frà il Paroco, e il Popolo, in tutti i giorni festivi d'intiero Precetto. Può stabilirsene la recita avanti la Messa Parrocchiale, e sarà molto conveniente, che un tal uso venga introdotto ancora nelle Parrocchie della Città, e vi si uniscano alcune preci, da determinarsi dal Vescovo, relative agli atti più doverosi del Cristiano. Queste converrebbe, che fossero pubblicate per mezzo delle stampe, onde il Popolo possa provvedersene e per un commodo maggiore, e repeterle quotidianamente, volendo, nelle proprie Case con tutta la Famiglia.

XLIII. Il mescolare il Popolo nell'augusta Funzione dell'incruento Sacrifizio dell'Altare, permettendo, che tutti gli assistenti rispondano al Celebrante ad alta voce, produrrebbe della confusione, e romperebbe quel profondo silenzio, che rende ancor più devote le stesse Sacre Funzioni. Col crescere il numero dei Fedeli, tolta di mezzo qualunque pubblica preghiera da recitarsi dal Popolo, fù introdotto, e stabilito il costume, che il solo servente, ò Ministri dell' Altare rispondessero al Sacerdote in nome di tutti gli Astanti. Rimettere sù tale Articolo il costume, e il sistema, che si praticava ne' primi Secoli della Chiesa, sarebbe lo stesso, che andare incontro a quell'inconvenienti, per i quali fù variata la Disciplina.

XLIV. Anche la traduzione mera litterale del Vangelo nella Santa Messa in lingua commune fù già riformata fino dopo i primi Secoli della Chiesa; nè ciò è stato senza ragione. Il Popolo rozzo, ed ignorante non può comprendere tutta la forza dell'espressioni

letterali, e forse potrebbe ancora abusarne. Per una gran parte adunque del medesimo questa traduzione letterale potrebbe riuscire una lettura per lo meno inutile. Meglio è, che dal Paroco prima di ogni altra cosa si faccia al Popolo una succinta esposizione di ciò, che si contiene nel Vangelo, che egli ha letto nella Santa Messa, e poi formandone la spiegazione, prenda motivo da un qualche passo dello stesso Vangelo d'istruirlo, e insinuargli quelle massime morali, che giudicherà più convenienti per confermarlo nello spirito della vera Cristiana Carità, che è quello, che deve animare ogni Cristiano nella più esatta esecuzione dei proprj doveri tanto in riguardo a Dio, che verso il suo Prossimo.

XLV. Sarebbe desiderabile, come dichiararono ancora i PP. del Sacro Concilio di Trento, che comunicandosi i Fedeli subito dopo il Sacerdote, venissero a partecipare più particolarmente dell' incruento Sacrifizio dell' Altare. Questo non può generalmente ottenersi per molte ragioni. Potranno i Vescovi fare inculcare per mezzo dei Parochi ai respettivi Popoli questa verità, onde ravvivare nei medesimi la pratica di una così lodevole costumanza, che per altro non può dirsi intieramente abolita.

Un fervore della Comunione del Popolo renderebbe troppo lunga la Messa Parrocchiale, attesa la spiegazione del Vangelo, e le preghiere da recitarsi tanto prima, che dopo la Messa, alternativamente fra il Paroco, e i Parrocchiani. La soverchia lunghezza delle Sacre Funzioni può assai più facilmente alienare il Popolo dalle medesime, che richiamarvelo, e allettarlo a intervenirvi, come è necessario.

XLVI. Terminata la Messa dovrà recitare il Paroco alternativamente col Popolo quelle Orazioni, che saranno determinate dal Vescovo. Secondo ciò, che si è indicato di sopra al Paragrafo XLII. sarà bene, che tali Orazioni siano stampate in un libretto per un comodo maggiore del Popolo, e di quelle persone, che per qualunque motivo non si trovassero presenti alla Messa Parrocchiale.

Non sembra opportuno, che la funzione, che si fà dal Paroco,

deva repeterſi ancora nella ſeconda Meſſa del Cappellano. In tutte le Parrocchie vi ſono Donne incinte, Balie, Vecchj, e Ragazzi, i quali non poſſono ſempre trattenerſi lungamente in Chieſa. Tali perſone richiedono un particolar riguardo, e non provvedendoſi alle loro particolari circoſtanze col far sì, che nella Parrocchia vi ſia una ſeconda meſſa, che porti ſeco meno funzioni, ſi potrebbe correre il pericolo, che molti laſciaſſero ò tutta, ò in parte la Meſſa medeſima. Prima di queſta ſeconda Meſſa però converrebbe, che ſi recitaſſero gli atti delle Virtù Teologali, il che non porta ſeco gran tempo.

XLVII. Dovendo il Paroco nei giorni feſtivi amminiſtrare nella ſua Chieſa i Sacramenti al Popolo, recitare alternativamente con il medeſimo avanti, e dopo la Meſſa alcune preghiere, e ſubito dopo il Vangelo farne la ſpiegazione, è d' uopo ſtabilire, che in tutte le Parrocchie il Catechiſmo, generalmente parlando, ſi faccia il dopo pranzo, anche per la ragione indicata nel Paragrafo precedente, di non render, cioè, ſoverchiamente lunghe le Funzioni Parrocchiali.

In quelle Cure ſituate in luoghi alpeſtri, e di un Territorio molto eſteſo, ma di una popolazione aſſai limitata, comecchè molte delle abitazioni delle Famiglie rimangono aſſai lontane dalle Chieſe Parrocchiali, e per le medeſime riuſcirebbe di ſoverchio incomodo il portarſi due volte il giorno alla Parrocchia per aſcoltarvi la mattina la Santa Meſſa, e la ſpiegazione del Vangelo, e poi nel dopo Pranzo il Catechiſmo, così queſti Parochi potranno, con il conſenſo del Veſcovo, fare alternativamente nella mattina delle Domeniche la ſpiegazione del Vangelo, ed il Catechiſmo, e in tal maniera provvedere alla neceſſaria iſtruzione del loro Popolo.

XLVIII. Anche la Dottrina Criſtiana per i Fanciulli ſuol farſi dai Parochi nel dopo pranzo prima di cominciare il Catechiſmo per gli Adulti. Ove il vaſo della Chieſa lo permette, conviene che ſi faccia in un luogo ſeparato.

Atteſa la diſtanza di molte Famiglie dalla propria Parrocchia, come ſuccede comunemente nelle Cure alpeſtri, la Dottrina Criſtiana

ai Fanciulli s' insegna dal Paroco la mattina, ò avanti, ò dopo la Messa. Questo sistema non può alterarsi per non raddoppiare ai piccoli Fanciulli un disastroso viaggio, ò porli nel pericolo di non ritornare alla Chiesa, e così restare affatto ignoranti dei doveri della Religione.

XLIX. Non possono i Parochi dichiarare con miglior sistema al loro Popolo i Dommi, e la Dottrina della Chiesa Cattolica, quanto che seguitando il metodo, e la spiegazione, che ce ne presenta il Catechismo Romano, fatto secondo il Decreto del Sacro Concilio di Trento. Questo Libro utilissimo, e contenente la più sana Dottrina fù fatto comporre espressamente per uso dei Parochi, onde è l' esemplare, del quale devono i medesimi prevalersi nei loro Catechismi.

Nelle Chiese della Campagna, ove si può, terminato il Catechimo, si canterà il Vespro, ed ove la mancanza di un Popolo capace non permettesse, che si cantassero i Vespri, potrà farsi la Buona Morte, e la funzione dovrà terminar sempre con la Benedizione del Santissimo. I Vescovi prescriveranno ai loro Parochi il sistema da osservarsi in una tal funzione.

Ove la congrua de' Parochi non eccede gli scudi ottanta, converrà che sia provveduto alla spesa, che può occorrere per queste funzioni straordinarie non state valutate nella rettificazione delle rendite delle respettive Parrocchie, in molte delle quali si facevano a spese delle Congregazioni, ò Compagnie erette in quelle Chiese.

L. Convien fissare per una regola certa, e universale, che i Contadini, generalmente parlando, malvolentieri si confessano dal proprio Paroco, dal quale spesso sono ripresi per pratiche, amicizie, ed altre ragioni relative al loro ministero. Questa è una riflessione, che non può non richiamare lo zelo dei Vescovi per provvedere alle coscienze di una parte così numerosa del loro Gregge. Le Prediche, che si fanno nelle Chiese della Campagna dai Sacerdoti, chiamatevi espressamente per esercitarvi questo Apostolico Ministero, ne somministrano un mezzo molto opportuno. Amministrando in tale occasione il Sacramento della Penitenza a quei Po-

poli servono ai medesimi di altrettanti Confessori straordinarj con i quali tantopiù facilmente aprono le loro coscienze, quantochè terminata appena la Quaresima, e la Predicazione, se ne ritornano alle loro Case, ò Convento. In vista adunque della utilità non indifferente, che apportano alle Anime i Predicatori, si crede assolutamente necessario il lasciar le Prediche nella Campagna.

Nelle Città, e Luoghi più rispettabili, e popolati possono ridursi i Predicatori a uno, ò più, secondo l'ampiezza, e popolazione della Città medesima. E' necessario, che il Popolo sia istruito e ciò si fa mediante il Catechismo, ridotto oggigiorno comune in tutte le Parrocchie, e in altre Chiese ancora: è però necessario altresì, che l'uomo, di sua natura inclinato alla colpa, venga mosso nella volontà a lasciare il peccato e questo si ottiene mediante la Predica. L'intelletto deve essere illuminato con l'istruzione, e la volontà fà di mestieri, che venga mossa dal terrore, e dalla importanza delle massime eterne. Una assai lacrimevole esperienza ci fa pur troppo conoscere, che è assai maggiore il numero di coloro, che peccano per volontà, ancorchè sappiano, che quella determinata azione è viziosa, di quelli, che peccano per semplice ignoranza, onde è, che oltre l'istruzione si rende di una positiva necessità anche la Predica per richiamare in tal modo nella strada della Salute quei molti infelici, che peccano per mera malizia, e per il ravvedimento dei quali si è data sempre la Chiesa una somma premura, somministrando ai medesimi il mezzo appunto tanto valevole della Predicazione. I Vescovi ciò non ostante potranno inculcare ai Predicatori di rendersi utili al Popolo anche mediante l'istruzione, alla quale vi è sempre luogo nelle stesse Prediche.

Qualora per un' oggetto di vera devozione convenisse di permettere, che si parlasse dal Paroco, dal Predicatore, ò da altro Sacerdote delle Virtù di un qualche Santo, il che rare volte può accadere, dovrà essere incumbenza del Vescovo l'assicurarsi, che ciò segua in una maniera istruttiva sopra il vero Culto dei Santi, che principalmente consiste nella imitazione delle loro Virtù.

LI. Riformato lo strepito delle Musiche, e determinate le sacre Funzioni da farsi dai Parochi nelle Domeniche, sembra che non possa esservi festa in occasione di alcun Santo, da distrarre il Popolo dalla santificazione del giorno del Signore. L' incruento Sacrifizio dell' Altare non può offerirsi che a Dio, come infatti a Dio unicamente si offerisce, e l' implorare per mezzo di alcune Orazioni l' intercessione dei Santi nell' atto medesimo del Sacrifizio, e secondo il Rito approvato dalla Chiesa, è sempre utile e vantaggioso ai Fedeli, come si è indicato ancora in uno dei paragrafi precedenti.

LII. Nella Campagna molti dei Parochi realmente si occupano nell' insegnare alla Gioventù del loro respettivo Popolo. Ciò riesce di comodo anche ai medesimi, poichè non potendo sempre studiare, nè avendo sempre Infermi da assistere, è necessario che si procurino un qualche mezzo per passare lontani dall' ozio quelle ore, nelle quali si troverebbero disoccupati.

LIII. Non possono i Parochi fare utilmente il loro Catechismo senza spiegare al Popolo il valore delle Indulgenze, le disposizioni necessarie per farne acquisto, le molte maniere, con le quali si possono suffragare le anime dei Defonti, e quanto altro hà relazione alla Dottrina della Comunione dei Santi, ed agli atti di una soda Cristiana pietà, affatto aliena da certe devozioni superstiziose, che purtroppo possono con facilità introdursi, e radicarsi nel Volgo, qualora dagli stessi Parochi non venga opportunamente illuminato. Seguitando il sistema proposto di non dipartirsi dal metodo, col quale s' insegnano, e si spiegano gli Articoli della Fede, e la Dottrina della Chiesa Cattolica nel Catechismo Romano, potranno i Parochi esser sicuri di bene istruire i loro Popoli, e di adempire esattamente e con frutto ai doveri del Pastorale loro Ministero.

LIV. Se i Parochi saranno provveduti di buoni libri, le loro istruzioni saranno sempre ripiene di una sana Dottrina, e grande sarà il vantaggio spirituale, che potrà sperarsi dalle loro Istruzioni. Ogni difficoltà si riduce alla scelta di tali libri.

A tutti i Catechismi usciti fin quì deve senza alcun dubbio essere preferito il Catechismo Romano, composto per ordine dei PP. del Concilio di Trento, da molti di loro esaminato, e riveduto scrupolosamente, distesò dalle più felici penne dell'Italia di quei tempi, e pubblicato per la prima volta da S. Pio V., che ne fece fare un' esatta traduzione in Lingua Toscana da Alessio Figliucci. Questo Catechismo fù commendato in appresso da S. Carlo Borromeo in quattro dei suoi Sinodali Provinciali, e da molti altri dottissimi e Santissimi Vescovi dell' Italia tutta, della Germania, della Spagna, e della Francia, che nell' Assemblea del Clero dell' anno 1579. lo approvò interamente. E' molto bello l' Elogio, che fà di questo Catechismo il celebre Monsig. Serrao Vescovo di Potenza nella sua bell' Opera *de Praeclaris Catechistis al lib.* 3. *parag.* 15. Con somma facilità potrebbe formarsene un compendio per comodo dei Fanciulli, qualora non volesse farsi uso di quello di Monsig. Bossuet, fatto ristampare in Livorno nel primo anno della mia traslazione dalla Chiesa di Arezzo a questa di Pisa.

Dopo la proposizione di libri tanto sicuri, sembra inutile il far menzione del Catechismo di Monsig. Gourlin, tradotto e ristampato in Genova, e della Esposizione della Dottrina Cristiana di Monsignor Mezenguy, giacchè queste due Opere, per non dire cos' alcuna delle Censure, che hanno incontrate, mancano di quell' approvazione generale e costante, della quale ha sempre goduto in tutte le Chiese il Catechismo Romano.

Per la stessa ragione non pare, che possano approvarsi le Riflessioni Morali sul vecchio, e nuovo Testamento del P. Biagio Quesnel. Se i libri, che si proporranno, e dei quali se ne raccomanderà lo studio ai Parochi saranno pochi di numero, saranno meglio posseduti dai medesimi, ed essendo superiori ad ogni eccezione, e affatto alieni da ogni spirito di partito, maggiore sarà il frutto spirituale, che potranno ricavarne i popoli.

Per ajutare i Parochi, e facilitare ai medesimi l' esercizio delle istruzioni e spiegazioni del Vangelo, sarebbe utilissima l' Opera di

Zaccaria da Gianico, intitolata; *Disegni di più Sermoni sul Vangelo di ciascheduna Domenica dell'anno*. Il Commento fatto alle lettere di S. Paolo dal P. Picquigny, universalmente applaudito, e finalmente tuttociò, che ha pubblicato sopra i comandamenti della Chiesa, ed i Sacramenti, Pietro Niccole sotto il nome di Sig. di Chanteresme nei suoi Saggj di Morale. Questi libri possono anche supplire alla raccolta, che si vorrebbe di Discorsi sopra il Simbolo degli Apostoli, Orazione Domenicale ec.

Per indicare un libro sopra i principali doveri dell'uomo tanto verso il prossimo nella società, che riguardo agli obblighi dello stato per i Coniugati, l'educazione dei figliuoli ec. sembra, che deva preferirsi ad ogni altro l'aurea Opera della Educazione Cristiana dei figliuoli, scritta ad istanza di S. Carlo Borromeo da Silvio Antoniano poi Cardinale di S. Chiesa. In questa si propone con ogni esattezza, e si spiega con uguale felicità tuttociò, che è necessario sapersi intorno alla santità del Matrimonio, a tutte le condizioni, che devono precederlo, accompagnarlo, e seguitarlo, onde ottenere la Benedizione del Signore, la vera felicità degli stessi Coniugi, e quella dei loro figliuoli. Bellissime sono le regole, ed i precetti che vi si leggono per l'istruzione dei figliuoli medesimi nella Dottrina, e Scienza della Religione, secondo l'esigenza delle successive età dell'uomo onde formarne un vero Cattolico, un virtuoso Cittadino, un utile e fedel Suddito, ed un amoroso figlio di famiglia. Saviamente è trattato l'Articolo importantissimo di una ben ponderata elezione dello Stato, e finalmente vi si trovano indicati gl'indispensabili doveri tanto dei Genitori verso dei figliuoli, che di questi verso dei loro Genitori.

Volendo nei Parochi una giusta idea della Dottrina, e dell'Opere dei Santi Padri, affinchè possano farne uso nelle loro istruzioni sembra preferibile ad ogni altro libro di tal natura la Biblioteca dei Padri di Pietro Giuseppe Tricalet.

Frà i libri di Teologia Morale di una sana Dottrina possono preferirsi il Cuniliati, il Merbesio, e l'Habert, che contiene ancora molti Articoli appartenenti al Domma.

Questi corsi di Teologia, oltre molti altri, che potrebbero proporsi, pare che debbano essere preferiti alla Teologia, che à cominciato a pubblicare l' Abate Tamburini.

Il Marchesselli stampato in Lucca è ottimo libro per ajutare i Parochi nell' assistenza agl' infermi.

Volendo una Traduzione della Sacra Scrittura, ottime sono tanto quella di Monsignor Martini Arcivescovo di Firenze, che l'altra del Sacy. La prima è migliore nella traduzione, la seconda può essere molto utile ai Parochi per le abbondanti note, che vi sono appoggiate all'autorità dei SS. Padri.

Finalmente son' ottime per istruire i Parochi nella Liturgia, e Disciplina della primitiva Chiesa le Antichità Cristiane di Giulio Lorenzo Selvaggi, e la *Politia Christianae Ecclesiae* del Pelliccia.

Non essendo compatibile con le forze economiche di tutti i Parochi l' acquisto di tutti i libri sopraindicati basterebbe, che ne fossero provveduti di alcuni dei medesimi, nei diversi generi delle materie, che trattano, giacchè in tal maniera senz' alcun dubbio sarebbe sana la loro Dottrina, e insieme si allontanerebbe da loro ogni spirito di partito, troppo pregiudicevole al bene spirituale del popolo, e che molte volte produce nel medesimo delle perniciosissime conseguenze in rapporto alla Santità, e Unità della Fede Cattolica, che professano.

LV. Presentandosi l'opportunità, sarà molto conveniente, che i Vescovi trasferiscano le Parrocchie dalle Chiese delle Monache, e delle Oblate in altre Chiese.

Ove le Chiese delle Monache sono molto belle, e pulite, come appunto lo sono generalmente nella Diocesi di Pisa, converrebbe lasciarvi tutti quegli Altari, che al presente vi sono, e che servono di ornato alle medesime. Ciò non repugna al sistema della Chiesa Occidentale. Sarà bene peraltro, che dai Vescovi venga ordinato, che tutte le Sacre Funzioni si facciano sempre a un solo Altare.

Dovendo secondo il Piano indicato, essere abolite nelle Chiese tutte le Musiche istrumentali, queste non potranno farsi neppure in

quelle delle Monache; e riguardo alle Feste del Santo Titolare dei Monasterj, dovranno contenersi le Monache come i Regolari, vale a dire solennizzarle con una pompa divota, ed in maniera, che non venga alienato il popolo dalle Sacre Funzioni, che si fanno nelle Parrocchie.

Le prediche, che si fanno alle Monache, è costume, che si facciano a Chiesa serrata, ed alla porta, che dalla Chiesa corrisponde nella Clausura, ò in altro luogo della Chiesa medesima, dal quale il Predicatore possa comodamente essere inteso dalle Religiose. Sù tale articolo non è necessaria alcuna innovazione, almeno in questa Diocesi, onde può permettersi la continuazione del sistema introdotto.

Riguardo agli Esercizj Spirituali, converrebbe fissare per regola generale, che questi non mai si dassero alle Monache, ò alle Oblate dal loro Confessore attuale. Nelle istruzioni, che si fanno in tale occasione, conviene, che il Sacerdote scenda a individuare alcuni casi, e circostanze, nelle quali spesso si manca dalle Religiose, tanto in rapporto all'osservanza dei Voti, che alla più conveniente maniera di vivere nella Comunità. L'esperienza hà fatto conoscere, che le Monache assai facilmente entrano in diffidenza del Confessore, ed anche senza motivo sospettano, che nelle prediche, e nelle istruzioni si abbia riguardo a ciò, che possono aver manifestato nella loro Confessione. Per togliere alle medesime ogni sospetto, nella Diocesi di Pisa si è introdotto il costume, che il Sacerdote destinato a dare gli esercizj spirituali alle Monache non cominci ad ascoltare le loro confessioni, che dopo terminati i detti Esercizj. Un tal sistema non anderebbe variato.

LVI. E' intieramente analogo a quanto è stato proposto nei paragrafi precedenti, che dai Regolari non si facciano Sacre Funzioni nel tempo, nel quale si fanno nelle Parrochie, per non alienare il popolo dalle istruzioni Parrocchiali. Nelle Città grandi, e popolate, ove nella Quaresima, e nell'Avvento può far comodo un altra predica, oltre quella della Cattedrale, converrebbe permetterne la continuazione, per non togliere al popolo, che non può sempre portarsi

alla Cattedrale, la commodità di ascoltare la parola del Signore.

Le Chiese dei Regolari poste nelle Città, che comunemente sogliono essere grandi, e ornate con molta decenza, perderebbero assai del loro decoro, qualora, lasciato nelle medesime il solo Altar Maggiore, si facessero demolire tutti gli altri Altari. Fissato il metodo, e il tempo, nel quale i Religiosi devono fare le loro funzioni, e determinato altresì, che le Messe vi si celebrino regolatamente, riesce affatto indifferente, che nelle loro Chiese, vi sia un solo, ò più Altari, tanto più, che non si tratta di collocarvene dei nuovi, ma di demolire quelli, che già vi sono, e che molte volte appartengono a Famiglie private, che gli hanno fatti inalzare con grave loro dispendio.

Proibite le Musiche istrumentali nelle Chiese, che sono quelle appunto, che possono richiamare il popolo, e distrarlo dalle Funzioni della Parrocchia, le Feste dei Santi degli Ordini Regolari si riducono a Feste di devozione dei Religiosi medesimi, onde non può incontrarsi difficoltà di permetter loro di solennizzarle nei giorni proprj, ancorchè cadano in giorni festivi d'intero precetto, non potendone da ciò derivare alcun disturbo alla pubblica pietà dei fedeli.

Le Funzioni della Settimana Santa dovranno farle i Regolari in ora diversa da quella, nella quale si fanno nella Parrocchia. La Comunione del Clero però che si fà nel Giovedì Santo, è una parte della funzione di quel giorno, onde convien lasciar correre, che la facciano nell'atto della Funzione medesima, il che non solo può servire di edificazione al popolo, ma dimostra altresì la dovuta dependenza dei Religiosi al loro Superiore Claustrale.

Nessuno Ecclesiastico, ò Secolare, ò Regolare, che sia, può predicare nella propria, ò nell'altrui Chiesa, senza l'espressa licenza del Vescovo; anzi gli stessi Parochi sono tenuti a domandarla qualora volessero predicare fuori della propria Parrocchia. I Vescovi hanno avuto sempre il diritto di esaminare, ò fare esaminare le prediche, prima che siano recitate al pubblico, e trattandosi di soggetti non ben conosciuti, le hanno realmente fatte esaminare. Siccome qualun-

que Predicatore esercita questo Apostolico Ministero come sostituto del Vescovo, così deve interessare il pastorale suo zelo, che non vengano sparsi degli errori nell'atto medesimo, che i suoi Diocesani devono essere istruiti nella verità della fede, e nella più soda Dottrina della Cattolica Religione. Sopra di un tale articolo adunque converrebbe lasciare interamente all' arbitrio dei Vescovi il regolarsi come giudicheranno più conveniente, secondo le diverse circostanze, e soggetti, che verranno approvati per annunziare al popolo la Divina parola.

E' sistema altresì, che niun Confessore, anche Regolare, amministri il Sacramento della Penitenza senza la permissione del Paroco, ò del Superiore di quella Chiesa, nella quale per un' atto di Cristiana pietà vuole esporsi a ricevere le Sacramentali Confessioni dei Fedeli. Questo sistema universalmente si osserva.

LVII. E' così ristretto nella Diocesi di Pisa il numero dei Conventi dei Regolari, che il proporre la soppressione di alcun' altro sarebbe lo stesso, che cooperare alla mancanza del pubblico servizio spirituale del Popolo, principalmente per quella parte, che riguarda l' amministrazione del Sacramento della Penitenza. Il Clero Secolare è oggigiorno così scarso di numero, sicchè per provvedere al bisogno della Città di Pisa convenne umilmente supplicare la Clemenza Sovrana a voler sostituire ai soppressi Paolotti un altr' Ordine Regolare, il che fu benignamente accordato mediante il nuovo stabilimento dei Monaci Vallombrosani nella Chiesa, e Convento di S. Torpè. Converrebbe adunque, che il numero attuale dei Conventi dei Regolari esistenti in Pisa non andasse alterato, ma dovess' essere riguardato come assolutamente necessario per il buon servizio spirituale della Città.

Riguardo al numero dei Sacerdoti Lettori, e Individui, che compongono le dette Comunità Religiose, fa d' uopo aver relazione alle rendite di ciaschedun Convento, ed all' abbondanza delle questue, qualora si tratti di Ordini Mendicanti. Deve interessare la sollecitudine dei Vescovi, che per vantaggio spirituale dei Popoli si

mantenga in ogni Convento quel maggior numero di soggetti utili, che sarà possibile.

Eccettuate quelle Religioni, alle quali fosse già stato notificato l'Ordine di non ammettere nei Conventi della Toscana soggetti non Sudditi, ò non naturalizzati, converrebbe permettere alle altre di continuare il sistema, che tengono attualmente, di destinare, cioè, per questi Conventi qualunque Religioso, che sia della Provincia. Essendo oggigiorno pochissimi quei Toscani, che vestono l'abito Regolare, senza una tal permissione non è sperabile la sussistenza dei Conventi, che vi sono rimasti.

Subitochè ogni Convento dovesse formare un corpo staccato, e indipendente dai Superiori maggiori della Religione, converrebbe, che in ogni Convento altresì vi fosse il Noviziato, e lo studio. Ciò renderebbe in quanto al pubblico meno operosi alcuni soggetti, perchè occupati nell'interno della Religione. Oltre di che un tal sistema non sarebbe eseguibile in quei Conventi, che come scarsi di rendite, non possono mantenere che pochi soggetti. Qualora il Noviziato, e lo studio siano stabiliti in Toscana, dev'essere affatto indifferente, che ciò segua in un Convento piuttosto che in un'altro; Per altra parte la facilità di poter permutare i Religiosi dall'uno all'altro Convento con l'obbedienza di un Provinciale Toscano, non solo può tenere in dovere i Religiosi medesimi, ma può servire di comodo agli stessi Vescovi, che molte volte abbisognano per alcune circostanze particolari di un numero maggiore di soggetti in qualche determinato Convento.

I Regolari in quanto alla Ordinazione dependono interamente dai Vescovi, i quali inoltre, a tenore delle Leggi veglianti, devono invigilare sopra il metodo, e sistema degli studj, che fanno nella Religione.

E' molto conveniente, che non si ammettano i Regolari all'esercizio di Paroco, che in quei soli Conventi, nei quali è già stabilita la Parrocchia; e solamente essendo secolarizzati, potrebbero essere ammessi a un tale impiego, ò a quello di Cappellano.

Comunemente i soli Sacerdoti Secolari vengono destinati in questa Diocesi per Confessori Ordinarj delle Religiose. Alcune volte convien prevalersi di qualche Regolare dei più savj, dotti, e prudenti, onde il legare le mani ai Vescovi con proibir loro di servirsi anche dei Regolari, potrebbe in alcune circostanze metterli in molta angustia.

Nelle Patenti di Confessione, che si danno ai Regolari, vi è dichiarato espressamente, che non devono amministrare un tal Sacramento fuori della loro Chiesa, che con la licenza del Paroco, ò del Superiore della Chiesa, nella quale vorranno confessare.

Già dai Vescovi è stata cominciata la Visita ai Conventi dei Regolari. Sarà molto utile, se facendosi render conto annualmente degli studj, e del metodo col quale s' insegna nei detti Conventi, procureranno, che viepiù nei medesimi si stabilisca una sana Dottrina, e Morale.

Intorno alle Feste, da permettersi nelle Chiese dei Regolari, può aversi riguardo a quanto è stato indicato di sopra al Paragrafo LVI.

E' molto conveniente, che i Regolari siano richiamati all' osservanza delle Canoniche Costituzioni, e delle stesse loro Leggi Claustrali, dalle quali vien loro proibito di andar fuori senza Compagno. Nel caso di dover portarsi ad amministrare il Sacramento della Penitenza, ò ad assistere qualche Infermo, non importerebbe che vi andassero con un' altro Religioso, purchè fossero in compagnia di altra Persona. E' molto lodevole altresì, che qualora i Regolari, ò per motivo di villeggiare con i loro Parenti, ò per altra ragione saranno in circostanze di dover pernottare fuori del loro Convento, ottengano sempre in carta la permissione dal loro Superiore locale, nella quale venga indicato il tempo, e il luogo, per cui è stata loro concessa.

Per Sovrano Comando furono già avvertiti i Regolari, che non sarebbe stato ammesso in Toscana alcun Privilegio, che derogasse alle Costituzioni del loro Ordine.

Non possono i Parochi che lodarsi della prontezza, e docilità, con la quale in questa Diocesi si prestano i Regolari all' assistenza degl' Infermi, ed in ajuto degli stessi Parochi ad ogni loro richiesta. Vi è tutto il fondamento di credere, che stabilito una volta questo lodevole sistema, continueranno i Regolari ad affaticarsi, non tanto per comodo dei Parochi, che per vantaggio spirituale del Pubblico.

RISPOSTA

Dell' Arcivescovo di Siena.

ALTEZZA REALE.

LA ſomma Clemenza della R. A. V. nel proporre alla conſiderazione dei Veſcovi, poſti da Dio al reggimento della ſua Chieſa, molte, ed importanti riforme eccleſiaſtiche ſi è degnata benignamente d' inſinuarli: *a dire il ſuo ſentimento colla maggior libertà, fiducia, e confidenza ec.* Secondo queſto ho notato ciò, che mi è ſembrato doverſi torre, ò modificare, aſcoltando unicamente le voci della coſcienza, e con intiera ſchiettezza parlando, come ſe foſſi in punto di morte in atto di comparire al Tribunale dell' Eterno Giudice.

L' autorità, e pratica della Chieſa, e in modo particolare le Determinazioni del Concilio di Trento, ho creduto, che doveſſero eſſere il fondamento, dove ſtabilire le mie rifleſſioni. Giacchè li Uomini benchè dotti, poſſono abuſare del proprio ingegno, e preſumendo del loro ſapere diſprezzano l'altrui ſentenze, onde ſeguono diviſioni, e oſtinati partiti, e ſotto il luſinghevole preteſto di miglior bene, ſi producono pregiudizj, e ſcandali, come ſucceſſe nel Secolo XVI., in cui vantandoſi apparentemente Riforme, ne accaddero in verità lacrimevoli ſciſmi, ed ereſie.

Ma la Chieſa ſempre aſſiſtita non ſolo nei primi Secoli, ma nei preſenti ancora dalla Divina Providenza, ſecondo l' infallibile promeſſa di Gesù Criſto, è ſempre Maeſtra ſicura di verità, e deve eſſere la regola e per decidere, e per operare.

Supplico umilmente la impareggiabile Benignità della R. A. V. ſempre da me ſperimentata, e ammirata altamente a voler riguardare le preſenti rifleſſioni, come unicamente prodotte dal ſommo im-

pegno, a cui mi obliga il mio Apostolico Ministero, di promuovere il bene universale, e particolare della Chiesa, e la salute dell'Anime. Prostrato al Real Trono sono

DELL' ALTEZZA VOSTRA REALE

Siena 27. Luglio 1786.

Umiliss. Servo Fedeliss. Suddito
TIBERIO ARCIVESCOVO DI SIENA.

Al §. I. II. III. SEmpre la Chiesa ha insinuato ai Vescovi la Convocazione dei Sinodi Diocesani, e particolarmente nel Concilio di Trento, e S. Carlo Arcivescovo di Milano appena terminato detto Concilio, n'eseguì esattamente il Decreto, adunando più Sinodi.

Intorno però al modo disegnato di queste Adunanze ecclesiastiche, non crederei vantaggiosa la preferenza, che sembra darsi ai Parochi sopra i Canonici, ed altre dignità della Cattedrale, denominati dal Concilio di Trento, Senato della Chiesa, i quali sono continuamente impiegati dai Vescovi in Deputazioni, Esami, ed altre incumbenze. Sembrerebbe pertanto a non pochi, che tale preferenza violasse il dritto di quel Capitolo, che è il Consiglio nato del Vescovo, e che con lui in molte cose forma un sol corpo, ed una tal novità, la quale non sò, che profitto potesse apportare, forse cagionerebbe dei disturbi.

Sembra poi, che si dia ai Parochi una facoltà forse uguale al Vescovo, sì nel proporre, come anche nel giudicare le materie. Che i Parochi abbiano un Voto decisivo, è contro la Pratica, e benchè possa farsene questione in Teorica, sarà forse prudenza il non suscitarla. Del resto si sà, che i Dottori generalmente insegnano, che acciocchè uno possa assolvere, condannare, decidere ec. conviene, che sia fornito di vera giurisdizione nel Foro esterno, la quale di dritto ordinario manca nei Parochi, e perciò negli Atti degli Apostoli al Capo 20. si dice, che lo Spirito Santo pose i Vescovi a reggere la Chiesa di Dio, ed i Santi Padri insegnano, che ai soli Vescovi ap-

partiene nei Sinodi il dritto di giudicare di potestà ordinaria. Quindi è celebre il detto dei PP. Calcedonesi: *Mitte foras superfluos, Concilium Episcoporum est*. Ma checchè sia di tal questione, è fuori di controversia, che il Sinodo Diocesano non ha dritto alcuno di giudicare il Vescovo, essendo questo superiore al Sinodo, e che in conseguenza il Vescovo ha il vero dritto d' intimarlo, di proporre le materie, sospendere ec. E' fuor di dubbio, che i Vescovi si faranno un preciso dovere di uniformarsi alla più sana Dottrina, e nulla proporre contro le Leggi dello Stato, e così si è fatto sempre nei Sinodi passati. Quei di S. Carlo hanno sempre, ed ancora fuori d' Italia riscossa una generale estimazione, e possono dare gran lume per regolare le decisioni Sinodali; ai giorni nostri poi abbiamo un vantaggio nell' Opera *de Synodo Dioecesana*, che come privato Dottore publicò Benedetto XIV., in cui secondo la Tradizione dei più antichi Secoli della Chiesa, e dei moderni ancora espone un modello dei Sinodi Diocesani.

Al §. IV. Suppongo, che la proposta riforma delle publiche preghiere si ristringa a quelle, che si dicessero in qualche Luogo ò Diocesi, ma non mai a quelle pubbliche, che diconsi in tutta la Chiesa, mentre è troppo noto, che non solo queste non possono contenere cosa alcuna contraria alla Dottrina della Chiesa, ma anzi secondo il giustissimo sentimento di S. Agostino, le Dottrine suddette si rischiarano, spiegano, e confermano colle pubbliche preghiere della Chiesa, le quali perciò sono irreprensibili.

Avendo il Concilio di Trento nella Sessione 25., rimesso al Sommo Pontefice tutto ciò, che concerne il Messale, e Breviario, e dipoi essendo ciò stato eseguito non comprendo, come possa un Vescovo contro il Decreto Conciliare fare una riforma del Messale, e Breviario, e poi si susciterebbero molte, e non edificanti questioni intorno a quello, che un Vescovo credesse di correggere, ed altri giudicassero diversamente, chi in un modo, chi in un altro, onde questa è impresa da eseguirsi unicamente da un Concilio generale, e dal Sommo Pontefice secondo il sopradetto Decreto Conciliare. Ai tempi nostri Benedetto XIV. ebbe un tal pensiere, ed intraprese un sì rilevante affare; ma per

molte difficoltà non l'ultimò. A me sembra, che allora sarebbe ciò opportuno, se fosse universale in tutta la Chiesa; altrimenti se ogni Vescovo, ò Sinodo facesse riforme, si toglierebbe alla Chiesa nelle pubbliche Preghiere la tanto lodevole, ed edificante unità di labbra, e s'introdurrebbe una varietà, e confusione perpetua in ogni Diocesi, e Provincia, dove ogni Vescovo riformerebbe Messe, ed Uffizj a suo talento, nè vi sarebbe autorità di Antecessori, Sinodi, Metropolitani bastante a porre in freno, ò vincolo all'arbitrio di ciascun Vescovo; giacchè da qualunque vincolo si stimerebbe sciolto, quando si vedesse, che un Decreto di Concilio Generale fatto per tutta la Chiesa, e da questa accettato, non fosse stato sufficiente a ristringere l'autorità dei Vescovi in una Provincia.

La frequenza dei Giuramenti quando non siano necessarj per confermare la verità, ma fatti secondo i Formulari nei contratti, che sussistono ancor senza giuramento, è commendabile l'abolirla, ed inoltre conviene inculcare ai Parrochi d'istruire i Popoli sopra la qualità, e natura dei giuramenti, acciocchè si facciano cristianamente, e non per formalità.

Riguardo all'amministrazione de' Sacramenti in lingua volgare a me sembra, che bastar debba l'inculcare ai Parrochi relativamente ai Sacramenti quello, che ordina il Rituale Romano; *In Sacramentorum administratione eorum virtutem, ac utilitatem, & caeremoniarum significationes, ut Concilium Tridentinum praecipit ex Sanctorum Patrum, & Catechismi Romani Doctrina, ubi commode fieri poterit, diligenter explicabit*. Questa è la vera maniera e per istruire il Popolo de' Santi Misteri, e per mantenere la necessaria uniformità in tutta la Chiesa, e per non incontrare innumerabili difficoltà nelle traduzioni.

Certamente deve credersi, che gli ordini della R. A. V. pubblicati per torre gli abusi, e pericolo di Simonia nelle nomine delle Parrocchie di Patronato di Popolo, impediranno gli inconvenienti qualche volta accaduti, e così non sarà necessario il privare d'un dritto sì legittimo un'intera popolazione, il che certamente non può farsi dal Sinodo, ma dipende dalla legittima Autorità di V. A. R.

Al §. V. VI. Intorno al rivendicare gli antichi dritti, dirò colla più schietta sincerità, come comanda la somma Clemenza di V. A. R. che mi sembra la via migliore, e forse unica il procurarli dal Sommo Pontefice, quando si credino utili, e conducenti al pubblico bene. Primo, perchè è troppo difficile il discernere, se vi siano, e quali siano usurpazioni. Secondo: molte di tali riserve sono introdotte per determinazione di Concilj Ecumenici, e così fatte Leggi universali della Chiesa, le quali non può torre un Vescovo col pretesto dell' antico dritto, non potendosi negare alla Chiesa Universale l' autorità di restringere in qualche cosa i dritti originarj, ed insieme che tale restrizione non può torsi da un Vescovo, ma solo dalla Chiesa istessa. Sia per esempio il dritto degli Arcivescovi in più cose sopra i Vescovi suffraganei della sua Provincia. Nel principio della Chiesa non vi era tale distinzione di Arcivescovi, e Vescovi, ma avendoli la Chiesa Universale stabiliti, apparirebbe insussistente la pretenzione di un Vescovo di volere egli torre tale dipendenza, ed ognuno confesserà, che sarebbe necessaria una determinazione della Chiesa Universale. Terzo: quando la facoltà di dispensare è stata legittimamente riservata al Capo della Chiesa, e riconosciuta, ed osservata dai Vescovi, molti certamente negheranno, che possino ripigliarla i Vescovi senza il consenso di quella autorità, che riservolla, ed almeno si produrrebbe una lacrimevole scissura di sentimenti, tanto pregiudicevole, e funesta all' unità della Chiesa. Quarto: se fosse permesso senza tale consenso il revendicare antiche facoltà, ne seguirebbe una deplorabile difformità; un Vescovo crederebbe rivendicarne più, un altro meno, e poi i Vescovi successori di nuovo variar potrebbero, onde non vi sarebbe più una regola stabile, ed uniforme nella Chiesa. Per tutto ciò, ed altro, che potrebbe addursi, la maniera sicura, ed edificante sembra il fissare col Sommo Pontefice i limiti di tale facoltà, e ciò produrrebbe la quiete delle coscienze dei Popoli.

Al §. VII. E' al sommo desiderabile, ma altrettanto difficile fissare Maestri irreprensibili di Morale Cristiana, perchè tutti gli Autori per quanto pii e dotti essi siano, sono sempre uomini, e qualche

cosa dicono, che non deve ciecamente abbracciarsi; di quì segue la varietà d'opinioni tanto pregiudicevole al bene delle Anime. Onde disse Ottato Milevitano *de Schism. Donat. lib. 5. §. 3. Vos dicitis, licet, nos autem dicimus, non licet: Inter licet vestrum, & non licet nostrum nutant, & remigant animi populorum; omnes contentiosi homines sumus: de coelo quaerendus est judex;* Sarà pertanto sempre necessario l'inculcare ai Maestri, e a tutti gli Ecclesiastici la Dottrina pura, e sana tratta dalle Divine Scritture, dalla Tradizione, dai Concilj, e Padri, e dalle Decisioni della Chiesa, e dall' Autorità di Autori i più approvati generalmente i quali ne siano stati fedeli seguaci.

In particolare poi l'autorità di S. Agostino è stata sempre reputata somma nelle materie di Grazia, e di Predestinazione, specialmente dopo il peso aggiuntoli dalle approvazioni della Chiesa Romana, e dai Sommi Pontefici, e dopo che molte delle di lui espressioni sono state inserite, e canonizzate dai Concilj Provinciali, ed Ecumenici nelle loro Decisioni, onde meritamente s'appella il Dottor della Grazia, come il Grisostomo si chiama il Dottor dell' Eucarestia.

La difficoltà, che può incontrarsi in ciò si è, che gli Eretici hanno sempre usato il maligno artifizio di storcere l' Autorità del Santo, come se favorisse i loro errori, quando in verità efficacemente l'impugna. Così appena morto il Santo Dottore, i Predestinaziani pretesero di servirsi della di lui Autorità per asserire, che Iddio predestina al male, come al bene, e di poi con menzogna incredibile Vicleffo, e Lutero pretendevano, che S. Agostino fosse della loro opinione; e soprattutti Calvino fin' al dire: *S. Agostino è di tal maniera per me, che se mi fosse d'uopo lo scrivere una professione di Fede, mi comprometterei d'esporne una che non fosse composta, se non dalle sue parole*. E' necessario pertanto esser cauti per non rimanere ingannati dalle storte interpetrazioni fatte alle sentenze del Santo Dottore dagli Eretici.

Non sarà quindi mai troppa la vigilanza dei Vescovi nell' insistere sopra un retto metodo degli studj, ricordandosi però che giustamente i critici hanno rilevato il pregiudizio degli studj sacri, e

profani, per aver molte fcuole obbligato l'ingegni umani a giurare sù la parola di un sol maestro, e molti sacri Legislatori hanno abolito l'uso di certi giuramenti introdotto in tempi meno illuminati di seguitare Aristotile, Scoto, S. Tommaso, ò altro famoso maestro; dal che procedevano pregiudicevoli divisioni, e partiti.

Al §. VIII. Le circostanze di questa Diocesi pare a me certamente, che non permettino determinare il Patrimonio nella somma di scudi 60. La scarsità dei benefizj particolarmente di libera collazione, ed il miserabilissimo frutto dei medesimi, che per lo più non eccede 8. ò 10. scudi ed anche meno, avevano per pura necessità indotto i miei antecessori ad ordinare a titolo di Messe colla Fidejussione di persona idonea di supplire in tempo, che il Sacerdote non potesse celebrare. Tolto presentemente tal titolo; e attesa la sopradetta scarsità, e povertà dei benefizj ed essendo pochissimi i possidenti che possino avere un sufficiente patrimonio, è scemato, e và scemando talmente il numero dei Sacerdoti che non si possono provvedere le Parrocchie fuori di Città, e già un terzo di Parrocchie è convenuto provvederle con Sacerdoti Extradiocesani. Quindi se per le sopradette circostanze pochi assai si stradano nella via Ecclesiastica per la difficoltà del patrimonio benchè ad esso fissato nella somma di scudi 36., cosa sarebbe se si crescesse a scudi 60.? Onde verrà obligato il Vescovo ad ordinare un cherico a titolo di Cura ò ricorrere a un forestiere, ò prender quello che si presenta innanzi.

Al §. IX. A me in verità non sembra profittevole il prefigere l'età di anni 18. per ricevere la Tonsura; ed in fatti il Concilio di Trento permise conferirla in fresca età, ed in pratica giova al servizio della Chiesa l'aver Ministri assuefatti a portare il peso fin dagli anni più teneri acquistando così più facilmente inclinazione, e genio ai Ministeri Ecclesiastici ed inoltre si fà una scelta di quelli, che mostrano ottima disposizione, e si escludono gli altri non opportuni; altrimenti converrà ammettere giovani già avanzati, e che già avessero prese altre direzioni, e non di rado (come ci ammaestra una

funesta esperienza) avessero prima corso le vie del vizio. L'istessa difficoltà occorre nel non ammettersi al servizio della Chiesa alcun Cherico minore di anni 18. e nell'escludersi dalle Sagrestie i piccoli fanciulli. Questo metodo già inveterato provvede alla Chiesa un sufficiente numero di Ministri con piccolo dispendio del Patrimonio Ecclesiastico, e questi Ministri più facilmente si adattano al servizio della Chiesa, e ricevono una buona educazione nei costumi, e nelle lettere. L'esperienza insegna che questi giovanetti, quando si usi l'avvertenza di rimuovere sollecitamente dal Santuario i Travianti, cresciuti in età ò diventano utili, e degni Ecclesiastici, ovvero se nell'età più matura non si senton chiamati alla vita Ecclesiastica, divengono abili per altre professioni.

Al §. X. e XI. Deve supporsi che ogni Vescovo si faccia un grave dovere di usare tutte le più particolari cautele per assicurarsi dei buoni, ed esemplari costumi, della necessaria Scienza, ed abilità dei promovendi, e raddoppiare le prove delle loro buone qualità, e con attestati, e con esami prima di conferirli gli altri ordini particolarmente sacri, ed insieme avvertire seriamente quelli che ne sono mancanti a stradarsi per altri impieghi.

Al §. XII. Le dispense dell'età, ed interstizj non devano darsi senza urgenti motivi per la promozione al Sacerdozio.

Intorno agli Impedimenti Canonici da abolirsi, essendo determinati dal Gius Comune universale, si devono fare le riflessioni stesse fatte al §. V., e VI.

Al §. XIII. L'esigere per legge comune che i promovendi alle Cure, Canonicati ec. abbiano passati tre anni almeno nell'Accademie Ecclesiastiche, ò Università ec. parrebbe, che tal Legge fosse troppo esposta a frequenti deroghe per i molti casi, che sogliono accadere. Onde si proporrebbe il prescrivere quest'osservanza per solo Consiglio, con che i Vescovi nelle promozioni in uguaglianza di requisiti preferissero i Sacerdoti educati nell'Accademie.

Al §. XIV. Sono state fino ad ora in questa Diocesi fatte molte riduzioni di obblighi di Messe secondo le regole Canoniche, ed altre

potranno farsi in avvenire nelle circostanze dovute, e così intorno alla traslazione di detti obblighi per commodo delle Cure particolarmente di campagna, e si potrà ancora provvedere ciò con i Benefizj, ed obblighi di Messe delle soppresse Compagnie.

Al §. XV. Il Sacro Concilio di Trento ha efficacemente provveduto sopra ciò *Sess. 7. de Reformat. e Sess. 24. cap.* 3., e in quanto all'unione *Sess. 21. cap.* 5. ed altrove. In questa Diocesi lo scarso numero dei Benefizj semplici di libera collazione, e la somma tenuità del frutto, ed insieme la necessità di aver titolo per promuovere ai Sacri Ordini i Cherici, e non eser costretto ad ordinare a titolo di Cura persone non provate, mi sembra che non dia speranza di poter fare tali unioni. Pochi anni sono fu esaminato avanti a me da una numerosa deputazione se convenivano tali unioni, e concordemente vi furono trovate molte difficoltà.

Al §. XVI. Le sostituzioni, e diritto di succedere nei benefizj residenziali furono tolte dal Concilio di Trento *Sess. 25. cap.* 7. e non pare, che possa aggiungere cosa alcuna a quanto ivi viene stabilito.

Al §. XVII. Giustissimo si è il preferire nella collazione dei benefizj i Preti Diocesani, ma il pochissimo numero di chi si stradi in questa Diocesi al grado Ecclesiastico mi ha messo per lo passato in necessità, e porrà in avvenire di conferirli agli Estradiocesani.

Al §. XVIII. Molto può contribuire per formare Sacerdoti utili lo stabilimento di Accademie Ecclesiastiche, e parimente dei Seminarj insinuati così caldamente dal Concilio di Trento.

Al §. XIX. Vi è in questa Diocesi una casa destinata per fare i Santi Esercizj.

Noterò quì, che per l'erezione dell'Accademia Ecclesiastica essendo stata gravata questa casa degli esercizj a contribuire cento scudi annui, mi parrebbe meglio, che questi cento scudi gli somministrasse all'Accademia il Patrimonio Ecclesiastico, e così si potrebbero fare più volte l'anno gli esercizj senza spesa dei Parrochi, e Sacerdoti poveri.

Al §. XX. XXI. E' evidente l'indispensabile dovere degli Eccle-

siastici d' impiegarsi al servizio spirituale dell' Anime colla predicazione, amministrazione dei Sacramenti, assistenza degli infermi, e ogni altro che contribuisce alla santificazione del popolo, e continue sono sempre state le determinazioni della Chiesa per ottenere questo fine, e non sarà mai troppo il fare ogni sforzo sì per impedire, che vi siano Sacerdoti che si rendano inutili, si perchè tutti siano operosi, e zelanti, e secondo il Concilio di Trento *Sess.* 23. *cap.* 6. ogni Ecclesiastico deve essere ascritto al servizio di qualche Chiesa; ma d' uopo è confessare con estremo rammarico, che la guasta, e corrotta natura dell' uomo, anche nei primi Secoli della Chiesa ridusse non pochi Sacerdoti non solo ad essere inutili al Popolo, ma ad arrecare lagrimevoli pregiudizj alla Chiesa; basti citare S. Gregorio, il quale dice: *Nullum majus praejudicium, quam a Sacerdotibus tollerat Deus.* Onde anche ai giorni nostri alcuni Sacerdoti non dimostrano quella santità, ed esemplarità che è necessaria, perchè possino esercitare il gelosissimo Ministero di Confessore.

Al §. XXII. In quanto agli Oratorj pubblici in Campagna, pochi ve ne sono in questa Diocesi; e non è a mia notizia, che ve ne sia degl' indecenti, siccome riconobbi nella visita Pastorale, e per lo più sono per comodo delle famiglie nobili in tempo di villeggiatura, onde non fanno alcun disordine, perchè vi si celebra al più in tal tempo; oppure vi si celebra qualche volta per comodo dei Parrochi, e dei Popolani nell' occasione del SS. Sacramento per Viatico, giacchè celebrando il Parroco nell' Oratorio, porta da quello il Viatico all' Infermo, risparmiando così un lungo viaggio, quale sarebbe, se dovesse portarlo dalla Parrocchia specialmente in tempi strani, e con fossi da passare. Sarà però bene l' ordinare che vi si celebri con dependenza dal Parroco sì nell' ora, sì in ogni altro, e se vi fosse concorso di Popolo, vi si deva fare la spiegazione del Vangelo, e la Dottrina Cristiana.

Al §. XXIII. Intorno agli Oratori nelle Case vi possono essere inconvenienti ò per mancanza della necessaria decenza di luogo, di utensili ec., oppure per il troppo numero, ò per levare il concorso

alla Parrocchia, e a tutto ciò deve rimediarsi dai Vescovi, col farne ancora la visita, ò commetterla ad altri: Ma il torre gli Oratorj generalmente, oltre l'amarezza che ne proverebbe chi ne gode il Privilegio mi pare, che priverebbe molte persone di salute cagionevole, di età avanzata, ò per mancanza di tempo per andare alla Chiesa, del merito di assistere alla S. Messa.

Al §. XXIV. Non può dubitarsi, che ciascun Vescovo non usi tutte le cautele nel concedere *il Celebret* a tempo ai Sacerdoti Forestieri.

Al §. XXV. Sono a tutti note le costituzioni della Chiesa non meno negli antichi secoli, che nei posteriori, nelle quali si comanda la esemplare Ecclesiastica Disciplina, e si proibiscono agli Ecclesiastici tutte quelle cose che non convengono alla santità del loro stato, e producono disistima nel Popolo. Ed il Sacro Concilio di Trento confermò espressamente le dette costituzioni, e ne comandò l'osservanza, ed inoltre condannò ogni contraria pretesa consuetudine. Dopo il Concilio per tutta la Chiesa furon fatti Santissimi Decreti tanto nei Sinodi, quanto nelle Pastorali dei Vescovi, ed in questa Diocesi abbiamo il Concilio Provinciale, ed altri Sinodi Diocesani, particolarmente quello del 1705. stampato, onde sarà facile torsi gli abusi, giacchè possono i Vescovi compromettersi tutto il braccio dalla suprema autorità di V. A. R.

Al §. XXVI. In questa Diocesi vi è una sola Collegiata in Città nella Chiesa detta di Provenzano, dove si venera una miracolosissima Immagine di Maria Santissima in un Tempio assai grande, e nobile fabbricato, e dotato con limosine del Popolo, il quale con una straordinaria pietà concorse alla fondazione della Collegiata, e presentemente ancora è al sommo frequentata in tutte l'ore da ogni ceto di persone, onde giudico certamente, che convenga la di lei continuazione per non cagionare un universal rincrescimento, perchè cesserebbero moltissime Sacre Funzioni, amministrazione di Sacramenti, e quella particolar devozione, che in questa Città chiamata *Città di Maria* si è specialmente unita verso questa S. Imagine di

Provenzano. Inoltre considero, che tutti i Canonicati sono di Patronato Laicale, eccettuato un solo, onde si lederebbe il dritto dei Patroni nella soppressione.

Al §. XXVII. Le cose qui proposte meritano tutta l'attenzione dei Vescovi, quando riconoschino, che secondo le circostanze vi si introducessero inconvenienti, ò abusi, ma il fare proibizioni generali mi sembra, che si verrebbero a torre molte cose in se stesse giuste, e profittevoli sotto il pretesto, che qualche volta l'umana fragilità vi possa introdurre qualche mancanza, e deve riflettersi che non vi è cosa così santa, e utile, in cui la guasta natura e malizia non unisca qualche difetto, per esempio ancora nella S. Messa tanto chi la dice, che chi l'ascolta commette mancanze, così nel salmeggiare, nell' insegnare ec. e così parimente in tutte le cose anche non Ecclesiastiche pur troppo si manca. Nessuno però penserà a torre tutto, perchè tutto non si fà perfettamente, ma con difetti.

Circa alle parature, e quantità di lumi, premesso che sono bene impiegati i doni datici da Dio coll'offerirli a Lui, e consumarli uniti all'Oblazione del nostro spirito in di Lui onore; quindi sorprendente fù la magnificenza del Tempio degli Ebrei, e Dio medesimo arricchì di straordinario sapere gli Artefici, acciocchè più grandioso e perfetto riuscisse il lavoro, e tanto il sapientissimo Salomone nella Dedicazione del Tempio, quanto in tutti i Tempj gli Ebrei offerirono innumerabili Animali in Olocausto al Signore; con tuttociò è dovere dei Vescovi l'invigilare, che tutto segua a proporzione delle forze, e che non ne seguino inconvenienti, e ben sanno che negli urgenti bisogni si possono vendere i parati, e vasi sacri (come dice S. Ambrogio) per sostentare i Mendici, i quali però, se di mano in mano avessero consumate le Oblazioni dei Fedeli, sarebbero poi nelle maggiori calamità restati privi di questo sollievo. Quindi parrebbe sufficiente, che i Vescovi invigilassero nel toglier subito gli abusi, che si potessero introdurre.

L'istesso pare che convenga circa alla Musica; se si parli di quella, che dicesi teatrale, e ancora scandalosa è stata sempre proi-

bita dalla Chiesa, ed i Vescovi devono invigilare sù l' esatta osservanza delle determinazioni della Chiesa, e ancor del Concilio di Trento *Sess.* 22., ma se la Musica fosse modesta e devota, e atta a muovere interni sentimenti di pietà, parrebbe forse a molti, che si togliesse un esterno sensibil impulso per sollevarsi in Dio, giacchè come ben riflette S. Agostino *lib.* 10. *Confes. cap.* 33. *commoveor non cantu, sed rebus, quae cantantur cum liquida voce, & convenientissima modulatione cantantur*; circa la Musica abbiamo una erudita Lettera di Benedetto XIV. nell' occasione dell' Anno Santo 1750.

Si propone ancora, che non si celebri se non una sola Messa per volta; e anche quì mi sembra di dover replicare, che si richiede la vigilanza dei Vescovi, in torre gli abusi, che si potessero introdurre; ma il comandare generalmente il celebrare una Messa per volta, ò darebbe luogo a frequenti istanze per dispensarvi, ò darebbe motivo, che molti Sacerdoti ben disposti non celebrino, il che diminuirebbe il culto sommo, che si dee a Dio col Sacrifizio, e insieme il frutto infinito del medesimo in vantaggio della Chiesa militante, e purgante, giacchè ò per altri impieghi, ò affari, ò molte varie circostanze, non potrebbero i Sacerdoti aspettare lungo tempo nelle Sagrestie, e per l' istessa ragione i Fedeli meno potrebbero assistere alla Santa Messa.

Al §. XXVIII. Non sò comprendere, come si possa dire malamente introdotto l' uso di tenere alcune Immagini coperte; senza farne lungo esame si sà, che in tutte le parti del Mondo abbiamo ò più, ò meno quest' uso, ed insieme introdotto da molti e molti Secoli, e si leggano in varj Autori miracoli succeduti; e se anche una giusta critica non avesse documenti per provare l' esistenza e autenticità di tali miracoli, saranno sempre una prova, che nei più remoti Secoli si tenevano alcune Immagini coperte. E deve riflettersi, che essendo l' uomo composto di spirito e materia, la Divina Grazia non di rado si serve delle cose ancora sensibili, oltre l'interno movimento, per muoverlo, siccome si servì Gesù Cristo di cose materiali per comunicare i suoi doni nei Sacramenti, e così nello scoprirsi una

facra Immagine Dio fi ferve di tale rarità per eccitar la Devozione, come ne fanno fede la tenerezza, e le lacrime del Popolo, nè altro poffiamo imaginarci, che aveffe in mira l'Onnipotente Signore, quando comandò a' Mosè, che l'Arca ftaffe continuamente coperta da un velo nel Tabernacolo, e trasferita quindi nel Tempio, oltre al medefimo velo la copriffero i Cherubini colle loro ali. Secondo pertanto la perfuafione degli Uomini fembra, che il velar le Immagini fia un fegno di riverenza, e di rifpetto, che formano parte del culto, che loro fi tributa.

Intorno alle Reliquie non può dubitarfi che ogni Vefcovo non ufi una fomma cautela, e le più diligenti ricerche per riconofcere l'autenticità delle medefime; permettendone folamente il culto quando fiane provata bene, e canonica la veracità, e togliendo quelle in qualche modo dubbie, e non ficure. Quando poi fiano Reliquie infigni, e parte notabile dei Corpi, tornerebbe bene collocarle fotto la Menfa degli Altari, ma farà difficoltà la fpefa per collocarvele; fe una chiave delle Reliquie fi cuftodifca dalle Magiftrature, e altra chiave dal Vefcovo ò Paroco refpettivo, mi fembra che quefto poffa fempre più afficurare che non nafchino inconvenienti, e infieme fi tolga ogni fofpetto di alterazione.

Al §. XXIX. La Chiefa hà opportunamente determinato, che in ogni mefe nel primo lunedì non impedito fi fuffraghino l'Anime del Purgatorio, e prefentemente nelle determinazioni pubblicate da V. A. R. intorno alle Compagnie di Carità in ogni Parrocchia fi ordina l'ifteffo. Il proibire però tutti gli Anniverfarj, crederei che oltre al pregiudicare ad un diritto già acquiftato, fosse per produrre ammirazione e ancora fcandalo nel Popolo.

Al §. XXX. L'afsegnare nella Diocefi Cappellani in ajuto dei Parochi credo, che in pochiffimi luoghi di quefta Diocefi fia neceffario oltre quelli nei quali già vi fono, ed infieme fanno il Maeftro di fcuola pagati dalla Comunità, ma con fcarfo afsegnamento, onde merita accrefcimento la congrua dei medefimi. Del rimanente contenendo le Parrocchie di Campagna non molte anime, giacchè po-

che assai passano 300. anime, ed inoltre essendovi la consuetudine nelle dette Parrocchie di Campagna, che nelle Feste in una Parrocchia si facciano le funzioni in ora sollecita e nella vicina Parrocchia in ora tarda, ne segue che quei popolani, i quali non possono intervenire ad una Parrocchia per guardare le case, i bestiami ec. vanno alla vicina Parrocchia, dove si fanno tardi le funzioni. Inoltre considero l'insuperabil difficoltà di aver Sacerdoti, giacchè non vi sono a sufficienza per fare i Parochi, e già in questa Diocesi v'è un terzo di Parochi extradiocesani per mancanza di Sacerdoti Diocesani: Rifletto ancora, che in Campagna crescendosi tanto il numero dei Sacerdoti, se ne farebbe molti degli oziosi, giacchè sarebbero solo occupati nelle Feste. In quei luoghi poi nei quali per la lontananza delle altre Parrocchie conviene, che il popolo vada tutto ad ascoltare la S. Messa nella propria Chiesa Parrocchiale per soddisfare al precetto, costretto perciò a lasciare abbandonate le proprie abitazioni, bestiami ec. giusto si è il costituirvi i Cappellani i quali però dipendino dai Parochi, spieghino l'Evangelio, faccino la Dottrina, e il Catechismo.

Al §. XXXI. Somma è la necessità di aver Parochi abili, e adattati all'importantissimo uffizio d'istruire, e guidare le Anime; somma però deve essere la premura del Vescovo per averli tali. Ma nella diminuzione grande di Sacerdoti da pochi anni e nella maggiore ancora, a cui si và incontro, dovrassi pur troppo far Parochi quei che si presentano, e senza poter scegliere. E quì mi sia permesso mettere in vista all'illuminatissima Mente di V. A. R., che in questa Città erano un efficace mezzo per aver Sacerdoti abili nelle scienze Ecclesiastiche gli alunnati Mancini, perchè i due fratelli Testatori avevano determinato, che chi aveva l'alunnato in Teologia dovesse goderlo sette anni, ma dopo che da pochi anni in quà (non sò per quali motivi) l'alunnato in Teologia contro l'espressa volontà del Testatore si è ridotto a soli cinque anni, quasi nessuno chiede l'alunnato in Teologìa per essere obbligati in un tempo così ristretto a dover studiar Filosofia, Teologia dommatica, Scrittura Sacra, Istoria Ecclesiastica, e fino Teologia morale per adottorarsi, come sono te-

nuti, onde avendo due anni meno per abilitarsi in uno studio così vasto, niuno piglia l'alunnato in Teologia.

Al §. XXXII. XXXIII. Non può mai dirsi abbastanza della necessità, che i Parochi abbiano tutte quelle doti e virtù, che sono annesse al Divino Ministero di guidare le Anime, e molte delle quali sono descritte in questi due §§. e insieme non sarà mai abbastanza la Pastorale sollecitudine del Vescovo in procurarle in tutti i Parochi.

Al §. XXXIV. Si fanno secondo l'antica consuetudine le Congregazioni per la decisione dei Casi morali, e le decisioni di ciascuno si trasmettono alla Curia, e si rimettono poi ai medesimi colle opportune qualificazioni dei Revisori delegati.

Al §. XXXV. In quanto alla Residenza sono pressantissimi gli ordini dei Sinodi, i quali osservati impediranno tutti i disordini.

Al §. XXXVI. In questa Metropolitana doppo la soppressione da me fatta di due Canonicati di libera collazione, rimangono soli dodici Canonicati, e due Dignità di libera collazione, che hanno molta parte di entrate nello Stato Pontificio donateli dal Pontefice Alessandro VII., perciò troppo sarebbe incongruente fare altre soppressioni.

Intorno al proibire la percezione delle Decime non devo dissimulare, che oltre non potervi essere altre entrate sufficienti per la sussistenza dei Parochi, benchè si volesse sopprimere ogn'altra fondazione, il che certamente per molti motivi non conviene, considero, che se i Vescovi contribuissero a ciò incontrerebbero giustamente il biasimo delle altre Provincie, perchè scemerebbero moltissimo le entrate della Chiesa, ed entrate sicure, e non sottoposte alle vicende dei tempi, giacchè quelle altre entrate, che supplíscono alla sussistenza dei Parochi, già erano esse ancora entrate della Chiesa. Inoltre è opinione degli antichi Canonisti difesa in questo Secolo dal Reiffenstuel, che le Decime sieno di gius Divino, almeno in quanto sono una ricognizione del supremo dominio di Dio secondo il Canone: *Decimae, quas Deus in signum universalis dominii sibi reddi praecepit*: ed anche avanti la Legge scritta Abramo diede al Sacerdote Melchi-

sedecco la decima di tutto in ricognizione del supremo Divino dominio. *Et dedit &c. decimas ex omnibus*. Checchè sia però di tale opinione, non par conveniente l'abolire un precetto Ecclesiastico, al quale senza reclamo soddisfano i Fedeli. E' noto ancora, che le Decime in sostentamento sono dei poveri, perchè è sentenza certissima, che i Parochi devono col di più non necessario al loro sufficiente e frugal trattamento, dare il tutto ai poveri. *Decimae tributa sunt egentium animarum*.

Al §. XXXVII. Oltre le riflessioni fatte sopra intorno a materie simili, considero, che essendo Dio padrone, ed autore di tutte le cose create è convenevole, che ad esempio dell'antica Legge a lui si renda onore colle medesime anche in protestazione del di lui Supremo Dominio, purchè ciò si faccia proporzionatamente alle forze di ciascheduno, e colla dovuta decenza e subordinazione alle determinazioni canoniche, tanto più che essendo l'uomo composto di spirito, e di materia viene a sollevarsi mediante l'ajuto di queste cose sensibili come reflette il Concilio di Trento, dove parla delle cerimonie Ecclesiastiche. Inoltre non può negarsi, che alle cose della Religione conviene non solo il concetto, ma ancora l'affetto. *Hilarem datorem diligit Deus* dice S. Paolo 2. *Cor.* 9. e a quest'ultimo molto contribuisce ciò, che ai sensi e fantasia è in qualche modo piacevole. Infatti Dio nella Creazione dell'Universo temperò colla grandezza la piacevole speciosità, sicchè meglio si destasse nell'uomo l'uno e l'altro sentimento, e si ricordassero gli uomini di venerarlo insieme qual Supremo Padrone, e qual Padre amoroso e benefico.

Essendo le Immagini dei Santi al dire di S. Gregorio Papa il libro degli Ignoranti; togliendole dagli Altari rimarrebbe privo il rozzo Popolo di una parte di quella Istruzione che si desidera, e procura darli colla lettura delle Sacre Scritture, dove Dio ha fatto registrare le azioni di molti Uomini Santi, ed ha fatte palesi le lor Virtù, intorno alle quali l'Immagini possono molto istruire, e supplire alla voce, e alla lezione dei Sacri Libri.

Le Immagini pertanto di più Santi, le quali sono dipinte negli

Altari, ricordano ai Fedeli l'unirsi oltre a tutti i Santi del Cielo in particolare a quei Santi, dei quali vediamo le Immagini per lodare e venerare la Divina Maestà, per ringraziarla dei benefizj, e distintamente dell'Opera Onnipotente della Grazia nel santificare i Servi suoi; muovono eziandio le Immagini dei Santi, e le virtuose azioni dipinte nei Quadri all'imitazione e animano i Fedeli a sperare il Divino aiuto per effettuarla. Rifletto poi, che non si vede qual pregiudizio arrecar mai possono gli Altari bassi introdotti da più rimoti Secoli della Chiesa, come si vede nel prelodato S. Gregorio, che scrivendo a Palladio *Epist.* 30. fà menzione di una Chiesa, che aveva tredici Altari. Questi in ogni tempo sono stati fabbricati dalla pietà dei Fedeli, che sempre si persuasero di dare così culto all' Altissimo; anzi sembrar potrebbe, che la loro destruzione portasse seco una non edificante disapprovazione di quelchè fù creduto lodevole, e meritorio, e ancora della permissione della Chiesa, che approvò tali Altari, vi permise pie fondazioni di benefizj, Feste ec.

Devesi reflettere ancora, che nel Secolo XVI. fù scritto molto dai Protestanti, e più d' ogni altro da Lutero nel Libro *de Missa Angulari ec.* contro le Messe da essi dette *private*, *occulte*, *incantonate*, che per lo più si celebrano agli Altari bassi, e perciò levarono essi tali Altari dalle Chiese; i Dottori Cattolici però dimostrarono evidentemente, che sempre le Messe sono pubblici Sacrifizj, e poi lo definì il Concilio di Trento; ora il torre gli Altari bassi dubiterei, che nel Volgo producesse ammirazione, ed anco scandalo potendo apparire, che avesse qualche cosa di comune con una sorgente sì infetta, e dall' altra parte non si vede, che spiritual vantaggio potesse produrre.

Per quelchè riguarda il torre le Tavolette, e Voti delle Grazie e Miracoli deve riflettersi, che uno dei segni di credibilità, e verità di nostra Religione sono i Miracoli tanto frequenti nel principio della Chiesa per dilatarla, e poi più rari doppo la propagazione dei Fedeli, come nota S. Gregorio, sempre però continuati dalla Divina Provvidenza fino ai giorni nostri; anzi è Dottrina comune,

che la potestà di operar Miracoli sia una delle note della vera Chiesa Cattolica Romana, dove dopo i più rigorosi processi vengono continuamente canonizzati non pochi Miracoli. Gli antichi Santi Padri, ed Autori di tutti i Secoli hanno sempre usata molta premura di tramandare ai Posteri la Memoria di tali Miracoli per chiare riprove dell' assistenza di Dio sopra la Chiesa, per dimostrare la sua Onnipotenza, e così convincere gl' Increduli, e promuovere la speranza dei Fedeli. Siccome pertanto il leggere nelle Istorie, e nei fasti della Chiesa i Miracoli produce sì vantaggiosi effetti; così il vedere i Voti e Tavolette contribuisce al medesimo fine. Onde a me sembra, che il torle alla pubblica veduta potrebbe diminuire particolarmente nella povera gente un aiuto per conoscere le Opere maravigliose di Dio, e per eccitare la speranza nelle necessità, e confermarsi nella verità di nostra S. Religione. Quindi quando l'urgenza esigesse di consumare i Voti più preziosi in sollievo dei Poveri crederei bene, che almeno ne rimanesse la Memoria. Savissimo poi è il Decreto del Concilio Provinciale di Siena, il quale vuole che gli Ordinarj riconoschino la verità delle Grazie ricevute prima di affissare i Voti.

Al §. XXXVIII. In questa Diocesi mai si fà Festa straordinaria senza l'espressa licenza dell' Ordinario, e neppure esposizione del SS. Sacramento, e anche le solite esposizioni senza chiederne ogni anno la licenza in scritto; onde l' Ordinario può rimediare facilmente col non dare licenza, come ho fatto in qualche caso; ma il fissare in tutte le Chiese l' istesse Feste, sembra, che non si possa adattare alle circostanze molto differenti dei Paesi, dei Devoti, dell' antica consuetudine ec.

Intorno poi alla reduzione e riforma delle Novene, e Feste specialmente a quelle dei Santi nuovi deve osservarsi, che supposto il Domma definito dal Concilio Nicèno II., Fiorentino, e di Trento non apparisce, che differenza debba farsi fra i Santi antichi, e moderni, avendo la Chiesa moderna tutta l' autorità di ordinar quello, che fin dal terzo Secolo ingiungeva S. Cipriano

quando diceva, *notate i giorni, in cui essi* (Martiri) *passano all' altra vita, affinchè siano scritti i nomi loro tra i Santi Martiri, e se ne celebri la Memoria*; nè deve temersi, che il Popolo col venerare i Santi nuovi si allontani dalle pratiche più rispettabili della Religione; mentre il Culto dei Santi nuovi riferendosi a Dio ugualmente che quello dei Santi antichi, avremo sempre in esso un esercizio di Orazione che è una delle pratiche più solide che esiga la nostra Religione. Oltredichè deve notarsi, che una delle Caratteristiche della vera Chiesa si è la Santità. Santa chiamiamo nel Simbolo la Chiesa, e questa Santità Gesù Cristo l'ha promessa in lei permanente fino alla consumazione dei Secoli. Perciò nella Chiesa vi sono sempre stati, e sempre vi saranno mercè l'Onnipotente Divina Grazia Uomini santissimi, sulla superiorità del cui merito non potrà mai, e non deve decidere l'umana debolezza, e i quali doppo il lor felice passaggio la Chiesa assistita dallo Spirito Santo ha stimato bene in tutti i tempi canonizzare per proporre ai Fedeli Esemplari, e Intercessori di Santità le medesime ragioni, che rendon venerabili a noi i Santi antichi, si ritrovano ancora nei Santi novelli; onde approvo moltissimo il culto dei primi, e deve promuoversi caldamente, ma non deve escludersi quello ancora dei secondi, e col culto di questi si conferma la continuazione della Santità della Chiesa promessa da Gesù Cristo; altrimenti qualche spirito forte e incredulo potrebbe empiamente malignare contro la Chiesa, come se fosse stata Santa nei primi Secoli, ma non presentemente, come in fatti nel Secolo passato temerariamente disse uno: *Non vi è più Chiesa . . . . . . mi ha Dio fatto conoscere, che sono più di cinque ò seicento anni, che non vi è Chiesa. Prima di tal tempo la Chiesa era come un gran Fiume, che aveva limpide le sue acque, ma ora ciò che a noi pare esser la Chiesa, non è altro che fango.*

Per consolazione pertanto dei Fedeli, e per riempirli di una viva speranza ad esercitare le Cristiane virtù nel vedere, che la Divina Grazia anche negli ultimi Secoli produce Anime Sante, sembra che convenga non limitare la venerazione anche dei Santi no-

velli secondo le circostanze dei luoghi, e Divozione dei Fedeli.

Possono pur troppo accadere abusi nelle Processioni, e perciò vigilanti esser devono i Vescovi in proibirli, e proibire ancora le Processioni dalle quali siano inseparabili detti abusi, come di pranzi, mescolanze di uomini e donne, e simili; ma il restringere le processioni a quelle solo indicate pare, che porterebbe con se un biasimo della venerabile antichità, la quale praticò questo pio costume specialmente nel trasporto delle Sacre Reliquie. Basta leggere quanto racconta S. Agostino in più luoghi sulla Traslazione delle Reliquie del Protomartire S. Stefano, e gli Scrittori Ecclesiastici intorno alla celebre Traslazione del corpo di S. Gio. Grisostomo; celebri ancora sono nell' opere di S. Ambrogio le Processioni fatte in occasione dello scoprimento dei Santi MM. Gervasio e Protasio, Vitale e Agricola, Celso e Nazario, e in questi ultimi tempi il gran S. Carlo Borromeo secondo l' esempio del suo Antecessore S. Ambrogio fece moltissime devote Processioni per trasferire le Reliquie dei Santi. Conveniente pertanto giudicherei il restringere la proibizione delle Processioni, quando troppe se ne facessero, oppure vi fossero irremediabili abusi.

Al §. XXXIX. Ottimo sempre è stato l'insinuar che il Popolo intervenga alla Messa Parrocchiale, ed il Concilio di Trento ne ha rinnuovate le premure, perchè il Popolo si unisca nel Santo Sacrifizio al suo Pastore, il quale deve applicarlo per il suo Popolo, e perchè sia istruito colla spiegazione del Santo Vangelo, e Catechismo; ma siccome in Campagna non possono tutti i Popolani intervenire alla Messa del Paroco, ottima si è la consuetudine di quasi tutte le Parrocchie di questa Diocesi di fare in una Parrocchia le Funzioni in ora più sollecita, e nell' altra più tarda, e così quei che non hanno potuto intervenire alla prima, vanno nella seconda; ed in alcune benchè poche vi è la seconda Messa del Maestro di Scuola, ò Cappellano.

Al §. XL. Nell' istesse patenti di Confessione si pone da farsi dal Confessore una dovuta parte al Paroco del luogo, ove confes-

ferà, ferma però ſtante la validità dell' Aſsoluzione, ſe il Confeſſore non faceſse tal parte, ſopra di che dovrebbe eſser coſtretto, ò caſtigato ſecondo le circoſtanze.

Al §. XLI. XLII. Sembrerebbe più utile il fare una breve iſtruzione ſtampata sù gli oggetti, fini, e effetti della Santa Meſſa da leggerſi dal Sacerdote prima della medeſima aſsieme cogli Atti di Fede, Speranza, Carità, e Contrizione.

Al §. XLIII. Sembra meglio che gl' Intendenti il Latino accompagnino ſolamente col cuore per evitare la confuſione, e diſſonanza, e per riſparmiare quelli, che non intendono il Latino, ò il roſſor di non riſpondere, e il pericolo di dire degli errori; eſſendo queſto l' uſo, che da tanti Secoli ha praticato la Chieſa univerſalmente: Deve certamente il Sacerdote dire la Meſſa adagio, e voce alta e intelligibile, fuori però delle Segrete, e Canone che per tutti i motivi deve recitarſi ſegretamente ſecondo le Rubriche di tutti i Secoli, e di tutti i luoghi, come bene e diffuſamente ne tratta Benedetto XIV. nel ſuo Trattato della Santa Meſſa.

Al §. XLIV. XLV. Potranno rinnuovarſi gli Ordini già fatti, e raccomandarne la pratica.

Al §. XLVI. Il terminare in Campagna le Sacre Funzioni col *Te Deum*, pare che deva eſſer difficile, perchè pochi Contadini lo ſanno; onde ſarebbe più profittevole lo ſtampare qualche Orazione da recitarſi doppo, come ſopra ſi è detto farſi avanti la Meſſa.

Al §. XLVII. XLVIII. XLIX. Deve ſempre inſiſterſi, che venghino eſeguite le Funzioni propoſte, e che infatti ſi uſano delle premure; in quanto però all' ora, ò di mattina, ò di doppo pranzo conviene regolarſi ſecondo i luoghi, e circoſtanze dei Popoli.

Al §. L. Fatte ancora tutte le Funzioni Parrocchiali, che ſopra, ſembra troppo difficile a perſuaderſi, che poſſa eſſer profittevole il levar qualunque altra Feſta, eſpoſizioni di Reliquie, e altre Devozioni (purchè ſiano in tutte le circoſtanze ben regolate, e ſecondo lo ſpirito della Chieſa) sì perchè non tutti poſſono intervenir ſempre alle Funzioni Parrocchiali, sì perchè ſi è ſempre creduto opportuno, e

vantaggioso il procurar di stimolar il Popolo a più opere di pietà, e così secondare l' ammirabile Provvidenza di Dio, che in varj modi, e differenti mezzi eccita colla sua divina Grazia le Anime a tributarli atti di ossequio, e di culto. Negar parimente non si può, che facendosi tali opere di Pietà, concorre più Popolo alle Chiese, per più lungo tempo ci si trattiene, molti si animano all' imitazione delle virtù dei Santi, e si accresce generalmente la fiducia di ottenere il divino ajuto negli spirituali, e temporali bisogni.

Intorno all' abolire le Prediche nell' Avvento e Quaresima all' eccezione di una, ò due nelle Chiese principali della Città, l' esperienza c' insegna, che quelle Terre, e Castelli dove è stato tolto il Predicatore hanno risentito un grave danno spirituale, perchè si toglie uno dei principali mezzi esterni di cui si serve la Divina Bontà per la Conversione dei Peccatori, e per fare avanzare i Cristiani nelle virtù; e quì deve riflettersi che la voce istessa del Paroco che si ascolta in tutto l' anno, ò perchè non ha tutta l' abilità, ò perchè è poco stimato per frequentissimi motivi, non ha molte volte quell' efficacia, come dei Predicatori, i quali riscuotono maggiore stima, e maggiormente si apprezzano le loro parole, e non di rado sono più avvalorate dalla Divina Grazia per fare maggiore impressione negli Uditori; ed inoltre un nuovo Ecclesiastico, non conosciuto dal Popolo spesso riesce più utile, e altre volte necessario per ascoltare le confessioni.

Ottimi sono i Catechismi, perchè molti peccano per ignoranza, ed è necessario che col Catechismo venghino istruiti del male da fuggirsi, e del bene da operarsi; ma molti più senza paragone peccano per malizia e trasporto di sregolate passioni; sanno essi benissimo, che i furti, le inimicizie, le disonestà ec. sono peccati. Per riscuotere adunque questi dal lor letargo sono necessarie massime eterne ed evangeliche, predicate con forza e zelo, alle quali la Divina Grazia suole infondere una mirabile efficacia per mutare il cuore e la volontà più ostinata. Infatti di questo salutevolissimo mezzo si è sempre servita la Chiesa secondo l' insegnamento di Gesù

Cristo, come può riscontrarsi nelle bellissime e gagliardissime prediche dei Santi Padri; e basti ricordare i SS. Cipriano, Leone Papa, Gio. Grisostomo, Gregorio Nazianzeno, Bernardo, lo zelo ed eloquenza dei quali è in verità sorprendente.

I Panegirici se si faccino per pompa Oratoria si tolgan pure, ma fatti come devesi per dimostrare l' Onnipotenza e Misericordia di Dio, che produce i Santi, e per persuadere la possibilità e facilità di esercitare le Cristiane virtù colla Divina Grazia, come per l' efficacia della medesima esercitarono i Santi di tutti i Secoli anche moderni in tutti gli stati, non si potrà negare che giovano moltissimo per animare i Fedeli, e riempirli di speranza di potere anche loro, come i Santi dei quali sentono la virtuosa vita, esercitare le virtù, e perciò anche i Santi Padri, S. Agostino, S. Ambrogio, S. Gio. Grisostomo, ed altri fecero encomj e Panegirici delle virtù dei Santi, e ai giorni nostri un Flechier, un Bossuet, un Fenelon, un Massillon mirabilmente infiammarono l' animo degli Ascoltanti all' imitazione dei Santi.

Al §. LI. Il proibire nelle Domeniche le Feste dei Santi, vi è molto da temere, che a poco a poco inducesse una dimenticanza dei medesimi, e ne cessasse molto l' invocazione, e imitazione nella parte più numerosa, e insieme meno instruita di quei, che vivendo coll' opera delle loro mani, ò con i lavori dell' arte in Città, ò colle fatiche nella Campagna non possono intervenire alla Chiesa se non nelle Domeniche. Non vi è poi da temere, che col fare memoria dei Santi nella Domenica si confonda il Culto di Latria, che tributiamo al solo Iddio con la venerazione de Santi, secondo il celebre detto di S. Ireneo: *fit in honore Mariæ, Dominus adoretur*. Dandosi tutto l' onore e la gloria a Dio per aver santificato i Servi suoi; e noi ci uniamo con i Santi per onorare, e lodare Dio, e così la Chiesa trionfante, e militante secondo quello che si dice nel Prefazio, e Canone della Santa Messa unitamente canta le lodi di Dio, e sà ognuno, che la venerazione dei Santi deve referirsi a Dio, perchè sia atto religioso e meritorio, che da Dio deve avere il principio, e solo in lui terminare.

Finalmente deve osservarsi, che l' uniformità del Rito in tutta la Chiesa sì necessaria ed utile fà sì, che il mutare in una Provincia quello che si osserva nell' altre, produrrebbe una non conveniente varietà e ammirazione nel Popolo. In tutti i Secoli la Chiesa hà procurata l' uniformità, e perciò il Concilio di Trento volle per tutta la Chiesa una nuova edizione del Messale, e Breviario, e la commise al Sommo Pontefice.

Ferma poi stante per le sopradette ragioni la memoria dei Santi nelle Domeniche, si potrebbe facilmente ottenere dal Sommo Pontefice la facoltà di fare nelle Domeniche fra l' anno l' offizio della Domenica, come il Messale comanda nelle Domeniche dell' Avvento, e dalla Settuagesima fino alla Domenica in Albis.

Al §. LII. Devono certamente i Parochi insistere con tutto l' impegno, e ne modi più efficaci intorno alla buona educazione della Gioventù non solo coll' istruzione, ma coll' avvertire i Padri dell' obbligo gravissimo d' invigilarci, ma deve compiangersi amaramente, che in oggi è tale la libertà, che dai Genitori si dà ai Figliuoli, tali sono gli scandali publici, e pessime massime di spiriti forti ed increduli, e la quantità di libri iniqui, che si riduce indispensabile una suprema Autorità per porre freno al libertinaggio trionfante.

Al §. LIII. Sarà sempre bene l' inculcare ai Parochi, che istruischino il Popolo intorno alla regolata Devozione per torre ogni inconveniente abuso ed errore, che l' ignoranza potesse indurre.

Al §. LIV. Tra i libri proposti per istruzione del Clero, benchè ve nè siano alcuni pregievoli come la traduzione della Sacra Scrittura di Monsignor Martini Arcivescovo di Firenze; nondimeno un Vescovo senza tradire la verità, e la propria coscienza non può dissimulare relativamente ad altri la sua disapprovazione. Alcuni di questi libri sono stati proibiti, ò dall' istesso Sommo Pontefice, ò dalle Congregazioni con approvazione del medesimo, nè la Chiesa hà mai reclamato contro tali condanne. Quindi senza far parola dell' autorità della prima Sede, che fin dal quinto Secolo

per Decreto di S. Gelasio Papa condannò più libri apocrifi, e della continua serie di proibizioni in tutti i Secoli, e la pubblicazione dell' Indice, e sue regole per Decreto del Concilio di Trento fatta dal Sommo Pontefice, e continuato e approvato da molti Pontefici fin alla Bolla *Sollicita* del 1753. di Benedetto XIV. solamente noterò, che il proporsi da un Vescovo un libro proibito dalla prima Sede, cagionerebbe una vera scissura con altri Vescovi, censure e questioni dei Dottori, e nell' Universale dei Fedeli un vero scandalo, come negli anni scorsi accadde in questa Città, dove avanti gli Esercizj Spirituali, che si facevano nella soppressa Compagnia del Chiodo, leggendosi un libro proibito (suppongo senza sapersi, che fosse tale) nacque gran dicerìa, e molti Secolari vennero da me protestandosi, che non sarebbero intervenuti agli Esercizj, se non si cessava di leggere tal libro.

Mi obbliga poi gravemente la mia coscienza a mettere in vista di V. A. R., essersi messe in nota, suppongo per sbaglio del Copista, tra i libri da proporsi dai Vescovi: *Le Riflessioni Morali sul Vecchio, e Nuovo Testamento di Quesnel*. E' noto, che quest' Opera dopo le più rispettabili instanze, ed i più lunghi e maturi esami è stata condannata anche immediatamente dall' istesso Sommo Pontefice con più Decreti, e Costituzioni, una delle quali forma epoca nella Storia Ecclesiastica. E' noto eziandio, che questa Costituzione fù ricevuta da tutta la Chiesa in modo, che oltre l' accettazione tacita universale, non si può citare altra Bolla con maggior numero di Vescovi aderenti con una accettazione espressa, ed in particolare accettata dal numeroso Concilio Provinciale Romano, e poi ricevuta distintamente dai Vescovi di questa Provincia di Siena, come costa da una lettera di Monsignore Zondadari mio mediato Antecessore scritta al Cardinal de' Bissy. E' noto finalmente, che quei pochissimi Vescovi col loro partito di diffidenti, che in una sola Provincia insorsero contro, cagionarono tali disturbi, che obbligarono a piangere tutta la Chiesa, e disturbarono la pace ancora dello Stato di un intiero Regno.

Ma se un' opera condannata con tanta solennità venisse ora-

pubblicamente accolta in Toscana, si produrrebbe in questa Provincia la passata lacrimevole combustione della Francia; e ne procederebbe una fatal separazione di quei che adottassero però tale libro, dal rimanente della Cattolica Romana Chiesa, che sì solennemente lo condannò, anzi acciochè neppure secretamente vi fossero persone che fossero refrattarie a tali Decisioni converrebbe, che si sapesse almeno il Breve: *Ex omnibus &c.* 1756. di Benedetto XIV. fatto ad instanza del Clero di Francia, e promosso ancora dal Re Cristianissimo, e fatto da lui intieramente osservare, e così fù restituita la pace a quel Regno.

Secondo poi le pie Sovrane Intenzioni di scegliere libri per l' istruzione del Clero, converrebbe fare una scelta di libri parte di quelli accennati nel Catalogo, parte di altri scegliendosi quelli approvati dei più zelanti Pastori, come S. Carlo Borromeo, e che abbino riportata l' universale approvazione. In specie poi mi sembrerebbe vantaggioso lo stampare di nuovo le Lettere del Cardinal Lanfredini Vescovo di Osimo, fatte già ristampare dal defonto Monsignor Incontri Arcivescovo di Firenze per quella Diocesi, e sopratutto quella indirizzata ai Parrochi, e le due al Clero; e utilissima ancora si è quella agli artisti, e quella ai capi di famiglia. Inoltre secondo quelchè si dice in questo Paragrafo sarebbe bene incombensare pie, e dotte persone per la composizione, ed edizione dei Trattati ivi proposti, i quali poi diligentemente esaminati dai Vescovi col consiglio di più Teologi, e partecipati ancora ad altri Vescovi vicini, fossero concordemente approvati, e proporrei ancora, che da persona bene intelligente delle lingue si facesse una miglior traduzione del Catechismo Romano, quale per conservare la tanto necessaria uniformità nell' insegnare secondo il Decreto del Concilio di Trento, fù pubblicato dal Pontefice Pio IV. e più volte efficacemente insinuato dai Pontefici posteriori, e in particolare da Clemente XIII., adottato dai Vescovi, e sopratutto da S. Carlo Borromeo, e dal mio immediato antecessore rigorosamente comandato in questa Diocesi. Niuno ha avuto mai cosa alcuna da opporre a tale Catechismo, ed

ha giustamente riscossa l'approvazione di tutti i dotti, e in fine delle diverse scuole.

Al §. LV. In questa Diocesi non v'è Parrocchia alcuna nelle Chiese di Monasteri di Monache.

In quanto a ridurvi un solo Altare, e proibirvi le parature e musiche, oltre a quello che ho detto di sopra, in verità alla mia poca cognizione sembra, che il farlo generalmente non apparirebbe commendabile, e solo apporterebbe ammirazione e disgusto universale, ed avendo sempre presente la clemenza somma di V. A. R. che comanda il parlare con la maggior libertà, fiducia, e confidenza dirò, che essendosi in questi giorni aperta la nuova Sinagoga di questi Ebrei con gran solennità, musiche ed ogni altro sontuosamente, gli Ebrei istessi si sono vantati: *Le Chiese di voi altri Cristiani si demoliscono, e quella degli Ebrei si esalta*; il che ha prodotto una particolare amarezza. Onde se col togliere gli Altari si deformassero ancora le Chiese che rimangano, sempre più crescerebbe almeno nel Volgo il disgusto. Dall'altra parte io non sò immaginarmi in tale destruzione nè gloria di Dio, nè edificazione, nè profitto dell'Anime. Replico però, che se i Vescovi riconoscessero che vi fossero abusi, questi dovrebbero torsi.

In quanto al levar le prediche dell'Avvento, e Quaresima, crederei di far contro alla volontà di V. A. R. che comanda di dire il proprio parere, come si crede avanti a Dio se non dicessi, che giudico assai pregiudicevole il torle, ed inoltre convinto dall'esperienza son persuaso, che non torna bene predicarsi la parola di Dio alle Monache dal proprio Confessore, perchè ciò toglie la confidenza delle Monache nel confessarsi all'istesso Confessore, producendo il sospetto, che si parli degl'inconvenienti uditi in confessione, ò riferiti al Confessore da altre Monache, ò almeno leva alle Religiose la necessaria libertà di confessarsi di quelle mancanze, contro le quali ha predicato il Confessore, ed in conferma dirò quello, che a tempo mio è accaduto in un Monastero, nel quale il nuovo Confessore mi disse che avrebbe nelle Feste fatto il Catechismo alle Religiose; io,

per quanto ardentemente brami l' istruzione, convinto però dall' esperienza, che non ha buon esito il predicarsi dall' istesso Confessore gli replicai, che avrei creduto meglio l' aspettare a farlo nell' ultimo anno, così fece; nell' ultimo anno pertanto disse alle Religiose, che avrebbe nella Domenica seguente cominciato il Catechismo, ma con sua gran sorpresa nel Sabato niuna Religiosa si presentò a confessarsi, onde persuaso anch' esso, che produce cattivo esito il predicarsi dal Confessore, ne dimesse il pensiero.

Al §. LVI. LVII. In quanto alle mutazioni proposte in questi due numeri riguardanti Altari, Musiche, Feste ec. nelle Chiese dei Regolari, non ripeterò le riflessioni fatte di sopra, ed intorno alle altre mutazioni, dirò schiettamente, che a me sembrano non adattate a produrre alcun spirituale profitto, ma piuttosto a diminuirlo.

I Regolari nello stato presente sono di grande utilità alle Diocesi, e servono con puntualità, e dependenza dai Vescovi al servizio spirituale dell' Anime, e necessarj ancora divengono sempre più per la notabile diminuzione degli Ecclesiastici. Facendosi però le mutazioni proposte particolarmente quella di torre loro la dependenza dai respettivi Generali, e Provinciali, e di farli staccati senza relazione tra loro, molto più in una piccola Provincia, come è la Toscana, e in Monasteri di poco numero, come sono tutti in questa Diocesi, onde non si potrà permutarli secondo le occorrenze, e non si potrà supplire con i soggetti di altri Monasteri in mancanza, che ve ne sia in uno: tali mutazioni, dico, mi fanno molto, e molto temere, che sia per perdersi il buono che ora ne abbiamo, e poi non sia per ottenersi il migliore che si suppone, e siccome fino ad ora molto è diminuito il numero dei Religiosi, vestendosene pochissimi, si diminuiranno sempre più e non potranno prestare il servizio che ora ne abbiamo, onde proporrei di restringere le premure per il miglior bene delle Religioni a quanto abbondantemente decretò il S. Concilio di Trento.

Soggiungerò qui intorno alla disciplina del Clero con tanto zelo insinuata in questi Articoli dalla R. A. V., che quanto la desidero

esatta per il pubblico bene ed edificazione del popolo, altrettanto imploro la Sovrana Autorità di V. A. R. per fare intieramente osservare sopra ciò i Sinodi. Fù tempo fà con somma premura inculcato ai Vescovi dalla R. A. V. che invigilino, acciocchè non siano dagli Ecclesiastici frequentati i Teatri, ma rendendosi impossibile ai Vescovi il saper chi siano quelli che più ò meno gli frequentano, crederei necessario, che secondo i Canoni fosse proibito non solo il frequentare, ma intervenire ancora ai Teatri: e così si toglierebbe il grave scandalo, che ricevono i secolari nel vedere al Teatro non scarso numero di Ecclesiastici, benchè non lo frequentassero. Al sommo ancora opportuno crederei per la disciplina Ecclesiastica l' ordinare l'uso dell' abito talare nella Città comandato in questa Diocesi dai Decreti del Concilio Provinciale, e Diocesani, e puntualmente eseguiti fino ai giorni nostri, giacchè solamente da circa trent' anni si cominciò a trasgredire simili Decreti, e pur troppo vanno crescendo le trasgressioni con sommo mio rincrescimento, giacchè l'abito talare, oltre la maggior decenza ed edificazione del popolo, è un gran ritegno per non intervenire ai Teatri, e altri pubblici spettacoli non convenienti, e a conversazioni non edificanti di persone di diverso sesso. Devo poi implorare umilmente dalla Clemenza di V. A. R. un benigno compatimento, se non hò convalidate queste mie sincerissime riflessioni con autorità, e con molte ragioni, perchè gl' incomodi di salute da più mesi sofferti mi hanno impedito di farlo, ed ho dovuto in breve tempo stenderle per potere eseguire il Sovrano comando di mandarle dentro Luglio; disposto però sempre ad addurre più diffusamente, e autorità, e ragioni, quando così piaccia alla R. A. V.

Tiberio Arcivescovo di Siena.

RISPOSTA

Del Vescovo di Chiusi e Pienza.

ALTEZZA REALE.

L' Onorevole incarico datomi da VOSTRA ALTEZZA REALE per mezzo del Consigliere Seratti con sua del 2. Febbraro 1784. di rispondere a tanti, e sì importanti Punti di materie difficili, e delicate per la riforma della Disciplina Ecclesiastica con la libertà di farlo a tutto mio commodo, mi aveva certamente richiamato a molti studj, ed esami prima di umiliare alla R. A. V. i miei miserabili sentimenti.

Li Ordini savissimi per altro mandati da V. A. R. pella riforma delle Curie Ecclesiastiche, della soppressione delle Compagnie, ristabilimento de' Sinodi Diocesani, e tanti sì lodevoli provvedimenti sopra le Monache, che la distinguono certamente non meno pella soda pietà, che per il di lei bellissimo cuore, e proprio veramente di un Padre, ne hanno quasi del tutto sgravato me, ed hanno assai più efficacemente portata la bramata riforma sopra i Punti più imbarazzanti, e difficili.

Poichè trattandosi di portare agli Ecclesiastici una diminuzione, ò spogliamento di giurisdizione, e d' interesse, non sarebbe stato uopo certamente rimetterne la risoluzione a loro medesimi, dei quali sebbene lo stato sia santissimo non può pretendersi, che siano liberi dalle passioni, da doverne sempre aspettare il più perfetto, nè uno si poteva perciò ripromettere della bramata riforma sù i Punti ai quali è stato già provveduto da V. A. R. e fù perciò necessario, che venisse comandata da chi è stato da Dio rivestito di autorità e di forza, non tanto per il bene della società, quanto pella difesa e per il sostegno

della Religione, presa nella sua essenza, e spogliata da tanti pregiudizj, superstizioni, e false idee, che la difformano quasi a segno di non esser più intesa, e praticata.

Sinodi.

Per ottener poi il bramato intento di vedere nei suoi Felicissimi Stati la Santa Religione nella sua purità, non poteva per verità la somma avvedutezza di V. A. R. prevalersi del mezzo più efficace, che di volere, che siano riassunte le Adunanze Ecclesiastiche, togliendo ai Vescovi la falsa idea, che queste non fossero gradite al Governo, ed anzi comandando, che ogni Vescovo debba fare una volta almeno ogni due anni il suo Sinodo, giacchè per stabilire le cose Ecclesiastiche nel suo ordine, e risolvere gli affari più scabrosi della Fede e della Disciplina, la Chiesa si è sempre servita del mezzo detto delle Adunanze Ecclesiastiche, l'uso delle quali è tanto antico, quanto è antica la Chiesa medesima.

La qualità, e natura istessa del di lei Governo, il quale non può dirsi talmente Monarchico, che non sia temperato dalla Aristocrazia, e che non siano chiamati al Governo della Chiesa Universale anche i Vescovi, come a quello delle Chiese particolari, ò siano Diocesi anche i Parochi, lo esige necessariamente, e così le risoluzioni di essa non possono avere per principio il capriccio, ò il dispotismo, ma la sola Santa Scrittura, ò la Tradizione per le cose di Fede, ed il solo buon ordine, e maggior congruenza nelle cose di Disciplina.

Un tal sistema di Governo degno veramente del Divino Autore che lo ha fondato, venendo esattamente praticato, è quello, che viene a conservare in essa Chiesa l'Unità principalmente nei Punti di Fede, ma ancora nella Disciplina per l'uniformità della medesima, giacchè quello, che determinano i Vescovi, uniti al Capo visibile nei Concilj Generali, essi medesimi ne procurano lo stabilimento, e l'osservanza nei Sinodi delle loro Diocesi uniti ai loro Pastori di second'Ordine, come pure la Carità, che deve esser sempre lo spirito delle sue risoluzioni, perchè si ha in essi solo riguardo alla verità,

ed ai disegni di Dio nella fondazione della sua Chiesa, ed al maggior vantaggio ed edificazione dei Popoli, colla dovuta subordinazione dei Vescovi verso del Pontefice nei Concilj Generali, e dei Preti del second' Ordine verso dei respettivi Vescovi nei Sinodi, e di tutta l' Ecclesiastica Gerarchia.

Se dunque si è veduto nella Chiesa andar quasi in disuso questo unico mezzo per risolvere in una maniera conforme al di lei Governo le questioni, togliere le discordie, sedare le turbolenze, stabilir Leggi, formar giudizj, e sottoporre alle pene i Rei, si deve credere, che sebbene essa sia Santa, i di lei Ministri per altro siansi lasciati prendere dallo spirito di ambizione e di dispotismo, totalmente opposto a quello di Gesù Cristo.

V. A. R. per tanto conformemente a tanti altri Sovrani savj e gloriosi nelle Istorie, si è veramente distinta col comandare ai Vescovi di fare i loro Sinodi, ed ha reso il di lei Nome tanto più glorioso ed immortale, non solo dentro i suoi Stati, ma fino dove si estende la Religion Cattolica, quanto appunto in essa si è quasi affatto perduto di vista quest' oggetto della maggiore importanza egualmente, che della maggiore efficacia per distruggere, e sradicare, per edificare, e stabilire ciò che possa essere più opportuno, e necessario al di lei vero bene.

Ma siccome a dir vero i Vescovi di Toscana non sono tutti delle medesime massime, e Dottrina, e la maggior parte non credono di dovere smontare neppure in una maniera precaria, come bene si rammenterà la R. A. V. dal sistema di servitù, in cui sono stati posti dalla Corte di Roma, tanto lontani dal volere riassumere da se stessi i loro dritti, come pure dall' altra parte essendo troppo difficile, che si induchino da se stessi a limitarsi in quei dritti, che l' ambizione, ò il dispotismo ha fatto da molti anni creder loro di potere esercitare sopra i Sacerdoti del second' Ordine, e gli altri Ecclesiastici; così è bene da temersi, che quanti sono i Vescovi in Toscana, tante siano le differenze anche notabili e d' importanza, che passeranno da un Sinodo all' altro; come parimente non potrebbe

mai sperarsi, che adunandosi le tre Provincie, ò separatamente sotto il respettivo Arcivescovo, ò tutte unitamente, riunendo tutti i Vescovi di Toscana come in una sola Provincia, le risoluzioni che ne venissero fossero della più sana Dottrina, e delle migliori massime.

In tale stato di cose certamente lacrimevole sotto un Sovrano sì illuminato, e le di cui massime della più soda pietà, e pura Religione, sono già ben note al Mondo tutto, come V. A. R. potrà mai assicurarsi, che in tali Adunanze, ò siano le Provinciali, ò siano le Sinodali venga cercata la sola verità, e dietro a questa si ceda ciò che è stato usurpato, si riassuma ciò che è stato tolto e tutto si riduca uniforme all' antica Sacrosanta Disciplina, onde bene risalti nella Cristiana Religione dei suoi Stati non meno una esemplare unità, che una consolante, e vera Carità?

Vedo bene di trovarmi nella necessità d' implorare umilmente ai suoi piedi il perdono, se così malamente sodisfaccio al secondo onorevole incarico datomi da V. A. R. con Lettera del Segretario Fulger di proporle un piano per l' Adunanza di tutti i Vescovi, per ottenere appunto in questi suoi Stati la tanto vantaggiosa, ed edificante uniformità nei punti di Disciplina, quanto è necessaria in quelli di Fede.

Ma le notizie da me avute sù la maniera di pensare dei Vescovi Toscani mi fanno assolutamente opinare, che il miglior progetto sia di non fare per ora la detta Adunanza di tutti i Vescovi, ed avrei anche il coraggio di dire, che non fossero lasciati nella libertà di fare i loro Sinodi, sebbene questa venga molto limitata da dovere sottoporre le Sinodali Costituzioni al *Regio Exequatur*, per non rendere inutili e vane la maggior parte delle medesime, volendole tutte della maggior uniformità all' antica Disciplina, secondo le buone massime della più sana Dottrina.

Quello per tanto, che crederei veramente opportuno ed efficace per ottenere il di lei intento sarebbe,

I. Che V. A. R. destinasse subitamente due, e più Teologi della più sana Dottrina, e migliori massime, i quali debbano assistere, ed

esser presenti alle Adunanze Sinodali di tutti i Vescovi, senza l'intervento e presenza dei quali si abbiano per nulle, e sia negato loro il *Regio Exequatur*.

II. Che venga fatto quanto prima il Sinodo, ò dal Vescovo di Pistoia, ò da qualunque altro di sua sodisfazione coll' assistenza dei detti Teologi Regj, dove siano esaminati e risoluti i punti di maggior importanza, tanto pella difformità di pensare e di condurvisi dei Vescovi, quanto pell' interesse dello Stato, come sono tutte le cose che si domandano a Roma, la qualità della Dottrina ec.

III. Che approvato da V. A. R. questo primo Sinodo venga subitamente dato alle stampe, ed ella si degni di mandarne quanto prima una copia a ciascun Vescovo, senza punto obbligarli ad adottarlo per le loro Diocesi, e solo perchè faccia vedere le di lei intenzioni nel fare le loro Adunanze, per non doversi in seguito rammaricare, se alle loro diverse massime troveranno prima l'opposizione dei Teologi Regj, e poi verrà loro anche negato il *Regio Exequatur*.

IV. Che questo Sinodo sia dato da V. A. R. alla Segreteria del Regio Diritto, ed a chiunque altro incaricato degli affari Ecclesiastici, come una norma e regola certa, colla quale si debbono proporre e risolvere tutti, che verranno in futuro in esame.

V. Che alla vacanza dei Vescovadi V. A. R. sia ben certo prima di promuovere alcuno, della qualità delle loro massime e dottrina, giudicando parte del mio preciso dovere di metterle in vista sù tal proposito il mio Vicario Generale di Chiusi Sacerdote Giuseppe Bernardini, che nel crederlo io un soggetto ben degno di occupare simili posti son certo, che corrisponderebbe perfettamente alle di lei savissime vedute.

VI. Che finalmente cresciuti di numero i Vescovi delle migliori massime e più sana Dottrina, illuminati gli altri e diretti con rimetter loro il primo Sinodo, prendendo anche norma da quelli che si vedranno far loro, potrà procedersi ò all' Adunanza di qualcuna delle tre Provincie, ò di tutte riunito insieme con tutti

gli altri Vescovi di Toscana, e così stabilire con maggior fondamento, e colla bramata uniformità una Disciplina, che si accosti più che sia possibile all' antica in ciò che è più essenziale, e secondo le più buone massime, e più sana Dottrina.

Fatto lo spoglio dei punti Ecclesiastici rimessimi, che annetto alla testa dei medesimi, seguiterò a dire il mio debole sentimento sopra ciascuno di essi, secondo il loro ordine, e lasciando in dietro quelli sù dei quali non abbia io che notare, ò per esservi stato già provveduto, ò per rimetterne totalmente l' esame all' Adunanza Ecclesiastica, come sono gli obblighi, la qualità della Dottrina, le Funzioni della Chiesa ec.

Matrimonj.

Le materie del Matrimonio, sebbene siano delle più difficili fra le Canoniche, ed abbiano tanti Scrittori di sentimenti diversi, nondimeno volendo risalire all' origine delle cose, e riportarsi ai principj delle medesime, facilmente se ne ritrova la verità ed a questa è forza allora di servire.

Egli è pur certo, che il Matrimonio vi era prima della venuta di Gesù Cristo, e che allora non poteva considerarsi, che un puro Contratto, e come tale totalmente sottoposto alla Potestà secolare, ed ogni Principe stabiliva della di lui validità quelle Leggi, e solennità che credeva più convenienti alla sicurezza di tali Contratti, e più coerenti al bene de suoi Sudditi.

Gesù Cristo fra li altri Sacramenti della nuova Legge istituì il Matrimonio, e assegnando a tutti gli altri la materia, che unita alla forma fossero il segno sensibile della Grazia invisibile propria di ciascuno di essi, riguardo al Matrimonio non fece che inalzare alla dignità di Sacramento quello che era vero e valido Contratto Matrimoniale, senza parlare di altra forma, assegnare altra materia, e destinare Ministri per amministrarlo.

S. Paolo nel parlare di questo Sacramento, che lo chiama grande, non accenna la più piccola cosa di tutte queste.

Non abbiamo dunque nè Istituzione Divina, nè promulgazione

alcuna dalli Apostoli che ci obblighi a credere, che il Matrimonio perchè divenisse Sacramento, richiedesse qualche cosa, ò nella sua essenza, ò nelle solennità estrinseche, diversa da quello, che richiedeva nel suo primo essere di puro Contratto.

Anzi dobbiamo credere, che nell' istesso Contratto vi si trovi tutto ciò, che oltre all' Istituzione Divina si richiede essenzialmente per formare un Sacramento; e così che la Materia sia il Contratto medesimo fatto validamente ec., la forma il consenso in qualche maniera esternato, il Ministro i medesimi Contraenti; e che perciò li Apostoli, ed i loro primi Successori assicurati della validità di questo Contratto secondo le Leggi, ed i costumi delle diverse parti del Mondo, dove andavano a promulgare la Legge Evangelica solo fossero solleciti e premurosi di disporre i Contraenti Cattolici a prevalersi della bontà di Gesù Cristo, che lo aveva inalzato all' essere di Sacramento, facendo un tal Contratto con quelle disposizioni, che si richiedono per ricevere degnamente un Sacramento, senza loro prescrivere alcuna Legge sulla maniera di riceverlo, e molto meno di fare il Contratto.

La celebrazione pertanto del Matrimonio continuò ad esser la medesima, tanto unendovi il Sacramento, che senza tale unione; e quindi ne doveva venire, che quei che ne erano bene istruiti, e mossi dalla Grazia univano al Contratto il Sacramento; quei poi, che mancavano ò di lume, ò di pietà facevano il solo Contratto senza ricevere il Sacramento. Ma tanto li uni che li altri facevano un vero, legittimo e valido Matrimonio, e parlando il medesimo S. Paolo dei Mariti e delle Mogli li nomina indistintamente, senza punto limitare il suo discorso a quei, che avevano unito al Contratto il Sacramento, come parrebbe che avesse dovuto fare, se il Matrimonio, come Sacramento fosse stato allora considerato per qualche cosa ò di essenza, ò di semplice solennità aggiuntavi qualche cosa di diverso dal puro Contratto.

Sebbene per altro tutto questo sia incontrastabile relativamente all' essenza del Matrimonio, non può che lodarsi la Chiesa per avere

in feguito incominciato ad obbligare i fuoi Figlj a prefentarfi in tale occafione a lei medefima, ed a ricevere una benedizione, effendo veramente una delle principali circoftanze, in cui è neceffario all' Uomo di ricorrere a Dio, ed hà fempre condannati i Matrimonj clandeftini, ò fiano mancanti di quefta benedizione, per non dover foffrire lo fcapito fpirituale, che i fuoi Figlj venivano a fare non folo della detta benedizione, ma quello che più importava forfe anche del Sacramento, ò almeno della Grazia a lui anneffa, perchè ò non avranno penfato a ricevere in quell' occafione del Contratto il Sacramento, ò avendone l' intenzione faranno mancate le neceffarie difpofizioni.

In mezzo per altro a tutto queffo effa Chiefa non hà mai dichiarato, che quefti Matrimonj clandeftini non foffero anche Sacramento; tanto è vero che effendo acceduto il Sacramento al Contratto, dove è il Contratto lì può effere il Sacramento; ma quefto Sacramento non farà mai dove non è il Contratto celebrato nelle forme e folennità prefcritte da chi hà la poteftà legislativa dei Contratti, mancando allora tutto ciò che deve formare il Sacramento.

Stabiliti tali principj ne fegue

I. Che il Sacro Concilio Tridentino nello ftabilire gl' impedimenti, e le altre folennità del Matrimonio non può averlo fatto, come fe foffero materie di Fede, ma folo di pura Difciplina.

II. Che quello che hà fatto e ftabilito, lo hà fatto per conceffione dei Principi, e dall' annuenza tacita di effi hà avuto forza nei loro Stati.

III. Che fe un Principe vorrà fervirfi dei fuoi Diritti, e prefcrivere qualche formula e folennità per la validità del Contratto del Matrimonio, quefto dovrà celebrarfi nella nuova forma prefcritta dal Principe, come puro Contratto.

IV. Che fotto quefto Principe il Matrimonio allora farà Sacramento, quando farà ftato celebrato il Contratto fecondo le fue Leggi.

V. Che il Principe nello ftabilire quefte Leggi, quando non abbiano niente di difonefto e di improprio, non offende punto la fantità del Sacramento, che accede al Contratto.

VI. Che il Principe non manca al ſuo dovere, ſe non fà conſiderare ai ſuoi Sudditi nel unirſi in Matrimonio il bene ſpirituale del Sacramento, di cui potrebbero in tale occaſione prevalerſi.

VII. Che queſto è quello, che deve appartenere propriamente alla Chieſa.

Provato pertanto eſſer tutta del Sovrano l' autorità ſul Matrimonio, preſo come Contratto, ancorchè inalzato all' eſſere di Sacramento, ſtarà a V. A. R. a determinarſi, ſe vorrà riprendere l'eſercizio dei di lei diritti, ò ſe vorrà rilaſciarlo alla Chieſa, come è ſtato fatto da tanti Sovrani doppo il Concilio di Trento.

Volendo l' A. V. R. riaſſumere il detto eſercizio, ſarà ben degna di lode comune, ſe farà nota queſta ſua volontà al detto primo Sinodo, perchè dalla Chieſa determinar ſi poſſa quello che crederà opportuno, acciò i Fedeli nel fare il Contratto con quelle Leggi che giudicherà V. A. R. di preſcrivere, ſiano dalla Chieſa richiamati, ed obbligati a procurarſi il bene del Sacramento, sù di che non può contraſtarſi alla medeſima Chieſa tutta l' autorità.

Volendo poi imitare la pietà di tanti altri Sovrani ſempre degni di lode col rilaſciare alla Chieſa tale eſercizio, apparterrà a V. A. R. il determinare con quali Leggi e condizioni vorrà degnarſi di aver tal generoſità. Queſto potrà farlo in due maniere; ò per modo di una regola generale, dando ai Veſcovi quelle facoltà che crederà più convenienti al bene della Società, ed all' importanza della coſa, riſerbandoſi ſempre il diritto di derogarvi, qualora i Veſcovi ſe ne abuſino, come ſi vede far preſentemente da Roma, da cui con tanta facilità ſi ottengono le Diſpenſe in ſecondo grado contro il preſcritto del Concilio di Trento; ò facendo preſentare al di Lei Real Trono le ſuppliche di tutti quelli, che doveſſero eſſere in qualche maniera diſpenſati, per autorizzare volta per volta il Veſcovo Ordinario dei reſpettivi ſupplicanti, come ho ſentito eſſere ſtato introdotto dal Veſcovo di Piſtoja.

E' però bene conſolante per tutta la noſtra Chieſa, che non abbiamo da temere della Pietà e Religione ſomma di V. A. R., che

non sia per approvare tutto quello che l'Adunanza Ecclesiastica sarà per determinare al fine detto di ricever degnamente il Sacramento, e finchè non si aduni questa non sia per sostenere, che i di lei Sudditi si presentino alla Chiesa secondo il Concilio Tridentino.

Studj Sacri.

E' savissimo il pensiero di V. A. R., che siano fissati per tutti gli Ecclesiastici tanto Secolari, che Regolari, e prescritti li studj sacri, ed anche gli Autori dei medesimi, il che potrà farsi da ciascun Vescovo nella sua Adunanza Ecclesiastica; ma fino che le Religioni rimarranno nel sistema presente, e che sia nella libertà del Provinciale il destinare i Lettori, ed ora tenerli in un Convento, ed ora in un altro, sarà ben difficile ad un Vescovo di potere ottenere, che tutti questi Lettori siano docili di volontà, e dotati di talento tale da potere smontare dai loro falsi principj e sistemi, ed abbracciare in un tratto una nuova Dottrina e nuove massime; mentre all'opposto staccato totalmente un Monastero, e Convento dall'altro, e messo in tutto e per tutto sotto la dipendenza dei respettivi Vescovi a tenore della mia fatta proposizione, dipenderà da ciascun Vescovo lo stabilire anche fra i Regolari quella miglior Dottrina, e quei migliori studj che vorrà; come pure rimarrà ben facile l'ottenere inoltre dai medesimi per mezzo dei Vescovi quanto viene da V. A. R. savissimamente preso in considerazione in molti altri Punti Ecclesiastici, dei quali in vece di far parola, credo più opportuno di animare V. A. R. a fare anche dei Regolari una tal Riforma, che non le farebbe certamente niente meno d'onore di quella delle Monache, e che renderebbe d'assai maggior servizio della Chiesa, e del Popolo tanti Individui, che per li studj e per il costume ne sarebbero ben degni.

Benefizj, Sacerdoti Secolari, Capitoli.

E' certamente secondo lo spirito della Chiesa, e dei Sacri Canoni, che chiunque vuol essere ordinato abbia già tanti lumi e capacità da poter riescire in tutti gli uffizj proprj del suo Ordine, e specialmente del Sacerdozio; che non abbia più d'un Benefizio,

sebbene semplice, proibendo qualunque dispensa; che serva quella Chiesa, dove è fondato il Benefizio, alla quale dovendo essere addetto in virtù della medesima Ordinazione, sia sottoposto e dipendente dal Capo, ò dal Curato della medesima, tanto per la sua condotta, che per li studj, ed in tal Chiesa debba assistere, e dir la Messa all' ore prescritte a comodo del Popolo, ed intervenire alla Messa cantata, Vespri, e a tutte le Funzioni Parrocchiali, e solenni, e doppo ottenuta dal Vescovo prevj i soliti esami la patente di Confessione, debba confessare, assistere Malati, e Moribondi sotto la dipendenza e gli ordini del Curato, che debba di tutto render conto al Vescovo, ed a lui risponderne.

Tutto questo certamente era molto meno eseguibile nel passato sistema, con cui si godevano ordinariamente i Benefizj semplici, i quali ò accrescevano il numero di semplici Chierici, che talvolta neppure si distinguono nell' abito dai meri Secolari, ò aprivano la strada all' Ordinazione di un numero di Sacerdoti inetti, ed oziosi, ed affatto inutili per tutto ciò che riguarda il servizio spirituale del Corpo Mistico di Gesù Cristo; ma sebbene vi abbia V. A. R. provveduto in gran parte coll' ultima savissima Legge riguardante tali Benefizj, io nondimeno prevalendomi di quella libertà, fiducia, e confidenza accordatami benignamente dalla R. A. V. per mezzo del predetto Consiglier Seratti, credo parte del mio obbligo il dire sinceramente, che mai si otterrà una piena riforma negli Ecclesiastici, nè potranno richiamarsi all' antica Disciplina per il servizio spirituale del Popolo, finchè vi saranno nella Chiesa Benefizj semplici, ed anche Residenziali, senza avere l' obbligo di coadiuvare i Parochi.

E' vero che V. A. R. nella detta Legge desidera, che i Vescovi obblighino ad un proporzionato effettivo servizio tutti i nuovi Benefiziati semplici, il che dovrebbe essere per ciascun Vescovo preciso comando; ma nondimeno ora la debolezza dei Vescovi, ed ora le difficoltà che sogliono incontrarsi nel sospendere le rendite, che il più delle volte formano la necessaria sussistenza non solo della

maggior parte dei Benefiziati, ma ancora delle loro Famiglie, renderanno il più delle volte delufe le troppo giufte brame della R. A. V., e queſto ſeguirà anche ſpeſſiſſimo pella mancanza della ſcienza nei nominati.

Io pertanto credevo del maggior bene, che foſſero tutti tolti, ed aboliti i Benefizj ſemplici, e comandata eſpreſſamente la riunione di quelli di libera Collazione alle Parrocchie; per quelli di Patronato V. A. R. come Sovrano, e Supremo Padrone del temporal vantaggio che ne ricavano i Patroni, ſia ò per il diritto attivo di nominare, ò paſſivo di eſſer nominati, poteva Ella modificarlo, ridurlo, e commutarlo a tutti i ſuoi Sudditi sì preſenti, che futuri nella maniera che ſegue.

I. V. A. R. poteva annullare tutti i diritti, che vi hanno i chiamati, tanto per il diritto attivo, che paſſivo, e conſiderati tutti i peſi reali che vi ſono, sì per la manutenzione di Fabbriche, e Sacri Arredi, sì ancora di obblighi da ſoddisfarſi, poteva rilaſciarſi alla Chieſa un fondo di fruttato corriſpondente a quelli, ò in ſtabili ò in denari fruttiferi e ſicuri.

II. Se i fondi del Benefizio, ò foſſero ſtati minori, ò aveſſero conguagliati i peſi, in tal caſo la Chieſa, ò ſia il Veſcovo doveva diminuire detti peſi, in maniera da poter rilaſciare ai Patroni il terzo libero da ogni peſo di quanto fu da eſſi donato, e in correſpettività dello ſcapito reale, che dovrebbero ſoffrire nella perdita del Patronato.

III. Quando i fondi del Benefizio foſſero maggiori del terzo ſopra i peſi, in tal caſo ritenendoſi la Chieſa il fondo a queſti equivalente, doveva ſecondo la qualità e lo ſtato dei Patroni, conſiderato anche il dritto degli alimenti, determinarſi quanto oltre al terzo doveva loro rilaſciarſi dei fondi da eſſi donati alla Chieſa.

IV. Dovendo aver riguardo a tutti i chiamati in futuro ad un medeſimo Benefizio, e conſiderati tanto per il diritto attivo, che paſſivo, poteva V. A. R. formare tante Commende Eccleſiaſtiche di tutte le porzioni, che foſſero ſtate rilaſciate dalla Chieſa ai Patroni,

alle quali fossero, e si intendessero chiamati tutti quei, e con quel medesimo ordine, che sarebbe seguito rimanendo il Benefizio, e che fossero perciò sempre inalienabili, e vincolate a favore di essi fino agli ultimi chiamati, per i quali divenissero finalmente del tutto libere e svincolate, da poterne in qualunque maniera disporre.

V. Liberati così tutti i Benefizj semplici dai diritti dei Patroni, potevano i Vescovi farne la riunione alle Parrocchie povere, ò stabilire in esse delle Cappellanie Curate, e finalmente ben provvedute queste potevano riunirsi ai respettivi Patrimonj Ecclesiastici della Diocesi con affrancare gli obblighi in favore delle Chiese Curate, di maniera che tanto i Parochi, che i Cappellanì non dovessero aver bisogno di cercare, ed accettare limosine.

Ma giacchè la R. A. V. ha già pubblicata la detta Legge sopra i Benefizj semplici, crederei bene necessario per ottener la bramata Riforma, che V. A. R. in aumento della medesima Legge comandasse espressamente.

I. Che ciascheduno dei Benefizj semplici, ed anche dei Residenziali, a riserva dei Canonicati delle Cattedrali, ai quali non fosse ingiunto per fondazione, debba avere il peso di coadiuvare i Parochi, ò quelli nel Territorio dei quali sono fondati, ò altri nelle Chiese dei quali credessero i Vescovi più opportuno di trasferirli.

II. Che qualunque di questi Benefizj, tanto semplici che residenziali debba esser ridotto a congrua colla riunione di più insieme, riservati i diritti ai Patroni, i quali non possano opporsi a tali riunioni, rilasciando in libertà loro di rinunziarli con quei patti, e condizioni da proporsi ai Vescovi, ed a V. A. R. tanto per il bene della Chiesa, quanto per i diritti che vi hanno i Patroni, pella necessaria approvazione, nel qual caso potrebbero seguitarsi le regole dette di sopra.

III. Che i Vescovi determinino quanti dei Benefizj Residenziali di ciascheduna Chiesa siano necessarj, ed opportuni per il servizio del popolo, e per il decoro della Chiesa medesima, e tutti gli altri si debban trasferire a qualunque nuova Chiesa Parrocchiale, ò im-

pinguarne delle più povere salvo sempre i diritti dei Patroni, ò erigervi delle Cappellanie Curate.

IV. Che tutti i suddetti Benefizj ridotti a congrua siano incompatibili con altri, nè si possino mai offiziare per mezzo d'altri se non per cause giuste, come di studj ed altro, con licenza ed approvazione del Paroco respettivo, e del Vescovo.

V. Che tutti questi Benefiziati dipendino totalmente dal Capo, ò dal Curato della Chiesa tanto per la sua condotta, e per li studj, celebrar la Messa all' ore prescritte a comodo del popolo, confessare, assistere i malati e moribondi, istruire il popolo, spiegare il Vangelo, dovendosi questo nelle Chiese di molto concorso, e dove oltre la Messa Parrocchiale la mattina a buon ora, vi è anche sul tardi la Cantata, fare ed all' una, ed all' altra, quanto per ogni altra funzione sacra, e Parrocchiale, che verranno loro prescritte dai Parochi, i quali dovranno essere sempre in grado di rispondere al Vescovo di detti Benefiziati.

Cappelle, ed Oratorj.

Sarebbe veramente secondo l'antica Disciplina, che fossero abolite per ordine espresso di V. A. R. le Cappelle pubbliche di dritto privato nella Campagna, e tutti gli Oratorj nelle case tanto in Città, che alle Ville, eccettuando quelle, che possono far comodo alle Cure, che esistono, ed a quelle da erigersi. In relazione di che supplico la di Lei somma Bontà a degnarsi di rammentarsi la proposizione fatta da me fino dal 19. Gennajo del passato anno 1784. sopra le Cappelle rurali, le quali levano i popoli dalle Parrocchie, e sono di aggravio ai poveri contadini, perchè il più delle volte vi si celebra nei giorni festivi con qualche accartonamento fatto da loro per stipendiare un Cappellano. Proposi pertanto, che moltiplicate le Parrocchie in modo che il popolo tutto vi si potesse portar comodamente, fossero tutte abolite, se pure non si voleva avere un riguardo ai Patroni, e rilasciarle per loro uso privato senza potervi convocare il popolo. Non si può ideare di quanto danno spirituale siano queste Cappelle, perchè dovendovi andare il Sacerdote da qualche luogo

lontano, sebbene io li abbia obbligati a fare la Dottrina, spiegazione del Vangelo, e Catechismo, nondimeno nell' inverno pelle giornate corte, nell' estate per scansare il caldo dovendo ritornare a pranzo ai loro paesi, pochissima è l' assistenza che rendono ai popoli, e l' istruzione che loro fanno, onde questi rimangono sempre nella loro ignoranza, e la sola moltiplicazione delle Parrocchie porterà un efficace riparo a tanto male.

Compagnie.

Relativamente alle Compagnie mi sono già fatto un dovere di secondare le savie vedute di V. A. R., e con una mia Pastorale non hò mancato di insinuare al popolo di abbracciare sì lodevole istituto, rilevandone i moltissimi vantaggj spirituali, che può ricavarne.

Solo mi ardirei dire, che se i Parochi invitassero nelle vigilie delle Feste li uomini della Parrocchia ad adunarsi nella Chiesa Curata, ò in altro Oratorio dopo le 24. a sentire qualche istruzione, che potesse disporli a ricever degnamente li SS. Sacramenti, e dove fosse anche il comodo di sentire le loro Sacramentali Confessioni, sarebbe cosa molto utile sì per il popolo che più facilmente potrebbe frequentare i Sacramenti, e per i Parochi che potrebbero nella mattina assister meglio il rimanente del popolo, onde crederei ben degno del di Lei zelo, se si dichiarasse, che non sarebbe che per approvare la premura di tali Parochi, potendosi sperare, che in vista di tal sua dichiarazione si farebbero tutti un dovere di prestarvisi con tutto l' impegno.

Feste profane.

Fatta con tanta lode dalla di Lei Pietà, e Religione la proibizione delle Fiere, e Mercati nei giorni di intiero precetto, pare veramente troppo coerente, che in giorni sì santi venghino proibiti tutti li spettacoli, e feste profane, che si fanno intorno alla Chiesa.

Rispetto delle Chiese.

Sebbene sia stato provveduto in qualche maniera alla maggior decenza, e modestia di tutti i Fedeli nelle Chiese coll' ultima Legge sopra le Compagnie, nondimeno essendo troppo facile, che vi venga

mancato, farei di fentimento che foffe troppo neceffario, che V. A. R. comandaffe precifamente, che le donne fiano feparate dagli uomini, che non vi fiano ammeffe con abiti indecenti, poco coperte, e fenza velo, e gli uomini vi ftiano fenza berretti, e reti fuori del cafo di bifogno, e che fia ftabilito in ogni Chiefa un fecolare deputato da V. A. R., e con qualche diftintivo per invigilare, che fia quefto praticato, e che non feguino ciarle, e difturbi, che non vi fia quefluato nè dai poveri, nè da altri per neffun titolo, fuori dell' occafione di predica, ò fia Catechifmo, e che fiano tutti quelli, e quelle che manca ffero, da loro avvertiti, e poi notificati al Giufdicente non attendendo ec.

Educazione dei Figlioli.

Di quale intereffe fia l'educazione dei figlioli, e quanto quefta infiuir poffa alla felicità pubblica, e dello Stato, V. A. R. lo conofce meglio di ogn' altro. La maggior parte della popolazione è quella della Campagna, lontana dalle fcuole, fenza aver altra educazione che quella, che poffono loro dare i Genitori, che non ne furono niente meno mancanti, ed efige perciò più d' ogn' altra le di Lei Paterne cure.

Dove le Parrocchie fono frequenti, fi fuole dai Parochi più diligenti, ed amanti del bene dei loro popolani chiamare nel tempo d'inverno i piccoli ragazzi, ed oltre infegnar loro la Dottrina Criftiana, ed i doveri di Religione, l'infegnano a leggere, fcrivere, e l'abbaco, e danno loro dell' infegnamenti e regole per la buona condotta civile.

Frà li altri fini da me avuti nel domandare la tanto necesfaria moltiplicazione delle Parrocchie in quefte Diocefi, dove una gran parte dei popoli non vedono quafi mai il proprio Paroco, hò avuto anche quefto fine di qualche loro educazione non folo criftiana, ma anche civile, onde per quella premura e zelo, che protefto di avere io medefimo per il bene dello Stato, e per la maggior Gloria di V. A. R., fupplico la di Lei fomma avvedutezza, e vigilanza di prendere fempre più benignamente in confiderazione la detta molti-

plicazione delle Parrocchie, ed intanto in vista di questa comandare a tutti i Parochi, che invigilino oltre all'educazione cristiana, anche alla civile dei loro popolani, ed insinuare a quelli che non hanno Cappellano Curato di istruire i piccoli ragazzi nel leggere, scrivere, ed abbaco, e comandarlo espressamente a tutti i Cappellani Curati, come l'A. V. R. lo ha fatto a quelli dell'Abbadia S. Salvatore con dovere insegnare anche i principj di lingua latina, il che assai più facilmente potrà eseguirsi, se verranno obbligati a coadjuvare i Parochi nel loro ufizio, e ministero anche i Benefiziati semplici, e molto più se di tali Benefizj potessero farsene tante Cappellanie Curate.

Moltiplicazione delle Parocchie.

Prevalendomi pertanto della libertà datami per mezzo del predetto Consiglier Seratti di aggiungere alle savie vedute di V. A. R. ciò che potessi credere necessario ed opportuno, mi ardisco di proporre, che attesa la gran necessità di moltiplicare le Parrocchie in in queste Diocesi, per il qual fine si era la di Lei somma Clemenza degnata d'assegnare le rendite del soppresso Monastero di S. Anna, le quali essendo in seguito passate in questo Patrimonio Ecclesiastico, devono supplire a tante altre spese da render troppo lontana, ed ineseguibile la detta moltiplicazione di Parrocchie; V. A. R. potrebbe riunire per il detto fine a questo Patrimonio Ecclesiastico le rendite del Monastero soppresso dell'Abbadia S. Salvatore, e quelle dell'Abbadia Spineto unite al Patrimonio di Firenze, che potrà facilmente l'A. V. R. indennizzare colla riunione delle rendite dei Monasterj, che pajono già destinati alla soppressione, come S. Maria Novella in Firenze, dove è stato già proibito il vestire.

Io per me, se avessi nelle Diocesi dei Monasteri da sopprimere, crederei molto bene che fossero soppressi per moltiplicare colle loro rendite le dette Parrocchie; ma non essendovene hò creduto bene di non incontrar punto la di Lei Sovrana Disapprovazione col porre sotto il di Lei savio discernimento quanto hò proposto.

Libri Sacri, e di Religione.

Non può che sommamente commendarsi il savissimo pensiero di V. A. R. di fare approntare tanti libri, che trattino delle materie esposte nei Punti Ecclesiastici da somministrare ai Parochi quell'estensione di cognizioni e di massime, che possino render loro più facile e proficuo l'esercizio del loro importantissimo ministero, e che voglia farglieli distribuire *gratis*, mentre è più che certo che per ottenere più efficacemente non solo la buona Dottrina, ma ancora l' uniformità della medesima, è ben necessario il mettere fra le mani dei Parochi i medesimi libri senza alcuna loro spesa, ed obbligarli così a farne qualche uso, poichè dovendo parlare dei Parochi di queste mie Diocesi, sebbene non abbia molto da dolermi sù la qualità della Dottrina, hò molto per altro da desiderare che siano meglio provvisti di libri, e specialmente della Sacra Scrittura con qualche comento; amino più lo studio e la lettura di tanti buoni Autori, che trattano delle materie di Religione le più importanti, dei quali sono con mio sommo dolore mancanti,

Quando pertanto il Patrimonio Ecclesiastico di queste mie Diocesi fosse dalla benignità della R. A. V. aumentato, ò nella maniera accennata, ò in altra di suo maggior piacimento, non vi potrebbe esser certamente una migliore erogazione, oltre quella in favore delle Parrocchie ed esistenti e da erigersi, quanto il fare stampare gli accennati libri, che potessero fornire ogni Parrocchia di quanto può esser necessario per l'ufizio, e per il ministero dei Curati, i quali doverebbero far parte dell' inventario delle respettive Chiese coll' obbligo a ciascuno della conservazione.

I libri, dei quali supplico V. A. R. di fare stampare, ò provvedere per le mie Diocesi, sono i seguenti.

Il piccolo Catechismo per i Fanciulli di Monsig. Colbert; l' altro stampato in Livorno ad uso delle scuole pubbliche del Convitto Ecclesiastico di S. Leopoldo.

L' Educazione ed Istruzione Cristiana, ò sia Catechismo Universale detto volgarmente di Genova, al quale annetterò una Pastorale.

La Sacra Scrittura tradotta in italiano del Sacy.

Pell'Epistole, e Vangeli, e feste di tutto l'anno, l'Anno Cristiano del Sig. Tourneux tradotto in italiano, e l'Istruzione di Soissons sopra le Domeniche e Feste dell'anno.

Sopra il Sacrifizio della Messa il Trattato tradotto di Monsig. Bossuet, e Tourneux della miglior maniera di ascoltarla da tradursi, ed il Rituale d'Alet con una istruzione per assistere gli ammalati e i moribondi da tradursi, e che farei tradurre io medesimo.

Le Opere spirituali del Sig. Gio. Dionisio Cochin sopra l'Assemblee di Carità ec. da tradursi.

Dati i suddetti libri ai Parochi sarebbe troppo opportuno che potessero spargersi per il popolo gli altri libri segnati in foglio a parte.

Monache.

Avendo V. A. R. proceduto con tanto zelo, e sì savj stabilimenti sopra la pace e quiete delle Religiose, e richiamate quelle dei Monasteri di vita comune all'osservanza della loro regola, è mio preciso dovere di rinnovare a V. A. R. le mie umili suppliche di torre il costume tanto improprio, ch'è in questi Monasteri delle mie Diocesi, di fare il vino dentro la Clausura coll'ingresso dei contadini, che in questa circostanza non sogliono essere i più riguardati, e comandare espressamente a tutti gli Operaj dei detti Monasteri, che serrando l'ingresso nei Tinai dentro la Clausura sia fatto ai medesimi altro ingresso esteriore senza che vi sia comunicazione alcuna colle Monache, come ancora che non sia rimesso altro vino, altro grano, ed altri generi dentro la Clausura, che per il bisogno dei Monasteri, senza che nel caso di doverne vendere debbano essere inquietate le Monache col dovere entrare nella Clausura i compratori.

Sodisfatto così miseramente all'Onore compartitomi da V. A. R., non mi resta se non di assicurarla della mia perfetta devozione, ed attaccamento colla mia più pronta obbedienza a tutto ciò, che vorrà in appresso comandarmi non tanto relativamente ad altri punti

TT

e vedute, che ebbe la degnazione di farmi ſperare, quanto ſopra ad ogni altro ſuo riſpettabiliſſimo comando.

E pieno della più alta ſtima, e profonda venerazione ho l'onore di eſſere

DI VOSTRA ALTEZZA REALE.

Pienza 12. Settembre 1785.

Umiliſſimo Servo e Suddito
GIUSEPPE VESCOVO DI CHIUSI E PIENZA.

SUPPLEMENTO ALLE RISPOSTE DATE AI PUNTI ECCLESIASTICI.

IL Veſcovo di Chiuſi e Pienza ſupplica V. A. R. a non maravigliarſi, ſe non ſono ſtate nominate da lui le ſemplici Uſiziature, le quali per ſe ſteſſe non ſono Titolo per l'Ordinazione per eſſere amovibili, e ſolo poſſono divenire coll'obbligazione di chi le conferiſce di non rimuoverle altrimenti da quelli, in favore dei quali vogliono acconſentire che vi ſiano ordinati, onde per eſſer Titolo all' Ordinazione richiedono due condizioni; una del conſenſo di chi deve conferirle; l'altra della obbligazione di non rimuoverle, non avendo creduto neceſſario di parlarne per avere fino dall'anno paſſato umiliati sù queſte i di lui ſentimenti di unire tanto queſte, quanto ogni altro Legato di Meſſe alle Chieſe Parrocchiali, affrancandone tutti gli obblighi in favore dei Parochi e loro Cappellani.

In ciaſcun paeſe poi dove il Clero neceſſario per il ſervizio del popolo forma un certo numero, il parere del predetto Veſcovo ſarebbe, che veniſſero tutti obbligati al Coro oltre agli altri Ufizj della Parrocchia, nell'eſercizio dei quali rimaneſſero già ſempre diſpenſati dal detto Coro, e per tali ragioni non propone la ſoppreſſione delle Collegiate, ma la ſola riduzione dei Reſidenziali al numero proporzionato al biſogno di quel popolo per ſervirſi dei ſuperflui in favore delle Parrocchie.

Degnandosi V. A. R. di accordargli i libri domandati per la sua Diocesi, quelli da tradursi gradirebbe il predetto Vescovo che venissero tradotti da Alessandro Nardi uomo assai studioso e specialmente dedito agli studj sacrj, e che nelle occorrenze lo crederebbe ben degno dei benigni riguardi di V. A. R.

ALTEZZA REALE.

NOn poteva per verità la saviezza somma di Vostra Altezza Reale, per ottenere il bramato intento di vedere nei suoi felicissimi Stati la Santa Religione nella sua purità, usare mezzo più efficace, che di volere che sieno riassunte le Adunanze Ecclesiastiche, giacchè per stabilire le cose nel suo ordine, e risolvere gli affari più scabrosi della Fede, e della Disciplina, la Chiesa si è sempre servita del mezzo detto delle Adunanze Ecclesiastiche, l'uso delle quali è tanto antico quanto è antica la Chiesa medesima, e la qualità e natura istessa del di Lei Governo, il quale non può dirsi talmente Monarchico, che non sia temperato dall'Aristocrazìa, e che non sieno chiamati al Governo della Chiesa Universale anche i Vescovi, come a quello delle Chiese particolari, ò siano Diocesi, anche i Parochi, lo esige necessariamente.

Con questo principio pertanto sarà veramente opportuno, che tutti i Vescovi del suo Stato adunino il loro Sinodo almeno ogni due anni:

Che sieno a questi convocati tutti i Parochi della Diocesi, ai quali spetta tutto il dritto d' intervenirvi in preferenza dei Canonici, degli altri Benefiziati, degli Abbati ec.

Che non potendo intervenirvi per giuste cause da approvarsi dal Vescovo, possano per mezzo del Cancelliere del Sinodo fare le loro proposizioni da presentarsi al medesimo; come pure rimettere i loro Voti sopra le materie proposte; rimanendo anche nella libertà i Parochi di ogni respettivo Piviere, ò Vicariato doppo avere esaminate le materie, di scegliere un uomo di probità e dottrina, che come loro deputato intervenisse al Sinodo col mandato di ciasche-

duno degli Assenti, di modochè tutti i Parochi della Diocesi, ò fisicamente, ò moralmente intervenghino al Sinodo, e concorrino col loro Voto decisivo, e non semplicemente consultivo, alle deliberazioni Sinodali secondo il vero spirito della Chiesa, l'antica di lei Disciplina, e la sana Dottrina.

Che ad ognuno sia lecito proporre al Sinodo le materie, anche ai Secolari, che riguardino però la sola Religione tanto rapporto alla di lei Fede, e Disciplina, quanto alla sana Dottrina, e buona Morale, purchè sieno presentate al Cancelliere del Sinodo sei mesi avanti alla convocazione del medesimo, dovendosi avere per Atti Pubblici, ed esser così in libertà di ciascuno di vederli, e di farsene dare copia autentica, per potere meglio esaminare le materie proposte.

Che siano eletti da V. A. R. due Teologi della più sana Dottrina, e migliori massime, i quali come Teologi Regj debbano assistere, ed esser presenti alle Adunanze Sinodali di tutti i Vescovi, per sviluppare le materie proposte, porle nel suo vero lume di verità, scevre dagli errori delle false Decretali, dalle quali hanno avuto origine le pretenzioni di Roma, e sostenere le Leggi dello Stato, dimanierachè senza l'intervento, e la presenza dei detti Teologi, si abbiano per nulle tutte le deliberazioni, e sia negato loro il Regio *exequatur*: che il metodo da tenersi per fare tale Adunanza sia quello prescritto dal Pontificale Romano; ma dovendosi secondo il medesimo fare da tutti la Professione della Fede, vedrei molto opportuno, che alle parole *veram obedientiam* (Romano Pontifici) *spondeo ac juro*, fosse aggiunto *juxta Canones*, come pure alle altre parole *ac praecipue a sacrosancta Tridentina Synodo tradita, definita, & declarata indubitanter recipio, atque profiteor*, fosse aggiunto *circa Doctrinam Fidei atque morum*.

Le materie proposte sotto Num. IV. sono ben degne di essere esaminate nel Sinodo; ma relativamente ai Giuramenti, essendomi ben noto lo scritto presentato a V. A. R. dal Canonico Fabio de' Vecchi, io intendo di riportarmi in tutto e per tutto al medesimo.

Relativamente ai diritti dei Vescovi originarj da rivendicarsi come al Num. V.; io per me credo senza alcuna esitanza per il

maggior bene, e in edificazione del mio Gregge, di doverli riassumere. Ma essendo troppo necessaria l'uniformità per evitare le dicerìe, vedo necessario che V. A. R. si degni comandare, che nell'esercizio esterno si faccia il medesimo da tutti i Vescovi, rilasciando alla loro coscienza di farsi autorizzare segretamente, riportandomi riguardo alle Dispense Matrimoniali a quanto ebbi l'onore di rappresentare a V. A. R. nelle altre risposte da me date.

Quanto viene saviamente proposto al Num. VII. sopra la dottrina, e li studj da prescriversi, è stato da me eseguito nell'ultima mia Pastorale, onde non mi rimane altro che insistere sull'esatta osservanza della medesima.

Sopra l'Ordinazione, ed i Titoli della medesima, dal che dipende al mio parere una vera, e costante riforma della Disciplina, il mio sentimento si è, che sieno proibiti tutti i Patrimonj, a riserva di qualche caso particolare accompagnato da giuste, e forti ragioni da esporsi dai Vescovi a V. A. R. per averne l'approvazione; e tolti ed aboliti tutti i diritti di Padronato, sù di che mi faccio un dovere di umiliare a V. A. R. uno scritto a parte, oltre a quanto credetti di doverle rappresentare nelle altre mie risposte.

Che ogni Chiesa, ò sia ogni Parrocchia fosse corredata, oltre alla Congrua del Parroco, di più assegnamenti, che fossero capaci di Titolo per l'Ordinazione, i quali si dassero a concorso dai Vescovi a quei, che per la prova di loro vocazione, per li studj già fatti, e per quelli che fossero pronti a fare ò in un Seminario, ò in Accademia Ecclesiastica, se ne rendessero degni, dovendo in seguito prestare quel servizio corrispondente alla loro età, e capacità in vantaggio di quelle Parrocchie, alle quali fossero stati uniti i detti assegnamenti, che potrebbero chiamarsi con il Titolo di Cappellanìe Curate.

Che tali assegnamenti sieno formati con il retratto, che si farebbe in tutte le Diocesi dalla abolizione dei Diritti Patronali, secondo il sistema che potrà più piacere a V. A. R., dall'affrancazione degli Obblighi, e dalle Casse Ecclesiastiche.

Che con i detti assegnamenti i Vescovi pensino a fare abilitare primieramente nelli studj ò nei Seminarj, ò nell' Accademie Ecclesiastiche quelli, che ne crederanno degni, ed in seguito con far loro esercitare gli Offizj, e Sacre Funzioni presso i loro respettivi Parochi, dai quali dovranno dipendere nell' eseguirle secondo la loro età, e i Sacri Ordini, ai quali dovranno essere iniziati dai Vescovi senza Dispensa di Età ed Interistizj, anzi prolungando la loro Ordinazione per meglio assicurarsi della loro vocazione, onestà di costume, e dottrina, fino alle età proposte da V. A. R., quando le circostanze ed il bisogno della Chiesa non esiga diversamente.

Che tali assegnamenti sieno incompatibili, e nessuno possa goderne più d' uno, e perciò siano di entrata netta scudi sessanta, ò anche meno quando non vi si richieda tanto, secondo la qualità dei paesi per la propria sussistenza.

Con questo sistema pare ben provveduto a quanto da V. A. R. viene savissimamente proposto dal Num. VIII. fino al XXI., ma nel caso che non le piaccia di abolire i Dritti Patronali, è troppo necessario che si degni comandare espressamente quanto in detti numeri con tanta savíezza ha Ella esposto, per provvedere al male grande, che fanno nella Chiesa i detti Dritti Patronali e rendere tutti gli Ecclesiastici, e specialmente i Sacerdoti, obbligati al servizio della Chiesa, e dei Fedeli in soccorso dei Parochi, dai quali devino dipendere nella celebrazione della Messa a comodo del Popolo, assistere alle Sacre Funzioni, alle Confessioni ottenuta prima la Patente dal Vescovo, coadiuvandoli nell' assistenza ai malati, nell' istruire il popolo, ed in tutte le altre Funzioni Parrocchiali, ed i Parrochi debban dar conto ogni sei mesi al Vescovo della loro condotta, e dell' adempimento dei loro doveri.

Nella riforma fatta delle Collegiate di queste Diocesi approvata da V. A. R. si è avuto dà me precisamente in vista tutto questo, diminuendo il numero eccessivo dei Canonicati ò col sopprimerli, ò col riunirli essendo di tenue rendita, salvi i Dritti dei Patroni, che soltanto da V. A. R. possono essere aboliti ò commutati, e solo

manca la variazione dei Titoli di Dignità, e Canonicati in Cappellanie, ò Coadiutorje Curate a tenore del Num. XXVI., che la supplico di comandarmi, perchè al mio piacere di eseguirla non succeda un importuno reclamo, come è seguito nella riforma già fatta.

E' troppo doveroso, che sieno richiamati alla loro più perfetta osservanza gli antichi Canoni della Chiesa, dei quali si parla al Num. XXV. con proibire espressamente l' impieghi accennati meno convenienti allo Stato Ecclesiastico, e perchè non di rado succede che vi sia qualchuno, che devii dal retto sentiero, sarà veramente opportuno, che in ogni Diocesi vi sia in un Convento soppresso un Ritiro per gli Ecclesiastici della medesima, in cui a tanti per volta siano obbligati nell' anno a fare i Santi Esercizj come al Num. XIX.

E' certamente secondo lo spirito della Chiesa, e l' antica disciplina l' abolizione di tutti gli Oratorj, e Cappelle private nelle case in specie delle Città, e Paesi, dove vi è tutto il comodo di andare alle Parrocchie. Come parimente delle Chiese, ed Oratorj di campagna, che non sono di alcun utile alla Parrocchia, ed al popolo, potendosi rilasciare soltanto quelli, che lo fossero ai Patroni, per i quali soltanto vi si potesse celebrare la Santa Messa, rimanendo loro scomoda la Parrocchia, con le altre condizioni espresse nel Num. XXIII.

Non può che lodarsi quanto vien messo in considerazione nei punti XXVII. e XXVIII., e secondo me non abbisogna che della esecuzione, la quale però di molti capi non si otterrà senza un suo comando.

Relativamente ai suffragj per i defonti, e gli effetti della Comunione dei Santi, è veramente necessario che il popolo sia meglio istruito, e condotto alle pratiche più utili, e ragionevoli per ottenere un tale effetto come al Num. XXIX. Ma relativamente alle Chiese dei Regolari, (dove da questi si è fatto ogni sforzo, e non sempre nelle maniere più convenienti, e legittime, di richiamare i popoli non solo ad assistere a Sacre Funzioni fatte il più delle volte con sfarzo, e lusso mondano, ma ancora affissarvi i loro Sepolcri, onde ritirare dai medesimi oblazioni, e lasciti perpetui, acquistare sem-

pre più il favore dei popoli, allontanarli dai propri Pastori, dalle loro Chiese, e Funzioni Parrocchiali), sarei di sentimento, che coerentemente a tanti altri savj provvedimenti di V. A. R. per ricondurre i popoli sotto i loro Pastori, e ricever da questi il necessario pascolo della Divina parola, si degnasse comandare espressamente, che le Chiese dei detti Regolari ò fossero tutte erette in Parrocchia da deputarsene dal Vescovo in Parroco quel soggetto, che ne fosse più degno, e gli altri dichiarati per suoi coadiutori, secondo la loro età ed abilità, come si è fatto da me per le Collegiate, e per il Convento dei PP. Riformati di Belverde, ò per quelle che non convenisse dichiararle Parrocchiali per la troppa vicinanza ad altre Parrocchie, ò per altre giuste ragioni, dovessero considerarsi come Oratorj privati per il semplice comodo di loro Religiosi, senza che vi si potesse fare da essi alcuna Funzione, ò Festa pubblica e solenne, ma dovendosi considerare per Coadiutori dei Parrochi, nella di cui Cura esistono i loro Conventi e Monasteri, vi si possino celebrare soltanto con il consenso, ed intervento del respettivo Parroco, da cui dipenderà il fare tali Feste ò nella sua propria Chiesa, ò in quella dei Regolari, il che debba intendersi dei mortorj, e degli anniversarj, di modo che si veda ben ristabilita dapertutto la Gerarchia Ecclesiastica, e si veda tener da ogni Parroco nel suo distretto il suo posto di Capo e Pastore, nè più vi sieno tanti Contraltari, che fanno in mille maniere e dapertutto i Regolari contro il vero spirito della professione Religiosa, che dovrebbe tenerli nell'umiltà e nel disprezzo di se stessi.

Sarà molto opportuno, che nelle loro Chiese non vi sia che l'Altar Maggiore, e meglio sarà che le Funzioni della Settimana Santa non vi si faccino, ma che si portino alle Cure dove sono situate le Chiese loro, con quanto altro vien preso in considerazione nei Num. LVI. e LVII.

Ma sopra d'ogn'altra cosa, volendo una efficace Riforma dei Regolari, sarà utile e necessario, che V. A. R. si degni comandare, che tutti i Regolari dipendino totalmente dai Vescovi, non solo stac-

cati dai Generali, ma ancora senza esserv' più Provinciali, i quali sebbene pajano necessarj per il passaggio da uno all' altro Convento di alcuni di essi, nondimeno a mio credere è più lo scapito del vantaggio, che si ritrae dai medesimi. Poichè questi Provinciali con l'ispezione generale che hanno sopra i Conventi di tutte le Diocesi, non fanno che far girare eternamente dall'una all'altra i loro Individui e specialmente i Mendicanti per i tempi di Quaresima e d' Avvento, e così due volte l'anno mutano una buona parte delle Famiglie stabilite con vera lesione dei Diritti Episcopali, per i quali ad ogni Vescovo appartiene lo sceglierli i proprj Cooperatori, e con molto detrimento della Disciplina Regolare, dalla quale vengano necessariamente allontanati con farli continuamente vagare, e renderli ancora arditi e petulanti non solo contro dei Parochi dove esistono, ma contro ancora i medesimi Vescovi, colla sicurezza che non incontrando in un Convento ò in una Diocesi i loro Provinciali con somma facilità, sottraendoli da ogni pena meritata, li fanno onoratamente passare in altri Conventi, ed in altre Diocesi.

Avendo pertanto provato, che il loro passaggio da questo a quel Convento è il più delle volte dannoso, viene chiaramente a cadere la ragione addotta per la continuazione dei Provinciali. Tantopiù che essendo a qualche individuo necessario questo passaggio, ò per l'avanzamento nei suoi studj, ò per l'insalubrità dell'aria, ò per qualunque altro titolo, sarà molto opportuno che stia sopra di loro soli il meritarsi tal passaggio colla loro buona condotta, e morigeratezza, tanto per muovere il Vescovo, dalla di cui Diocesi vogliono partire, e dar loro il necessario Attestato di Discesso, quanto per essere accettati dall'altro Vescovo in virtù di detto Attestato, dove possino desiderare di stabilirsi.

E' savissimo quanto da V. A. R. si dice nei due Num. XXX. e XXXI. della miglior distribuzione dei Ministri Sacri necessarj al servizio del Popolo, e dei Popolani alle Parrocchie più comode, ò già esistenti, ò da erigersi; ma essendo mancante in queste Diocesi di altri mezzi per poterlo fare, come ancora per rendere di miglior

vv

condizione i presenti assegnamenti dei Parochi da poter loro proibire di ricevere elemosine e altri incerti, non ho potuto far altro che supplicare la di lei somma pietà a soccorrere queste Diocesi cogli avanzi di altri Patrimonj Ecclesiastici.

Le qualità di un Paroco così bene espresse nel N.° XXXII. e l'esecuzione dei suoi doveri nel XXXIII. devono continuamente da noi Vescovi esser prescritte, ed insinuate con quel di più al N.° XXXV.; ma più di ogn'altro gioverà l'esempio, e la pratica, che potrà farsi apprendere, ò sotto dei Parochi medesimi, ò nelle Accademie Ecclesiastiche da quelli, ai quali si potesse dare dai Vescovi secondo il detto di sopra uno degli assegnamenti, con cui potersi mantenere prima di essere ordinati, esercitandosi in tali Officj colla necessaria dipendenza ed assistenza, e dare così ai Vescovi tutto il fondamento da tener quiete le loro coscienze nell'imporre sopra di essi le mani.

Relativamente all'Adunanze per lo scioglimento dei Casi, ho tutta la lusinga che V. A. R. sarà rimasta pienamente sodisfatta del metodo da me prescritto per le conferenze nella detta mia Pastorale, con cui spero di farmi anche strada per disporre le persone e le materie alla celebrazione del Sinodo.

V. A. R. sà bene quanti Canonicati, e Benefizj semplici di libera Collazione si sono da me soppressi per i fini accennati nel Num. XXXVI., ma siamo anche ben lontani in queste Diocesi da poter proibire la percezione delle Decime senza un considerabile inpinguamento della Cassa Ecclesiastica.

Dal Num. XXXVII. fino al XXXXI. ho la consolazione di vedere che sono tutti provvedimenti ò già stabiliti da me in questa Diocesi nel loro universale, ò che si vanno ad eseguire un poco alla volta secondo l'opportunità, per porre il campo meno a rumore che sia possibile, finochè col mezzo delle Conferenze, e dei Sinodi non possa ottenersi, che ne rimanghino ben persuasi, e convinti questi Ecclesiastici.

Il metodo da V. A. R. prescritto per le Funzioni Parrocchiali

dal Num. XXXXI. fino al Num. LIV. è veramente degno della di ei pietà e zelo, ed io ho la consolazione di vedere, che anco riguardo a questo, varie cose ho incominciato a far praticare, rilasciandone altre al Sinodo per piegarvi più facilmente i Parrochi.

Fra i piccoli Catechismi da V. A. R. proposti con tanto discernimento e avvedutezza al Num. LIV. non vi trovo il piccolo Catechismo di Lione, che io hò adottato per averlo giudicato il migliore per queste mie Diocesi, come la R. A. V. avrà veduto nella mia detta Pastorale; perciò umilmente la supplico di volere accettare anche questo, e farlo stampare egualmente, che tutti gli altri ottimi libri proposti in detto Numero, e che da me non possono che approvarsi, soggiungendo per un buon corso di morale il Besombes, e per la Teologia Dommatica il corso di Teologia di Lione, e molto opportuno anche sarebbe quel corso di Filosofia fatto a posta per iniziare gli Ecclesiastici alli studj sacri, e per formare anche frà i secolari dei buoni Cristiani, e Cittadini, i quali corsi sono stati da me prescritti nella detta Pastorale per le scuole di queste mie Diocesi, insistendo sempre nel volere, che sia particolarmente abbracciata la Dottrina di S. Agostino.

Ai libri proposti crederei opportuno di aggiuntare le Riflessioni del Sig. Nicole sopra i principali punti della Religione, e dei costumi, e

I Saggj di Morale del medesimo, che vanno sotto il nome di Chanteresme colla continuazione dei medesimi, che comprende le Riflessioni Morali sopra l' Epistole, e gli Evangeli di tutto l'anno.

Le Considerazioni Cristiane d'un uomo che vuol seriamente attendere alla sua salute, ò ai suoi doveri come Cristiano, e come uomo verso Dio, verso se stesso, e verso il suo Prossimo, da tràdursi dal Francese.

Un trattato sopra l' Educazione dei Figlj tradotto dal Francese, ed ultimamente stampato in Siena:

La Cognizione di Gesù Cristo, che si traduce presentemente da Alessandro Nardi.

I doveri Ecclesiastici del Sig. Sevoy tradotti dal Francese:

I Principj della Penitenza; e della Conversione, e

I Principj della Giustizia Cristiana da tradursi dal Francese.

I Trattati del Sig. Nicole, ò sia Chanteresme sopra il Simbolo, l'Orazione Domenicale, i Comandamenti, e dell'Orazione in genere:

Un Trattato sopra la maniera di assistere agli Infermi da tradursi dal Francese:

La Regola dei costumi contro le false massime della Morale mondana.

Di quanto V. A. R. saviamente espone nel Num. LV. relativamente alle Chiese dei Conventi di Monache, a riserva di averle ridotte con un solo Altare aspettandone i di lei precisi Ordini, ho la consolazione di assicurarla, che tutto da me è stato già messo in pratica da qualche tempo.

Nell' umiliare a V. A. R. queste mie risposte ai Punti Ecclesiasti da lei rimessi a tutti i Vescovi dei suoi felicissimi Stati, mi vedo nella necessità di domandarle umilmente perdono della tardanza da me commessa sulla credenza, che dopo averle presentate le altre, ed averle significati i miei sentimenti relativamente agli ultimi detti Punti con la mia umilissima del 21. Febbraio prossimo passato, non dovessi io altrimenti inquietarla.

Affidandomi peraltro alla di lei somma Clemenza ho la maggior lusinga del più benigno perdono, e con pienezza della più alta stima, e profonda venerazione ho l'onore di confermarmi per sempre

DI VOSTRA ALTEZZA REALE

Pienza 11. Agosto 1786.

Umiliss. Servo e Suddito
GIUSEPPE VESCOVO DI CHIUSI E PIENZA

RISPOSTA
Del Vescovo di Grosseto.

ALTEZZA REALE.

ECco compilate colla maggior brevità, e chiarezza possibile le risposte ai LVII. Quesiti, che Vostra Altezza Reale si è degnata far passare nelle mani di tutti i Vescovi di questo felicissimo suo Stato.

Mi sono guardato dall' esser prolisso; mi lusingo per altro di aver detto quanto era necessario relativamente al sistema di questa mia Diocesi scarsa pur troppo d' Individui.

Supplico la somma Clemenza di V. A. R. volersi degnare di prendere in buona parte quanto ho creduto dovere esporre a maggior Gloria di Dio, in adempimento del mio preciso dovere, ed in ossequio de' venerati Comandi di V. A. R., cui ho l' onore di fare umilissima riverenza.

DI VOSTRA ALTEZZA REALE

Siena 28. Luglio 1786.

Umilissimo Servo e Suddito
Antonio Franci Vescovo di Grosseto

I. DEve essere ubbedito S. A. R., che desidera si adunino almeno ogni due anni dai suoi Vescovi i Sinodi. La sana Dottrina, e le Leggi dello Stato devono considerarsi unite per rapporto all' oggetto ove tendono, che deve essere la Religione, e la Giustizia.

II. I Parochi, non vi ha dubbio, debbono tutti essere chiamati al Sinodo; ed uniti ai Canonici, ed altri Benefiziati formare l' As-

semblea. Ma non i Parochi, e molto meno i Benefiziati debbono essere preferiti ai Canonici, perchè questi formano un sol corpo col suo Vescovo, e si dicono il di lui Senato.

I Parochi dopo essere intervenuti alle prime sessioni, se debbano per necessità tornare alle loro Parrocchie, potranno deputare in appresso un uomo di probità, e dottrina in loro vece, purchè sia Ecclesiastico, e non secolare: queste sono le Leggi della Chiesa.

III. Per non sbagliare nell'uniformità del sistema, con cui tali Sinodi dovranno adunarsi, e nel metodo, con cui dovranno farsi le Proposizioni per risolversi, facendosi capitale dei Sinodi passati, e che sono in vigore in questa Diocesi, non vi può essere una norma più sicura, ed autentica, che quella praticata nell'ultimo Ecumenico e Generale Concilio di Trento. Facendosi altresì capitale per maggior sicurezza, e comodità della famosa Opera *de Synodo Dioecesana* dell'immortal Pontefice Benedetto XIV. Lambertini, pubblicata a vantaggio comune di tutti i Vescovi del Mondo Cattolico.

IV. Le pubbliche preghiere, che si sono praticate fino a quì nella Chiesa devono essere continuate in avvenire coll'istesso metodo, perchè uniformi al prescritto dal Rituale Romano pubblicato per ordine del Sommo Pontefice Paolo V., sicchè non possono esser contrarie alla Dottrina della Chiesa; e perciò non degne di correzione.

Molto meno potranno i Vescovi erigersi in maestri, e riformatori per correggere il Breviario Romano pubblicato per Decreto del Sacro Concilio di Trento, e d'ordine di S. Pio V., riconosciuto poi, ed approvato dai due Sommi Pontefici Clemente VIII., ed Urbano VIII. Tali solenni approvazioni devono escludere ogni dubbio delle supposte false Leggende, ed erronee. Chi ha l'autorità di fare le Leggi pubbliche, quegli solo le può correggere, e distruggere.

Si deve ancora avvertire, che se fosse lecito ad ogni Vescovo, ò Sinodo di fare tali Riforme a suo talento, e senza dipendenza dell'autorità del Sommo Pontefice, si toglierebbe dalla Chiesa l'uniformità pubblica, che tanto edifica, e ne verrebbe in conseguenza la confusione, ed incertezza nei popoli, chi di loro sappia meglio orare.

E' cosa ottima restringere i Giuramenti, quando vi sia l'abuso di giurare, e non possono avverarsi le trè necessarie condizioni, che la Chiesa prescrive per la validità dei Giuramenti, *Veritas*, *Iudicium*, *Iustitia*; salve queste condizioni la Chiesa approva tali giuramenti, dandosi allora Gloria a Dio. Ma se il Tribunale Ecclesiastico non è assistito dal braccio forte, onde sieno castigati gli spergiuri, tornerebbe bene certamente di togliere di mezzo i Giuramenti.

Sono Secoli, e Secoli, che la Chiesa amministra i Sacramenti in lingua latina, e niuno dei fedeli, sebbene ignaro di tal lingua latina, hà dubitato mai della loro validità, ed effetti. Ex. gr. di essere stato ben battezzato, assoluto nella Confessione, comunicato al Sacro Altare ec. Tali novità supporrebbero sbaglj, ed errori nella Chiesa in materia di amministrazione di Sacramenti, *quod absit*. I Novatori sono stati sempre pregiudiciali alla Chiesa di Dio.

Nella Diocesi di Grosseto non vi sono Cure di data di Popolo per pluralità di Voti. Le Cure di Patronato di Comunità le conferisce il Sovrano; quelle di libera Collazione il Vescovo; e quelle di Patronato privato i respettivi Patroni laici. Con tutto ciò richiedendosi il mio sentimento converrei nel parere di quelli, che consentono per l'intiera abolizione del diritto di un popolo Patrono.

V. Prima di rispondere, e decidere sù quesiti, che si leggono in questo suddetto paragrafo, cioè

Dispense sopra i difetti dei Natali: dell'Interstizj: della permuta d'Ufizj: della Messa votiva: dell'Esaminatori Sinodali: della Perrucca: di trasferire, ò di riunire Obblighi di Messe: permuta di Voti semplici: permissione di entrare nei Conventi di clausura alle Ragazze: di permettere alle Monache d'andare a Bagni, e dai loro Parenti: di far supplire col Giuramento suppletorio dello stato libero: di secolarizzare i Regolari: e tutte le altre sorti di Dispense ec. conviene premettere;

Che il Sommo Pontefice Romano, sebbene si consideri, come il primo dei Vescovi della Chiesa universale, nulladimeno per rapporto alla potestà dell'Ordine, è uguale a tutti gli altri Vescovi; ma

non è così per rapporto alla Giurisdizione avendola esso superiore a tutti i Vescovi della Chiesa, e indipendente dai medesimi. *Tu es Petrus ... & tu aliquando conversus confirma Fratres tuos*, così disse Gesù Cristo al Capo degli Apostoli.

Le quì descritte Dispense non appartengono all' Ordine, ò sia Carattere Episcopale, ma alla Suprema Giurisdizione; sicchè avendone il Papa riserbato a se stesso l'uso, come a Sommo Gerarca, non sapendosi, che i Vescovi abbiano mai reclamato formalmente sù tali Riserve, anzi avendovi sempre aderito rispettosamente pare, che non debba dirsi, che il Papa sia un usurpatore; aggiungendosi di più ch'egli è stato sempre, ed è nel pacifico possesso di tal Giurisdizione.

Questo è ben vero, che potrebbe tentarsi un Concordato con Roma per ottenere a favore dei Vescovi la libertà di dispensare in alcuni impedimenti meno rilevanti, e di minor conseguenza per la Disciplina Ecclesiastica da fissarsi il numero preciso dei medesimi da tutto il Ceto Vescovile, ed implorarne in ogni caso l'efficace mediazione del nostro Clementissimo Sovrano presso il Regnante Sommo Pontefice, cui è tanto a cuore la pace della Chiesa, la tranquillità dei suoi Vescovi, e l'unione del Sacerdozio coll' Impero.

VI. Essendo i gradi di Cognazione ed Agnazione fissati dal Diritto Canonico relativamente a quel che hanno ordinato i Concilj Generali, non può mai essere in libertà d'un Vescovo di cancellarli, ò di ridurli a minor numero inclusivamente all' impedimento della Cognazione Spirituale, e a quello della Pubblica Onestà: Bisogna adunque dipendere dall' Oracolo della Suprema Autorità Ecclesiastica; e questa deve interpellarsi con unanime consenso da tutt' i Vescovi per ottenere le facoltà di dispensare sugli accennati Impedimenti.

VII. Non solo in tutta questa mia Diocesi, ma nemmeno in questa piccola Città di Grosseto vi sono scuole pubbliche, nè di Ecclesiastici Secolari, nè di Regolari, e solo da questo Pubblico si mantengono due giovani per studiare in Siena nel Seminario Ecclesiastico di S. Giorgio.

Quì vi è un solo Maestro pagato dal Pubblico per insegnare solamente i principj della Lingua Latina.

E ficcome fono fcarfiffimo di Preti conviene, che io mi prevalga di Sacerdoti efteri per deftinarli alle poche mie Cure di Anime in qualunque maniera fi trovino. Ond'è, che in num. 28. Cure conto quindici Parochi Foreftieri, e bifogna aver pazienza.

Ma con tutto ciò per dire qualche cofa intorno alla maffima di doverfi tutti gli ftudj ecclefiaftici dirigere fecondo la Dottrina di S. Agoftino, e quefta doverfi profeffare in tutte le fue parti; rifletto, che quefta obbligazione non ci è ftata mai impofta dalla Chiefa nei fuoi Decreti, ò Concilj Ecumenici, febbene dalla Chiefa medefima fiano ftate adottate molte fentenze di quefto infigne Dottore della Grazia, ed inferite nei fuoi Canoni.

Per ben intendere, ed ufare della Dottrina di quefto S. Dottore, fpecialmente in materia di Grazia, e Predeftinazione vi vogliono Dottori infigni, e Teologi di gran nome e probità per non prendere sbaglj di confeguenza, come li hanno prefi Wicleffo, Calvino, Lutero, ed altri Eretici, vantandofi tutti coftoro di feguire la pura Dottrina di quefto S. Padre, foftenendo così la loro erefia, e i loro errori.

VIII. Le favie difpofizioni che fi leggono in quefto paragrafo, di fcegliere i Miniftri alle Chiefe i più abili, ed i più perfetti.

Siccome di aver' in confiderazione il Titolo più legittimo per l'Ordinazione, ò fia di Benefizj femplici, ò di Patrimonio proprio, ò di Uffiziature ec. poffono, ò debbono averfi in confiderazione, e ridurfi alla pratica in quelle Diocefi, ove i Preti abbondano, ma in quefta mia Diocefi, nella quale mancano gli Ecclefiaftici tanto Sacerdoti, che Cherici, conviene che io mi adatti a quefte dure circoftanze di fervirmi di quelli, che vengono ad offerirfi, e cercarne ancora degli Extradiocefani, fe è poffibile trovarli, purchè le Cure abbiano in qualche maniera il fuo Rettore.

Per quello riguarda l'Ordinazione a titolo di Patrimonio, la Taffa del Sinodo mio Diocefano è di fcudi venticinque. Quefta Taffa, che fin quì è ftata fufficiente, attefi gl'Incerti certi, che avevano tutti i Sacerdoti di elemofine di Meffe, Offizj ec., adeffo certamente non farebbe baftante, perchè queft' Incerti non vi fono più,

e attese ancora le circostanze dei viveri più cari al doppio del passato. Fissandosi altresì la Tassa di scudi sessanta, che adesso si vuole, produrrà certamente l'effetto, che non si ordinerà più nessuno, nè a titolo di Patrimonio, nè di Benefizio, se non sia di Cura.

IX. Il dover aspettare, che i Giovani siano giunti all'età di anni 18. prima, che siano ammessi alla Tonsura, è lo stesso che non vestir più Cherici, mentre trattandosi di figlj di gente povera, quando non possino lusingarsi di poter presto avere dalla Chiesa il necessario alimento, prenderanno per tempo il suo partito di applicarsi ò alla Campagna, ò a qualche Arte.

De' posti fissi per lusingare tali Giovani di potere in qualche maniera sussistere coll' aiuto della Chiesa in Grosseto non vi sono, che i sei luoghi dei Cherici dell' Opera, e questi bisogna che vestino l'abito di Cherico per servire nella Cattedrale le Messe, e fare l'altre Funzioni Clericali; e i due luoghi nel Seminario di S. Giorgio di Siena, che si mantengono a spese della detta Opera, e questi vi si mandano non prima dei 14. anni, ma sempre Tonsurati, perchè devono essere aggregati al numero degli altri Cherici, che ivi esistono per servire l'Arcivescovo di Siena in tutti i Pontificali, ed altre Sacre Funzioni con gli Alunni del suddetto Seminario. Mancando adunque il sistema presente di vestire Giovanetti Cherici mi ritroverò presto nella necessità di non avere Ecclesiastici nè giovani, nè adulti per destinarli al servizio delle Chiese.

Aggiungerò come verità di fatto, che in tutti i Castelli della Diocesi, ove esistono le Cure in numero di 28. non vi sono Cherici, ed i Parochi si trovano spesso nella necessità di non avere chi gli serva nelle loro Chiese, onde gli conviene far capitale di qualche Secolare, che sappia servire la Messa.

Ed in conferma di quanto ho detto convien sapere, che in tutta la Diocesi fra i Cherici dell' Opera, ed altri si contano solamente 12., che vestono l'Abito Clericale, ma è dubbio poi, se tutti arriveranno al termine di poter essere ordinati *in Sacris*.

Quello, che hò detto fin quì serve per risposta ai seguenti paragrafi X., e XI.

XII. Quando non vi sia un positivo bisogno di avere Sacerdoti per servire prontamente le Chiese, possono rigettarsi le dispense di età, e quelle ancora degl' Interstizj.

XIII. Per l'ammissione ai Concorsi di Cure, Cappellanìe Curate, Canonicati, e Benefizj tornerebbe bene sempre averne de' Concorrenti, che almeno per tre anni avessero studiato la Morale, e muniti degli Attestati, che in questo paragrafo si accennano, ma converrebbe essere nelle circostanze di più Concorrenti, di Cure pingui, e situate nell' aria buona.

Ma in questa Diocesi Grossetana, ove esistono le Cure, che appena danno l' onesto sostentamento, e che alla riserva di cinque, ò sei, tutte le altre sono situate in Castelli d' aria cattiva, bisogna adattarsi alle circostanze di prendere chi si presenta, e di ammetterli, purchè siano d' una abilità sufficiente. E per questo, come ho detto di sopra al §. IX., in Cure 28. di tutta la Diocesi vi ho Num. 15. Curati esteri, che per campare sortiscono dai loro Paesi, e sebbene di una capacità mediocre, pure conviene prenderli e servirsene.

XIV. Pur troppo tornerebbe bene di aumentare l'Elemosina delle Messe, e sovvenire all' indigenze dei Sacerdoti; ma come sperare questo aumento, se non si trova più chi faccia dir Messe, neppure ad un pavolo? Dacchè sono tolte le Questue del Purgatorio, ed abolite le Congregazioni, rotto questo titolo, la miseria dei Preti nelle Case è grande, e torna poi anche a gran svantaggio delle loro Famiglie, essendo pur troppo vero il Proverbio, che *il Prete all' occorrenze paga tutto*.

Dirò adesso una cosa, che pare incredibile, ma pur è vera: si comincia a dubitare dagli ignoranti, se più vi sia il Purgatorio: almeno sono state fatte a qualche Confessore simili domande dubitativamente.

Per rapporto a quello si soggiugne della riduzione, e trasporto degli obblighi della Città nelle Cure di Campagna, vi si è risposto abbastanza, quando si dimostra, che mancano a tutti i Preti le Messe.

XV. In questo paragrafo si accenna, che allora potrebbe farsi

l' unione di più Benefizj da ottenersi da un solo Benefiziato, quando fra tutti potesse formarsene la rendita almeno di Scudi sessanta. Questa rendita di Scudi sessanta, e più, non la gode alcun Benefiziato nella Diocesi, fuorchè i Canonici della Cattedrale: Gli altri Possessori di semplici Benefizj, benchè ne abbiano più di uno, non arrivano mai a questa rendita, anzi vi manca di molto.

Per formarli poi tali si dice in questo Paragrafo di unirli dell' Uffiziature, e Legati di Messe. Ma quì bisogna riflettere, che i Benefizj sono di natura sua perpetui, sicchè unendoli dell' Uffiziature, e dei Legati di Messe, dovrebbero questi accessorj divenire perpetui, come lo è il Benefizio a cui si unissero; e quì vi sono le sue difficoltà da pensarle bene, e da non potersi risolvere adesso con una proposizione generale.

XVI. Torna bene di non ammettere nei Benefizj Residenziali, cioè Canonicati, e Cappellanie di Cattedrali, e Collegiate qualunque sostituzione per qualunque causa, e così togliere di mezzo il diritto di dover succedere al Benefiziato.

XVII. E' ragionevole, ed anche giusto, che rispetto ai Benefizj semplici, tanto di Patronato Ecclesiastico, ò Comunitativo, come di Patronato privato, siano generalmente prescelti i soli Diocesani.

Siccome è cosa ragionevole, e giusta, che in tutt' i Benefizj, che si conferiscono per Concorso, siano preferiti i Diocesani agli Esteri, sebbene si tratti di Cure *caeteris tamen paribus*.

XVIII. Le savie provvidenze, che si enunciano in questo Paragrafo rispetto alle Accademie Ecclesiastiche, non possono aver luogo in questa Diocesi, ove non esistono, nè possono mai esistere, perchè si manca pur troppo, e di Maestri, e di Cherici, e di Sacerdoti, e non vi sono neppure Scuole di Rettorica, nè di Filosofia, nè di Morale.

XIX. Per le quì sopra addotte ragioni non è da potersi eseguire il Progetto di una casa di Esercizj in un Convento soppresso, mentre non ve ne sono. Il Convento, che esiste a Batignano sotto il titolo di S. Croce, ove abitano i Minori Osservanti è quello unico, che servire potrebbe per questo effetto, cioè di mandarvi all' oc-

correnze gli Ordinandi, che devono fare necessariamente gli Esercizj: ma in questo Convento non vi dimorano, se non tre, ò quattro Religiosi al più Sacerdoti, e non sempre; sicchè non vi può essere nè soggezione, nè regola esatta.

XX. E' giustissimo, che gli Ecclesiastici tutti, i quali ordinati a Sacerdozio contraggono l'obbligo di servire alla Chiesa, siano alle occorrenze impiegati in servizio del Popolo, ed in ajuto del Paroco, come infatti questi Individui sono adoperati in tal servizio secondo la loro abilità, e scienza.

XXI. Quanto si dispone in questo paragrafo è coerente a ciò che domanda il Sacro Concilio di Trento nell' Ordinazione degli Ecclesiastici, cioè, che i Vescovi gli ordinino a titolo sempre, e coll' obbligo di essere addetti al servizio della loro Parrocchia. E torna poi benissimo, che i Parochi se ne servino adoperandoli secondo la loro capacità nel servizio della Chiesa: e perchè non seguano sbaglj, e si sappia dal Vescovo, se tali Ecclesiastici adempiano ai loro doveri, tornerà anche bene comandare ai detti Parochi, che ogni sei mesi diano conto al Vescovo, se i loro Ecclesiastici servono ad ogni cenno, e bisogno la Chiesa, ed il Popolo.

XXII. e XXIII. Per quello si dispone in questi due paragrafi riguardanti gli Oratorj, e Cappelle private dirò;

Che due sono gli Oratorj privati nella mia Diocesi; uno è quello, che io ho nella mia Casa Paterna in Batignano, ove celebro quando vi sono, e permetto, che anche in mia assenza vi si celebri a comodo di mio Fratello, e sua Famiglia: L' altro nella Casa Bersotti in Roccastrada ottenuto per Breve del Regnante Sommo Pontefice, cui io stesso ho dato tempo fà l'esecuzione; ed attese le circostanze della lontananza di quella Casa dalla propria Parrocchia, e l' impossibilità di sentire il suono delle sue Campane, onde molte volte quella Famiglia resta priva di sentire la Messa nei dì Festivi, e molto più nella rigida stagione dell' Inverno, credei necessario per detta Famiglia un tal Privilegio colle debite restrizioni, e cautele.

Gli altri pochi Oratorj, che esistono nella Campagna sono Chiese

Filiali della Parrocchia del Castello viciniore, fabbricati per comodo delle Persone, che lavorano alla Campagna, e che non possono portarsi alla Parrocchia; e dai Cappellani di tali Oratorj si spiega il Vangelo, e si pronunziano ad alta voce gli Atti di Fede, di Speranza, e Carità. Tali sono i miei Ordini veglianti.

XXIV. Comparendo in Diocesi Sacerdoti esteri si usano sempre le dovute cautele prima di ammetterli alla celebrazione della Santa Messa, e si riscontrano i loro attestati.

Questa bassa Maremma non fa richiamo di Preti per venire a deliziarsi, e trattenervisi per piacere; sbrigano i suoi negozj, e partono.

XXV. Per quanto lo permette la situazione di questa piccola Città di Grosseto, che si può equiparare ad una Campagna, i Sacerdoti, allorchè servono alla Chiesa Cattedrale, e la mattina, e'l giorno vestono l'Abito talare; nel rimanente del giorno vestono di corto, ma sempre di color nero.

Quì non vi sono nè Teatri, nè Spettacoli pubblici, nè Agenzie, nè occasioni di fare da Maestro di Casa, ma ognuno attende ai proprj suoi interessi. L'esperienza poi mi ha insegnato, che il più innocente divertimento per gli Ecclesiastici sia l'andare alla Caccia-rella; e questo entro i proprj limiti e dovute cautele, non la trovo proibita dai Sacri Canoni.

XXVI. Una sola è la Cattedrale, nè vi sono in Grosseto non solo Collegiate, ma neppure altre Chiese, fuori che quella del Convento dei Padri Francescani, sicchè tutto il Pretismo, e Clero è relativo al servizio della detta Cattedrale, nè vi sono Preti superflui, anzi se ne scarseggia.

XXVII. Tutte l'Esposizioni del Venerabile, Feste, Novene ec. si fanno nella Cattedrale, e rispetto a queste non vi è da far riforma; che anzi sarebbe bene, che tali Divozioni si accrescessero per occupare ne' giorni Festivi il Popolo più santamente, quando si trovasse chi spendesse per il consumo della Cera.

Quello che ho detto adesso rispetto a Grosseto, si applica molto bene a tutte le Parrocchie della Diocesi, ove sono molto rade l'Espo-

fizioni del Venerabile, le Novene, ed altre Feste pubbliche, fuori che quella del Santo Titolare di ciascuna Parrocchia, ove si dura fatica di richiamarvi quattro, ò sei Sacerdoti, ò Pievani circonvicini, perchè vi cantino la Messa solenne del Santo Patrono.

Rispetto al procurare la divozione nelle Chiese, e che si procuri di non ammettervi Donne con abiti indecenti; che queste stiano separate dagli Uomini, ed incaricare perciò i Servi, ed i Sagrestani delle Compagnie della Carità per invigilarvi, soggiugnerò;

Che nei Castelli, e Parrocchie della Diocesi non vi è quell'abuso di stare le Donne promiscuamente cogli Uomini in Chiesa, siccome non vi è nelle Donne il fasto di vestire abiti di lusso, e indecenti.

Il guaio deplorabile succede in Grosseto, ove si vedono profanate le Chiese con grave scandalo, trattenendovisi gli Uomini in cicaleggj continui, quasi sempre in piedi divagati, come se fossero in un pubblico ridotto: vi si vedono comparire le Donne, portando in trionfo il lusso delle mode, e delle vanità per richiamare a se gli sguardi del Popolo, anzi che comparirvi col velo sul capo, e coperte nel volto, come lo prescrive S. Paolo nella sua prima Epistola ad *Corint. Cap.* 11. per servire di edificazione, e non di scandalo.

Per quello poi riguarda l' incaricare i Servi, ed i Sagrestani delle Compagnie della Carità per invigilare al rispetto, e riverenza della Chiesa, non si troverà alcuno, che si voglia addossare questa carica per non incontrare odiosità, e disgusti.

Io credo, che solo il Sovrano possa farsi un gran merito presso Iddio con pubblicare un rigoroso Editto relativo al rispetto delle Chiese, ed avvertire, che saranno deputati in ciascuna Parrocchia del Granducato Persone, ò Censori con piena facoltà di avvertire con prudenza, e senza vistosità qualunque Persona, e di qualunque grado ò condizione, che non rispetti il Tempio, ò vi comparisca con Abiti indecenti; impedisca il cicaleggio, ò gli intimi il sortire della Chiesa.

XXVIII. L' obbligo dei Vescovi nelle sue Visite Pastorali si è di visitare tutte le Reliquie, e riscontrarne le autentiche, e di togliere dalla pubblica venerazione quelle che ne mancano.

Siccome di visitare tutti gli Altari, Immagini, Pitture ec., e ciò che trovano indecente lo sottopongono all' Interdetto.

Quando dall' uso antichissimo praticato dalla Chiesa di tenersi coperte a tempo le Sacre Immagini, non ne sia risultato fino a quì verso delle medesime ombra alcuna d' irriverenza, ma all' incontro piuttosto siasi accresciuta verso le medesime nel Popolo, e divozione, e rispetto, non si vede per qual motivo debbano farsi adesso nelle nostre Chiese simili novità. Chi non vede, che da ciò potrebbe dedursene la conseguenza, che la Chiesa abbia fin a quì sbagliato permettendo venerarsi le Sacre Immagini coperte? Le novità sono state sempre di gran pregiudizio alla Chiesa.

Le Reliquie insigni sono collocate entro i proprj Reliquiari, e nelle Feste loro si espongono sugli Altari, ove ricevono pubblica venerazione.

XXIX. Non vi è incoerenza, che in ogni Chiesa Curata, e di Regolari si celebri solennemente l' Uffizio, e Messa di *Requiem* per tutti i Defonti; ma non si può, nè si devono trascurare tutti i Mortorj, ed Anniversarj particolari soliti celebrarsi, mentre per queste soddisfazioni di Obblighi vi sono assegnate le rendite particolari in virtù di Legati Pii ec.

XXX. E' un oggetto ben degno della Beneficenza Sovrana, che i Parochi siano sufficientemente provveduti, e per tale oggetto appunto si vede essere stato comandato a tutti i Vescovi dello Stato, che mandino al Governo tutte le portate delle Cure, loro introito, ed esito, colla nota di tutt'i Benefizj, anche di Patronato; queste portate fatte colla maggiore possibile diligenza sono state già presentate per ordine della Segreterìa del Regio Diritto a questo Commissario della Provincia Inferiore.

In ogni paese di questa Diocesi non vi è che una sola Cura, e per conseguenza un sol Popolo, alla riserva dei Castelli di Campagnatico, e di Monte Pescali; ma siccome in tutti due il popolo è scarso, già da me si è avanzato un progetto a S. A. R. di dichiarare una sola Parrocchia in detti luoghi coll' assegnarli il Cappellano Cu-

rato da pagarsi colle rendite dell' estinta Parrocchia, onde non v'è bisogno di pensare a distribuirlo. In Grosseto poi oltre la Cattedrale, che è Cura di tutto il popolo, che regolarmente non oltrepassa il numero di 1000. Anime, vi è la piccola Cura dei Soldati, e questi hanno un Curato a parte, e suol essere il Padre Guardiano *pro tempore* del Convento di S. Francesco dei Minori Conventuali.

XXXI. Per i Beni consacrati al Culto Divino pare, che debbano intendersi i Beni destinati all' adempimento di Messe ed altri Legati pii; questi hanno sempre il suo possessore legittimo, a cui incombe l' obbligo di soddisfarli, e non vi è ragione alcuna di privarli di tal possesso per trasferirli nei Parochi, che secondo le mire clementissime del Real Sovrano debbono in altra maniera esser provveduti sufficientemente.

XXXII. Le qualità, che si descrivono in questo paragrafo come necessarie in ciascun Paroco sono uniformi a ciò, che per i medesimi si additano nei Concilj, e Sacri Canoni relativamente alle virtù morali, vita, ed onestà dei detti Parochi, e queste sono ben note ai Parochi medesimi, e se qualche volta da essi non si praticano, non è perchè non le sappiano, e perciò se mancano meritano sempre d' esserne corretti.

In quanto al farsi rispettare i Parochi dal suo popolo, conforme erano rispettati per l' addietro, questo lo vedo difficile, perchè in oggi è troppo avvilito il Ministero Sacerdotale, ma non per colpa dei medesimi Parochi.

XXXIII. In questo paragrafo si dà un' istruzione più precisa ai Vescovi in ciò, che devono rammentare ai Parochi per bene adempire ai doveri del loro ministero: Tali istruzioni sebbene siano state date dai Vescovi ai loro Parochi, e le sappiano, tornerà bene rammentargliele nuovamente all' occorrenze, e particolarmente in ossequio delle giustissime e provide cure Sovrane.

Una cosa adesso soggiungerò, ed è che avendo io per sei volte visitata personalmente tutta la mia Diocesi non hò trovati nei Parochi quei sconcerti, che si accennano in questo paragrafo, e molto

meno pratiche di devozioni superstiziose, dellequali non se ne hà idea.

XXXIV. Torna bene, che i Parochi abbiano le loro Adunanze regolari per lo scioglimento dei Casi di Morale; ma questo sistema non è praticabile nella Diocesi di Grosseto. Tante sono le Cure quanti sono i Castelli, e questi sono distanti frà loro chi tre, chi cinque, chi otto, e chi dieci miglia, pochi sono quei Castelli, che abbiano oltre il Paroco uno, ò due Sacerdoti al più.

Per rimediare a questo disordine hò in costume di mandare per la Diocesi sei Casi da deciderfi da tutt' i Parochi, e Confessori, e questi poi mi ritornano decisi dentro lo spazio di sei mesi. Io poi a suo tempo nel ritornare ai detti Parochi la decisione magistrale dei suddetti Casi faccio loro la proposizione di altri sei Casi da risolversi nell' anno venturo.

XXXV. In questa Diocesi non può mai un Paroco abbandonare ne' dì festivi il suo popolo, perchè regolarmente non ha chi sostituire nella sua Parrocchia, dovendovisi necessariamente celebrare due Messe una allo spuntar del giorno, e l'altra verso il mezzo dì; nè vi sono altri Preti nel suo Castello, ai quali possa addossarsi un tal peso.

XXXVI. Non sono io nel caso per aumentare le rendite dei Curati di sopprimere Benefizj, Abbazìe, Canonicati, ed unirli alle Parrocchie; queste sono state fin a quì sufficientemente provvedute mentre hanno i Parochi goduto degl' incerti della Stola bianca, e nera: questi sono cessati del tutto, e per verità la maggior parte dei Parochi languiscono, e stentano: si spera nella Clemenza Sovrana che si degnerà ricompensarli in veduta degli ordini già avanzati per tale oggetto, allorchè si è compiaciuto di proibire ai detti Parochi la solita partecipazione dei Diritti provenienti dalle Decime, e dalla Stola.

XXXVII. Non pare, che si possano ridurre le Chiese Curate in uno stato più positivo di quello che sono al presente, attesa particolarmente la vigilanza forse troppo rigorosa dell' Amministratore Ecclesiastico in togliere dagli Altari, e dalle Immagini Sacre quelle suppellettili che hanno credute superflue, e col togliere altresì le tendine che cuoprivano le Sacre Immagini.

Gli Ordini di S. A. R. proibenti ogni sorta di queste sono osservati scrupolosamente in tutte le Chiese della Diocesi, conforme religiosamente si osservano in questa piccola Città di Grosseto.

Nell' Esposizioni del SS. Sacramento pur troppo vi si vede la parsimonia nelle candele tanto in Città, che per tutta la Diocesi; l' uso delle Quarantore adesso è finito, da che sono state soppresse le Compagnie Laicali.

XXXVIII. Tutto ciò, che si determina in questo paragrafo di Esposizioni, di Novene, Feste straordinarie, Esposizioni di Reliquie, siccome nella pratica di tali Funzioni non vi è nato mai fin quì abuso alcuno, così non vi ha luogo alcuna Riforma.

Tolte le Compagnie Laicali sono cessate le pubbliche Processioni; ond' è, che dai Parochi si praticano solamente quelle indicate in questo paragrafo, e nella maniera ivi prescritte.

XXXIX. Il Precetto Divino di santificare le Feste non si vedrà mai adempito, se non vi si unisce la forza, e l' autorità del braccio secolare. Il traffico, le compre, e vendite a bottega aperta ec. i bagordi, le ubriachezze, e le bettole sempre aperte, anche nel tempo dei Divini Ufizj, del Catechismo ec.; l' irriverenze nelle Chiese sono sconcerti gravissimi, ma se non ci sia un' autorità superiore, che comandi, e che castighi, regnerà sempre il disprezzo, e l' inosservanza per la santificazione delle dette Feste.

XXXX. XXXXI. e XXXXII. Non si dicono in questi paragrafi cose di nuovo, e che non si pratichino da tutti.

XXXXIII. Le Messe si celebrano con quella decenza, che vien prescritta dalle Leggi Ecclesiastiche, per l' osservanza delle quali i Vescovi vigilano, e correggono quando vi siano dei Preti negligenti, e poco devoti.

In quanto al permettere, che i Laici, i quali intendono il latino rispondessero, e si unissero col Sacerdote ad alta voce parrebbe una scandalosa novità, ed una imitazione della Sinagoga Ebrea; Oltre di che vi è pure la condanna della Proposizione 86. di Quesnello approvata da tutta la Chiesa, uniformemente al sentimento di

circa cento Vescovi di Francia, ed ecco la Proposizione condannata: *Eripere simplici Populo hoc solatium jungendi vocem suam voci totius Ecclesiae, est usus contrarius praxi Apostolicae, & intentioni Dei*.

XLIV. Si sà, che il Paroco nello spiegare il Vangelo ne' dì Festivi, prima dice quello vi si contiene *ad litteram*, e poi vi fà sopra le sue riflessioni morali brevi, ed intelligibili adattate alla capacità del suo Popolo, sicchè non v' è bisogno sù ciò d' avvertimenti.

Omessi il §. XLV., ed il §. XLVI., e

Passando a' §§. XLVII., XLVIII., e XLIX.

In questi si accenna un regolamento da tenersi per insegnare ai Parrocchiani il Catechismo. L' ora da insegnarsi, e la maniera, e le Preci, che dovrebbero aggiungervisi.

Pare che quì si faccia un torto alla vigilanza de' Vescovi, volendosegli insegnare quello, che da gran tempo fanno praticare ai loro Parochi nell' istruire, e con il Catechismo, e con la spiegazione del Vangelo il Popolo alla loro Cura commesso: Essi vegliano al profitto spirituale del lor Gregge, di cui ne debbono render conto a Dio, vi pensano, e fanno bene quello che può praticarsi in simili occasioni, dovendosi adattare i Parochi alla capacità de' loro Parrocchiani, e confermarli nella ricordanza di ciò, che hanno imparato, secondo il Catechismo, e Dottrina del Cardinal Bellarmino, che è stato sempre in uso in questa Diocesi.

L. Tralasciando la Risposta a quello, che quivi si dice nel suo principio come cosa di poco momento, passeremo avanti a ciò che ne segue per rapporto alle Prediche da abolirsi nell' Avvento, e nella Quaresima, all' eccezione di una, ò due nelle Chiese della Città, come ivi si dice.

Quanto sia assurdo, scandoloso, e pregiudiciale al Popolo Cristiano questo progetto si rileva abbastanza dal *Cap. X.* dell' Epist. di S. Paolo scritta ai Romani *al vers.* 14., e seguenti: *Quomodo autem credent ei, quem non audierunt? Quomodo autem audient sine praedicante? Quam speciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona!* Così è; se non si predica publicamente il Vangelo al Popolo, se

non si dà la dovuta lode alle virtù morali, se non si mostra con santa libertà Evangelica la deformità del vizio in particolare, se non s' insinua al Popolo l' orrore al peccato, guai a' Fedeli, perchè viveranno sempre nelle tenebre, e nell' errore.

Nè si replichi, che ciò lo possino fare i Parochi colla frequente spiegazione dei Catechismi, perchè i Parochi non possono mai parlare svelatamente con piena libertà, e con energìa, perchè hanno nelle mani le Coscienze dei loro Popolani, nella mente dei quali cader può sovente il sospetto, che essi parlino *ad hominem*, servendosi delle notizie avute nel Confessionale; Onde in vece di ritrarne frutto si renderà il Paroco odioso al suo Popolo, che non s' arrischierà ad avere con esso la sua confidenza.

Un Predicatore estraneo predica senza soggezione, e senza riguardi, e si cattiva la confidenza, e l' amore del Popolo, cui serve dipoi per Confessore straordinario; e non può immaginarsi il gran bene, che si fà ad un Popolo, accordandogli per Confessore straordinario un Predicatore da lui non conosciuto. Con i soliti Catechismi poi siegua pure il Paroco ad istruire il suo Gregge, e ne vedrà assolutamente il frutto colla riforma de' costumi.

LI. E' un' indubitata, e ferma credenza anche nelle persone più ignoranti, che Iddio solo è l' Autore della Grazia, ed il Padrone assoluto della sua Gloria, e che Esso solo glorifica i Santi suoi, chiamandoli al suo Paradiso, sicchè qualunque culto esteriore, e qualunque venerazione che si dà ai Santi sù questa Terra, tutto ridonda per necessaria conseguenza a maggior laude, e gloria di Dio stesso, ch' Egli solo fà Santi i suoi Servi, che l' hanno amato, e servito in questo Mondo: stà adunque bene, che si conservi l' uso delle commemorazioni de' Santi nelle loro Feste, anche ne' giorni di Domenica, perchè così si dà a Dio maggior gloria ed onore, invocandoli noi per nostri Intercessori, ed Avvocati per ottener Grazie dal Supremo Datore d' ogni Bene: ed in conseguenza si santificano con frutto, e maggior divozione i giorni di Domenica.

LII. e LIII. In tanto tempo, che io presiedo al Governo della

mia Diocesi non ho mai potuto scorgere la pratica delle Divozioni inutili, e molto meno superstiziose, perchè sempre si sono praticate quelle Divozioni proposte dalla Chiesa, ed approvate dall' uso universale.

Torna poi bene, che i Parochi istruiscano il suo Popolo sul valore dell' Indulgenze, sulle disposizioni per acquistarle, sul modo di suffragare i Desonti, e toglier sù di ciò qualunque errore, se mai si fosse dal Popolo addottato per inavvertenza.

Per altro l' Universale de' Fedeli ha creduto fin' ora, che uno de' mezzi più efficaci per dar suffragio all' Anime Purganti sia stato l' offerire per esse l' adorabile Sacrificio della S. Messa per se stesso di valore infinito; ma non ha escluso in secondo luogo di offerire per esse al Signore tutte le altre Opere di pietà, di Limosine ai poveri ec. praticate per tal fine, e con tale intenzione. D' onde poi sia nato nel Popolo tutta ad un tratto la cessazione di dar Limosine per farsi celebrare Messe in suffragio dei Defonti, questo non si capisce, nè io voglio asserire, che ciò proceda da un principio di dubbio manifestato da qualchè Penitente ad un Confessore: *Che non esista più il Purgatorio, ò che per quell' Anime siano superflui i Suffragj delle Messe*.

LIV. Sarebbe un voler confondere le menti dei Giovani, che hanno imparato fin'ad ora la Dottrina Cristiana sù i Catechismi proposti, ed approvati dalla Chiesa, se si volesse adesso mutar Libri e proporre un nuovo metodo per imparare.

Per giustificare come necessaria questa novità converrebbe dire, che non è stata buona per tali Istruzioni la Dottrina del Cardinal Bellarmino, così la prima parte in ristretto per i Fanciulli, come la seconda più estesa per gli Adulti. Eppure non l' intese così il gran Pontefice Benedetto XIV., mentre comandò a tutti i Vescovi d' Italia con sua Lettera Enciclica de' 7. Febbrajo anno 1742. di farlo insegnare uniformemente nelle loro Diocesi.

Bisognerebbe dire, che il Catechismo Romano, in cui si racchiude in sostanza tutta la Dottrina del Sacro Concilio di Trento, non sia più libro sufficiente per l' istruzion dei Parochi, che devono

insegnarlo ai suoi Parrocchiani, ò Fanciulli, ò Adulti; quando questo Catechismo fù pubblicato per opera del S. Pontefice Pio V. a comune vantaggio di tutti i Parochi, perchè ne ricavassero dal medesimo la vera, e la sana Dottrina, ed istruissero i Parrocchiani.

In quanto a tutti gli altri libri, che si propongono in questo paragrafo, omettendo adesso il farne di ciascun di essi special menzione, dirò per regola generale che vanno esclusi, e proscritti tutti quei libri, i quali sono stati fino a quì anatematizzati e proscritti dalla S. Sede; e tutti quegli altri, che in appresso potessero venire alla luce, e cadessero, ò caderanno sotto l'istesse Censure della Chiesa Romana nostra Madre, di cui è propria l'autorità di proporre ai suoi Cattolici Figlj quel pascolo di sana Dottrina, che deve essere il fondamento di sana credenza.

Il nostro Salvatore Cristo Gesù, a cui è stato sempre a cuore la Chiesa Sposa sua hà voluto, che in essa vi fossero sempre Teologi insigni, e Dottori santi, che istruissero e colla voce e cogli scritti il diletto suo Gregge.

E per darne adesso qualche esempio esistono pure le Confessioni di S. Agostino; i Sermoni di S. Anselmo; le Opere di S. Bernardo ec.; le Opere di S. Francesco di Sales; ed il Libro aureo del detto Santo, intitolato: *Introduzione alla Vita Divota*; Le Opere di S. Teresa gran Maestra di Spirito ec. ec.

E per ridursi poi le Dottrine della Chiesa ad atto pratico, secondo le diverse capacità, ed offizio delle persone, abbiamo pure le Opere del celebre Paolo Segneri, cioè il Paroco, il Confessore, e il Penitente istruiti, e finalmente il Cristiano istruito nella sua Legge, Opere tutte composte colla maggior chiarezza, e dottrina sana a comun vantaggio d'ogni ceto di persone.

Sopra tutti questi Libri accennati non sono mai cadute, e si spera, che non cadranno le Censure, e gli Anatemi della Chiesa, onde questi proporrò sicuramente ai miei Parochi, perchè si leggano, e se ne servano di norma sicura per bene istruire il suo Popolo.

LV. A questo paragrafo non ho che rispondere, mentre uno

solo era il Convento di Monache in tutta la mia Diocesi, ed esisteva in Grosseto; ma questo non v'è più perchè è stato soppresso nell' anno presente.

LVI. Quest' ultimo paragrafo, che tutto si raggira sù i Diritti dei Regolari, loro privilegj rispetto alle loro Chiese, Feste, Funzioni ec., non può aver luogo in questa mia Diocesi, ed eccone la ragione.

Soli tre Conventi ho io di Religiosi in Diocesi: Il primo in Grosseto, e sono Minori Conventuali composto di soli tre Individui, cioè il Guardiano, e due altri Sacerdoti. Presso il Guardiano risiede la piccola Cura Militare, e gli altri due Religiosi sono Cappellani ordinarj dello Spedale di Grosseto. Nella loro Chiesa si fanno con decoro le solite loro Feste, ma senza pompa, e senza disturbo dei Diritti Parrocchiali, che anzi i Religiosi sono in ajuto a quel popolo per l'assistenza continua al Confessionario, e Infermi.

Il secondo Convento è in Tirli, e sono Religiosi Agostiniani, unica Chiesa, ed unica Parrocchia di quel Castello, di cui è sempre Rettore un Religioso, ridotto in oggi a Cura inamovibile; sicchè non ha con chi contrastare la sua Giurisdizione spirituale.

Il Terzo Convento è dei Padri Minori Osservanti discosto circa un miglio dal Castello di Batignano. Ivi stanno tre Sacerdoti, ed alle volte ancora quattro, compresovi il loro Padre Guardiano.

Questi Religiosi sono tutti abilitati alla Confessione, ed io continuamente mi servo di loro per supplire ai bisogni dei Parochi circonvicini, e mi fanno gran comodo.

Non mi pare di aver' altro da soggiungere relativamente ai quesiti Numero 57. partecipatimi per ordine del Nostro Clementissimo R. Sovrano.

ANTONIO FRANCI VESCOVO DI GROSSETO.







